

3 - 4 rassegna **1981** penitenziaria e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

UGO SISTI - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ - AUGUSTO BALLONI - RENATO BREDA - FRANCO
BRICOLA - MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CANCRINI - GIACOMO
CANEPA - GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI - VITTORIO
GREVI - ALESSANDRO MARGARA - GUGLIELMO NESPOLI - MAS-
SIMO NOBILI - ADRIANO OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

SALVATORE GIANGRECO - *Capo della Segreteria della Direzione generale
per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO - RAFFAELE CICCOTTI - DOMENICO CORTELLESA -
LUIGI DAGA - SAVERIO FORTUNA - IGNAZIO STURNIOLO - GIAN-
CARLO ZAPPA.

Segreteria di Redazione

LETIZIA CECCARELLI - CAROLINA FONTECCHIA - VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 4.500.

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 5.000.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 16.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 18.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 — Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

ISRAEL DRAPKIN, <i>Il detenuto: una vittima della nostra società violenta</i>	Pag. 329
ALFONSO SERRANO GOMEZ, <i>Problematica criminologica del mutamento politico in Spagna</i>	» 343
DOMENICO CORTELLESA, <i>Le manifestazioni di protesta negli istituti di prevenzione e di pena dal 1° gennaio 1972 all'8 settembre 1979</i>	» 377
AMBRA BRAGA - GIORGIO MACCABRUNI - ISABELLA MERZAGORA, <i>Cenni statistici su duecento autori d'omicidio</i>	» 439
NICOLA COCO, <i>Gli esperti ex art. 80, IV comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'obbligo del segreto professionale</i>	» 463
F. DI GIROLAMO - D. A. NESCI, <i>L'uxoricidio in Italia. Studio preliminare su 27 delitti</i>	» 481

DIBATTITI

FRANCO SALVI, <i>I regolamenti interni degli istituti penitenziari</i>	» 499
MASSIMO DI RIENZO, <i>Considerazioni sul trattamento dei detenuti non definitivi. Variazioni sul tema</i>	» 505

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

a) *Decisioni.*

Misure di sicurezza personali – Libertà vigilata – Convalida dell'arresto del sottoposto a libertà vigilata dichiarato irreperibile da parte del Magistrato di sorveglianza – Mancata previsione nell'art. 651 cod. proc. pen. – Contrasto con l'art. 13, comma terzo Cost. – Dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 13, comma 3 Cost.; art. 651 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale – Sent. n. 190 – 17 dicembre 1981 – Pres. ELIA – Rel. VITALE *Pag.* 517

b) *Questioni di legittimità.*

Misura di sicurezza relativa al ricovero in un manicomio giudiziario – Preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione – Esclusione – Decisione di manifesta infondatezza (artt. 3, 27 e 32 Cost.; art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 30 gennaio 1981 – Pres. ANGIONI – Rel. FRANCO – P. M. concl. conf. – Imp. Maritan » 520

Misure di sicurezza – Personali – Art. 212 cod. pen. – Mancata previsione dell'ipotesi di differimento o sospensione per grave infermità fisica – Preteso contrasto con artt. 3 e 32 Cost. – Questione incidentale di legittimità costituzionale (artt. 3, 32 Cost.; art. 212 cod. pen.).

Tribunale di Modena – Ord. 12 marzo 1981 – Giud. MONTORSI – Imp. Rosa » 521

Corte di Cassazione

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Liberazione condizionale – Differenze (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura giuridica dell'istituto - Effetti diretti ed indiretti dell'istituto (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Aspetti criminologici - Mera misura di controllo penitenziaria - Esclusione - È uno strumento per la progressione del trattamento penitenziario (artt. 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario - Natura giuridica - Rapporti con l'istituto della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata (artt. 1, 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Presupposto per la concessione del beneficio - Valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione - Partecipazione - Nozione (artt. 1, 15 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta - Possibilità della concessione d'ufficio - Ammissibilità (artt. 54, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 71 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Momento della concessione del beneficio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione di pena - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione della pena o valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Unitarietà del criterio di valutazione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata -
Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva -
Natura di sentenza - Preclusione del giudicato - Nuova
istanza del detenuto - Possibilità di valutazione del
comportamento precedente - Ammissibilità e limiti
(art. 90 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975,
n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 94
D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)
- Ordinamento penitenziario - Procedimento penitenziario -
Divieto della *Reformatio in peius* - Operatività del
principio (art. 515 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26
luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1^o luglio 1981 - Pres. SEVERINO -
Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone » 524
- Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria -
Concessione o diniego: criteri di valutazione - In ge-
nere - Condizioni di salute gravi - Incompatibilità
anche con il ricovero in centri clinici esterni mediante
piontamento - Necessità (art. 277 cod. proc. pen.;
art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 legge 22
maggio 1975, n. 152).
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 dicembre 1980 - Pres. GUIDA -
Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. De Stefano » 542
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla deten-
zione - Regime di semilibertà - Revoca del beneficio -
Momentanea assenza del condannato dal luogo di
lavoro assegnatogli - Sufficienza ai fini della revoca -
Esclusione - Condizioni (art. 51 legge 26 luglio 1975,
n. 354).
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1 luglio 1981 - Pres. SEVERINO -
Rel. DE TULLIO - P. M. concl. conf. - Imp. Saccà » 543
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata ed
affidamento in prova al servizio sociale - Incompatibi-
lità (artt. 47 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 novembre 1980 - Pres. FASANI
- Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Viscomi » 543
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al ser-
vizio sociale - Limite di pena - Pene concorrenti - Cri-
teri di calcolo (artt. 73, 78 e 80 cod. pen.; art. 582 cod.
proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 febbraio 1981 - Pres. DI
MARCO - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Argentini » 543

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Determinazione della misura della pena inflitta ai fini della concedibilità della misura alternativa – Criteri (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 3 luglio 1981 – Pres. BOSCHI – Rel. FRANCO – P. M. concl. conf. – Imp. Barletta	Pag. 544
Ordinamento penitenziario – Affidamento al servizio sociale – Esito negativo della prova – Periodo trascorso in libertà – Non computabilità nella durata della pena (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 20 novembre 1980 – Pres. ANGIONI – Rel. CATARMO – P. M. concl. conf. – Imp. Vezzosi	» 544
Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Cessazione – Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 26 giugno 1981 – Pres. FASANI – Rel. BOSCHI – P. M. concl. conf. – Imp. Milito	» 545
Misure di sicurezza – Personali – Libertà vigilata – Soggiorno coatto – Concorso delle due misure – Revoca, modificazione o sospensione – Competenza (art. 215 e 635 cod. pen.; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 24 maggio 1981 – Pres. ANGIONI – Rel. VALENTE – P. M. concl. conf. – Imp. Lombardo	» 545
Misure di sicurezza – Impugnazioni – Motivi – Necessità (artt. 201 e 640 cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 12 marzo 1981 – Pres. BARBA – Rel. FRANCO – P. M. concl. conf. – Imp. Cosentino	» 545
Misure di sicurezza – Esecuzione – Impugnazioni – Provvedimento di sospensione della misura di sicurezza – Ricorso immediato in Cassazione – Esclusione – Ricorso ex art. 640 cod. proc. pen. (art. 111 Cost.; art. 209 cod. pen.; artt. 190, 635 e 640 cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 9 dicembre 1980 – Pres. RUBINO – Rel. DINACCI – P. M. concl. conf. – Imp. Quilici	» 546
Misure di sicurezza – Personali – Assegnazione ad una colonia agricola o a casa di lavoro – Nuova dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.)	
Reo – Abitudine nel reato – In genere – Professionalità nel reato – Misure di sicurezza – Personali – Assegnazione ad una colonia agricola o a casa di lavoro – Nuova dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato (art. 216, n. 2 cod. pen.) – Esclusione (art. 216 cod. pen.)	

Contestazione dell'accusa in materia penale – Oggetto – Abitualità e professionalità nel reato, tendenza a delinquere – Art. 216, n. 2 cod. pen. – Necessità di nuova dichiarazione – Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen).	
Corte di Cassazione – Sezione II – Sent. 2 aprile 1981 – Pres. MAZZA – Rel. BORSELLI – P. M. concl. conf. – Imp. Damaschi	Pag. 546
Misure di sicurezza – Personali – Detentive – Inosservanza – Fissazione della nuova scadenza – Provvedimento <i>de plano</i> – Legittimità (art. 214 cod. pen.; artt. 636 e 637 cod. proc. pen.).	
Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 2 dicembre 1980 – Pres. BARBA – Rel. PINTUS – P. M. concl. conf. – Imp. Martone	» 547
Misure di sicurezza – Personali – Ricovero in manicomio giudiziario – Abrogazione dell'anzidetta misura dalla nuova normativa in materia manicomiale – Esclusione – Fattispecie (art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).	
Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 30 gennaio 1981 – Pres. ANGIONI – Rel. FRANCO – P. M. concl. conf. – Imp. Maritan	» 547
Misure di sicurezza – Personali – Assegnazione ad una casa di cura e custodia – Presupposti – Infermità psichica – Rapporti con l'infermità di mente	
Imputabilità – Vizio di mente – Parziale – Totale – Infermità di mente – Nozione – Rapporti con l'infermità psichica – Conseguenze in ordine alla misura di sicurezza dell'assegnazione in una casa di cura e custodia (artt. 88, 89, 219 e 222 cod. pen.).	
Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 1 aprile 1981 – Pres. ANGIONI – Rel. MOLINARI – P. M. concl. conf. – Imp. Mosci	» 547
Misure di sicurezza – Personali – Ricovero in casa di cura e custodia – Computo della pena ai sensi dell'art. 219 cod. pen. – Criteri – Valutazione anche della diminuzione di pena per il vizio parziale di mente – Esclusione (art. 219 cod. pen.).	
Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 28 aprile 1981 – Pres. RUBINO – Rel. PICCININNI – P. M. concl. conf. – Imp. Bertozzi	» 548
Misure di sicurezza – Impugnazioni – Revoca anticipata – Applicabilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 640 e 641 cod. proc. pen. (art. 207 cod. pen.; artt. 640 e 641 cod. proc. pen.; artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 6 maggio 1981 – Pres. ANGIONI – Rel. BOSCHI – P. M. concl. conf. – Imp. Ferrario	» 549

Misure di sicurezza – Impugnazioni – Patrimoniale – Giudice competente nel caso di impugnazione – Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza (artt. 212 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione – Sezione III – Sent. 19 novembre 1980 – Pres. POIDIMANI – Rel. GAMBINO – P. M. concl. conf. – Imp. Milo Pag. 549

Magistrature di merito

Ordinamento penitenziario – Semilibertà – Condannato sottoposto alla misura preventiva del soggiorno obbligato – Esclusione del beneficio (artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria – Ord. 8 febbraio 1978 – Pres. MISSINEO – Ric. Polimeni » 550

Ordinamento penitenziario – Semilibertà – Concorso di reclusione inferiore a sei mesi e di arresto – Concedibilità immediata del beneficio (artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria – Ord. 28 maggio 1981 – Pres. MISSINEO – Ric. Pizzimenti » 552

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Casa di assegnazione definitiva – Competenza della Sezione – È tale – Casa di assegnazione temporanea – Competenza della Sezione – Esclusione (art. 71, comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354 aggiornata da art. 10 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria – Ord. 12 giugno 1980 – Pres. MISSINEO – Ric. Cambareri » 555

Ordinamento penitenziario – Permesso – Competenza – Spetta al magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione il detenuto si trovava ristretto al momento della presentazione – Conflitto negativo di competenza (artt. 30, 30 bis, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 61 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 1 legge 16 febbraio 1975, n. 6).

Magistrato di sorveglianza di Sassari – Ord. 18 agosto 1981 – Giudice MINISOLA – Ric. La Barbera » 57

RECENSIONI

Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, a cura di VITTORIO GREVI (S.F.) Pag. 561

TULLIO PADOVANI, <i>L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica</i> (S.F.)	»	567
GIOVANNI LEONE, <i>Elementi di diritto e procedura penale</i> (Vittorio Di Ciolo)	»	571

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (<i>legge 26 giugno 1981, n. 330</i>)	Pag.	573
Modifiche al sistema penale (<i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i>)	»	573
Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (<i>legge 22 dicembre 1981, n. 773</i>)	»	587
Modificazione al quadro B della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena (<i>D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 483</i>)	»	588
Modifiche di sedi dirigenziali negli istituti di prevenzione e pena (<i>D.M. 7 maggio 1981</i>)	»	589
Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1976, concernente la cessione gratuita a favore della Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali riconosciuti inservibili (<i>D.M. 16 giugno 1981</i>)	»	590
Norme in materia di licenze riguardanti personale del Corpo degli agenti di custodia (<i>D.M. 18 novembre 1981</i>)....	»	591

Documentazione

Assegnazioni e trasferimenti di detenuti ed internati (<i>Circ. n. 2785/5237 del 18 luglio 1981</i>)	Pag.	632
Attribuzioni degli Ispettori distrettuali (<i>Circ. n. 2795/5246 del 4 settembre 1981</i>)	»	632

Individuazione dei posti di servizio negli istituti di prevenzione e pena (<i>Circ. n. 2806/5256 del 28 ottobre 1981</i>)	»	633
Rapporti dei rappresentanti del Corpo degli agenti di custodia con il personale militare (<i>Circ. n. 2807/5257 del 28 ottobre 1981</i>)	»	634
Accompagnatori dei visitatori degli istituti penitenziari previsti dal primo comma dell'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) (<i>Circ. n. 2813/5263 del 14 novembre 1981</i>)	«	635

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Nota introduttiva	Pag.	639
Convenzioni ed accordi	»	654
Risoluzioni, Raccomandazioni e Rapporti	»	655
Attività degli organi internazionali di giustizia	»	659
Conferenze, Seminari e Incontri di Studio	»	662
Pubblicazioni degli organismi internazionali e bibliografia.	»	664
Appendice	»	669

IL DETENUTO UNA VITTIMA DELLA NOSTRA SOCIETÀ VIOLENTA

ISRAEL DRAPKIN (*)

« Oggi come ieri, non si ottiene niente se non con la violenza; è lo strumento che funziona; soltanto, occorre sapersene servire ».

ANATOLE FRANCE,
nell'« Isola dei Pinguini », 1907.

Se consideriamo la situazione della società contemporanea, incliniamo ad osservare che in tutto il mondo ci troviamo dinanzi ad una crescente ondata di violenza urbana e di persecuzioni. Può nascere anche l'impressione che mai nel passato gli uomini abbiano conosciuto una così incredibile atmosfera di violenza, sia individuale che collettiva. Personalmente, tuttavia, pensiamo che questa sia un'impressione errata. Gli esseri umani hanno sempre conosciuto la violenza, sotto forma di guerre, rivoluzioni, persecuzioni politiche, delitti, o nelle molte altre manifestazioni di cui la violenza è il denominatore comune. È in effetti discutibile se nell'epoca moderna vi siano più illegalità che non, diciamo, nella metà metà del XIX secolo, considerato una delle epoche migliori nell'evoluzione dell'umanità. Tendiamo a dimenticare che la rivoluzione era allora all'ordine del giorno in tutta l'Europa, e che la violenza era spesso il mezzo prescelto per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. La stessa cosa potrebbe esser detta di ognuno dei secoli precedenti nella lunga storia dell'umanità.

Se oggi noi abbiamo l'impressione che la quantità di violenza che ci circonda nel corso della nostra esistenza sia

(*) Professore emerito di Criminologia, Facoltà di diritto, Università ebraica di Gerusalemme.

unica, ciò è dovuto — fra gli altri fattori — ai moderni mezzi di comunicazione di massa. La tecnologia moderna ci ha consentito la conoscenza quasi istantanea di quello che accade, non importa in quale punto del nostro piccolo pianeta. Negli ultimi anni, attentati dinamitardi e sparatorie, rapimenti, assassinî di ostaggi e di ogni sorta di vittime, senza discriminazione alcuna, e richieste di riscatti sono avvenimenti quotidiani, uno degli « sports » più popolari dappertutto. Il cosiddetto « terrorismo politico », che così spesso non è nullo altro che una catena di atti illegali per obiettivi criminali, rappresenta una parte importante delle nostre informazioni quotidiane. I casi di genocidio non sono infrequenti in questo nostro secolo, delle cui realizzazioni tecniche sembriamo essere tanto fieri. Gli esempi degli armeni e degli ebrei, del Biafra e del Bangla Desh, e infine dei curdi dell'Irak e delle popolazioni del Vietnam e della Cambogia, bastano a confermare la nostra dichiarazione. Il crimine in tutte le sue forme è in aumento dappertutto. Sembra che esso stia per far saltare in tutte le sue cuciture la nostra struttura sociale. La pena di morte sta diventando di nuovo un modo bene accetto di « prevenzione del crimine e trattamento dei rei », come pretende il moderno eufemismo criminologico. Le esecuzioni non sono avvenimenti infrequenti nell'Iran, nell'Irak, in Corea, nell'America Latina, nell'URSS, in Nigeria e in altri Paesi africani.

Da un altro punto di vista, e secondo le ultime notizie diffuse da « Freedom House », due terzi degli abitanti di questo pianeta vivono in stato di privazione della libertà, con tutto quello che questa semplice dichiarazione implica.

In larghe zone dell'Africa e del sub-continente indiano, in particolare nel Bangla Desh, abbiamo il problema della siccità e delle locuste, che si traduce in fame e carestie. A causa di ciò e dell'agricoltura sottosviluppata, come anche del fatto che il tasso di natalità supera l'aumento delle scorte alimentari, almeno mezzo milione di persone sono morte fra il 1968 e il 1974, ed altri cinque milioni sono state rese probabilmente invalide da un acuto stato di denutrizione. Antiche comunità sembra siano state permanentemente distrutte. I figli degli operai delle piantagioni di tè e di gomma dello Sri Lanka vengono venduti come schiavi per poco più di 40 rupie (meno di quattro dollari americani). È questo il sinistro palcoscenico sul quale oggi si svolge il dramma dell'umanità.

Fra tutta questa massa di avvenimenti, il cronista stabilisce quali debbano essere proiettati, trasmessi o stampati, diventando « notizie » solo attraverso questo processo selettivo. Le notizie che ci vengono trasmesse dalla televisione o dalla radio o che leggiamo sul nostro giornale sono quasi esclusivamente « cattive notizie ». Sono « cattive » nel senso che riflettono la violenza in diversi modi: il risultato di catastrofi naturali (terremoti, maremoti, tifoni, inondazioni o siccità, ecc.); disastri tecnologici (disastri aerei o ferroviari, naufragi, incidenti stradali, recessioni economiche, incendi di boschi ed altri incendi accidentali); oppure tragedie causate dall'uomo (sommovimenti politici, tumulti, guerre, scioperi, delitti, ecc.). Tutti sanno che le uniche notizie diffuse dai cronisti sono cattive notizie. Nessun cronista che meriti il suo stipendio penserà mai a stampare qualsiasi cosa di buono o di lieto che si possa verificare, perché sa che il suo pezzo probabilmente finirebbe nel cestino della cartaccia. Qualcuno ha già lamentato il fatto che la storia è poco più che la registrazione di follie, miserie e disgrazie dell'umanità. La razione quotidiana di notizie che riceviamo è in essenza la storia della giornata. Talvolta non riusciamo a sfuggire alla sensazione che vi sia un alto grado di masochismo nelle persone che non riescono a strapparsi dai loro televisori o apparecchi radio ogni volta che c'è un notiziario. E quando quelle persone dicono, deluse, « non c'era niente di nuovo nel notiziario », in realtà vogliono dire che non è accaduto nulla di terribile.

La violenza sembra essere oggi una forma di auto-realizzazione. Forse la moderna saggezza nei confronti della vita quotidiana consiste nell'accettare questa violenza, assieme al grado di vittimizzazione che essa comporta. Naturalmente si fa oggi un gran parlare della necessità di un attento esame e di uno studio delle radici di questa violenza. Ma nessuno si cura di identificarle, preferendo avanzare le solite richieste superficiali e demagogiche di un ritorno alla « legge » e all'« ordine ».

Ai nostri fini, è qui più importante fare una breve analisi della situazione giuridica, e dei diritti umani (a) delle persone che vivono liberamente nel seno della società, senza alcun rapporto con polizia, tribunali, prigionieri; (b) delle persone detenute in attesa di giudizio, che aspettano una decisione definitiva dei tribunali, e (c) dei rei carcerati, condannati a determinati

periodi di privazione della libertà e internati in prigioni o penitenziari per essere puniti, riformati, o quali che possano essere gli scopi dichiarati.

Ricordiamo ora i fatti fondamentali che riguardano i cosiddetti « diritti umani », e in particolar modo la nozione di libertà, concernente ogni membro di una determinata società e così intimamente connesso al tema di questo scritto. Le dichiarazioni riguardanti i diritti umani risalgono all'inizio del XIII secolo, quando, nel 1215, Giovanni, figlio di Enrico II, ottenne la « Magna Charta », il documento che sancisce le libertà personali e politiche inglesi. Da allora in poi abbiamo avuto diversi documenti solenni e formali di natura simile, come la Dichiarazione dei diritti, imposta dal Parlamento britannico il 22 gennaio 1689 al nuovo re d'Inghilterra Guglielmo III, in cui veniva dichiarato, fra l'altro, il diritto di ognuno ad essere giudicato da una giuria, e non da tribunali speciali; la Costituzione degli Stati Uniti d'America, del 1789, e la loro Dichiarazione dei diritti, includente i primi dieci emendamenti, che garantiscono certi diritti al popolo; « La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen », emanata dalla Costituente francese nelle prime fasi della Rivoluzione, anch'essa in data 1789, e contenente il compendio dei principi adottati come base di una ordinata vita individuale e sociale; e infine, ma non di minore importanza, la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Tutti questi documenti fanno riferimento ai diritti del singolo cittadino, specificando nel dettaglio la natura e il carattere di ciascuno di essi. Essi sono ben noti, e facilmente reperibili in ogni biblioteca pubblica, sicché non c'è alcun bisogno di affrontare qui una loro ulteriore analisi. Basti menzionare che, in generale, la maggior parte delle entità nazionali contemporanee ha firmato la Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU o ne ha inserito l'essenza nelle rispettive Costituzioni. Questi sono i fatti giuridici, o forse sarebbe meglio dire lo sfondo teorico — ma non necessariamente pratico — concernente i « diritti umani » così come si pongono oggi. Dato che l'argomento dei diritti umani non è l'obiettivo di questo scritto, basti menzionare che esiste un larghissimo divario fra « quello che dovrebbe essere » e « quello che è ».

Forse il più importante di questi scritti umani è quello della libertà. Dal punto di vista sociale, si intende con ciò l'assenza di forze restrittive indesiderate che regolino la vita della comunità. Dal punto di vista individuale, è uno stato sottratto a costrizioni esterne, che consente di agire o non agire, e di scegliere il proprio comportamento entro i limiti stabiliti dalla legge. La libertà si oppone in particolare ad ogni sorta di controllo dispotico o di limitazioni artificiose sotto forma di assoggettamenti o soggiogamenti, coercizione o cattività, imprigionamento o schiavitù. Tale libertà è un elemento fondamentale per una fruttuosa interazione fra le funzioni statali, sociali e personali, escluse le situazioni militari. La libertà civile è l'assenza della repressione arbitraria e la garanzia di un complesso di diritti come quelli stabiliti nelle costituzioni nazionali, nelle dichiarazioni dei diritti, nelle leggi e nelle deliberazioni della magistratura (1).

Si può menzionare qui il fatto che il concetto di libertà come complesso di speciali diritti, stabilito nelle leggi costituzionali anglo-americane, contrasta con il concetto più astratto o generico di libertà, enunciato nella « *Déclaration* » francese. D'altra parte, a causa dell'importanza acquisita dal movimento politico socialista, la libertà è stata sempre più spesso definita in termini di possibilità economica e di sicurezza sociale. Tuttavia, nonostante questi diversi punti di vista, il moderno concetto di libertà include, almeno in teoria, sia l'appoggio agli speciali diritti dell'individuo, sia l'idea più generale del benessere sociale.

Comunque la libertà possa essere concepita e definita, essa non è in contraddizione con gli statuti, le norme e gli altri tipi di limitazioni imposti dalla legge per il bene comune. In altre parole, la libertà sostiene sia i diritti speciali dell'individuo, sia il benessere della comunità, sulla base della legislazione vigente.

A parte il diritto della polizia a trattenere i sospetti per un determinato periodo di tempo, in luoghi specifici e in certe condizioni chiaramente stabilite dalla legge, la detenzione è uno dei modi più frequenti in cui — « per il benessere della comunità » — la libertà individuale viene limitata. L'ampiezza e le altre caratteristiche di tale privazione della libertà debbono essere stabilite dalla legge, imposte da una sentenza argomentata, e la sua applicazione dev'essere basata su nor-

me statutarie e regolamenti opportunamente approvati. Qualsiasi cosa diversa sarebbe considerata illegale ed arbitraria in Paesi che possiedano governi costituzionali, godano di un sistema di democrazia politica ed abbiano un'amministrazione pubblica ordinata.

Questi concetti, almeno in teoria, si applicano al primo dei tre gruppi menzionati in precedenza, vale a dire alle persone che vivono liberamente in seno alla società, senza alcun rapporto con la polizia, i tribunali e le prigioni.

Non c'è dubbio di sorta sul fatto che le persone che appartengono al secondo gruppo, vale a dire i detenuti in attesa di giudizio e di una decisione definitiva dei tribunali, debbono essere considerate innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata e non siano state condannate. In altre parole, esse godono di tutti i loro diritti, tranne quello alla libertà, mentre sono detenute in forza di un appropriato e legale ordine di detenzione, emanato dal tribunale.

Quanto al terzo gruppo, quello dei rei carcerati, condannati a determinati periodi di privazione della libertà, la sentenza deve specificare ogni singolo aspetto della intesa « punizione » o « trattamento », oltre alla stessa privazione della libertà. Altre voci, come le multe, il lavoro forzato, la perdita temporanea o permanente di alcuni diritti civili, i periodi di libertà vigilata dopo che sia stata scontata la pena e altre misure simili, debbono essere menzionate in modo specifico perché possano essere applicate ai singoli detenuti. In altre parole, se non viene fatta menzione di alcuna di queste restrizioni, la sentenza va considerata come se avesse espresso l'intenzione dichiarata della sola « privazione della libertà », e niente di più.

La Commissione McKay (2) è perentoria nel dichiarare che i detenuti « debbono avere tutti i diritti degli altri cittadini, tranne quelli dei quali sono stati specialmente privati con sentenza di un tribunale ». Nel « Rapporto finale della Conferenza annuale del Primo presidente della Corte suprema Earl Warren sulla professione forense negli USA » (Cambridge, Mass., 9-10 giugno 1972), leggiamo nella raccomandazione n. 13 che « occorre prendere misure immediate per assicurare il rispetto dei diritti che una società democratica deve concedere persino ai detenuti. Anche se subisce una pena, nu detenuto è pur sempre un cittadino e un essere umano » (3).

Vediamo ora la situazione del detenuto nel fosco quadro della nostra attuale società. Non è nostra intenzione tornare ad illustrare la triste storia della vita dei detenuti nei tempi antichi. Né desideriamo discutere la loro sorte durante l'impero romano, con il suo *carcer*, dove la grande maggioranza dei detenuti erano *in vinculis*, vale a dire incatenati; o con il *tullianum* (le sotterranee segrete della prigioni di Stato romane, con le loro orrende condizioni sanitarie); o con l'*ergastulum* (miseranda prigione per i debitori o gli schiavi). La situazione dei detenuti durante il Medio Evo (4), o anche dopo, durante l'Illuminismo del XVIII secolo — quando la tortura dei detenuti era ancora un rituale normale nel quadro della procedura penale dell'epoca — non era migliore. Tutto questo è ben noto e documentato dalla vasta bibliografia a nostra disposizione. La stessa cosa può esser detta relativamente al movimento riformatore e a tutti i tipi di istituzioni penali di oggi — chiuse, semi-chiuse e aperte — così come le conosciamo nei diversi sistemi penali esistenti nella società contemporanea. Ripetere tutti questi fatti noti sarebbe qui una ridondanza non necessaria, che è meglio evitare. Basti citare una breve frase del rapporto della Commissione McKay, in cui si dichiara che « Attica è ogni prigioniero, ed ogni prigioniero è Attica » (5), allo scopo di indurre ad accettare il concetto che la prevalente situazione carceraria, con alcune differenze qua e là, più quantitative che qualitative, è praticamente universale. Espressioni come: « quasi tutti convengono che il sistema penale americano è una vergogna » (6) o « è una grande e cronica sciagura nazionale » (7) e molte altre simili, sono sufficienti a inquadrare la situazione (8).

Senza alcun ulteriore bisogno di troppe citazioni erudite, si può dire con sicurezza che la prigione — così com'è oggi organizzata e come funziona — è fallita come istituzione nella quale venivano riposte tante speranze, perché non ha realizzato nessuno dei fini e degli scopi per i quali era stata creata. Essa è « oggi troppo spesso soltanto un modo di mettere in gabbia i reietti della società »; « a tutti i fini pratici, le prigioni sono totalmente punitive » e « il valore delle procedure di 'riabilitazione' è quasi tutto da provare » (9).

Nell'ultimo decennio o giù di lì è stato pubblicato un numero impressionante di libri sulla vita carceraria, scritti da detenuti. Prigioni europee e speciali centri per rei mental-

mente insani sono apparsi in Francia (10), nella Russia sovietica (11) e in Inghilterra (12). La stessa cosa può essere detta degli Stati Uniti (13), dove tante relazioni sui tumulti nelle prigioni e sulle condizioni carcerarie sono state pubblicate da varie commissioni speciali che si sono occupate di questi problemi. L'America Latina ha pure contribuito con diversi di questi resoconti personali sull'esperienza carceraria (14). Molti di questi libri sono stati « best sellers » per lunghi periodi di tempo. Ne sono stati venduti milioni di copie e sono stati letti da un gran numero di persone di ogni tipo.

Parlando in termini generali, si può dichiarare con certezza che tutte le prigioni descritte in questi libri — prescindendo dal prestigio letterario o dallo stile usato dai rispettivi Autori — hanno alcune caratteristiche comuni, come: i *maltrattamenti verbali* (grida, insulti, ingiurie, brutalità e trattamenti umilianti) o *fisici* (colpi sadistici, punizioni crudeli, sofferenze immeritate, non previste dai regolamenti carcerari); il *sovraffollamento* (che di per se stesso elimina ogni possibilità di un minimo di riservatezza e facilita una quantità incredibile di comportamenti immorali); la *mancanza d'igiene* (cimici, pidocchi ed ogni sorta di altri insetti e parassiti; sudiciume e sporcizia nelle celle, nei corridoi, nelle sale; mancanza di una quantità sufficiente di aria e di luce); le *condizioni di lavoro*, con una totale inattività in alcuni luoghi e condizioni di eccessivo sfruttamento in altri; l'*assistenza sanitaria*, che non ha mai carattere di continuità e di solito è ad un livello piuttosto scadente, con medici che raramente visitano i detenuti, contentandosi di un'occhiata o di fare una o due domande; con la frequenza di malattie come la dissenteria, la scorbuta, la scabbia ed altre, quasi endemiche in ambienti chiusi; il *cibo* (scarso, monotono, sporco); il *consumo di droghe*, facile e frequente come fuori, grazie all'attività di detenuti « spacciatori »; le *visite e la corrispondenza*, limitate nella loro frequenza molto al di là dei limiti stabiliti dai regolamenti; gli *abusi sessuali*, sotto forma dello stupro dei giovani nuovi detenuti, della assai diffusa omosessualità, della masturbazione e di ogni altro tipo di esperienze sessuali pervertite o anormali.

Non c'è alcun bisogno di continuare, in un tono quasi masochistico, con la descrizione delle incredibili condizioni che prevalgono nella maggioranza delle prigioni odierne. Teniamo solo presente che le prigioni non sono luoghi dove la

morale e l'etica umana vengano irrobustite. La vita carceraria influisce sull'equilibrio emotivo di ogni detenuto, anche del più vigoroso, e « apparenti piccolezze tendono ad assumere gigantesche dimensioni nelle vite di coloro che debbono sopportare anni di tedio sempre uguale » (15). Chiunque non sia in grado di sopportare le frustrazioni quotidiane della prigione, può diventare depresso o auto-aggressivo (infliggere a se stesso ogni sorta di lesioni, o anche compiere il suicidio), o sviluppare una forte etero-aggressività, con aggressioni o ferimenti ad altri detenuti o al personale di custodia. Si tratta di reazioni ben naturali alle condizioni prevalenti nel carcere. « È una cosa terribile stare in carcere, basti dire questo. Innocente o colpevole, è terribile. Nessuno che non l'abbia sofferto può sapere che cosa la semplice privazione della libertà fa ad un uomo » (16). E se a un tale quadro noi aggiungiamo le condizioni precedentemente menzionate, l'idea stessa della vita in prigione diventa totalmente intollerabile.

Dopo tale terribile descrizione, vogliamo sottolineare soltanto tre aspetti che contrastano nel modo più assoluto con l'intenzione dichiarata anche della più dura e spietata condanna a pene detentive:

1) la frequenza con la quale i giovani e i meno giovani vengono violentati dagli altri detenuti, distruggendo in tale modo e per sempre il rispetto interiore di sé dell'individuo;

2) i casi di crudele e non inevitabile morte di detenuti affetti da malattie acute (edema polmonare, vari tipi di emorragie, ma soprattutto casi di perforazione di un'ulcera duodenale, ecc.) a causa della mancanza di una adeguata e appropriata assistenza medico-chirurgica; e

3) gli stati depressivi acuti o cronici, con la loro auto- o etero-aggressività, dovuti alle condizioni generali del carcere, e che portano al suicidio o all'omicidio.

Siamo convinti che né il legislatore né il giudice giudicante né le autorità carcerarie avevano in mente tali possibilità nell'assolvimento dei rispettivi doveri. Resta il triste fatto che questi casi si verificano molto più frequentemente di quanto possa immaginare la comunità che è fuori delle mura. Sono questi casi evidenti, fra i molti altri dello stesso tipo, in cui il detenuto è vittima della società organizzata e dei sistemi giudiziari e carcerari stabiliti.

Il crimine è una malattia sociale per la quale non abbiamo trovato alcuna cura, nonostante le ingenti somme di denaro investite e la ricchezza dei dotti materiali scritti. Non siamo stati capaci di compiere un reale progresso verso la risocializzazione dei rei. Siamo ancora piuttosto impotenti a riformare i criminali. Nonostante il fatto che nessuno abbia provato che le condanne a pene detentive contribuiscano a scoraggiare il comportamento criminale, la prigione è oggi la più importante di tutti i mezzi di punizione a nostra disposizione. Milioni di persone in questo modo sono private della libertà, ma la prigione attraversa una crisi molto seria. Le idee eccessivamente ottimistiche riguardo alla riabilitazione sociale dei prigionieri non hanno avuto successo. Al contrario, è oggi piuttosto comune parlare di condizioni criminogene della prigione. Un numero crescente di persone che lavorano nel campo della correzione sono convinte — ed hanno cominciato a dirlo apertamente — del fallimento e della inefficienza della prigione come mezzo per « la prevenzione del crimine e il recupero dei rei ». Sembra quasi che una riforma carceraria possa essere realizzata soltanto dopo una tremenda esplosione di violenza. Oggigiorno, tumulti nelle prigioni, sequestri di ostaggi, assassini e suicidi entro le mura del carcere, evasioni in massa, consumo di droga e molti altri sintomi della vecchia e nuova patologia carceraria sono fenomeni frequenti e crescenti. Mai in passato il sistema carcerario ha mostrato tante deficienze ed è stato oggetto di un così universale discredito. È più che mai imperativo rivedere con cura l'intero problema penale allo scopo di giungere alla tanto necessaria riforma.

La nostra « società dei consumi », sprofondata in un lusso avido e nel *comfort* tecnologico, nel lassismo e nel permissivismo morale e nel materialismo egoistico, completamente indifferente alla triste sorte di coloro che vengono mandati in prigione, esita a prendere le misure necessarie a far fronte a questa sfida, perché ciò richiederebbe un cambiamento radicale del suo stile di vita.

A noi occorre oggi, più che mai nel passato, un nuovo riformatore penale, un nuovo JOHN HOWARD, capace di comprendere e di risolvere i nostri problemi con pazienza e intelligenza, con la capacità dello scienziato e del politico. Egli dovrà appartenere alla rara specie dei pionieri, di coloro che si impegnano in un duro lavoro per preparare la strada a tutti

noi — incuranti dei logori modelli stabiliti dai cosiddetti « esperti » o « professionisti ». È vero che questo tipo di persone — che sono il sale della società civile — non sono facili a trovarsi. Appaiono soltanto raramente. L'apparizione di una tale figura non è una cosa semplice, ma non è neanche impossibile.

E questa nota di cauto ottimismo è forse adatta per concludere.

RIASSUNTO

Questo documento ha l'intenzione di mostrare in che misura il mondo vive in una cultura di violenza che permea tutti gli ambienti e i membri della comunità umana.

Viene quindi effettuata una breve analisi dei diritti umani, nonché del concetto di libertà, in quanto riferita a (a) un cittadino libero, (b) un indiziato in attesa di giudizio, e (c) un criminale condannato alla privazione della libertà per un certo periodo di tempo.

Si sostiene, infine, che al detenuto sono negati molti altri diritti umani, oltre a quelli dei quali egli è stato specificatamente privato dalla sentenza del tribunale.

RESUME

L'objet de cette étude est de tenter de montrer à quel point nous vivons dans un monde violent qui affecte l'ensemble de la communauté humaine à tous les niveaux.

Le problème des droits de l'homme et la notion de liberté sont ensuite abordés dans leur application: (a) à un citoyen libre, (b) à un suspect en cours de procès, (c) à un criminel inculpé et condamné à une peine privative de liberté pour une période donnée.

En dernier lieu, nous tentons de démontrer qu'un détenu n'est pas seulement privé des droits qui lui ont été spécifiquement retirés par le jugement du tribunal, mais qu'il est en outre privé de l'exercice de bien d'autres droits.

SUMMARY

This paper will try to show the extent to which we are living in a culture of violence, affecting all levels and members of the human community. It will then make a brief analysis of human rights, and the concept of liberty, as applied to (a) a free citizen, (b) a suspect on trial, and (c) a convicted offender sentenced to a given period of deprivation of liberty. Finally, it will try to prove that the convicted inmate is denied many other of his human rights, besides those of which he has been specifically deprived by the sentence of the court.

RESUMEN

Este documento intenta demostrar en que medida estamos viviendo en una cultura de violencia que afecta a todos los ambientes y a los miembros de la comunidad humana.

Hará un breve análisis de los derechos humanos y del concepto de libertad, referidos: (a) a un ciudadano libre, (b) a un indiciado en esperas de ser procesado y

(c) a un criminal condenado a la privación de la libertad por un determinado periodo de tiempo.

Finalmente, intentará probar que se han negado al detenido otros muchos de sus derechos humanos, además de los que ha sido privado específicamente por la sentencia del tribunal.

ZUSAMMENFASSUNG

Dadurch versucht man zu zeigen, in welcher Masse wir in einer Kultur der Gewalt leben, die sich jedem Milieu und den Gliedern der menschlichen Gemeinschaft unterliegt.

Danach wird es eine eingehende Untersuchung der Menschenrechte vorgenommen und über den Begriff Freiheit, wenn sie sich (a) auf einen freien Bürger, (b) auf einen Verdächtigen in Erwartung des Urteils und (c) auf einen Verbrecher, der zu einer gewissen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, bezieht.

Und schliesslich versucht man zu beweisen, dass dem Häftling viele ihm gehörende Menschenrechte verweigert werden, ausser denjenigen, die ihm eigenentfalls durch das gerichtliche Urteil entzogen wurden.

BIBLIOGRAFIA

- (1) LORD ACTON: *The History of Freedom and other Essays*. Pubblicato da Figgis L.N. e Lawrence R. J. 1907.
FOSKICK, *What is Liberty*, 1939.
Encyclopaedia Britannica, edizione 1973.
- (2) COMMISSIONE MCKAY, ATTICA: *Rapporto ufficiale della Commissione speciale dello Stato di New York su Attica*, XVI-XIX, 1972.
- (3) *A program for prison reform in the United States*. Rapporto conclusivo della Conferenza annuale del Primo presidente della Corte suprema EARL WARREN sulla professione forense, 9-10 giugno 1972: 14.
- (4) PUGH RALPH B.: *Imprisonment in Medieval England*. Cambridge University Press, England 1970, pagg. XV e 420.
SELLIN THORSTEN: *Pioneering in Penology. The Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA, 1944, pagg. VIII e 125.
- (5) MCKAY, *Commission report*, XII.
- (6) *Time magazine*, 27 Settembre 1971: 31.
- (7) *A program for prison reform in the United States* (vedere n. 3), nella sua prefazione: 5.
- (8) GEORGE BERNARD SHAW: *The Crime of Punishment*. The Citadel Press, New York, USA, 1861, pagg. 125.
KARL MENNINGER: *The Crime of Punishment*. The Viking Press, New York, USA, 1968, pagg. XII e 296.
NORVAL MORRIS e GORDON HAWKINS: *The Honest Politician's Guide to Crime Control*. The University of Chicago Press, USA, 1969, pagg. XI e 271.
HAROLD H. HART (curatore): *Punishment: For and Against*. Hart Publishing Co., New York, USA, 1971, pagg. 240.
LLOYD E. OHLIN (curatore): *Prisoners in America*. Prentice Hall, New Jersey, USA, 1973, pagg. 216.

- (9) RAPPORTO DELLA COMMISSIONE MCKAY, Introduzione, pag. 6; Risoluzione II, pag. 9; e Introduzione, pag. 7.
- (10) HENRI CHARRIERE: *Papillon*. Robin Laffon, Parigi, 1969, pagg. 698.
NICOLE GERARD: *Sept Ans de Penitence*. Robert Laffont, Parigi, 1972, 486 pagine.
- (11) ALEXANDER SOLZHENITSIN: *El Primer Circulo*; Casa editrice Bruguera, Barcellona, Spagna, 1969, pagg. 892. *Un Dia en la Vida de Ivan Denisovich*; Plaza y Janes, Editori, Barcellona, Spagna, 1970, pagg. 155. *The Gulag Archipelago*; Harper and Row, New York, USA, 1974, pagg. 660.
- (12) TONY PARKER: *The Frying Pan* (versione spagnola). La Sarten, Editorial Noguer, Barcellona, Spagna, 1970, pagg. 281.
- (13) *Time magazine*, 20 settembre 1968. Rassegna editoriale su *Prisons*.
TOM MURTON e JOE HYAMS: *Accomplices to the Crime. The Arkansas Prison Scandal*. Grove Press, New York, USA, 1969, pagg. 237.
GRISWOLD H. JACK, MISENHEIMER MIKE, POWERS ART e TROMANHAUSER ED., *An Eye for an Eye*. Holt, Rinehart and Winston, New York, USA, 1971, pagg. 304.
MATHEW O. TOBRINER: *Due Process behind Prison Walls*. The Nation, 18 ottobre 1971.
NORVAL MORRIS e GORDON M. HAWKINS: « Attica Revisited: The Prospect for Prison Reform », in *Arizona Law Review*. University of Arizona, Volume 14, n. 4. 1973, pagg. 747-763.
NORVAL MORRIS: *The Future of Imprisonment*. The University of Chicago Press, USA, 1974, pagg. XIV e 144.
NORVAL MORRIS: « The future of Imprisonment: Toward a Punitive Philosophy », in *Michigan Law Review*, vol. 72, n. 6, 1974, pagg. 1161-1180.
- (14) JOSE MARIA ARGUEDAS: *El Sexto*. Casa Editrice Horizonte, Lima, Peru, 1969, pagg. 206.
ANTONIO BERISTAIN, « Las Carceles no deben ser Cementerios », in *Hechos y Dichos*, n. 440, Spagna, maggio 1973, pagg. 39-48.
JOSE LEON SANCHEZ: *La Isla de los Hombres Solos*. Antonio Lehmann, San Jose, Costa Rica, 4ª edizione, 1971, pagg. 262.
JUAN SEBASTIAN ALDANA: *Reten de Catia*. 8ª edizione, Casa editrice Fuentes, Caracas, Venezuela, 1973, pagg. 286.
HERNAN VALDES: *Tejas Verdes. Diario de un Campo de Concentracion en Chile*. Casa editrice Ariel, Barcellona, Spagna, 1974, pagg. 174.
Rivista, *Resumen*, n. 37, vol. IV, Caracas, Venezuela, 21 luglio 1974, pagg. 44-71.
JOSE REVUELTAS: *El Apando*, 4ª edizione, Biblioteca Era Narrativa, Messico, 1974, pagg. 56.
GREGORIO CARDENAS HERNANDEZ: *Papellon de Locos*, 2ª edizione, Casa editrice Diana, Messico, 1974, pagg. 351.
RAUL CARRANCA Y RIVAS: *Derecho Penitenciario. Carcel y Penas en Mexico*. Casa editrice Porrua, Messico, 1974, pagg. 613.
- (15) COOPER H. H. A., « The All-pervading Depression and Violence of Prison Life », in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 18, n. 3 pag. 221.
- (16) COOPER H. H. A., *Ibidem*, pag. 220.

PROBLEMATICA CRIMINOLOGICA DEL MUTAMENTO POLITICO IN SPAGNA

ALFONSO SERRANO GOMEZ (*)

INTRODUZIONE

Nel novembre dell'anno 1975 termina in Spagna, con la morte di Franco, il regime dittatoriale, instaurato da lui quasi quarant'anni prima, dando così inizio ad un periodo di democrazia. Il passaggio dal regime autoritario è stato ottenuto in forma pacifica, il che ha permesso di conseguire una evoluzione ordinata nel campo della criminalità, situazione che non è possibile nei mutamenti violenti, per il numero dei morti che porta con sé, per le rapine ed i delitti incontrollati di ogni genere.

D'altra parte, il lungo periodo storico precedente si farà sentire in tutte le strutture nazionali, e fra queste nell'Amministrazione della giustizia a tutti i livelli, la quale tuttavia non era preparata al mutamento che stava avvenendo.

Il primo problema che sorge con il mutamento del regime democratico è quello della libertà e della sicurezza, tema che non è nuovo, e che assume particolare rilievo a partire dal XVIII secolo con la « Illustrazione » (**). Inizia allora la polemica su come ricercare l'equilibrio tra questi due principi, e nasce il dilemma: fin dove lo Stato può restringere la libertà dei suoi sudditi per garantire loro la sicurezza per una pacifica convivenza? Fin dove saranno disposti questi sudditi a rinunciare a parte dei propri diritti e libertà in cambio di una maggiore sicurezza?

(*) Professore di diritto penale e criminologia a Madrid.

(**) « Illustrazione »: movimento ideologico che culminò nel sec. XVIII, che propugnava la secolarizzazione della cultura (*n.d.t.*).

Non c'è dubbio che non è possibile ammettere una libertà assoluta che comprima completamente la sicurezza, per cui non vengano rispettati i diritti e le libertà degli altri. I Tedeschi, per esempio, nella recente riforma del codice penale, hanno preferito ampliare le libertà, anche a rischio di una minore sicurezza, il che ha portato ad un aumento della criminalità. Nonostante, non ogni aumento della delinquenza presuppone un rischio per la sicurezza, che si vede danneggiata prevalentemente dalle forme di maggiore gravità e violenza.

Occorre dunque che noi Spagnoli, dopo l'instaurazione della democrazia, ricerchiamo un equilibrio tra libertà e sicurezza; opera questa che è propria del legislatore, specialmente nel campo del diritto penale e costituzionale. Sebbene si tenga conto della legislazione straniera, non bisogna dimenticare che questa nostra società, come quella di tutti i Paesi, ha le sue caratteristiche, a volte molto peculiari. Sotto questo aspetto, la Costituzione spagnola rappresenta una parte molto importante in relazione alle garanzie che sono raccolte in essa.

Abbiamo puntualizzato che non è la libertà in sé che può portare al delitto, poiché bisogna considerarla come un bene supremo dell'uomo, bensì è il cattivo uso che se ne fa. Già nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (26 agosto 1789) si diceva che « la libertà consiste nel poter fare tutto quello che non danneggia gli altri » (art. 4). Tuttavia accanto a questa definizione francese, vogliamo ricordare quella del frenologo spagnolo CUBÌ SOLER, precursore di LOMBROSO nella teoria del delinquente nato, quando scriveva che per alcuni « libertà vuol dire libertinaggio, cioè dar briglia sciolta alle proprie passioni animali » (1).

Nei regimi autoritari la delinquenza è minore, perché sono minori anche le libertà e maggiore è la paura della repressione. L'abuso si verifica con maggior frequenza tra coloro che esercitano il potere, piuttosto che nei cittadini ; il che non succede in democrazia, proprio per un maggior controllo pubblico sul potere. D'altra parte, i regimi autoritari non si preoccupano molto della criminalità comune, poiché si interessano

(1) CUBÌ SOLER, *Sistema Completo di Frenologia*, Barcellona, 1844, 2ª ediz., pag. 302.

maggiormente a ciò che può mettere in pericolo la propria permanenza al potere, e cioè, alla delinquenza di tipo politico. È la polizia politica la più potente e la sua azione non ammette ricorsi.

La rinunzia che noi spagnoli abbiamo operato negli studi e nelle ricerche criminologiche con l'instaurarsi della dittatura appare chiara.

Dobbiamo infatti ricordare il nostro contributo scientifico nella criminologia storica (2): lo spagnolo SENECA, nel I secolo della nostra era, nel suo trattato « *De Ira* » (anno 41), si occupò del delinquente passionale (3); occorre inoltre tener conto dei « fisionomisti » SILVESTRE VELASCO (1517), PEDRO SÂNCHEZ CIRNELO (1539), JERONIMO CORTÉS (1597), MARTIN DEL RIO (1612), PUJASOL (1637) e altri. JERONIMO CORTÉS nella sua opera « *Libro della Fisionomia naturale e vari segreti della natura* » è precursore del LOMBRÒSO, il quale quasi tre secoli più tardi, nella sua famosa opera « *L'uomo delinquente* » (1876) concorda in molti punti con lo spagnolo. Tra i frenologi abbiamo già citato il catalano CUBÌ SOLER, precursore di LOMBRÒSO nella concezione del delinquente nato.

Per quanto riguarda le basi per l'insegnamento (pratico), ne siamo altresì pionieri. Nel 1884 si dispose la creazione di un istituto stabile, che avesse la funzione di scuola pratica per la formazione di coloro che aspiravano alla direzione delle case di correzione (comunicazione del 29 febbraio e regio ordine del 10 marzo).

Con il Reale Decreto del 12 marzo 1903 si creò, nella prigione di Madrid, una scuola di specializzazione in Criminologia, che cominciò a funzionare solamente nel 1906 per problemi di bilancio, sotto la direzione di Salillas, suo autentico creatore.

Conosciuto come pioniere della Criminologia fu DORADO MONTERO (1861-1919) (4). Diede anche apporti in materia criminologica il padre JERONIMO MONTES (1865-1932) e

(2) Cfr. PÉREZ-LLANTADA, F. (S.J.), *Appunti di Criminologia I, Storia della Criminologia*. Caracas, 1970.

(3) STAMPA BRAUN, *L'idea penale e criminologica di Seneca*. Valladolid, 1950.

(4) Cfr. LOPEZ-REY ARROJO, in Mannheim, *Pionieri in Criminologia*. Londra, 1960, pag. 316 e segg.

meritano particolare menzione RAFAEL SALILLAS (1854-1923) e QUINTILIANO SALDÑA (1878-1938).

Alla fine degli anni trenta, con il mutamento del regime politico, furono costrette a fuoriuscire diverse figure di penalisti, i quali si occuparono anche di criminologia: come RUIZ FUNES, BERNALDO DE QUIRÓS, JIMÉNEZ DE ASÚA ed altri, che morirono in esilio in Sud America. Tra gli Spagnoli che si dedicarono alla Criminologia assume notevole spicco LOPEZ-REY, il quale, pur essendo stato costretto a vivere molto tempo lontano dalla Spagna, ha ottenuto ultimamente di poter svolgere diversi corsi su temi di criminologia nel nostro Paese, e ha diretto per molti anni la Sezione di Difesa Sociale (Prevenzione del Delitto e Trattamento del Delinquente) delle Nazioni Unite.

Questa linea di tendenza criminologica si interrompe con la dittatura e praticamente nulla è stato fatto per ricongiungerla con la tradizione criminologica anteriore al franchismo. Di certo c'è che in questa materia noi siamo completamente abbandonati, perché gli Istituti che esistono a Barcellona, Madrid, Valencia, San Sebastiano e Santiago difettano di strutture e di mezzi. La situazione precedente poteva giustificarsi dato il regime politico, come accadde nella Germania di Hitler o nella Russia di Stalin, ma non si giustifica più in un Paese che si sta evolvendo verso forme di regime completamente democratico.

Tutto quanto sopra scritto ha interesse in quanto questa mancanza di formazione criminologica avrà una notevole incidenza nella variazione sia qualitativa sia quantitativa della criminalità, dovuta alla evoluzione politica. È evidente che necessariamente si sarebbe verificato un aumento della criminalità come conseguenza del mutamento di regime politico, e lo si sarebbe potuto prevedere; però è mancata una precisa informazione criminologica in tal senso.

A partire dall'anno 1969 si rileva un sensibile incremento della criminalità in Spagna, di circa 20.000 unità ogni anno, in riferimento a quella degli anni precedenti, il che corrisponde ad un 7 % circa. D'altra parte, nel primo anno della democrazia, 1976, l'incremento, rispetto al 1975, è di 69.225 delitti, il che corrisponde ad un 16,6 % circa. Nel 1977, il numero dei delitti è di 101.189, in relazione al 1976, il che eleva l'incremento al 21 %.

Evoluzione della criminalità in Spagna negli anni 1969-1978 ()*

A N N I	D E F I N I Z I O N E		
	Procedimento iniziato	Delitto accertato	Condannati
1969	312.184	39.292	36.161
1970	334.950	43.985	37.780
1971	367.800	41.552	34.755
1972	370.409	41.462	35.862
1973	398.138	47.556	42.416
1974	425.525	49.850	44.542
1975	448.902	44.357	40.717
1976	518.197	23.022	21.184
1977	619.386	28.649	26.980
1978 (1)	674.389	44.047	—

(*) Statistiche Giudiziarie in Spagna, 1977, pag. 24, 25, 27 (Tribunale di istruzione e Udienze provinciali). A queste cifre si devono aggiungere quelle dei delitti comuni accertati dalla giurisdizione castrense, che furono nel 1969 (723), nel 1970 (693), nel 1971 (524) nel 1972 (517), nel 1973 (695), nel 1974 (764), nel 1975 (868), nel 1976 (923), nel 1977 (561), nelle Statistiche Giudiziarie, *cit.*, pag. 29.

(1) I dati relativi all'anno 1978, sono presi dalla Relazione della Procura del Tribunale Supremo, 1979, pag. 45-46.

Nell'anno 1978 furono commessi 225.847 delitti in più rispetto all'anno 1975, il che evidenzia un incremento del 50 % circa.

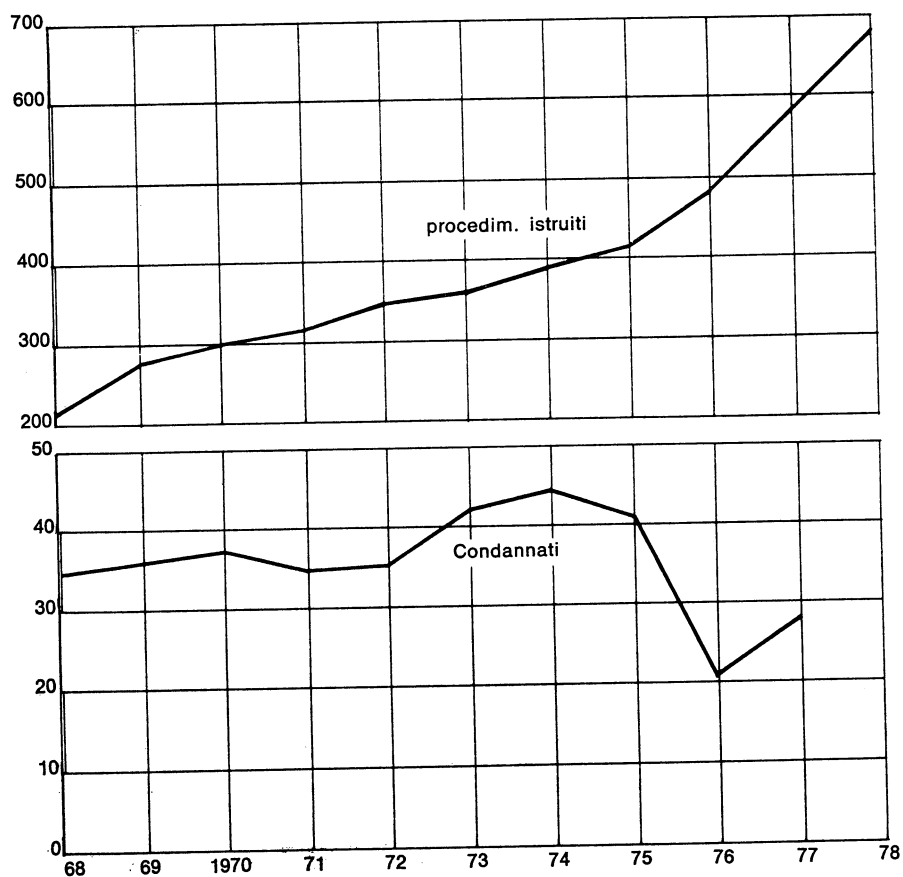
Nonostante che la criminalità aumenti considerevolmente, senza dubbio il numero dei delitti accertati diminuisce. Nel 1976, anno in cui abbiamo visto aumentare la delinquenza del 16,6 %, rispetto al 1975, si nota che il numero dei delitti accertati, 21.935, si riduce quasi della metà.

Nel 1975 si valuta, in Spagna, un delitto ogni 9,99 procedimenti iniziati e si condanna un soggetto ogni 11,02; d'altra parte, nel 1976, si valuta un delitto per ogni 22,50 procedimenti iniziati, e si condanna una persona ogni 24,61. Nell'anno 1977 le proporzioni sono del 21,61 procedimenti iniziati per delitto accertato, e un condannato ogni 22,95; nel 1978 si accerta un delitto per ogni 15,3 procedimenti iniziati (5).

I dati su esposti ci dimostrano come l'Amministrazione della giustizia funziona solo su un 45 % rispetto a come funzionava nel 1975 e anni precedenti, sebbene si apprezzi un leggero recupero nell'ultimo degli anni precedenti, cioè nel 1978.

(5) *Statistiche Giudiziarie in Spagna*, 1977, pag. 24 e 27.

EVOLUZIONE DELLA CRIMINALITÀ IN SPAGNA



Delitti accertati dalla giurisdizione provinciale e dalla pretura di istruzione ()*

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato .	788	838	937	825	1.014	1.062	1.093	1.012	601	769
Falsi	561	792	1.810	1.777	1.448	1.072	1.273	1.129	497	640
Contro l'Amministrazione della Giustizia	170	195	193	135	163	243	283	219	59	67
Contro la salute pubblica e tumulazioni illegali (a) .	66	92	149	135	286	7.961	8.360	8.098	4.051	4.983
Giochi illeciti	2	1	1	—	3	8	3	4	3	4
Delitti commessi dai funzionari	111	211	146	226	151	147	265	133	76	60
Delitti contro la persona ..	1.721	1.753	1.968	1.601	1.609	1.990	2.075	1.885	1.036	1.351
Delitti contro l'onestà ...	1.314	1.520	1.661	1.558	1.764	1.992	1.820	1.606	1.361	1.377
Delitti contro l'onore	57	54	49	46	55	55	51	43	37	40
Delitti contro lo stato civile	9	10	12	3	7	7	9	8	6	4
Delitti contro la libertà .	506	509	486	459	466	624	635	717	343	398
Delitti contro la proprietà .	10.812	12.111	13.733	14.065	12.676	17.541	18.070	16.982	9.069	10.967
Delitti contro il codice strale (b)	359	443	138	201	167	—	—	—	—	—
Delitti colposi	19.271	20.584	22.501	20.362	21.243	14.582	15.519	12.751	5.533	7.653
Delitti leggi speciali	100	169	194	152	271	255	386	361	342	308
Delitti non accertati	3	10	7	7	139	17	8	9	8	28

(*) Statistiche giudiziarie in Spagna, 1977, p. 20.

(a) E delitti di pericolo in generale, a partire dal 1973.

(b) A partire dall'anno 1967, i delitti contro il codice della strada figurano in un titolo a parte.

Il basso rendimento dell'Amministrazione della giustizia si ripercuote necessariamente sul costo del delitto.

Prima di trarre conclusioni dal prospetto precedente, occorre ricordare che nell'anno 1976 il numero dei delitti accertati, rispetto all'anno 1975, fu quasi della metà, mentre nel 1977 si riduceva al 40 %; il che si deve tener presente confrontando i seguenti risultati:

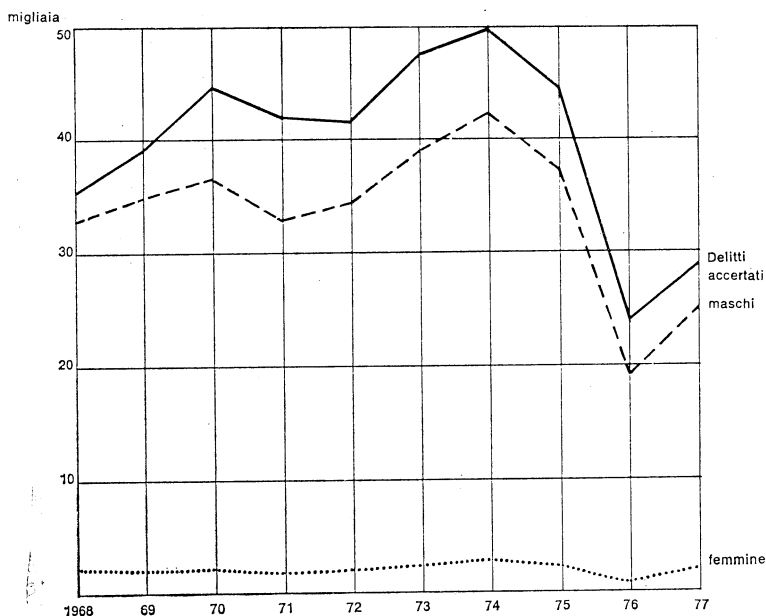
- Si verifica una diminuzione apparente, non reale, dovuta al calo dei delitti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato;

- si verifica una leggera diminuzione dei delitti di falso;

- si ha una notevole diminuzione dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia, il che trova giustificazione nei nuovi meccanismi del sistema democratico;

- per i restanti delitti non si notano sostanziali modifiche, per cui l'Amministrazione della giustizia continua a rilevare gli stessi dati qualitativi e quantitativi degli anni precedenti rispetto ai medesimi reati.

DELITTI ACCERTATI E NUMERO DEI CONDANNATI



Pene inflitte dalla giurisdizione provinciale e dalle preture di istruzione negli anni 1968-1977 ()*

DEFINIZIONE	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Morte	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reclusioni maggiori	17	20	22	21	17	24	20	25	26	64
Reclusioni minori	118	140	154	161	184	174	189	130	253	281
Ergastolo e prigione maggiore	597	858	1.112	1.856	1.157	1.030	1.250	768	1.379	1.426
Ergastolo e prigione minore	5.196	6.119	8.104	8.749	9.537	7.916	7.897	7.266	5.410	6.389
Arresto maggiore	11.664	13.146	14.068	12.360	11.592	14.206	14.826	13.266	5.993	7.503
Confinio	32	35	31	19	33	35	32	26	23	17
Inabilitazione e interdizione pubblici uffici	3	127	10	21	27	10	54	10	3	3
Multe	17.032	18.583	20.386	18.144	18.353	24.002	25.393	23.350	9.822	12.739
Ritiro della patente di guida	1.178	259	81	207	412	157	185	109	79	178
Non constatato	11	5	17	14	150	2	4	7	34	49

(*) Statistiche giudiziarie in Spagna, 1977, p. 27.

Età, sesso e grado di partecipazione al reato degli autori ()*

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Età:										
Dai 16 ai 17 anni	2.547	2.625	2.867	2.508	2.608	3.823	3.332	3.176	1.985	2.582
Dai 18 ai 20 anni	5.270	5.532	5.554	5.075	5.345	6.583	6.703	6.467	3.624	4.883
Dai 21 ai 25 anni	6.157	6.721	7.229	6.534	6.739	7.876	8.404	7.671	4.068	5.124
Dai 26 ai 30 anni	5.329	5.412	5.728	5.427	5.521	6.447	7.103	6.508	3.331	3.929
Dai 31 ai 35 anni	4.486	4.732	4.511	4.021	4.145	4.562	4.885	4.479	2.330	2.808
Dai 36 ai 40 anni	3.659	3.844	4.114	3.738	3.817	4.220	4.555	3.850	1.856	2.186
Dai 41 ai 50 anni	3.964	4.304	4.630	4.631	4.777	5.523	5.968	5.439	2.642	3.388
Dai 51 ai 60 anni	1.782	1.993	2.063	1.859	1.888	2.209	2.362	2.066	1.095	1.375
Oltre i 60 anni	881	911	960	896	931	1.046	1.085	943	488	609
Non constatati	104	90	124	66	91	127	145	118	65	96
Sesso:										
Maschi.....	32.569	34.512	36.040	33.124	34.160	40.318	42.101	38.622	20.463	25.571
Femmine	1.610	1.652	1.740	1.631	1.702	2.098	2.441	2.095	1.021	1.409
Recidivi	7.149	7.453	7.728	7.393	7.440	8.428	8.521	8.180	5.592	6.322
Grado di partecipazione:										
Autori	34.067	36.036	37.605	34.354	35.484	41.925	44.294	40.523	21.219	26.689
Complici	58	65	77	64	77	93	110	101	56	64
Favoreggiatori	54	63	98	59	64	64	69	53	30	41
Non constatati	—	—	—	—	237	334	69	40	179	186

() Statistiche giudiziarie in Spagna, 1977, p. 28.

Dai risultati su esposti si evidenzia un inasprimento delle pene inflitte dai Tribunali, poiché, sebbene il numero dei condannati negli anni 1976-1977 quasi si riducano alla metà in relazione all'anno 1975, senza dubbio è maggiore il numero relativo alle condanne riportate nella parte superiore del prospetto:

- reclusione maggiore (da 20 anni e 1 giorno a 30 anni);
- reclusione minore (da 12 anni e 1 giorno a 20 anni);
- presidio e prigione maggiore (da 6 anni e 1 giorno a 12 anni; non si rilevano differenze sensibili nel caso del presidio e prigioni minori (da 6 mesi e 1 giorno a 6 anni); mentre diminuiscono sensibilmente le pene dell'arresto maggiore (da 1 mese e 1 giorno a 6 mesi) .

Dal prospetto riportato a pag. 352 risulta difficile trarre conclusioni esatte poiché, come già rilevato, l'Amministrazione della giustizia ha funzionato solo parzialmente negli anni 1976 e 1977; mentre la criminalità aumentava in misura considerevole, le condanne si riducevano praticamente alla metà, pertanto non si possono ottenere risultati significativi comparando l'aumento della criminalità secondo l'età degli autori, poiché si ha che, mentre la delinquenza giovanile aumenta, risulta che il numero dei condannati diminuisce.

Questo serve a dimostrare che le statistiche richiedono una serie di precauzioni, altrimenti possono portare a dei risultati falsi; in questo caso si potrebbe avere l'impressione che la delinquenza in Spagna sia diminuita negli anni 1976 e 1977, rispetto agli anni precedenti.

In tutti i modi è evidente l'importanza della delinquenza giovanile, anche se le cifre assolute sono più basse di quelle di altri gruppi, considerando il computo di periodi di età più ridotti. Il blocco di età di maggiore incidenza è quello compreso tra i 16 ed i 20 anni, nel quale si considera il periodo di tempo di cinque anni, come succede nei blocchi successivi fino a quello dei 40 anni, poiché dopo il dato si computa di dieci anni in dieci anni.

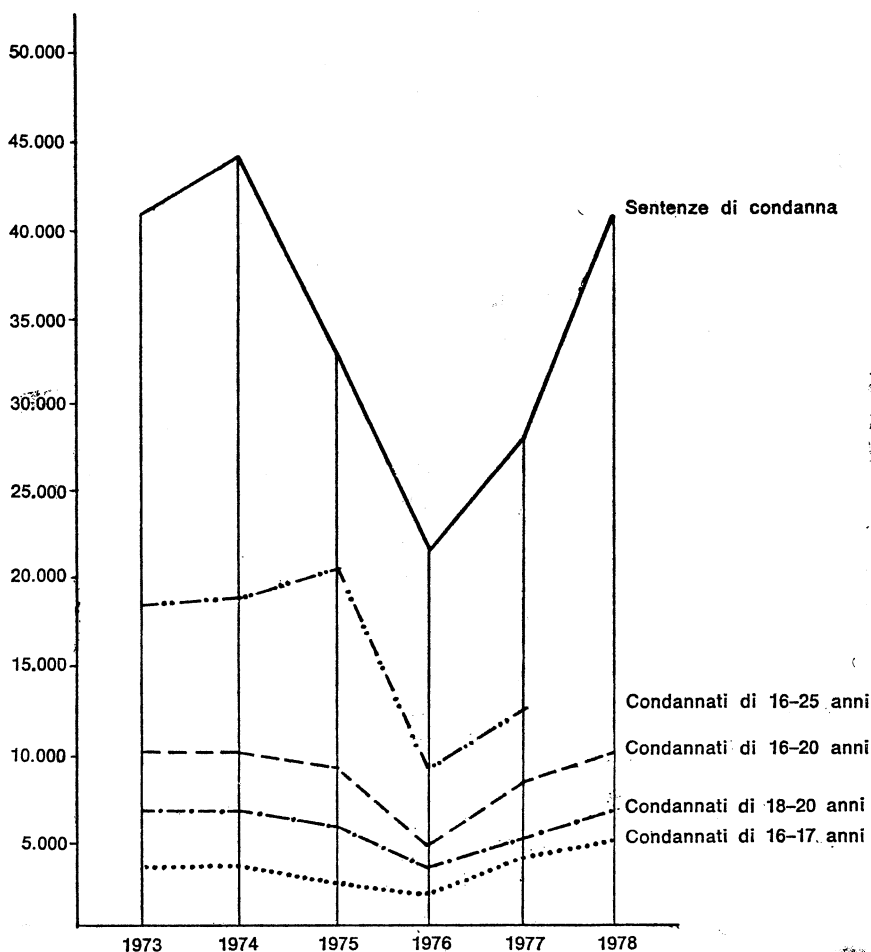
La criminalità femminile appare minore, circa il 5 % in relazione alla criminalità maschile. La recidività è molto importante, mentre d'altra parte risulta curioso osservare che, nel caso di partecipazione di più persone ad un reato, in pratica si condannano solo gli autori materiali; risultano infatti

pressoch  nulle le cifre relative ai complici e ai favoreggiatori; il che dimostra una insufficienza nelle investigazioni a tutti i livelli, sia di polizia che giudiziarie.

Rispetto al grado di istruzione e alla professione dei condannati, occorre rilevare che, come in tutti i Paesi del mondo, le classi meno favorite dal punto di vista socio-economico, sono le maggiori frequentatrici del sistema di giustizia penale (6).

(6) Cfr., SERRANO G MEZ e FERN NDEZ DOPICO, *Il delinquente spagnolo*. Madrid, 1978, pag. 173 ss.

NUMERO DEI CONDANNATI SUDDIVISI PER ET 



GIURISDIZIONE DEL DISTRETTO (*)

Questa giurisdizione si occupa delle infrazioni che non sono costitutive di delitto, ma sono semplicemente condotte colpose devianti, e che si puniscono con la multa o con l'arresto (la cui durata massima è di trenta giorni).

La loro evoluzione negli ultimi anni è stata la seguente:

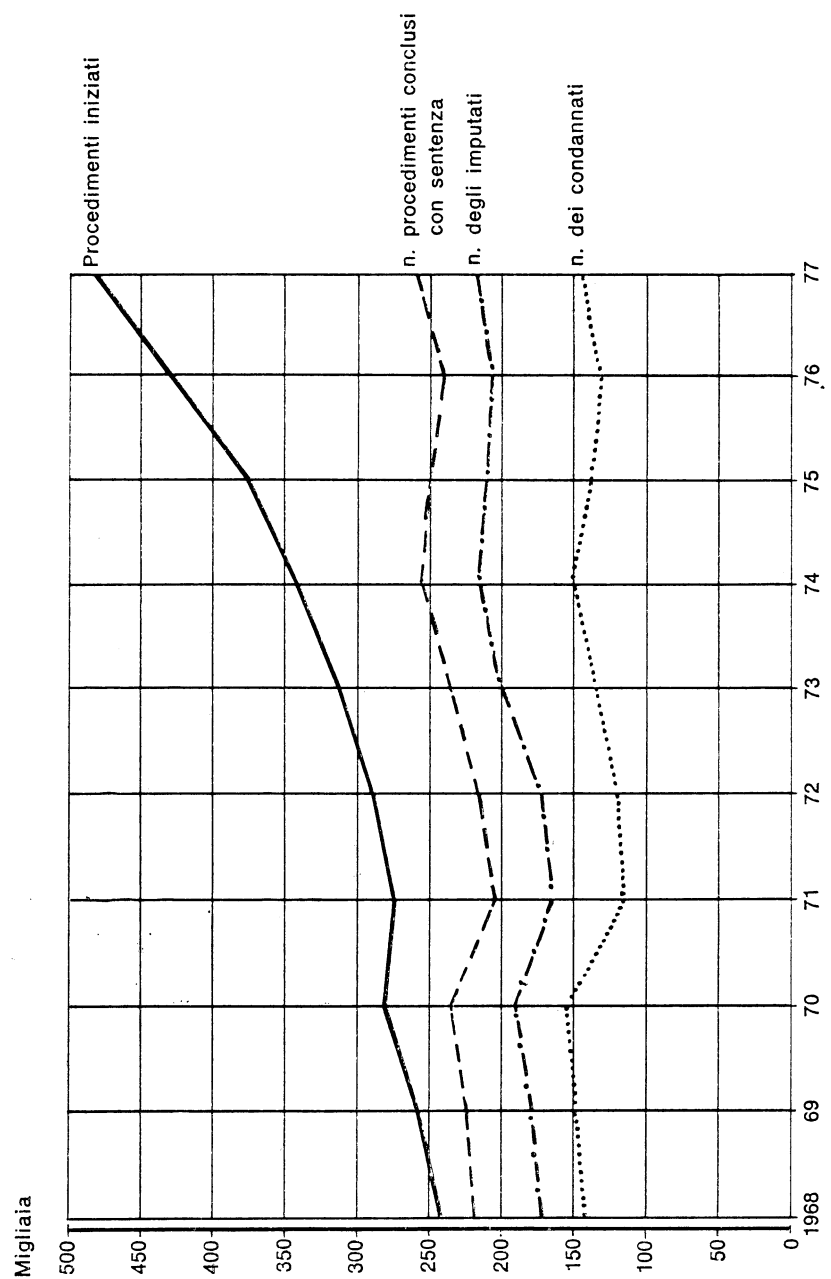
A N N I	D E F I N I Z I O N E				
	Proce- dimenti iniziati	Sentenze di condanna	Condannati	Maschi	Femmine
1968	248.635	175.420	144.969	122.700	22.269
1969	258.147	184.368	149.137	128.716	20.421
1970	282.498	192.897	152.339	131.631	20.668
1971	277.398	168.508	123.428	106.712	16.716
1972	288.162	177.489	125.774	107.737	18.037
1973	314.850	200.325	138.547	119.941	18.606
1974	344.984	218.520	151.029	130.743	20.286
1975	379.005	211.956	142.868	123.895	18.973
1976	433.864	206.992	134.284	115.985	18.299
1977	48.761	22.315	14.995	12.929	2.066

Dai dati suesposti si evidenzia come le infrazioni colpose abbiano avuto notevole incremento negli ultimi anni, le più frequenti sono quelle contro la persona, seguite da quelle contro la proprietà. A differenza di quello che abbiamo visto succedere nelle forme di delinquenza più grave, e cioè in quelle costituenti delitto, in cui la partecipazione delle donne era del 5 % circa rispetto a quella dell'uomo, qui la percentuale è maggiore, e cioè del 15 % circa, ossia tre volte di più.

Anche in questo caso, in relazione alle condanne, succede la stessa cosa che abbiamo notato nella giurisdizione esercitata dai giudici dell'istruzione e delle udienze provinciali in materia di delitti: infatti, mentre il numero dei delitti colposi è notevolmente aumentato, il numero delle condanne invece non è praticamente variato, anche se il fenomeno è più evidente per i delitti, essendosi le condanne ridotte della metà.

(*) *Statistiche giudiziarie in Spagna*, 1977, p. 24.

GIURISDIZIONE DEL DISTRETTO



VITA PENITENZIARIA

Negli ultimi anni la popolazione penitenziaria in Spagna si è molto ridotta rispetto a quella di altri Paesi (7). Il numero degli internati negli istituti penitenziari spagnoli al giorno 31 dicembre degli anni sotto riportati era il seguente:

Popolazione reclusa

A N N O	Uomini	Donne	TOTALE
1966	10.205	560	10.765
1967	10.448	481	10.929
1968	11.623	553	12.176
1969	12.196	626	12.822
1970	13.266	624	13.890
1971 (a)	11.058	540	11.598
1972	12.472	637	13.109
1973	13.573	684	14.257
1974	14.099	665	14.764
1975 (a)	8.090	350	8.440
1976	9.576	361	9.937
1977 (a)	9.937	355	9.392
1978	10.101	362	10.463
1979 (b)	13.194	433	13.627

(a) Anni nei quali si è concesso l'indulto generale.

(b) La popolazione reclusa al 23 marzo 1980 è di 16.202.

(7) Dai dati in possesso delle Nazioni Unite per i diversi Paesi, 48, in tutto, relativi alla popolazione penitenziaria, abbiamo un confronto con quella spagnola. I dati si riferiscono agli anni 1972 e 1974. Per l'anno 1972 la popolazione penitenziaria spagnola era la più bassa del mondo, poiché solamente 7 Stati avevano minor numero di reclusi ogni 100.000 abitanti: per la Spagna erano 40, mentre con minor percentuale erano la Cambogia (9), Cipro (31), India - per il 1974 - (36), Irlanda (35), Malesia (25), Norvegia (39), e i Paesi Bassi (35). La percentuale è più alta in 40 Paesi, tenuto conto che essa è superiore a 100 ogni 100.000 abitanti e cioè: Argentina (109), Austria (109), Colombia (186), Costa d'Avorio (130), Cile (108), El Salvador (175), Stati Uniti (189), Fiji (124), Finlandia (102); Israele (134), Giamaica (121), Kenja (165), Libano (120), Marocco (108), nel 1974 Panama (120), Tailandia (124), Trinidad (106), Tunisi (103), Venezuela (127). Dei 29 Paesi di cui si dispongono le statistiche per l'anno 1974, solamente tre hanno un numero minore di reclusi ogni 100.000 abitanti, e sono: India con 36, Malesia con 37, e Norvegia con 39. Gli Stati Uniti è il Paese con maggior indice di popolazione reclusa, distaccando notevolmente i paesi ispano-americani.

VEASE, SERRANO GOMEZ, *Prevenzione del delitto*, cit., pag. 175.

Le cifre esposte nella tabella della pagina precedente si riferiscono alla popolazione penitenziaria presente negli istituti alla fine di ciascun anno (8).

Senza dubbio è costante il movimento dei detenuti nelle prigioni, essendo il numero dei soggetti che vi entrano molto maggiore; negli ultimi anni infatti è stato:

Numero dei detenuti entrati durante l'anno

A N N O	Uomini	Donne	TOTALE
1974	34.246	3.492	37.738
1975	35.369	3.692	39.061
1976	32.679	2.808	35.487
1977	33.394	2.596	35.990
1978	38.567	2.662	41.229

Nel 1978 il numero dei detenuti entrati, suddivisi per età, è stato:

	Uomini	Donne
– dai 16 ai 20 anni	12.662	718
– dai 21 ai 25 anni	9.663	810
– dai 26 ai 30 anni	6.987	586
– dai 31 ai 40 anni	5.347	332
– dai 41 ai 60 anni	3.573	198
– oltre i 60 anni	341	27 (9)

Per i delitti, i risultati furono:

- entrati per la legge contro la sicurezza dello Stato 1.128;
- altri delitti e delitti colposi 35.954;
- per la legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale 1.942;
- contro disposizioni amministrative 2.205 (9).

La recidività dei reclusi fu: nel 1968 (60,68 %), nel 1970 (57,99 %), nel 1972 (57,66 %), nel 1974 (55,52 %), nel 1976 (58,95 %), e nel 1978 (57,40 %) (10).

(8) Cfr. *Memoria della Direzione Generale degli Istituti Penitenziari*, 1979, p. 241.

(9) Cfr. *Memoria della Direzione Generale degli Istituti Penitenziari*, 1979, pag. 242-343.

(10) Cfr. *Memoria della Direzione Generale degli Istituti Penitenziari*, 1979, pag. 231.

GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI TUTELARI MINORILI

Finora ci siamo occupati della criminalità degli adulti e dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, età in cui si raggiunge la maggiore età penale in Spagna.

Esiste inoltre una giurisdizione speciale per i minori degli anni 16, ed è quanto viene trattato nelle pagine successive.

Dati relativi ai procedimenti

Numero delle istruttorie aperte e riaperte negli anni sottoindicati:

1968		16.660
1969		16.222
1970		16.914
1971		17.178
1972		17.144
1973		18.116
1974		18.172
1975		18.150
1976		17.281
1977		18.074

Le misure prese dai tribunali durante l'anno 1977, furono:

a) misure di carattere isolato:

- 1) Ammonizioni (11.568);
- 2) Brevi internamenti (1.465);

b) misure durature:

- 1) libertà vigilata (619);
- 2) collocazione in famiglia (12);
- 3) internati in Istituti:

a) rieducazione o riformatori (1.141);

b) per anormali (11). (*)

(*) *Statistiche giudiziarie in Spagna*, 1977, pag. 260.

Nel resto dei casi non si applicò nessuna misura. Furono sottoposti a tutela 2.286 minori, di costoro 287 furono separati dal loro tutore di fatto; per 669 fu sospeso il diritto di tutela od educazione alla persona cui competeva; 445 furono sottoposti a vigilanza; nel resto dei casi non si applicò nessuna misura.

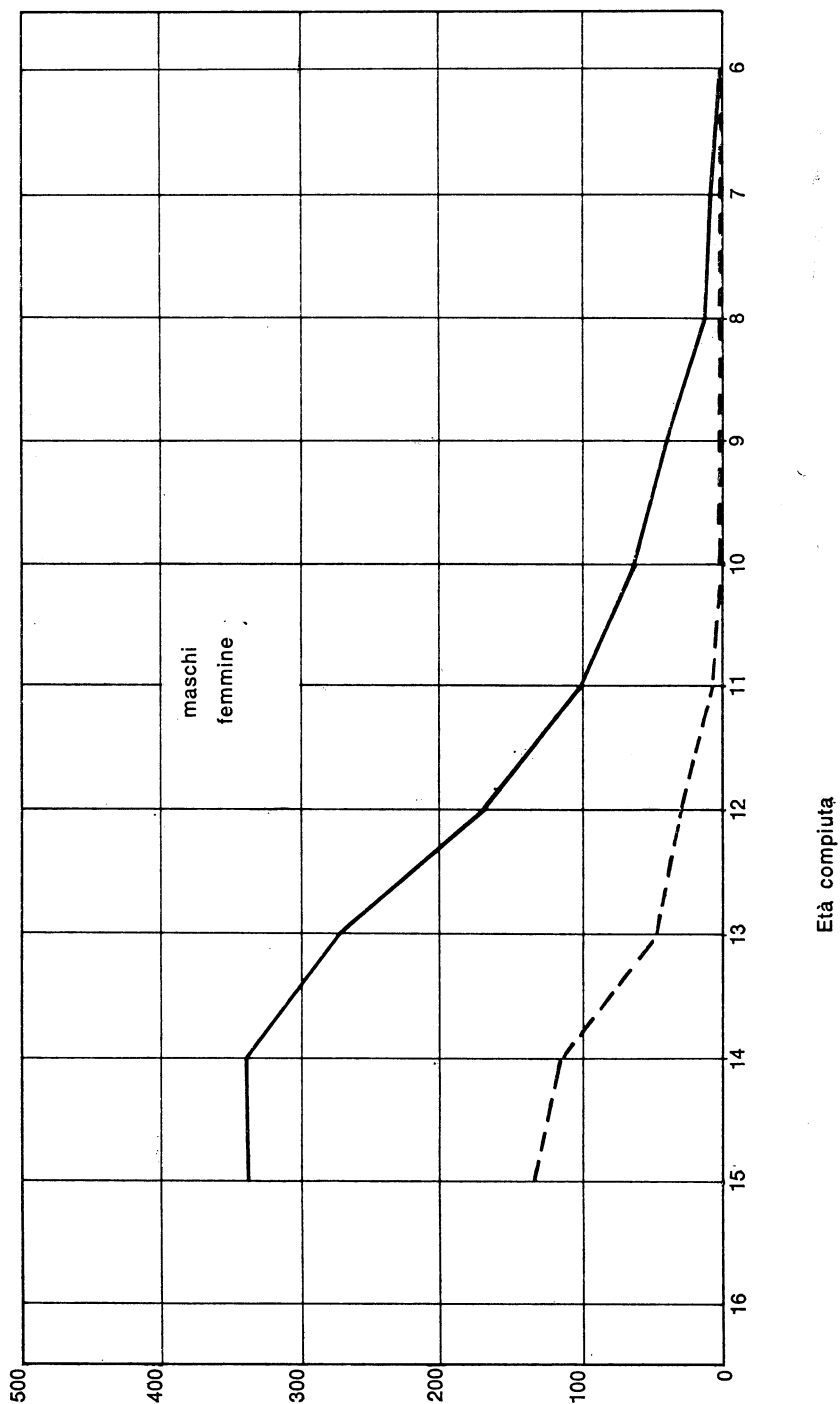
I 1.783 minori entrati in riformatori (misura duratura) hanno commesso le seguenti infrazioni.

Numero dei minori, entrati in riformatori (misura duratura), secondo le infrazioni commesse ()*

Natura delle infrazioni	N. dei casi
<i>Una sola infrazione:</i>	
Contro le guardie di Stato.....	3
Contro la religione cattolica	—
Omicidi	—
Lesioni	41
Contro l'onestà	54
Furto	391
Borseggio	364
Danneggiamento	54
Contro le disposizioni amministrative e le ordinanze municipali e provinciali	12
Condotta licenziosa	121
Prostituzione	17
Fuga da casa	118
Altre condotte irregolari	232
<i>Più di una infrazione:</i>	
Contro l'onestà e altro	20
Furto e altro	151
Borseggio e altro	117
Condotta licenziosa e altro	51
Altre infrazioni associate	32
Non constatati	5
TOTALE...	1.783

(*) *Statistiche giudiziarie in Spagna, 1977, pagg. 247 e 252.*

TRIBUNALI TUTELARI PER MINORI



Quasi tutti questi minori appartengono alla classe di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Come per la delinquenza giovanile così per la criminalità in generale il furto e il borseggio sono le infrazioni più frequenti; questo è un fenomeno tipico di tutti i Paesi (11).

Furto di veicoli a motore

In questo tipo di delitto si nota un aumento considerevole di infrazioni a cominciare dall'anno 1976.

A N N O	Automobili	Moto	Camion	Autocarri	TOTALE
1973.....	21.006	13.673	66	5	34.750
1974.....	22.821	14.640	87	4	37.552
1975.....	25.470	15.523	103	4	41.100
1976.....	37.069	18.950	161	8	56.188
1977.....	56.576	10.481	136	6	77.099
1978.....	70.059	20.794	165	5	91.028
1979.....	79.468	28.035	421	14	107.938

Dal prospetto suriportato si evidenzia un notevole incremento nel furto di veicoli a motore. Si rileva inoltre un aumento del furto di motociclette, la cui cifra si era stabilizzata durante gli anni 1977 e 1978. Un'ascesa allarmante inizia a partire dal 1976. In quattro anni si è duplicata la cifra totale delle sottrazioni, ed è maggiore per le automobili che per le motociclette.

Questo è un problema prevalentemente giovanile, poiché proprio sui giovani il cambiamento politico ha prodotto maggior effetto. Da uno studio da noi realizzato, su un campione di 600 autori, abbiamo ottenuto i seguenti risultati, con riferimento all'età (degli autori):

– minori di 16 anni	27,16%
– minori tra i 16 e i 17 anni	32,00%
– minori tra i 18 e i 20 anni	24,83%
– minori tra i 21 e i 25 anni	10,16%
– maggiori di 25 anni	5,83%

(11) Cfr. CANESTRI F.: *Il problema della delinquenza giovanile in Venezuela*, nel 26° Corso internazionale di Criminologia, S. Sebastian, 1977, pag. 363 ss.

Occorre rilevare che l'autore inizia l'attività criminale prima nelle grandi città piuttosto che nelle piccole città o nelle zone rurali. Infatti dei minori su riportati, la metà si riferisce a soggetti detenuti a Madrid, mentre i restanti sono detenuti in piccole città o in zone rurali; e mentre i minori di 16 anni rappresentano il 35,66 % a Madrid, dei restanti solo il 18,66 % aveva operato nelle altre città.

Si evidenzia inoltre come durante l'ultimo anno vi sia stato un aumento nel furto di camion che è salito a 433. Ciò perché è aumentato il numero di questo tipo di veicoli, i quali vengono sottratti con il loro carico, che poi viene venduto; tale fenomeno si verifica in tutta l'Europa occidentale. Anche il furto di autocarri ha avuto un notevole incremento, pur se la cifra continua ad essere molto bassa.

Che in Spagna si manifesti una delinquenza sempre più precoce in questo tipo di reati, si deduce dalle seguenti osservazioni:

a) i minori di 16 anni, che rappresentano il 10,5 % degli autori nell'anno 1967, passano nel 1972 al 23,7 % e dopo solo 5 anni al 27,16 % nell'anno 1977;

b) i sedicenni e i diciassettenni, passano dal 22,2 % dell'anno 1967, al 28,6 % del 1972 e al 32,00 % del 1977.

Per quanto riguarda l'evoluzione di questa forma di criminalità, in particolare con riferimento alla partecipazione giovanile, è necessario rilevare che i veicoli vengono rubati sempre più spesso per il compimento di un altro delitto, o per sfuggire alla cattura, specialmente nelle rapine in generale e in particolare negli assalti alle banche (12).

Stupefacenti

Non ci soffermiamo particolarmente sulle differenze tra consumo, spaccio e detenzione di stupefacenti, giacché, in definitiva, questo lavoro si limita semplicemente a raccogliere alcuni dati molto generali sulla evoluzione della delinquenza in Spagna e sulla sua situazione attuale. In tale ottica, e con

(12) Cfr. nostra opera, *Problemi di sicurezza in valori bancari*, Madrid, 1979.

riferimento al tema degli stupefacenti, non ci occuperemo solamente della condotta delittuosa, ma tratteremo l'argomento della droga in generale, come problema della gioventù.

Anche su questo terreno si verifica una notevole evoluzione del fenomeno e cioè una maggiore partecipazione giovanile a tutti i livelli; inoltre, come abbiamo visto, già nel campo della delinquenza giovanile, anche nel consumo delle sostanze stupefacenti ci troviamo di fronte a ragazzi di età sempre inferiore. La perdita di valori religiosi, e di coesione familiare, l'emancipazione sempre più precoce e il mondo esterno, sono fattori che incidono in modo sostanziale su questi problemi.

Dei 1.055 detenuti per infrazioni collegate a stupefacenti nel 1970, solamente 80 avevano meno di 19 anni, il che rappresentava il 7,58 % del totale (12). Nell'anno 1975, il numero dei detenuti si elevava a 2.290 unità, con una partecipazione di 282 minori di 19 anni, il che rappresentava il 12,31 % (13).

Occorre osservare, d'altra parte, che ogni 5 anni la cifra si moltiplica per 3,5, mentre quasi si duplica nella percentuale. Nel 1977 il numero dei detenuti si eleva a 5.419, di cui i minori degli anni 19 rappresentano il 14,93 % (48 hanno meno di 16 anni; 761 tra i 16 e i 18 anni, e 3.169 sono compresi tra i 19 e i 21 anni).

Un altro aspetto da rilevare nel campo dell'aggravamento del fenomeno è la iniziazione, già evidenziata, di ragazzi sempre più giovani. Da uno studio su 295 soggetti (228 uomini e 67 donne) presentato da Mato Reboredo, nell'anno 1975, l'età di iniziazione al consumo è stata:

- dai 10 ai 13 anni: 3 uomini e 3 donne = 2,03 %
- dai 14 ai 16 anni: 30 uomini e 22 donne = 17,62 %
- dai 17 ai 18 anni: 73 uomini e 14 donne = 29,05 %

Come conclusione vale la pena di segnalare che il 78,64 % ha iniziato prima dei 22 anni (14).

(12) Cfr. VEASE, BERISTAIN IPINA A. "La droga e la sua legislazione in Spagna" nell'*Annuario di Diritto Penale*, 1973, fasc. I, pag. 45.

(13) Cfr. MATO REBOREDO J. MA, *La marijuana in Delitti contro la Salute pubblica. Traffico illegale di droghe tossiche o stupefacenti*. Istituto di Criminologia dell'Università di Valencia, 1977, pag. 384.

(14) Cfr. MATO REBOREDO, *op. cit.*, pag. 399.

Da alcuni dati fornitici dal gruppo di orientamento della Brigata centrale degli stupefacenti, segnaliamo: – da uno studio su 189 soggetti nell'anno 1973, 21 di essi (11, 11 %) avevano iniziato prima dei 16 anni, e l'età media di iniziazione era di 20 anni; – nel 1974, su un campione di 259 persone, avevano iniziato il consumo della droga 47 persone minori di 16 anni, cioè il 18,14 % e l'età media di iniziazione era di 19 anni; – su un campione raccolto nel 1975, l'età media di iniziazione è stata ugualmente di 19 anni, sebbene i 58 casi di minori degli anni 16 rappresentasse il 19,66 %. Da uno studio su 453 soggetti, negli anni 1976–77, i risultati sono stati:

– iniziano il consumo di stupefacenti, prima dei 16 anni, 136 persone cioè il 30,02 % del campione, e l'età media di iniziazione è di 18 anni (15), con la particolarità che l'età di iniziazione delle donne è più bassa di quella degli uomini (16).

Dai risultati su esposti si evidenzia la gravità del problema; la situazione peggiora sempre di più, non solo per il numero dei soggetti dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma soprattutto per il fatto che i giovani sono sempre più precocemente iniziati a tale attività, poiché la partecipazione dei minori di 16 anni passa dal 11,11 % nell'anno 1973, al 30,02 % negli anni 1976–77, e ciò in meno di quattro anni; inoltre, mentre l'età media di iniziazione era nel 1973 di 20 anni, negli anni 1976–77 diventa di 18 anni.

Con riferimento al tipo di droga usato nella iniziazione:

- nel 95,22 % dei casi era marijuana;
- nel 3,28 % dei casi erano farmaci per via orale;
- mentre per il restante 1,50 % l'iniziazione è avvenuta con LSD e con altri allucinogeni.

(15) L'età dei soggetti era: minori di 16 anni, n. 38; di 17–18 anni, n. 59; da 19 a 21, n. 131; da 22 a 25, n. 148; da 26 a 30, n. 62; da 31 a 40, n. 15; maggiori di 40 anni, n. 1. Erano 87 donne e 368 uomini. Dei minori di 16 anni, 22 erano donne e 14 uomini; dei minori compresi tra i 17 e i 18 anni, 15 erano donne e 44 uomini.

(16) Tra i 10 e i 13 anni hanno iniziato il consumo 18 minori (9 donne e 9 uomini); tra i 14 e i 16 sono stati 118 (33 donne e 85 uomini); tra i 17 e i 18, la cifra si eleva a 136 (24 donne e 112 uomini); tra i 19 e i 21, sono stati 124 (11 donne e 113 uomini); tra i 22 e i 25 anni, sono stati 46 (8 donne e 39 uomini); dei maggiori degli anni 26, solamente 11 (di cui 3 donne e 8 uomini) hanno cominciato l'uso degli stupefacenti.

Le droghe che si consumano principalmente sono:

- marijuana (61,79 % dei casi);
- sostanze iniettabili (12,53 % dei casi);
- droghe diverse, per via orale e iniettabili (6,26 %);
- LSD e altri allucinogeni (3,28 %);
- farmaci per via orale (2,98 %);
- dato sconosciuto (11,34 %);
- il restante è costituito da altri tipi di stupefacenti.

I dati forniti dalle statistiche di polizia sono:

1) *Detenuti per traffico e detenzione di stupefacenti.*

	1975	1976	1977	1978	1979
Spagnoli	2.005	2.460	4.324	7.692	7.731
Stranieri	934	894	1.095	1.166	1.310
TOTALE ...	2.939	3.354	5.419	8.858	9.041

2) *Età dei detenuti.*

	1975	1976	1977	1978	1979
16 anni	38	14	48	108	127
16-18 anni	335	356	761	1.656	1.585
19-25 anni	1.698	1.880	3.619	4.989	5.090
26-40 anni	752	970	1.241	1.883	1.928
oltre 40 anni	126	134	200	312	311

Dalle tabelle prima riportate si evidenzia un notevole aumento del reato di traffico e detenzione di stupefacenti, situazione che peggiora negli ultimi anni. Per quanto riguarda i detenuti la situazione più grave si riferisce ai minori di 26 anni.

3) *Numero dei sequestri della merce.*

1975	1976	1977	1978	1979
1.404	1.681	2.748	4.681	5.382

Dal prospetto n. 3 si deduce l'aumento del traffico nel nostro Paese, che si riflette nel numero dei sequestri della merce trovata (17).

Assalti ai depositi bancari.

I furti con violenza o con intimidazione alle persone e ai depositi bancari — rapine — sono anch'essi notevolmente aumentati negli ultimi anni. La loro evoluzione è la seguente:

nel 1968: 14; 1969: 14; 1970: 11; 1971: 25; 1972: 57; 1973: 95; 1974: 100; 1975: 76; 1976: 111; 1977: 242; 1978: 535; e nei primi tre mesi del 1979 la cifra si eleva a 788 assalti (fine 1979 erano n. 1.427).

Dalle predette cifre si deduce che l'anno in cui si è avuto maggior incremento della criminalità è l'anno 1979, nel quale il numero degli assalti ha superato il migliaio, il che significa che la cifra degli assalti verificatisi nel 1979 rispetto al 1975 si è moltiplicata per quindici.

Si nota, d'altra parte, una maggiore organizzazione tra gli autori, che portano quasi sempre armi da fuoco e utilizzano veicoli a motore precedentemente rubati, per ottenere una più rapida fuga dal luogo del delitto. D'altro canto, il terrorismo utilizza il sistema delle rapine per conseguire fondi con i quali sovvenziona le proprie attività. Sebbene il bottino ottenuto vari notevolmente, la media annuale è di circa 1 milione di pesetas per assalto (circa 12 milioni di lire *n.d.t.*); anche se un gruppo terrorista, nell'anno attuale, ha conseguito un bottino di 130 milioni di pesetas in un solo assalto in banca.

(17) I sequestri della merce durante il 1978 furono: 6.697 kg. di marijuana (di cui 6.525 di hashis); 15 kg di cocaina; 4.332 dosi di LSD; 305 gr. di oppio; 7 kg di eroina; 49 gr. di morfina, 17 pasticche e 1.230 c.c.

I sequestri della merce, nel 1979, furono:

Marijuana	(20.020 kg);
eroina	(12 kg);
cocaina	(44.685 kg);
LSD	(10.124 dosi); e sostanze psicotrope (66.761 pasticche e 1278 c.c.)

Ci troviamo di fronte ad un tipo di delinquenza associata che si assicura un guadagno molto alto; d'altra parte, il bottino si presta ad una facile distribuzione tra gli autori, dal momento che si tratta di denaro contante e immediatamente disponibile. La situazione è molto più semplice di quella in cui si rubano oggetti di valore, che poi è necessario rivendere, a basso prezzo, ad un ricattatore. Questi motivi, congiunti con la evoluzione terroristica in Spagna, sono stati causa principale del notevole incremento di tali delitti.

La pistola è l'arma che si utilizza con maggior frequenza; infatti si sono verificati 682 casi in cui almeno uno degli autori aveva una pistola, e cioè il 68,2 %. Al secondo posto troviamo il fucile, con il 61,5 % dei casi; questa arma, praticamente, si utilizza in tutti i casi con la canna e la culatta accorciata, paragonata agli effetti penali ad un'arma corta. In terzo luogo il revolver, con il 5,9 % dei casi, seguito dalla combinazione pistola-mitraglietta, con il 5,7 %. La mitraglietta è stata usata nel 3,1 % dei casi, generalmente da gruppi che dicono di agire per fini politici.

Anche in questo settore è da notare la partecipazione dei giovani, sebbene l'età non sia così bassa come in altri tipi di reato. Da uno studio su 300 autori di reato risulta che: i minori di 21 anni sono 120, il che rappresenta il 40,33 % del totale; quelli dai 21 ai 25 anni sono 100, cioè il 33,23 %; mentre i maggiori di questa età sono 80, pari al 26,33 %. Ad ogni modo, si nota, come per la criminalità in generale, un'iniziazione sempre più precoce degli autori, e cioè, che con il passare del tempo la delinquenza è sempre più giovane.

Si può calcolare che dei 1.064 assalti commessi durante gli anni 1974-78 (18), i minori degli anni 21 hanno partecipato a 429 assalti, quelli tra i 21 e i 25, a 355; e i maggiori di questa età hanno partecipato a 280 assalti. Queste sono cifre approssimative, poiché ad ogni modo occorre considerare che sono conteggiati autori che partecipano a più di un assalto (19).

(18) Anni effettivi: dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978.

(19) Le età dei 374 rapinatori detenuti in Francia durante l'anno 1973, suddivisi per età, erano: l'80 % tra i 18 e i 30 anni, mentre quelli tra i 18 e i 25 anni rappresentano il 57 %. Cfr., BELLEMIN-NOEL J.: *La prevenzione del banditismo nell'agenzia finanziaria*, nel «bollettino delle Casse di Spagna» marzo, 1974, pag. 171.

Rapine.

Altra forma di criminalità che ha avuto un allarmante incremento sono stati i furti con violenza o intimidazione contro le persone — cioè le rapine.

L'evoluzione è stata la seguente:

- nel 1975 si sono verificati 820 casi;
- nel 1976 si sono verificati 1.240 casi;
- nel 1977 si sono verificati 2.690 casi;
- nel 1978 si sono verificati 4.759 casi.

Nei primi mesi dell'anno 1979 la cifra si è elevata a 5.245 casi, raggiungendo alla fine dell'anno 1979 i 9.325 casi.

Le rapine — secondo il tipo — si distribuiscono nel modo seguente.

Gli autori, nella maggioranza di età inferiore a 25 anni, operano quasi sempre in gruppi di due, tre o più persone.

Nel 1978, nella metà dei casi utilizzarono armi da fuoco a scopo intimidatorio; nel 10 % dei casi armi da fuoco e armi bianche, e nel resto dei casi soltanto armi bianche.

Rapine

Luogo del fatto o vittime	Anno 1978	Anno 1979 (da gennaio a luglio)
Gioiellerie	141	176
Armerie.....	11	11
Farmacie	322	540
Negozi di abbigliamento	86	267
Distributori di benzina	271	228
Garages	293	119
Botteghini del lotto, totocalcio e tabaccherie ...	160	254
Alberghi, tavole calde e bar	257	252
Altri posti pubblici	1.254	1.453
Abitazioni private	128	139
Taxisti	92	86
Fattorini e vigili	26	7
Esattori	74	106
Coppie in luoghi solitari	55	27
Persone nelle pubbliche vie	1.327	1.050
Nel proprio mezzo di locomozione	62	430

Terrorismo.

Anche l'attività terroristica è aumentata notevolmente negli ultimi anni. Il numero delle vittime nel 1975, fu 18; nel 1976, 22; nel 1977 aumentò a 31; nel 1978 raggiunse i 115 casi, mentre già nei primi nove mesi dell'anno 1979 ha raggiunto il numero di 85. È in atto un vero e proprio attacco diretto alla polizia e all'esercito (20).

Durante l'anno 1977 il numero delle azioni terroristiche si elevò a 2.218; e nel 1978 gli atti terroristici attuati con esplosivo furono 200 (21).

La maggior parte delle attività si sono effettuate nelle provincie basche. Alcuni gruppi terroristici hanno agganci con altri gruppi internazionali; il finanziamento è costituito da denaro ottenuto attraverso assalti alle banche e dalle autotassazioni rivoluzionarie raccolte nelle provincie basche. La situazione si aggrava sempre di più, il Governo non trova una soluzione facile; tutto ciò ha portato all'aumento dell'allarme sociale da parte dei cittadini, che già era notevole come conseguenza dell'aumento della criminalità comune negli ultimi anni.

Nonostante ciò, la Spagna, che ha sottoscritto la Convenzione europea per la repressione del terrorismo a Strasburgo il 27 gennaio 1977, ancora non l'ha ratificata. Mentre già lo hanno fatto, ed è attualmente in vigore, Inghilterra, Germania Federale, Austria, Svezia e Cipro.

(20) A partire dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1978, le vittime furono:

- nel Corpo Superiore di Polizia: 6 ispettori e 4 vice-ispettori;
- nella Guardia Civica: 1 tenente, 1 sottotenente, 1 brigadiere, 2 sergenti, 2 appuntati e 40 guardie;
- nella Polizia Nazionale: 1 comandante, 1 capitano, 1 sergente e 26 poliziotti;
- nella Polizia Municipale: 1 comandante superiore, 7 vigili e 2 guardie giurate;
- fra i militari: 1 generale di brigata, 1 tenente colonnello e 1 capitano di corvetta;
- fra le Autorità civili: Il Presidente del Governo, 1 Direttore Generale, 1 Magistrato del Tribunale Supremo, 2 Presidenti di deputazione, 1 Console straniero, 2 sindaci, 1 Consigliere comunale e 1 Giudice di pace;
- tra i professionisti: 4 avvocati, 1 giornalista, 1 bibliotecario, 8 impresari, 25 impiegati, 9 tassisti, 17 operai di varie attività e 5 persone senza professione (3 casalinghe e 2 pensionati). *Memoria Fiscalia*, T.S. 1979, p. 68.

(21) *Memoria Fiscalia*, T.S. 1979, p. 67.

CRIMINALITA' DEGLI STRANIERI IN SPAGNA

Le conclusioni si possono dedurre tenendo conto della popolazione penale straniera in relazione ai residenti in Spagna.

La popolazione spagnola al 1° luglio 1978 era di quasi 38.000.000 (37.998.239) di abitanti (22).

Se teniamo presente che la popolazione penale al 31 dicembre 1978 era di 10.463 detenuti, si ottiene una media di 28,83 reclusi ogni 100.000 abitanti, il che significa 1 recluso ogni 3.631 abitanti.

Gli stranieri alla stessa data erano 1.379, con una proporzione del 13,17 rispetto alla popolazione reclusa di nazionalità spagnola (23).

In questo studio consideriamo solamente i Paesi che hanno 10 o più soggetti detenuti nelle carceri spagnole.

NAZIONI	N. residenti in Spagna (1978)	N. reclusi (a)	1 detenuto per numero di abitanti
Spagna	37.998.239	10.463	3.631
Germania Federale	18.144	102 (4)	177
Argentina	6.178	44	140
Columbia	1.171	64 (9)	18
Cile	3.113	16 (2)	194
Francia	14.891	95 (14)	156
Gran Bretagna	17.330	53 (2)	326
Olanda	2.345	26 (2)	90
Italia	9.192	82 (2)	112
Marocco	2.072	413 (9)	5
Portogallo.....	21.801	185 (14)	117
Uruguay	1.289	10 (1)	128
U.S.A.	8.590	26 (4)	330
Venezuela	6.317	10	631

(a) Le cifre in parentesi sono donne, e sono già comprese nel totale.

I dati su riportati non riflettono esattamente la situazione reale, poiché si tiene anche conto del numero dei residenti. D'altra parte la cifra degli stranieri, specialmente degli

(22) *Annuario Statistico della Spagna*, 1978, pag. 38.

(23) *Statistiche penitenziarie*, cit., pag. 241.

europei, è molto superiore a causa del turismo; per gli altri soggetti, sono molti coloro che risiedono in Spagna, senza essere censiti.

Se consideriamo i dati forniti dalle statistiche giudiziarie anni fa, e che ora non consideriamo, risulta che nell'anno 1966, i risultati per delitti (i dati anteriori erano per condannati) erano:

- Spagnoli.....	1 delitto per ogni 1.100 abitanti
- Tedeschi	1 delitto per ogni 525 abitanti
- Belgi.....	1 delitto per ogni 514 abitanti
- Francesi	1 delitto per ogni 440 abitanti
- Inglesi	1 delitto per ogni 538 abitanti
- Italiani.....	1 delitto per ogni 373 abitanti
- Portoghesi	1 delitto per ogni 2.400 abitanti
- Svedesi.....	1 delitto per ogni 600 abitanti
- Svizzeri	1 delitto per ogni 447 abitanti
- Argentini	1 delitto per ogni 1.312 abitanti
- Cubani	1 delitto per ogni 1.600 abitanti
- Colombiani	1 delitto per ogni 817 abitanti
- Messicani	1 delitto per ogni 827 abitanti
- Peruviani.....	1 delitto per ogni 707 abitanti
- Americani	1 delitto per ogni 422 abitanti
- Marocchini	1 delitto per ogni 60 abitanti(24)

I dati raccolti per reclusi e per delitti essendo stato seguito un differente criterio di rilevazione, provano la necessità di attenzione che bisogna avere nelle statistiche, poiché si può giungere facilmente a commettere errori.

In ogni modo la criminalità degli stranieri in relazione al numero dei residenti, si fa ogni anno maggiore, poiché mentre tra il 1966 e 1968 la popolazione di stranieri si è incrementata

(24) Cfr. nostro lavoro, « Criminalità e movimento migratorio. La criminalità dei turisti in Spagna », nella *Rivista Spagnola della Pubblica Opinione*, giugno-settembre, 1969.

di un 50 % circa, la criminalità è stata maggiore in quanto la percentuale della popolazione spagnola è stata la seguente:

- 1966	3,39
- 1967	4,17
- 1968	4,58
- 1969	5,58
- 1970	6,14
- 1971	7,54
- 1972	7,11
- 1973	8,12
- 1974	8,98
- 1975	11,64
- 1976	12,00
- 1977	14,07
- 1978	13,17(25)(26)

Bisogna tener presente, in questo notevole incremento, che la Spagna accoglie un sempre maggiore numero di turisti. D'altro canto esiste la delinquenza internazionale che si sviluppa sempre di più, e, nel suo ambito, bisogna tener conto dello sviluppo del traffico degli stupefacenti

RIASSUNTO

L'Autore esamina in questo articolo, la situazione storica e attuale nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia in Spagna, soffermandosi con attenta analisi soprattutto nel campo dei reati che hanno avuto, in questi ultimi anni, maggiore incremento.

Egli ripercorre le tappe: dal periodo anteriore a quello franchista nel quale si svilupparono una miriade di teorie criminologiche di autori spagnoli, con creazione di scuole di diritto, nelle quali teoria e pratica tendevano alla ricerca di equilibrio tra libertà e sicurezza; al periodo della dittatura, nel quale si è avuta una compressione all'indirizzo precedente, con una precisa tensione verso la sicurezza, sia interna, sia esterna dello Stato (da notare - dice l'Autore - che tale sicurezza in realtà non è garanzia della vita e delle libertà dei cittadini, ma solo la salvaguardia dello Stato dagli attacchi alla supremazia e al potere); al periodo successivo, di democrazia, avvenuta sì senza capovolgimenti cruenti e rivoluzionari, ma che ha tuttavia risentito per alcuni anni del clima politico precedente; la criminalità aumenta considerevolmente e d'altra parte l'Amministrazione della giustizia non è in grado di valutarla

(25) *Statistiche penitenziarie*, 1979, cit., p. 241.

(26) Negli ultimi 4 anni è aumentato considerevolmente il numero dei delinquenti espanso-americano residenti in Spagna, soprattutto colombiani.

in modo valido e preciso, funzionando essa — dice l'Autore — solo al 45 %, fino al 1978: lo squilibrio della società che si nota nel passaggio dai vari regimi politici, è presente anche nel campo della criminalità; essa infatti *apparentemente* diminuisce (diminuendo i delitti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato e diminuendo il numero delle condanne); ma in realtà subisce una forte evoluzione, dovuta soprattutto al fatto che si tende a dare la prevalenza alla libertà e non più alla sicurezza, come in ogni regime politico democratico.

Già nel 1978, quando ormai il nuovo regime si è consolidato e stabilizzato, anche l'Amministrazione della giustizia trova stabilità ed equilibrio; la conseguenza è da una parte la diminuzione dei delitti contro di essa e dall'altra parte l'evoluzione dei delitti propri di un Paese democratico (terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti, rapine), commessi da autori sempre più giovani di età.

RESUME

Dans cet article, l'Auteur examine dans le cadre de l'Administration judiciaire en Espagne, la situation passée et présente et insiste particulièrement, en faisant une analyse approfondie, sur le domaine des délits qui ont le plus augmenté au cours des dernières années.

Il retrace les diverses étapes: la période antérieure au franquisme qui vit de développement d'une infinité de théories criminologiques par les auteurs espagnols et la création d'écoles de droit où théorie et pratique étaient orientées vers la recherche d'un équilibre entre liberté et sécurité; la période de la dictature pendant laquelle on a assisté à un affaiblissement de cette tendance avec une recherche précise de la sûreté de l'Etat aussi bien interne qu'externe (il est à noter — souligne l'Auteur — que cette sûreté n'est en rien garante de la vie et de la liberté des citoyens mais qu'elle protège seulement l'Etat des attaques portées à la suprématie et au pouvoir); la période de démocratie successive qui s'est installée sans bouleversements sanglants et révolutionnaires mais qui s'est ressentie pendant quelques années du climat politique précédent; la criminalité a augmenté considérablement et d'autre part l'Administration judiciaire n'est pas en mesure de l'évaluer de façon précise et valable celle-ci ne fonctionnant qu'à 45 % jusqu'en 1978: le déséquilibre de la société que l'on note au passage des divers régimes politiques est également présent dans le domaine de la criminalité; elle diminue en apparence (du fait de la diminution des délits contre la sûreté interne et externe de l'Etat et avec la diminution des condamnations) mais en réalité, elle évolue notablement à cause de la priorité accordée à la liberté par rapport à la sécurité, comme dans tout régime politique démocratique.

Dès 1978, alors que désormais le nouveau régime s'est consolidé et stabilisé, l'Administration judiciaire trouve stabilité et équilibre; les conséquences sont d'une part la diminution des délits à son encontre et d'autre part l'évolution des délits propres à un pays démocratique (terrorisme, trafic de stupéfiants, vols) dont les auteurs sont de plus en plus jeunes.

SUMMARY

In this article the Author considers the modern-day and historical situation as regards the administration of justice in Spain, pausing to make a particularly careful analysis of those crimes whose rate of increase, over the past few years, has been the greatest.

He runs back over the various stages of Spain's recent history: from the period preceding Franco's regime, during which a multiplicity of criminological theories were developed by Spanish authors, leading to the creation of a school of jurisprudence, in which theory and practice tended toward seeking a balance between freedom and security; through the period of the dictatorship, in which there was a tightening-up of the preceding trend, with a definite predisposition towards security, whether within the State or external to it (to be noted — the Author observes — is that this security in reality is not a guarantee of the lives and liberties of the citizens, but rather only a safeguarding of the State from attacks on its supremacy and power); to the successive period of the democracy, which came about without cruel and revo-

lutionary upsets, but nonetheless has felt for many years the effects of the preceding political climate; criminality is increasing considerably, but the administration of justice is not able to soundly and accurately evaluate it, it having functioned at only 45 % efficiency — or so says the Author — up until 1978: the imbalances in the society that can be seen in its passage through the various political regimes are, therefore, present too in the field of criminality; this, in fact, is *apparently* decreasing (since crimes against the external and internal security of the State are decreasing, as the number of convictions are decreasing); but in reality this criminality is undergoing a strong evolutionary movement, due more than anything else to the fact that the tendency is to give priority to liberty, and no longer to security, as is true in fact of every democratic regime.

Even in 1978, when the new regime was by now consolidated and stabilized, the administration of justice had found too stability and balance; the consequences of this are, on the one hand, a decrease in crimes against the state as such, and on the other hand, an increase in the crimes peculiar to a democratic country (such as terrorism, drug-pushing, robbery) committed by ever-younger criminals.

RESUMEN

El Autor examina en este artículo la situación histórica y la situación actual de la Administración de la Justicia en España, deteniéndose, con un análisis atento, en el campo de los delitos que, en estos últimos años, han tenido mayor incremento.

Recorre el Autor las etapas: desde el periodo anterior al franquismo en el que se desarrollan un sin número de teorías criminológicas de autores españoles, con la creación de escuelas de derecho, en las que la teoría y la práctica miraban a la búsqueda del equilibrio entre libertad y seguridad; al periodo de la dictadura, en la que se ha verificado una compresión de la tendencia precedente, con una mira precisa hacia la seguridad, tanto interior como exterior del Estado (debe evidenciarse — dice el Autor — que en realidad tal seguridad no es garantía de la vida y de las libertades de los ciudadanos, sino solamente es salvaguardia del Estado de los ataques a la supremacía y al poder); al periodo sucesivo, de democracia, que se ha desarrollado sin cambios cruentos y revolucionarios, pero que ha resentido no obstante por algunos años del clima político precedente; la criminalidad aumenta considerablemente y por otro lado la Administración de la Justicia no está a la altura de calcularla de manera válida y precisa, funcionando — dice el Autor — solo al 45 % hasta el 1978: el desequilibrio de la sociedad, que se nota en el subseguirse de los diferentes regímenes políticos, se encuentra presente también en el campo de la criminalidad; pues disminuye en apariencia (disminuyendo los delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y disminuyendo el número de las condenas); pero sufre en realidad una fuerte evolución, debida sobre todo al hecho que existe la tendencia a dar la prevalencia a la libertad en vez que a la seguridad, así como sucede en todo régimen político democrático.

Ya en 1978, cuando el nuevo régimen se ha consolidado y estabilizado, la Administración de la Justicia también encuentra estabilidad y equilibrio; la consecuencia es por una parte la disminución de los delitos contra ella y por otra parte la evolución de los delitos propios de un país democrático (terrorismo, venta de sustancias estupefacientes, atracos) cometidos por autores cada vez más jóvenes.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Stück prüft der Verfasser die geschichtliche und gegenwärtige Lage im Bereich der Verwaltung der Justiz in Spanien und gibt überhaupt auf in den letzten Jahren sehr steigenden Verbrechen mit Aufmerksamkeit acht.

Dazu überblickt er etappenweise die neuliche Geschichte Spaniens vor dem « Frankismus » — Zeit raum, wo sich eine Myriade von kriminologischen Theorien von spanischen Verfassern entwickelt wurden, und wo Rechtsschulen entstanden, bei denen Theorie und Praxis nach der Forschung von Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit strebten.

Überblicklich betrachtet der Verfasser noch den Diktaturzeitraum, wobei die ehemaligen Richtungen Verkleinerungen hatten; gleichzeitig entstand ein bestimmtes Streben nach der Innen – bzw. Aussenstaatssicherheit (merkwürdig ist – erachtet der Verfasser –, zu berücksichtigen, dass solche Sicherheit keine Garantie für das Leben und die Freiheit der Bürger ist, sondern nur Schutz des Staates vor dem Angriff gegen die Vorherrschaft und die Gewalt.

Schliesslich wird vom Verfasser die Demokratiezeit betrachtet, die doch weder Bluts – noch Revolutionswendungen übernahm; dennoch wurde sie für ein paar Jahre vom vorigen politischen Klima einflusst; die Kriminalität steigert beachtlich und seinerseits ist die Verwaltung der Justiz unfähig und ungenau, es zu schätzen, weil sie – merkt der Verfasser auf – bis 1978 nur 45-prozentig tätig war: die Mangel an Gleichgewicht der Gesellschaft, die sich beim Übertritt von politischen Regimen zu andern bemerken lassen, ist auch im Bereich der Kriminalität vorhanden; sie vermindert im Schau (da die Delikte gegen die Aussen – und Innenstaatssicherheit wie auch die Urteilsanzahl vermindern); tatsächlich entwickelt sie sich, da die Freiheit und doch nicht mehr die Sicherheit dazu vorgezogen wird, wie es bei allen politischen Regimen aufpasst.

Schon 1978, als das Regime sich nunmehr verfestigt, bekommt doch auch die Justizverwaltung gleiche Festigkeit und Gleichgewicht. Infolgendessen vermindern einerseits die Delikte gegen sie und andrenseits entwickeln sich die einen demokratischen Lande eigentümliche Delikte (z. B. Terrorismus, Rauschgifthandel, Rauben), die von immer sehr jüngeren Leuten begangen werden.

LE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DAL 1° GENNAIO 1972 ALL'8 SETTEMBRE 1979 (*)

DOMENICO CORTELLESA (**)

PREMESSA

Il lavoro che si presenta è stato effettuato per soddisfare un'esigenza interna dell'Amministrazione penitenziaria, volta ad indagare, al di là dell'episodico e del quotidiano, i caratteri salienti e le tendenze delle manifestazioni di protesta negli istituti di prevenzione e di pena.

L'ambito istituzionale per cui è stato svolto, la fonte utilizzata, il suo limitato scopo ed il breve tempo in cui è stato eseguito ne hanno caratterizzato e condizionato l'espletamento.

La fonte è prettamente documentale. Si tratta di brevissime note sintetiche, schematizzate, redatte per motivi esclusivamente operativi da impiegati ministeriali sulla scorta dei numerosi rapporti concernenti ciascun episodio e coeve ad essi; i rapporti, a loro volta, erano stati compilati da altri impiegati statali, i direttori, essi stessi parte del fenomeno in esame. Poiché non sempre i criteri di compilazione di tali note sono stati omogenei, ed, anzi, sono risultati mutare lentamente nel tempo, i dati effettivamente utilizzabili al momento dell'elaborazione si sono rivelati relativamente pochi e pochi di sfaccettature, pertanto idonei ad evidenziare quasi soltanto fenomeni macroscopici.

D'altra parte, un'indagine più approfondita avrebbe richiesto la consultazione e l'elaborazione di molte migliaia di

(*) La raccolta di dati è stata effettuata dall'educatore capo Ernesto Cannucciari. Lo spoglio dei medesimi e la redazione delle tabelle sono stati effettuati dal Dr. Domenico Cortellesa e dall'educatore Angelo Parri.

(**) Primo dirigente di servizio sociale con funzioni di vice Consigliere ministeriale, presso la direzione generale e per gli Istituti di prevenzione e pena.

documenti, con conseguente lungo tempo di espletamento e l'applicazione di quantità e qualità di personale di fatto non disponibili.

Come accennato, lo studio aveva lo scopo limitato di evidenziare i caratteri salienti e le tendenze del fenomeno ed era destinato ad operatori del settore, cioè a persone a conoscenza diretta di esso, per averlo seguito e trattato ai vari livelli di responsabilità. Non si richiedeva, pertanto, un approfondimento accentuato dei dati, essendo sufficiente allo scopo di evidenziare gli aspetti principali del fenomeno stesso e le linee fondamentali di sviluppo.

Infine lo studio doveva essere completato in breve tempo, occorrendo per motivi operativi, ed infatti nel gennaio 1980 era già stato concluso. Questa esigenza ha condotto a rinunciare all'elaborazione di numerose correlazioni, che avrebbero permesso significativi approfondimenti del fenomeno.

I limiti anzidetti, tuttavia, non sembrano inficiare la validità sostanziale dello studio, sostenuta anche dal fatto di essere l'unico completo sul fenomeno in Italia per il periodo considerato. Per questo motivo si è ritenuto opportuno pubblicarlo, nella convinzione di fornire un contributo agli studiosi, agli esperti e agli operatori penitenziari, sia per sollecitare altri e più impegnati interventi, sia per arricchire le conoscenze sul settore attraverso un esame globale.

Ne deriva, implicito, l'impegno dell'Amministrazione penitenziaria di riprendere il tema, aggiornando i dati ed elaborandoli nei loro numerosi aspetti, parte dei quali sono stati risultati trascurati in questa sede. Il rapporto sulla ricerca programmata sarà, ovviamente, portato a conoscenza del più vasto possibile pubblico.

Lo studio ha interessato 1.427 manifestazioni di protesta, che sono state analizzate secondo l'anno e il mese in cui sono avvenute, il tipo di istituto in cui si sono verificate, le modalità di svolgimento, i periodi di maggiore intensità di esse, i motivi che le hanno sostenute ed il tipo di intervento adottato.

I risultati dell'indagine, sostenuti da 34 tabelle, che ne costituiscono il fondamento statistico, vanno interpretati alla luce dei fenomeni e degli eventi di maggiore rilievo penitenziario verificatisi in quegli otto anni, i quali hanno inciso sul sistema penitenziario condizionandone la dinamica,

con riflessi sulla frequenza, l'andamento e i caratteri delle manifestazioni di protesta.

I fenomeni di maggiore rilievo sono stati:

1) l'aumento dei delitti denunciati, progressivamente crescente fino al 1976, poi in declino, almeno per i furti, che si è tradotto nel rapido incremento degli ingressi penitenziari e, conseguentemente, della popolazione penitenziaria presente;

2) la tendenza alla diminuzione dell'età media degli entrati negli istituti, con conseguente ringiovanimento della popolazione penitenziaria;

3) l'aumento dell'ingresso di soggetti imputati di delitti gravi, comuni e di eversione dell'ordine costituzionale, quali la rapina, il sequestro di persona a scopo di estorsione e quelli connessi con il terrorismo;

4) la lentezza dei procedimenti penali.

Tali fenomeni hanno indotto o accentuato processi di modificazione della qualità, dei caratteri e degli atteggiamenti della popolazione penitenziaria in senso peggiorativo e destabilizzante, risolvendosi in sempre maggiori difficoltà di gestione degli istituti.

Gli eventi penitenziariamente più significativi sono stati:

1) l'emanazione del nuovo Ordinamento penitenziario (1975) e del relativo Regolamento di esecuzione (1976), ambedue giunti dopo lunga attesa e grandi aspettative;

2) l'avvio della riforma, necessariamente progressivo e difficoltoso;

3) la realizzazione, nel secondo trimestre del 1977, di nove istituti maschili e di una sezione femminile, comunemente detti « di massima sicurezza », e successivamente, fino all'8 settembre 1979, la destinazione a questo scopo di altre quattro sezioni, attuata a seguito dell'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, di un Ordine del giorno in proposito, avvenuta il 27 gennaio 1977;

4) la promulgazione di un provvedimento generale di clemenza, avvenuta il 4 agosto 1978, che ha prodotto la riduzione di circa 1/4 dei presenti negli istituti penitenziari.

Il loro verificarsi sembra individuare due fasi: il sessennio 1972-1977 ed il biennio 1978-1979, caratterizzate da

andamento e fisionomia tendenzialmente opposti, come meglio si vedrà oltre.

L'analisi dei dati raccolti ha consentito di evidenziare i seguenti fenomeni:

a) le manifestazioni di protesta si verificano quasi esclusivamente negli istituti per adulti ed in cospicua parte nelle case circondariali. Negli anni più recenti appariva in aumento la partecipazione degli altri tipi di istituti;

b) le manifestazioni di tipo pacifico sono state nettamente prevalenti; tale carattere tende ad accentuarsi nel tempo, fino a giungere nel biennio 1978-1979 alla quasi totalità. Quelle non pacifiche sono state in larga parte del tipo meno grave e sono consistite prevalentemente in barricateamenti e/o salita sui tetti, senza violenza alle persone, con o senza danni di modesta entità, e di solito hanno coinvolto limitati gruppi di detenuti. Le manifestazioni più gravi sono state relativamente poche rispetto al totale e concentrate negli anni 1973, 1974 e 1976, per ridursi, poi, drasticamente. Pertanto, il carattere delle manifestazioni tendeva ed evolveva in senso progressivamente più pacifico, rilievo confermato dagli eventi successivi al 1979;

c) nell'arco dell'anno si osserva un andamento ciclico delle manifestazioni, col minimo in gennaio ed il massimo in agosto. Infatti i mesi comunemente considerati estivi — da maggio a settembre — sono i più critici dell'anno, mentre nei mesi comunemente considerati invernali — da dicembre a marzo — si registra il più basso livello di agitazioni e la minore incidenza degli episodi più gravi;

d) si individuano tre periodi di maggiore intensità delle agitazioni. Il primo va dall'aprile del 1973 all'agosto del 1974 ed è caratterizzato da un'accentuata frequenza delle manifestazioni del tipo più grave. Il secondo va dal maggio del 1976 al dicembre del 1977 e si qualifica per l'elevato numero di episodi. All'interno di ambedue si segnalano periodi più brevi particolarmente intensi. Il terzo, dal luglio al settembre 1978, presenta manifestazioni quasi tutte di tipo pacifico. Il carattere saliente di questi periodi critici si rinviene nell'aumentato numero degli episodi e, conseguentemente, nella relativa maggiore frequenza di quelli più gravi;

e) i motivi prevalentemente addotti, negli otto anni esaminati, a sostegno delle manifestazioni sono riconducibili alla condizione di detenuto: talvolta sono concentrati sulle condizioni di vita nell'istituto e consistono in richieste di agevolazioni per la generalità dei detenuti o in favore di singoli, altre volte su modifiche della normativa penitenziaria; meno spesso sono focalizzati sulla normativa penale, sostanziale e processuale, e sulla loro concreta applicazione, ma sempre in riferimento all'incidenza soggettiva di esse. Tali motivi hanno diverso peso nel tempo: nei primi anni l'attenzione è centrata sugli aspetti normativi, dal 1977 prevalgono le richieste riferite a situazioni soggettive o alla dinamica dell'istituto;

f) molto presto e sempre più spesso l'Amministrazione penitenziaria ha scelto la linea dell'eliminazione dello stato di agitazione in un istituto con interventi nell'ambito penitenziario locale. Negli ultimi due anni considerati questa sembra essere stata la soluzione normale, orientamento proseguito fino ad oggi;

g) l'istituzione degli istituti detti « di massima sicurezza » ha certamente inciso sull'evoluzione qualitativa e quantitativa delle manifestazioni di protesta, tuttavia tale provvedimento non sarebbe stato sufficiente a riportare un clima più soddisfacente nelle carceri, che è frutto, invece, dell'attuazione progressiva della riforma e dello sforzo congiunto di tutti gli operatori penitenziari.

È doveroso aggiornare con brevissime note l'andamento del fenomeno negli anni successivi all'espletamento dello studio.

L'anno 1978 fece registrare, al 31 dicembre, complessivamente 173 episodi; nel 1979 essi furono 146 e nel 1980 solo 120. È evidente la riduzione quantitativa progressiva; si può aggiungere che il carattere di tali manifestazioni fu quasi sempre pacifico, espresso in forme civili.

Nel 1981, però, si è verificato il massimo storico dell'intero decennio, ben 355 episodi, invero tutti pacifici. Essi furono sostenuti quasi esclusivamente da due ordini di motivi: nella prima fase rimbalzava insistentemente da un istituto all'altro la richiesta di poter avere rapporti sessuali col proprio

partner nell'istituto stesso; nella seconda, dall'estate in poi, il motivo progressivamente dominante è consistito nella richiesta di un provvedimento generale di clemenza. Invero ambedue i temi erano divenuti di attualità negli stessi periodi ed erano ampiamente trattati dalla stampa, alla quale detenuti ed internati hanno normalmente accesso.

L'ELABORAZIONE DEI DATI

Le manifestazioni di protesta verificatesi negli istituti di prevenzione e di pena tra il 1° gennaio 1972 e l'8 settembre 1979 sono state in totale 1.427. Limitatamente al settennio 1972-1978 sono state 1.316, in media 188 ogni anno.

Il periodo considerato è caratterizzato dai seguenti eventi e fenomeni:

- 1972: si registra il numero minimo di manifestazioni di protesta del periodo, le quali sono equamente sostenute da richieste tendenti ad ottenere miglioramenti delle condizioni di vita di ciascun istituto e da pressioni per la riforma della normativa penale e penitenziaria vigente;

- 1973-1974: si accentuano l'attesa e la pressione dei detenuti (e dell'opinione pubblica) per la riforma della normativa vigente. Si registra un crescendo di manifestazioni di protesta, alcune delle quali sono clamorose e violente;

- 1975: viene emanato il nuovo Ordinamento penitenziario. Si verifica il numero minimo di manifestazioni dal 1973;

- 1976: viene emanato il Regolamento di esecuzione del nuovo Ordinamento. Si assiste ad una imponente ripresa delle manifestazioni, che toccano il livello massimo del periodo;

- 1977 viene emanato (4 maggio) ed ha la prima applicazione (luglio) il decreto interministeriale che affida ad un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri il coordinamento del servizio di sicurezza esterno di cinque stabilimenti penitenziari, cioè: Cuneo, Fossombrone, Trani, Favignana, Asinara. Entro la fine del 1977 ulteriori decreti estesero tale disciplina ad altri quattro istituti: Pianosa, Novara, Termini Imerese, Nuoro, nonché alla sezione femminile di Messina. Tali istituti

vengono correntemente detti « di massima sicurezza », ma ciò non è esplicitato nei decreti. Negli anni successivi sono state destinate a questo scopo, di fatto, altre quattro sezioni, allocate negli istituti di Milano, Napoli, Torino, Roma-Rebibbia. Sebbene il numero delle manifestazioni dell'anno appaia ancora molto elevato, il 1977 segna l'inizio sia dell'attuale fase di flessione progressiva della frequenza, sia della modificazione dei motivi (divengono prevalentemente sostenute da richieste concernenti l'applicazione della nuova normativa penitenziaria), sia delle modalità (assumono forme sempre più spesso pacifiche);

– 1978–1979: nel 1978 viene promulgato un provvedimento generale di clemenza, che produce la riduzione di circa 1/4 dei detenuti presenti. Prosegue la flessione del numero delle manifestazioni di protesta, di cui si accentuano il carattere pacifico e le motivazioni riconducibili alla dinamica interna di ciascun istituto.

Si evidenziano, pertanto, due fasi, caratterizzate da andamento e fisionomia tendenzialmente opposti:

1) 1972–1977: fase di tendenza all'incremento progressivo del numero delle manifestazioni di protesta, con una relativa flessione nel 1975 ed il massimo nel 1976. Le manifestazioni, specialmente nel biennio 1973–1974, sono spesso clamorose e/o violente e rimbalzano da un carcere all'altro, mantenendo gli istituti in uno stato endemico di agitazione, sostenuto da un atteggiamento dei detenuti di sostanziale opposizione al sistema. Dal 1977 inizia la diminuzione del numero, la modificazione dei motivi e l'attenuazione della gravità;

2) 1978–1979: fase di progressiva flessione delle manifestazioni, che divengono tendenzialmente pacifiche e suscettibili di soluzione nell'ambito dell'istituto stesso, anche perché sono prevalentemente sostenute dalla richiesta di soddisfazione di istanze riconducibili alla dinamica interna di ciascun istituto.

Le 1.427 manifestazioni sono state analizzate secondo l'anno ed il mese in cui sono avvenute, il tipo di istituto in cui si sono verificate, le modalità di svolgimento, i periodi di

maggior intensità di esse, i motivi delle proteste ed il tipo di intervento adottato. Si espongono, di seguito, i risultati dell'elaborazione.

a) L'andamento nel periodo 1 gennaio 1972/8 settembre 1979 (tabella n. 1).

Il livello più basso di manifestazioni del periodo si registra nel 1972, con 83 episodi. Infatti in tutti gli anni successivi il numero è assai più elevato, tanto che mentre il valore medio delle manifestazioni verificatesi tra il 1972 ed il 1978 è di 188, se si esclude l'anno iniziale esso sale a 205,5.

TABELLA N. 1 - Distribuzione annuale delle manifestazioni di protesta negli istituti di prevenzione e pena.

A N N O	N.	Variazione percentuale dei dati assoluti rispetto all'anno precedente	% sul totale del periodo 1 - 1 - 1972 8 - 9 - 1979	% sul totale del periodo 1 - 1 - 1972 31-12-1978
1972.....	83	—	5,81	6,31
1973.....	224	+ 169,88	15,70	17,02
1974.....	213	— 4,91	14,93	16,18
1975.....	145	— 31,92	10,16	11,02
1976.....	259	+ 78,62	18,15	19,68
1977.....	215	— 16,99	15,07	16,34
1978.....	177	— 17,67	12,40	13,45
TOTALE 1972-1978	1.316	—	—	100,00
1979 fino all'8 settembre	111	— (a) 14,62	7,78	
TOTALE periodo	1.427		100,00	

(a) Variazione rispetto alla corrispondente data del 1978, fino alla quale 100,00 furono 130; nel 1972, fino all'8 settembre, se ne verificarono 52.

Nel 1973, le manifestazioni, 224, sono quasi triplicate rispetto all'anno precedente, poi la loro frequenza manifesta una lieve flessione nel 1974, che prosegue, accentuata, nel 1975, anno in cui viene approvato il nuovo Ordinamento penitenziario; se ne registrarono, infatti, 145, cioè 1/3 meno del 1974, ma 3/4 in più rispetto al 1972.

Nel 1976 il numero delle manifestazioni evidenzia un nuovo cospicuo incremento, giungendo a 259, il massimo del periodo ed oltre il triplo del valore iniziale.

Dal 1977 comincia l'attuale tendenza decrescente del numero delle manifestazioni, caratterizzata dalla diminuzione assoluta di esse di circa $1/6$ ogni anno. Tale fase, tuttavia, evidenzia un livello quantitativo ancora assai elevato, perché le 111 manifestazioni verificatesi tra il 1° gennaio e l'8 settembre 1979 sono più del doppio di quelle registrate nel corrispondente periodo del 1972, quando furono 52.

Sembra potersi concludere che le manifestazioni di protesta tendono ad aumentare fino al 1976, per volgere, poi, ad una progressiva flessione, rimanendo, però, su livelli quantitativi ancora assai elevati.

b) L'andamento mensile nel corso dell'anno (tabelle n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

L'esame della distribuzione mensile delle manifestazioni di protesta nei mesi di ciascun anno evidenzia che i dati assoluti ed i valori percentuali presentano escursioni amplissime.

I dati assoluti variano da zero, o pochissimi episodi in un mese (1972: gennaio-aprile, dicembre, 1973: febbraio, marzo), a 30 ed oltre, fino al massimo di 50 (1973: maggio 41, luglio 48, ottobre 39; 1976, agosto 46, settembre 50, novembre 47; 1977: dicembre 37, 1978: luglio 30). Nella maggior parte dei mesi, però, il numero delle manifestazioni di protesta è compreso tra 3 e 17. Precisamente: non si ha alcuna manifestazione in 2 mesi (marzo 1972, febbraio 1973); si verificano da 1 a 10 manifestazioni in 30 mesi; da 11 a 20 in 32 mesi; da 21 a 30 in 12 mesi; da 31 a 40 in 2 mesi; da 41 a 50 in 6 mesi.

Si tralascia per ora l'anno 1979, perché il rilevamento dei dati si arresta all'8 settembre.

Il totale delle manifestazioni del settennio 1972-1978, distribuito nell'arco dell'anno, mostra che le agitazioni incidono maggiormente nel periodo da maggio a settembre. Infatti più della metà dei 1.316 episodi si verifica nei cinque mesi anzidetti, precisamente 701, pari al 53,27 % del totale, mentre negli altri sette mesi dell'anno se ne registrano 615, cioè il 46,73 %.

TABELLA N. 2 - *Distribuzione delle manifestazioni di protesta, secondo l'anno e il mese (1972/1979)*
(Valori assoluti)

A N N O	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE
1972.....	3	1	—	3	5	14	12	13	8	4	17	3	83
1973.....	7	—	2	12	41	24	48	16	12	39	9	14	224
1974.....	17	44	29	12	20	28	8	19	8	9	5	14	213
1975.....	6	6	13	16	15	12	13	26	13	10	7	8	145
1976.....	7	10	11	11	23	10	15	46	50	25	47	4	259
1977.....	20	16	17	16	13	26	22	19	14	9	6	37	215
1978.....	9	21	5	7	14	16	30	24	24	12	7	8	177
TOTALE 1972/1978	69	98	77	77	131	130	148	163	129	108	98	88	1.316
1979 (a)	8	14	16	18	18	12	12	10	(a) 3	—	—	—	(a) 111
TOTALE 1972-79 (a)	77	112	93	95	149	142	160	173	(a)132	108	98	88	1.427

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 3 - Distribuzione delle manifestazioni di protesta nell'anno, secondo il mese (1972/1978)
(Valori percentuali)

A N N O	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE
1972.....	3,61	1,21	—	3,61	6,03	16,87	14,46	15,66	9,64	4,82	20,48	3,61	100,00
1973.....	3,12	—	0,89	5,36	18,31	10,71	21,43	7,14	5,36	17,41	4,02	6,25	100,00
1974.....	7,98	20,66	13,61	5,63	9,39	13,15	3,76	8,92	3,76	4,22	2,35	6,57	100,00
1975.....	4,14	4,14	8,96	11,03	10,35	8,28	8,96	17,93	8,96	6,90	4,83	5,52	100,00
1976.....	2,70	3,86	4,25	4,25	8,88	3,86	5,79	17,76	19,31	9,65	18,15	1,54	100,00
1977.....	9,30	7,44	7,91	7,44	6,05	12,09	10,23	8,84	6,51	4,19	2,79	17,21	100,00
1978.....	5,08	11,86	2,82	3,96	7,91	9,04	16,95	13,56	13,56	6,78	3,96	4,52	100,00
% TOTALE 1972-78	5,24	7,45	5,85	5,85	9,95	9,88	11,25	12,38	9,80	8,21	7,45	6,69	100,00

TABELLA N. 4 — *Distribuzione delle manifestazioni di protesta nel mese, secondo l'anno (1972/1979)*
(Valori percentuali)

A N N O	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	% sul TOTALE (b)
1972.....	3,90	0,89	—	3,16	3,35	9,86	7,50	7,52	6,20	3,71	17,35	3,41	6,31
1973.....	9,09	—	2,15	12,63	27,52	16,90	30,00	9,25	9,30	36,11	9,19	15,91	17,02
1974.....	22,08	39,28	31,18	12,63	13,42	19,72	5,00	10,98	6,20	8,33	5,10	15,91	16,18
1975.....	7,79	5,36	13,98	16,84	10,07	8,45	8,12	15,03	10,08	9,26	7,14	9,09	11,02
1976.....	9,09	8,93	11,83	11,58	15,44	7,04	9,38	26,59	38,76	23,15	47,96	4,54	19,68
1977.....	25,97	14,28	18,28	16,84	8,72	18,31	13,75	10,98	10,85	8,33	6,12	42,05	16,34
1978.....	11,69	18,76	5,38	7,37	9,40	11,27	18,75	13,87	18,61	11,11	7,14	9,09	13,45
1979.....	10,39	12,50	17,20	18,95	12,08	8,45	7,50	5,78	(a) —	—	—	—	—
TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(a) Escluso il settembre 1979 ed i mesi da ottobre a dicembre.

(b) Escluso il 1979.

TABELLA N. 5 – Distribuzione delle manifestazioni di protesta secondo l'anno e il trimestre

(Valori assoluti)

A N N O	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
1972.....	4	22	33	24	83
1973.....	9	77	76	62	224
1974.....	90	60	35	28	213
1975.....	25	43	52	25	145
1976.....	28	44	111	76	259
1977.....	53	55	55	52	215
1978.....	35	37	78	27	177
1979.....	38	48	(a) 25	—	(a) 111
TOTALE ...	282	386	(b) 465	294	(b) 1.427

(a) Dal 1° giugno all'8 settembre 1979.
(b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 6 – Distribuzione delle manifestazioni di protesta nell'anno secondo il trimestre (escluso il 1978)

(Valori percentuali)

A N N O	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
1972.....	4,82	26,51	39,76	28,91	100,00
1973.....	4,02	34,37	33,93	27,68	100,00
1974.....	44,25	28,17	16,43	13,15	100,00
1975.....	17,24	29,66	35,86	17,24	100,00
1976.....	10,81	16,99	42,86	29,34	100,00
1977.....	24,65	25,58	25,58	24,19	100,00
1978.....	19,77	20,90	44,07	15,26	100,00
TOTALE 1972-78	244	338	440	294	100,00
% sul totale	18,54	25,68	33,44	22,34	100,00

TABELLA N. 7 - Manifestazioni di protesta nel periodo maggio-settembre e negli altri mesi dell'anno, verificatesi nel settennio 1972 - 1978

A N N I	Numero delle manifestazioni		% delle manifestazioni, in maggio - settembre sul totale dell'anno	Numero medio mensile delle manifestazioni			% Media mensile delle manifestazioni	
	Periodo maggio - settembre	Altri mesi dell'anno		Periodo maggio - settembre (5 mesi)	Altri mesi dell'anno (7 mesi)	Nei 12 mesi dell'anno	Periodo maggio - settembre	Altri mesi dell'anno
1972	52	31	62,7	10,4	4,4	6,9	12,54	5,33
1973	141	83	62,9	28,5	11,6	18,7	11,70	5,30
1974	83	130	39,0	16,6	18,6	17,6	7,80	8,61
1975	79	66	54,5	15,8	9,4	12,1	10,90	6,50
1976	144	115	55,6	28,8	16,4	21,6	11,12	6,34
1977	94	121	43,7	18,8	17,3	17,9	8,74	8,04
1978	108	69	61,0	21,6	9,9	14,8	12,20	5,57
1972-1978.....	701	615	53,3	20,0	12,6	15,7	10,65	6,67

Tale diversa concentrazione risulta particolarmente evidente se i dati suddetti sono rapportati al numero dei mesi compresi in ciascun periodo dei sette anni: le manifestazioni di protesta sono in media 20 per mese tra maggio e settembre (35 mesi), e 12,6 negli altri mesi dell'anno (49 mesi), mentre sono 15,7 in ciascuno dei dodici mesi del settennio (84 mesi). Il fenomeno è confermato dai valori percentuali medi mensili calcolati sul totale, i quali sono: 10,65 % nel periodo maggio-settembre, 6,68 % nei residui sette mesi e 8,33 % in ciascuno dei dodici mesi dell'anno.

La portata del fenomeno è ulteriormente precisata dalla distribuzione delle manifestazioni per semestre, precisamente il 44,22 % nel primo contro il 55,78 % nel secondo, nel quale ricadono tre dei cinque mesi in esame.

Un'analisi più approfondita delle manifestazioni di protesta verificatesi nel settennio in esame, con particolare riguardo ai mesi da maggio a giugno, evidenzia quanto segue:

1) si registrano due lunghi periodi, di durata equivalente (il primo di 17 ed il secondo di 19 mesi), ed uno più breve (3 mesi), durante i quali lo stato endemico di agitazione delle carceri appare accentuato. Le manifestazioni di protesta sono, infatti, particolarmente frequenti dall'aprile del 1973 all'agosto del 1974 (392, media mensile: 23,06, il 29,79 % delle manifestazioni del settennio) e dal maggio del 1976 al dicembre del 1977 (435, media mensile 22,89; il 33,05 % del settennio). Nel corso di questi periodi si distinguono i mesi da maggio a luglio del 1973 (113 manifestazioni, il 50,45 % del totale dell'anno); il primo trimestre del 1974 (90 manifestazioni, il 42,25 % dell'anno); i quattro mesi da agosto a novembre del 1976 (168 manifestazioni, il 64,86 % del totale); il dicembre 1977 (37 manifestazioni, il 17,21 % dell'anno), nonché il periodo più breve, l'ultimo in ordine di tempo, cioè il terzo trimestre del 1978, in cui si concentra quasi la metà delle manifestazioni dell'anno (78, il 44,07 %), sebbene la fase tenda ormai alla progressiva flessione.

Questi periodi sono esaminati dettagliatamente più avanti;

2) in cinque dei sette anni considerati le manifestazioni di protesta verificatesi tra maggio e settembre oscillano da più della metà a oltre 6/10 del totale di ciascun anno, preci-

samente dal 54,5 % (1975) al 62,9 % (1973). Solo nel 1974 e nel 1977 le manifestazioni in questi cinque mesi costituiscono meno della metà dell'anno, rispettivamente il 39 % ed il 43,7 % (per il 1977, però, vedi oltre, n. 6);

3) nel 1974 il fenomeno appena segnalato è dovuto alla notevole incidenza delle manifestazioni dei primi tre mesi dell'anno, specialmente febbraio e marzo, che furono 90, pari, come detto, al 42,25 % del totale. Nell'ultimo trimestre esse furono, invece, relativamente poche (come anche nei primi mesi del 1975: ci si avviava, ormai, all'approvazione del nuovo Ordinamento penitenziario), precisamente 28, pari al 13,15 % del totale dell'anno;

4) la situazione del 1974 è la prosecuzione del pesante andamento dei mesi da aprile a dicembre del 1973. Durante questi nove mesi si verificarono, infatti, 215 delle 224 manifestazioni dell'anno, cioè il 96 % del totale, concentrate specialmente in maggio, luglio ed ottobre, per complessivi 128 episodi, pari al 57,14 % dell'anno stesso;

5) il 1976 fu caratterizzato dall'elevatissimo numero di manifestazioni avvenute nel secondo trimestre, complessivamente 187, in media 31,2 al mese, il 72,20 % delle 259 dell'intero anno, in cospicua parte concentrate nei quattro mesi da agosto a novembre: 168, il 64,86 % dell'anno, in media 42 al mese;

6) tale stato di accentuata agitazione prosegue per tutto il 1977 e presenta una relativa flessione in ottobre e novembre, compensata dall'esplosione verificatasi in dicembre: 37 manifestazioni, il dato assoluto più alto dell'anno (17,21 %). Il 1977, però, è caratterizzato da agitazioni assai frequenti e continue, quasi equamente distribuite nei dodici mesi ed in numero pressoché uguale nei trimestri (1°: 53; 2°: 55; 3°: 55; 4°: 52). Anche in questo anno, tuttavia, si rileva una lieve accentuazione delle manifestazioni nel periodo maggio-settembre in confronto con gli altri mesi dell'anno (media mensile rispettivamente 18,8 e 17,3);

7) l'analisi del totale delle manifestazioni del settennio 1972-1978, secondo il mese e il trimestre, evidenzia il seguente ciclo annuale, risultante dall'andamento medio mensile: il minimo si registra in gennaio (5,24 %) ed in genere

per tutto il primo trimestre (224, il 18,54 %, ma in febbraio si osserva un certo incremento); la loro frequenza aumenta nel secondo trimestre (338, il 25,68 %), soprattutto da maggio, e tale tendenza prosegue, accentuata, nel terzo trimestre (440, il 33,44 %), toccando il massimo in agosto (12,38 %); da settembre inizia la fase di flessione progressiva, che prosegue per tutto il quarto trimestre (294, il 22,34 %) e fa registrare in dicembre valori assoluti e percentuali medi di poco superiori a quelli di gennaio (6,69 %). Per una corretta interpretazione del ciclo si ricordi che il numero dei presenti negli istituti penitenziari alla fine di ogni anno è sempre minore di quello risultante alla fine del precedente novembre e del successivo gennaio.

L'andamento mensile delle manifestazioni verificatesi tra il 1° gennaio e l'8 settembre del 1979, mentre conferma la tendenza alla progressiva diminuzione di esse, evidenzia una diminuzione dell'incidenza di quelle del periodo maggio-settembre.

Sembra potersi concludere, pertanto, che i mesi comunemente considerati estivi — da maggio a settembre — sono anche quelli durante i quali le manifestazioni di protesta sono più frequenti, che i mesi critici sono luglio ed agosto e che, salvo in due anni (1974 e 1977), nel periodo considerato invernale — da dicembre a marzo — si registra il più basso livello di agitazioni, col minimo in gennaio. Il fenomeno è ulteriormente precisato nel paragrafo « e ».

c) La distribuzione delle manifestazioni di protesta nei tipi di istituto (tabella n. 8).

Le manifestazioni di protesta si verificano quasi esclusivamente negli istituti per adulti. È noto che dal 1975, in seguito all'attuazione del nuovo Ordinamento penitenziario, le carceri giudiziarie hanno assunto la denominazione di case circondariali, le carceri mandamentali sono divenute case mandamentali, i manicomi giudiziari sono ora chiamati ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti per l'esecuzione delle pene sono chiamati case di reclusione o di arresto, secondo i casi; anche altri istituti hanno cambiato denominazione. In questa sede vengono utilizzate le denominazioni attuali.

TABELLA N. 8 — *Manifestazioni di protesta secondo il tipo di istituto*

TIPO DI ISTITUTO	1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979 fino all'8 sett.		TOTALE GENERALE
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Case circondariali	74	89,2	189	84,4	180	84,5	131	90,3	231	89,2	170	79,1	127	71,8	84	75,7	1.186
Case di reclusione	8	9,6	28	12,5	32	15,0	14	9,7	26	10,0	41	19,1	48	27,1	25	22,5	222
Istituti per misure di sicurezza	—	—	6	2,7	1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,9	8
Ospedali psichiatrici giudiziari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,4	—	—	—	—	1
Istituti di osservazione	—	—	1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Case mandamentali ...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,8	3	1,4	2	1,1	1	0,9	8
Sezioni di custodia prev. per minorenni	1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TOTALI ...	83		224		213		145		259		215		177		111		1.427

Dal 1972 in poi il fenomeno ha interessato prevalentemente le case circondariali: 1.186 episodi su un totale di 1.427, l'83,1 %. Negli altri tipi di istituto se ne sono verificate 241, il 16,9 %.

La quasi totalità di queste ultime sono avvenute nelle case di reclusione: 222, il 15,5 del totale. Gli istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive hanno fatto registrare manifestazioni quasi soltanto nell'anno 1973 ed in tutto sono state 8, lo 0,5 %. Le case mandamentali hanno partecipato sporadicamente alle agitazioni e solo dal 1976; anche in questo tipo di istituto sono state 8 (0,5 %).

Si osserva, inoltre, che il rapporto delle manifestazioni verificatesi nelle sole case circondariali si è mantenuto abbastanza costante per molti anni rispetto al totale. Resta infatti per i primi cinque anni attorno all'87,1 %, per scendere al 75,7 % nel triennio 1977-1979. Correlativamente cresce la partecipazione degli altri tipi di istituto alle manifestazioni, con particolare riguardo per le case di reclusione, il cui peso relativo raddoppia, salendo dall'11,7 % al 22,7 %.

d) Le modalità di svolgimento delle manifestazioni.

1. - *Le manifestazioni pacifiche e non pacifiche* (tabelle n. 9, 10 e 11).

Le manifestazioni di protesta possono essere raggruppate in due grandi classi: quelle *sostanzialmente pacifiche*, consistenti prevalentemente in rifiuti, e quelle *non pacifiche*, nel corso delle quali vengono prodotti danni di varia entità o violenza alle persone o grave turbamento nell'ambito dell'istituto.

Le manifestazioni sostanzialmente pacifiche sono la assoluta maggioranza: 1.232, l'86,33 % del totale. Il loro peso tende a crescere nel tempo. Infatti nel 1972 e nel 1974 furono circa il 78 % del totale annuo, nel 1973 e nel triennio 1975-1977 sono state circa l'86-88 % annuo e nel triennio 1978-1979 giungono a circa il 94 %. La loro maggiore frequenza si registra nel 1976, con 224 episodi, quasi 1/5 di tutte quelle sostanzialmente pacifiche. Tra il 1973 ed il 1977 furono in media 179,2 all'anno, nel biennio 1978-1979 scendono a 135,5.

**TABELLA N. 9 – Distribuzione delle manifestazioni di protesta
secondo la classe, la gravità e l'anno**
(Valori assoluti)

A N N O	TIPO DI MANIFESTAZIONI				
	Sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche			TOTALE ANNUO E GENERALE
		Meno gravi	Più gravi	TOTALE	
1972	65	14	4	18	83
1973	193	18	13	31	224
1974	166	28	19	47	213
1975	128	12	5	17	145
1976	224	23	12	35	259
1977	185	25	5	30	215
1978	167	8	1	9	(a) 177
1979 (b)	104	6	1	7	111
TOTALE (b) ...	1.232	134	60	194	(a, b) 1.427

(a) Comprende un episodio di cui non è rilevato il tipo, avvenuto nel 1978, computato nei totali ma non nei parziali.
(b) Fino all'8 settembre 1979.

**TABELLA N. 10 – Distribuzione della classe e della gravità
delle manifestazioni di protesta nel periodo 1972 – 1979**
(Valori percentuali)

A N N O	TIPO DI MANIFESTAZIONI				
	Sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche			TOTALE GENERALE
		Meno gravi	Più gravi	TOTALE	
1972	5,28	10,45	6,67	9,28	5,81
1973	15,67	13,43	21,67	15,98	15,70
1974	13,47	20,90	31,66	24,23	14,93
1975	10,39	8,95	8,33	8,76	10,16
1976	18,18	17,16	20,00	18,04	18,15
1977	15,02	18,66	8,33	15,46	15,07
1978	13,55	5,97	1,67	4,64	(a) 12,40
1979 (b)	8,44	4,48	1,67	3,61	(b) 7,78
TOTALE (b) ...	1.232	134	60	194	(a, b) 1.427

(a) Comprende un episodio, di cui non è rilevato il tipo, avvenuto nel 1978, escluso dai computi parziali, ma compreso in quello totale.
(b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 11 — Distribuzione nell'anno delle manifestazioni di protesta, secondo la classe e la gravità

(Valori percentuali)

ANNO	TIPO DI MANIFESTAZIONI					Rapporto percentuale nell'anno e in totale delle non pacifiche	
	Sostanzialmente pacifiche	Non pacifiche			TOTALE ANNUO	Meno gravi	Più gravi
		Meno gravi	Più gravi	TOTALE			
1972	78,31	16,87	4,82	21,69	100,00	77,8	22,2
1973	86,16	8,04	5,80	13,84	100,00	58,1	41,9
1974	77,93	13,15	8,92	22,07	100,00	59,6	40,4
1975	88,28	8,27	3,45	11,72	100,00	70,6	29,4
1976	86,49	8,88	4,63	13,51	100,00	65,7	34,3
1977	86,05	11,63	2,32	13,95	100,00	83,3	16,7
1978	94,35	4,51	0,56	5,07	(a) 100,00	88,9	11,1
1979 (b) .	93,69	5,41	0,90	6,31	(b) 100,00	85,7	14,3
TOTALE(b)	86,33	9,39	4,20	13,59	(a,b) 100,00	69,07	30,93

(a) Comprende un episodio, di cui è rilevato il tipo, avvenuto nel 1978, pari allo 0,58 % dell'anno ed allo 0,80 % del totale.

(b) Fino all'8 settembre 1979.

Le manifestazioni non pacifiche rappresentano, correlativamente, la minoranza: 194, il 13,59 % del totale. Sono concentrate in due bienni: il 1973-1974, durante il quale se ne verificarono 78, ed il 1976-1977, quando furono 65; complessivamente in questi quattro anni sono state 143, cioè quasi 3/4 di tutte le manifestazioni non pacifiche. Il massimo peso l'ebbero nel 1974, con 47 episodi, pari a quasi 1/4 sia del totale delle manifestazioni avvenute nell'anno, sia di tutte le manifestazioni non pacifiche. Tra il 1973 ed il 1977 furono in media 32 all'anno, nel biennio 1978-1979 sono state appena 8.

Quelle non pacifiche possono essere distinte in *più gravi* — con danni alle cose e/o violenza alle persone — e *meno gravi* — con o senza danni modesti alle cose e senza violenza alle persone —; sono, rispettivamente, 134 e 160, pari al 4,20 % ed al 9,39 % di tutte le manifestazioni. Le più gravi sono i 3/10 e le meno gravi i 7/10 delle manifestazioni non pa-

cifiche, ma tale rapporto varia nel tempo, tuttavia tendendo alla diminuzione delle prime.

Le più gravi oscillano, infatti, dal massimo di circa 4/10 delle manifestazioni non pacifiche nel 1973 e nel 1974 al minimo di circa 1/10 nell'ultimo biennio. In assoluto incidono maggiormente negli anni 1973, 1974 e 1976, nei quali se ne verificarono in totale 44, cioè 3/4 di tutte le manifestazioni più gravi; cruciale è stato il 1974, con 19 episodi. Tra il 1973 ed il 1977 furono in media 10,8 ogni anno, ma in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si riducono ad appena 1.

Le meno gravi oscillano, correlativamente, dal minimo di 6/10 al massimo di 9/10 delle manifestazioni non pacifiche ed hanno il maggiore peso negli anni 1972, 1975 e soprattutto dal 1977 in poi. Tra il 1973 ed il 1977 furono in media 21,2 ogni anno, ma nel biennio 1978-1979 sono state appena 7.

L'andamento complessivo delle manifestazioni non pacifiche evidenzia una tendenza al rapido aumento di esse, assoluto e relativo, dal 1972 al 1974, particolarmente accentuato per le più gravi, un regresso cospicuo nel 1975 ed una recrudescenza nel 1976, quando sono ancora il doppio di quelle iniziali; dal 1977 il quadro muta, manifestandosi una flessione assoluta e relativa prima modesta, poi netta e progressiva, sia del totale delle manifestazioni non pacifiche, sia, soprattutto, di quelle più gravi. Ovviamente l'andamento delle manifestazioni sostanzialmente pacifiche è opposto.

2. - *Le manifestazioni sostanzialmente pacifiche* (tabelle n. 12, 13 e 14).

Le manifestazioni sostanzialmente pacifiche si concretizzano in maggioranza nel rifiuto di rientrare nelle camere o nelle sezioni dal passeggio, ovvero di recarsi al passeggio stesso; nel corso di esse talvolta si sono verificate scalate di tettoie, muri o inferriate. Sono 728 che, unite alle 35 classificate «del tutto pacifiche», assommano a 763 episodi, cioè il 53,47 % di tutte le manifestazioni ed il 61,93 % di quelle pacifiche. La loro incidenza tende ad aumentare col passare degli anni: sono il 46,99 % nel 1972 ed il 69,37 % nel 1979; rivelante è, pure, il loro peso nel 1975, il 63,45 % dell'anno.

TABELLA N. 12 - *Distribuzione delle modalità di protesta secondo il tipo e l'anno*
(Valori assoluti)

N.	MODALITÀ	1972	1973 (a)	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (b)	TOTALI
1	Manifestazioni del tutto pacifiche	—	2	4	3	12	5	4	5	35
2	Rifiuto di rientrare dal passeggio nelle camere o sezioni o di recarsi al passeggio, con o senza scalata di tetti, muri, ecc. ...	39	88	109	89	137	98	96	72	728
3	Schiamazzi, agitazioni, disordini.	5	2	12	12	8	6	7	9	61
4	Rifiuto dell'attività lavorativa e/o scolastica, con o senza rifiuto di rientro in camera	2	17	26	10	35	28	20	7	145
5	Rifiuto del vitto e/o di recarsi al lavoro o al passeggio e/o rientro in camere c.o s. scalata tetti, ecc.	19	84	15	14	32	48	40	11	263
6	Danni modesti alle cose	6	6	7	5	4	2	5	1	36
7	Danni gravi alle cose con o senza scalata dei tetti	3	9	16	1	8	3	1	1	42
8	Barricamento con o senza rifiuto vitto e/o salita tetti, con o senza danni modesti (a)	8	12	21	7	19	23	3	5	98
9	Barricamenti, sommosse con danni gravi con o senza violenza alle persone	1	4	3	4	4	2	—	—	18
10	Non rilevato	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	TOTALI ...	83	224	213	145	259	215	177	(b) 111	(b) 1.427

(a) Un solo caso di barricamento e rifiuto del vitto verificatosi nel 1973.

(b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 13 - *Distribuzione delle modalità di protesta nell'anno, secondo il tipo*

(Valori percentuali)

N.	MODALITÀ	1972	1973 (a)	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (b)	TOTALI
1	Manifestazioni del tutto pacifiche	—	0,89	1,88	2,07	4,63	2,33	2,26	4,50	2,45
2	Rifiuto di rientrare dal passeggio nelle camere o sezioni o di recarsi al passeggio con o senza scalata di tetti, muri, ecc....	46,99	39,29	51,17	61,38	52,90	45,58	54,24	64,87	51,02
3	Schiamazzi, agitazioni, disordini.	6,02	0,89	5,63	8,27	3,09	2,79	3,95	8,11	4,28
4	Rifiuto dell'attività lavorativa e/o scolastica, con o senza rifiuto del rientro in camera	2,41	7,59	12,21	6,90	13,51	13,02	11,30	6,31	10,16
5	Rifiuto del vitto e/o di recarsi al lavoro o al passeggio e/o rientro in camere c.o s. scalata tetti, ecc.	22,89	37,50	7,04	9,65	12,36	22,33	22,60	9,91	18,43
6	Danni modesti alle cose	7,23	2,68	3,29	3,45	1,54	0,93	2,82	0,90	2,52
7	Danni gravi alle cose con o senza scalata dei tetti	3,61	4,02	7,51	0,69	3,09	1,39	0,56	0,90	2,94
8	Barricamento con o senza rifiuto vitto e/o salita tetti, con o senza danni modesti (a)	9,64	(a) 5,36	9,86	4,83	7,34	10,70	1,70	4,50	6,87
9	Barricamenti, sommosse con danni gravi con o senza violenza alle persone	1,21	1,78	1,41	2,76	1,54	0,93	—	—	1,26
10	Non rilevato	—	—	—	—	—	—	0,57	—	0,07
	TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(b) 100,00	(b) 100,00

(a) Un solo caso di barricamento e rifiuto del vitto verificatosi nel 1973.

(b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 14 - *Distribuzione di ciascun tipo di modalità di protesta nel corso degli anni*

(Valori percentuali)

N.	MODALITÀ	1972	1973 (a)	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (b)	TOTALI (b)
1	Manifestazioni del tutto pacifiche	—	5,71	11,43	8,57	34,28	14,29	11,43	14,29	100,00
2	Rifiuto di rientrare dal passeggio nelle camere o sezioni o di recarsi al passeggio, con o senza scalata di tetti, muri, ecc.	5,36	12,09	14,97	12,22	18,82	13,46	13,19	9,89	100,00
3	Schiamazzi, agitazioni, disordini.	8,20	3,28	19,67	19,67	13,11	9,84	11,48	14,75	100,00
4	Rifiuto dell'attività lavorativa e/o scolastica, con o senza rifiuto di rientro in camera	1,38	11,72	17,93	6,90	24,13	19,31	13,79	4,83	100,00
5	Rifiuto del vitto e/o di recarsi al lavoro o al passeggio e/o rientro in camere c.o.s. scalata tetti, ecc.	7,23	31,94	5,70	5,32	12,17	18,25	15,21	4,18	100,00
6	Danni modesti alle cose	16,67	16,67	19,44	13,89	11,11	5,55	13,89	2,78	100,00
7	Danni gravi alle cose con o senza scalata dei tetti	7,14	21,43	38,10	2,38	19,05	7,14	2,38	2,38	100,00
8	Barricamento con o senza rifiuto vitto e/o salita tetti, con o senza danni modesti (a)	8,16	(a) 12,25	21,43	7,14	19,39	23,47	3,06	5,10	100,00
9	Barricamenti, sommosse con danni gravi con o senza violenza alle persone	5,56	22,22	16,67	22,22	22,22	11,11	—	—	100,00
10	Non rilevato	—	—	—	—	—	—	100,00	—	100,00

(a) Un solo caso di barricamento e rifiuto del vitto, nel 1973.

(b) Fino all'8 settembre 1979.

Un gruppo di manifestazioni pacifiche è costituito dal rifiuto di svolgere l'attività lavorativa (e/o scolastica): 145, pari al 10,16 % del totale ed all'11,77 % della classe. Incide soprattutto nel 1974 e nel triennio 1976-1978, con valori percentuali equivalenti (% media annua: 12,51); è in netto declino nel 1979 (6,31 %).

Un altro gruppo, più consistente, è caratterizzato dal rifiuto del vitto (talvolta soltanto la colazione), solo o associato al rifiuto del lavoro o del passeggio o di rientrare nelle camere. Sono 263 episodi, cioè il 18,43 % del totale ed il 21,35 % delle manifestazioni pacifiche. Questa modalità ha una grande incidenza nel 1973: furono 84 casi, il 37,5 % dell'anno; è, pure, consistente negli anni 1972, 1977 e 1978, nei quali presenta valori percentuali equivalenti (% media annua: 22,61), ma è in declino nel 1979.

Schiamazzi, agitazioni e disordini concretizzano l'ultimo gruppo delle manifestazioni sostanzialmente pacifiche: 61 episodi, pari al 4,28 % del totale ed al 4,95 % della classe. Il gruppo presenta il massimo peso negli anni 1975 e 1977, con poco più dell'8 % in ciascuno.

3. - *Le manifestazioni non pacifiche* (tabelle n. 15, 16 e 17).

Sono considerate non pacifiche le manifestazioni nel corso delle quali sono stati provocati danni alle cose, violenza alle persone, ovvero grave turbamento alla vita dell'istituto, come nel caso di barricate o di salita sui tetti. Tali modalità si presentano spesso insieme.

Più della metà di queste manifestazioni è costituita da barricate o comportamenti simili, complessivamente 116 episodi, pari all'8,13 % del totale, ma al 59,79 % della classe delle non pacifiche. Però nel sessennio 1972-1977 sono 108 e costituiscono il 9,48 % delle manifestazioni del periodo, mentre nel biennio 1978-1979 sono soltanto 8 ed il loro peso scende ad appena il 2,78 %; riferite alle sole manifestazioni non pacifiche, le percentuali corrispondenti ai dati assoluti appena citati sono, rispettivamente, il 60,67 % e la metà. Hanno un certo peso negli anni 1974 (24), 1976 (26) e 1977 (25), in ciascuno dei quali rappresentano rispettivamente la metà, $\frac{2}{3}$ e $\frac{5}{6}$ delle manifestazioni non pacifiche.

TABELLA N. 15 - *Dettaglio delle manifestazioni di protesta che hanno comportato danni, violenze, barricismenti e salita sui tetti, e le manifestazioni sostanzialmente pacifiche, secondo le modalità, l'anno, il periodo e in totale*

Modalità (in dettaglio quelle non pacifiche)	A N N I								Periodi		Totale 1972-1979	% SUL TOTALE		% sul totale 1972-1979
	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1972- 1977	1978- 1979 (a)		1972-1977	1978- 1979 (a)	
Danni modesti alle cose	6	6	7	5	4	2	5	1	30	6	36	2,63	2,08	2,52
Danni gravi alle cose	2	4	4	1	5	3	1	1	19	2	21	1,67	0,69	1,47
Danni gravi alle cose, con salita sui tetti	1	5	12	—	3	—	—	—	21	—	21	1,84	—	1,47
Salita sui tetti, talvolta preceduta da barriccamento, con o senza danni modesti	2	(b) 5	6	1	4	3	—	—	21	—	21	1,84	—	1,47
Barriccamento, con o senza danni modesti	6	7	15	6	15	20	3	5	69	8	77	6,06	2,78	5,40

(a) Fino all'8 settembre 1979.

(b) Un caso di barriccamento e rifiuto del vitto, nel 1973.

(a) Fino all'8 settembre 1979.

(b) Un caso di barriccamento e rifiuto del vitto, nel 1973.

Segue: TABELLA N. 15 - Dettaglio delle manifestazioni di protesta che hanno comportato danni, violenze, barricate e salita sui tetti, e le manifestazioni sostanzialmente pacifiche, secondo le modalità, l'anno, il periodo e in totale

Modalità (in dettaglio quelle non pacifiche	ANNI								Totale 1972-1979	% SUL TOTALE		% sul totale 1972-1979
	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979		1972- 1977	1978- 1979 (a)	
Barricamento o som- mossa con danni gravi e/o violenza alle persone	1	4	3	4	4	2	—	—	18	1,58	—	1,26
Totale manifestazio- ni con danni, vio- lenza, barricamen- ti e salita sui tetti	18	31	47	17	35	30	9	7	(b) 194	15,63	(b) 5,55	(b) 13,59
Manifestazioni so- stanzialmente pa- cifiche	65	193	166	128	224	185	167	104	(b) 271	84,37	(b) 94,10	(b) 86,34
TOTALI (a) ...	83	224	213	145	259	215	(b) 177	(a) 111	1.139 (b) 288	100	(b) 100	(b) 100

(a) Fino all'8 settembre 1979.
(b) Inoltre un episodio nel 1978, di cui non risultano le modalità, pari allo 0,07 % del totale e allo 0,35 % del periodo 1979-1979.

(a) Fino all'8 settembre 1979.

(b) Inoltre un episodio nel 1978, di cui non risultano le modalità, pari allo 0,07 % del totale e allo 0,35 % del periodo 1979-1979.

TABELLA N. 16 - *Distribuzione nell'anno nei periodi e rispetto al totale delle sole modalità di protesta che hanno comportato danni, violenze, barricismi e salita sui tetti, secondo il tipo*
(Valori percentuali)

Modalità delle manifestazioni non pacifiche, in dettaglio	ANNI								PERIODI		TOTALE 1972-1979
	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1972-1977	1978-1979	
Danni modesti alle cose	33,3	19,4	14,9	29,4	11,4	6,7	55,6	14,3	16,85	37,50	18,55
Danni gravi alle cose	11,1	12,9	8,5	5,9	14,3	10,0	11,1	14,3	10,68	12,50	10,83
Danni gravi alle cose, con salita sui tetti	5,6	16,1	25,5	—	8,6	—	—	—	11,80	—	10,83
Salita sui tetti, talvolta preceduta da barricamento, con o senza danni modesti	11,1	(a) 16,1	12,8	5,9	11,4	10,0	—	—	11,80	—	10,83
Barricamento con o senza danni modesti	33,3	22,6	31,9	35,3	42,9	66,6	35,3	71,4	38,76	50,00	39,69
Barricamenti o sommosse con danni gravi e/o violenza alle persone	5,6	12,9	6,4	23,5	11,4	6,7	—	—	10,11	—	9,27
TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sintesi											
Manifestazioni con danni gravi e/o violenza alle persone ...	22,3	41,9	40,4	29,4	34,3	16,7	11,1	14,3	32,59	12,50	30,93
Manifestazioni con o senza danni modesti e senza violenza alle persone	77,7	58,1	59,6	70,6	65,7	73,3	88,9	85,7	67,41	87,50	69,07

(a) Un solo caso di barricamento e rifiuto del vitto.

(a) Un solo caso di barricamento e rifiuto del vitto.

TABELLA N. 17 — *Distribuzione nel corso degli anni dei periodi e in totale di ciascun tipo di modalità di protesta che ha comportato danni, violenze, barramenti e salita sui tetti*

(Valori percentuali)

Modalità (delle manifestazioni non pacifiche, in dettaglio)	A N N I								P E R I O D I		TOTALE 1972-1979
	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1972-1977		
									1978-1979		
Danni modesti alle cose	16,7	16,7	19,4	13,9	11,1	5,5	13,9	2,8	83,3	16,7	100,0
Danni gravi alle cose	9,5	19,0	19,0	4,8	23,8	14,3	4,8	4,8	90,5	9,5	100,0
Danni gravi alle cose, con salita sui tetti	4,8	23,8	57,1	—	14,3	—	—	—	100	—	100,0
Salita sui tetti, talvolta preceduta da barramento, con o senza danni modesti	9,5	^(a) 23,8	28,6	4,8	19,0	14,3	—	—	100	—	100,0
Barramento con o senza danni modesti	7,8	9,1	19,5	7,8	19,5	25,9	3,9	6,5	89,6	10,4	100,0
Barramenti o sommosse con danni gravi e/o violenza alle persone	5,6	22,2	16,7	22,2	22,2	11,1	—	—	100	—	100,0
% sul TOTALE	5,3	15,7	13,5	10,4	18,2	15,0	13,5	8,4	91,8	8,2	100,0

(a) Un solo caso di barramento e rifiuto del vitto.

(a) Un solo caso di barramento e rifiuto del vitto.

Il gruppo maggiore dei comportamenti appena esaminati è costituito dai barricamenti in senso stretto, di solito attuati da limitati gruppi di detenuti che si chiudono nelle camere o in altri locali, talvolta producendo danni di modesta entità, sempre clamore e turbamento della vita dell'istituto. Sono 77 episodi, 3/4 dei quali concentrati negli anni 1974, 1976 e 1977, in crescendo, i quali rappresentano il 5,40 % del totale, ma il 6,06 % nel sessennio 1972-1977 e solo il 2,78 % nel biennio successivo. Il loro peso nell'ambito delle sole manifestazioni non pacifiche tende a crescere nei due periodi, passando da quasi 4/10 alla metà degli episodi.

Simile a questo è il gruppo delle salite sui tetti o tettoie interne o terrazze dell'istituto, spesso precedute da barricamento, talvolta con produzione di danni di modesta entità; di solito coinvolgono limitati gruppi di soggetti. Si tratta di 21 episodi, che si verificano solo nel sessennio 1972-1977, in media 3,5 all'anno, con una maggiore accentuazione nel 1974. Rappresentano l'1,47 % del totale, l'1,84 % del sessennio e poco più di 1/10 delle manifestazioni non pacifiche.

Anche i barricamenti o sommosse con danni gravi e/o violenza alle persone si verificano solo nel sessennio 1972-1977. In tutto sono 18 episodi, in media 3 all'anno, quasi equamente distribuiti nel sessennio. Rappresentano l'1,26 % del totale, l'1,58 % del sessennio e circa 1/10 delle manifestazioni non pacifiche. La loro scomparsa negli ultimi due anni è sintomatica del mutamento del carattere delle manifestazioni in senso progressivamente pacifico, essendo queste tra le più gravi e clamorose verificatesi.

Le manifestazioni che hanno dato luogo solo a danni modesti o gravi sono complessivamente 78. Va precisato che, nel corso di disordini e agitazioni, talvolta sono stati provocati danni di assai modesta entità; tali manifestazioni non vengono considerate in questa sede, bensì sono state incluse nella classe di quelle sostanzialmente pacifiche. Le 78 manifestazioni rappresentano complessivamente il 5,46 % del totale, concentrate per 9/10 nel sessennio 1972-1977, nel quale furono il 6,14 % contro appena il 2,77 % del biennio 1978-1979. Costituiscono i 4/10 delle manifestazioni non pacifiche, rapporto che nell'ultimo biennio diviene della metà, pertanto in aumento relativo, ma in forte flessione assoluta e con attenuazione della gravità: infatti esse crescono rapidamente dal 1972

al 1974 e rappresentano ogni anno circa la metà del totale, diminuiscono nel 1975, salgono di nuovo nel 1976, poi dal 1977 si riducono drasticamente.

Un gruppo di queste è costituito dalle manifestazioni in cui sono stati prodotti danni modesti alle cose, in tutto 36, il 2,52 % del totale e quasi 2/5 di quelle non pacifiche; sono equamente distribuite nel periodo, in media 4,5, con una maggiore frequenza nel triennio iniziale e tendenzialmente in flessione dal 1975; nel 1979 se ne registra solo una.

Le manifestazioni che hanno comportato danni gravi alle cose sono la maggioranza, 42, di cui la metà con salita sui tetti. Esse rappresentano il 2,94 % del totale, ma il 3,51 % di quelle del sessennio 1972-1977 ed appena lo 0,69 % del biennio 1978-1979. La loro incidenza sulle manifestazioni non pacifiche è di quasi 1/4 nel sessennio iniziale, rapporto che appare dimezzato nell'ultimo biennio. Crescono rapidamente dal 1972 al 1974, nel 1975 se ne verifica una sola, riprendono nel 1976, poi declinano fino a ridursi ad una ogni anno nel biennio successivo. Quelle con salita sui tetti, le più clamorose e gravi, sono quasi tutte concentrate tra il 1973 (5) ed il 1974 (12); significativamente mancano nel 1975, se ne registrano solo 3 nel 1976, poi cessano del tutto.

4. - *I caratteri salienti e le tendenze.*

Sembra potersi concludere che le manifestazioni di protesta sono state in grande maggioranza di tipo pacifico (mai meno del 77,9 % dei casi all'anno), carattere che tende ad accentuarsi nel tempo, fino a giungere alla quasi totalità. Le manifestazioni non pacifiche sono in larga parte del tipo meno grave, consistono prevalentemente in barricate e/o salita sui tetti, senza violenza alle persone e con o senza danni di modesta entità, ed hanno di solito interessato gruppi limitati di detenuti. Le manifestazioni più gravi, che hanno comportato danni gravi alle cose e/o violenza alle persone, sono relativamente poche rispetto al totale e concentrate negli anni 1973, 1974 e 1976, poi si riducono drasticamente. In complesso le manifestazioni non pacifiche presentano la maggiore incidenza nel sessennio 1972-1977, poi il loro peso diminuisce rapidamente, mentre ne diminuisce la gravità intrinseca.

e) Le modalità di svolgimento delle manifestazioni nei mesi dell'anno (tabelle n. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25).

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni, classificate in sostanzialmente pacifiche e non pacifiche, e queste ultime in meno gravi e più gravi, sono state correlate con il mese in cui si sono verificate.

Trascurando, per ora, il 1979, perché il rilevamento dei dati dell'anno si arresta all'8 settembre, si esamina la distribuzione mensile del fenomeno nel settennio 1972-1978.

Le manifestazioni sostanzialmente pacifiche sono sempre la maggioranza, oscillando da $\frac{3}{4}$ (aprile) ad oltre $\frac{9}{10}$ (dicembre) del totale di ogni mese. Si osserva, però, che esse hanno il peso minore nel primo semestre dell'anno, nel quale costituiscono il 42,64 % del loro totale, ed invece incidono maggiormente nel secondo, nel quale sono il 57,36 %. Infatti, mentre nei mesi da gennaio a giugno la media delle percentuali mensili è pari a 82,5, da luglio a dicembre tale valore sale a 88,4. Ciò è dovuto al fatto che le manifestazioni sostanzialmente pacifiche presentano i valori percentuali minimi nei mesi di aprile e giugno, con circa il 76 % del totale mensile.

Correlativamente le manifestazioni non pacifiche oscillano dal massimo di $\frac{1}{4}$ (aprile) al minimo di $\frac{1}{14}$ (dicembre) di ciascun totale mensile e nel complesso presentano un più modesto maggiore peso nel primo trimestre che nel secondo (54 % e 46 %); le corrispondenti medie delle percentuali mensili sono 9 e 7,7. Nel loro ambito, però, la gravità degli episodi ha un carattere diverso: le manifestazioni meno gravi si verificano in quantità e proporzione equivalenti nei due semestri, le più gravi, invece, prevalgono nel primo con il 61 % del totale di esse, contro il 39 % del secondo. Anche la media delle corrispondenti percentuali mensili evidenzia il diverso carattere delle due classi di manifestazioni, essendo quella relativa alle meno gravi pari a 11,4 nel primo semestre e a 8,6 nel secondo e quella riferita alle più gravi rispettivamente 6,2 e 2,9.

Le manifestazioni non pacifiche meno gravi incidono maggiormente in gennaio, aprile e giugno, quelle più gravi, invece, nei mesi da aprile a giugno (26, quasi la metà delle 59 verificatesi nei sette anni in esame).

TABELLA N. 18 — *Distribuzione del totale delle manifestazioni di protesta secondo la classe, la gravità e i mesi*
(Valori assoluti)

Tipo di manifestazione	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	TOTALE
<i>(1972-1978)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	57	84	66	58	116	100	127	147	111	92	88	82	1.128
Non pacifiche: { Meno gravi	10	10	7	10	7	21	14	10	14	11	9	5	128
{ Più gravi	2	4	4	9	8	9	6	6	4	5	1	1	59
TOTALE 1972-1978 (a)	69	98	77	77	131	130	(a) 148	163	129	108	98	88	(a) 1.316
<i>(1° gennaio 1972 — 8 settembre 1979)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	65	96	81	76	132	112	138	156	114	92	88	82	1.232
Non pacifiche: { Meno gravi	10	11	8	10	9	21	15	11	14	11	9	5	134
{ Più gravi	2	5	4	9	8	9	6	6	4	5	1	1	60
TOTALE 1-1-1972/8-9-1979 (a) ..	77	112	93	95	149	142	(a) 160	173	132	108	98	88	(a) 1.427

(a) Di cui una manifestazione nel luglio 1978, delle quale non risulta il tipo, computata nei totali ma non nei parziali.

TABELLA N. 19 - *Distribuzione del totale delle manifestazioni di protesta, secondo la classe, la gravità e il mese*
(Valori medi mensili)

Tipo di manifestazione	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	ANNO (b)
(1972-1979)													
Sostanzialmente pacifiche	8,1	12,0	9,4	8,2	16,6	14,3	18,1	21,0	15,9	13,1	12,6	11,7	13,43
Non pacifiche: } Meno gravi	1,4	1,4	1,0	1,4	1,0	3,0	2,0	1,4	2,0	1,6	1,3	0,7	1,52
Non pacifiche: } Più gravi	0,3	0,6	0,6	1,3	1,1	1,3	0,8	0,8	0,6	0,7	0,1	0,1	0,70
TOTALE 1972-1978(b)	9,9	14,0	11,0	11,0	18,7	18,6	(b) 21,1	23,3	18,4	15,4	14,0	12,6	15,67
(1° gennaio 1972 - 31 agosto 1979)													
Sostanzialmente pacifiche	8,1	12,0	10,1	9,5	16,5	14,0	17,2	19,5	15,9	13,1	12,6	11,7	(a) 13,39
Non pacifiche: } Meno gravi	1,2	1,4	1,0	1,2	1,1	2,6	1,9	1,4	2,0	1,6	1,3	0,7	(a) 1,45
Non pacifiche: } Più gravi	0,2	0,6	0,5	1,1	1,0	1,1	0,7	0,7	0,6	0,7	0,1	0,1	(a) 0,65
TOTALE 1-1-1972/31-8-1979	9,6	14,0	11,6	11,9	18,6	17,7	(b) 20,0	21,6	18,4	15,4	14,0	12,6	(a) 15,51

(a) Esclusi i mesi da settembre a dicembre 1979, pertanto le medie annue sono calcolate su 92 mesi.

(b) Manca, nel dettaglio del mese di luglio, una manifestazione di cui non risulta il tipo, computata, però, nei totali.

TABELLA N. 20 - *Distribuzione nel mese e in totale delle manifestazioni di protesta, secondo la classe e la gravità*
(Valori percentuali)

Tipo di manifestazione	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	TOTALE
<i>(1972-1978)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	82,6	85,7	85,7	75,3	88,6	76,9	85,8	90,2	86,0	85,2	89,8	93,2	85,8
Non { Meno gravi	14,5	10,2	9,1	13,0	5,3	16,2	9,5	6,1	10,9	10,2	9,2	5,7	9,8
pacifiche: { Più gravi	2,9	4,1	5,2	11,7	6,1	6,9	4,0	3,7	3,1	4,6	1,0	1,1	4,4
TOTALE 1972-1978 (b)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(a) 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(a) 100,0
<i>(1° gennaio 1972 - 31 agosto 1979)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	84,4	85,7	87,1	80,0	88,59	78,9	86,2	90,2	(b) 86,0	(b) 85,2	89,8	93,2	86,3
Non { Meno gravi	13,0	9,8	8,6	10,5	6,04	14,8	9,4	6,3	(b) 10,9	(b) 10,2	9,2	5,7	9,5
pacifiche: { Più gravi	2,6	4,5	4,3	9,5	5,37	6,3	3,8	3,5	(b) 3,1	(b) 4,6	1,0	1,1	4,2
TOTALE 1-1-1972/31-8-1979	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(a) 100,0	100,0	(b) 100,0	100,0	100,0	100,0	(a, b) 100,0

(a) Di una manifestazione nel luglio 1978 della quale non risulta il tipo, pari allo 0,7 % del totale del mese per il periodo 1972-1978 ed allo 0,6 % per il periodo 1972-1979.

(b) Escluse le manifestazioni tra l'1.9 e l'8 settembre 1979 tutte sostanzialmente pacifiche, nonché il resto di settembre e fino a dicembre 1979.

TABELLA N. 21 - Distribuzione delle manifestazioni di protesta nei mesi dell'anno, secondo la classe e la gravità

(Valori percentuali)

Tipo di manifestazione	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Anno
<i>(1972-1978)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	5,05	7,45	5,85	5,14	10,28	8,87	11,26	13,03	9,84	8,16	7,80	7,27	100,00
Non pacifiche: { Meno gravi	7,81	7,81	5,47	7,81	5,47	16,41	10,94	7,81	10,94	8,59	7,03	3,91	100,00
{ Più gravi	3,39	6,78	6,78	15,25	13,55	15,25	10,17	10,17	6,78	8,48	1,70	1,70	100,00
TOTALE 1972-1978	5,24	7,45	5,85	9,95	9,88	(a) 11,25	12,38	9,80	8,21	7,45	6,69	(a) 100,00	
<i>(1° gennaio 1972 - 8 settembre 1979)</i>													
Sostanzialmente pacifiche	5,28	7,79	6,58	6,17	10,71	9,09	11,20	12,66	9,25	7,47	7,14	6,66	(b) 100,00
Non pacifiche: { Meno gravi	7,46	8,21	5,97	7,46	6,72	15,67	11,19	8,21	10,45	8,21	6,72	3,73	(b) 100,00
{ Più gravi	3,33	8,33	6,67	15,00	13,33	15,00	10,00	10,00	6,67	8,33	1,67	1,67	(b) 100,00
TOTALE 1-1-1972/8-9-1979 (b) ..	5,39	7,85	6,52	6,66	10,44	9,95	(a) 11,21	12,12	(b) 9,25	(b) 7,57	(b) 6,87	(b) 6,17	(a, b) 100,00

(a) Di cui una manifestazione nel luglio 1978 della quale non risulta il tipo, computata nei totali.

(b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 22 - *Distribuzione del totale delle manifestazioni di protesta nell'anno e nel mese, secondo la classe e la gravità. - 1° gennaio 1972 - 8 settembre 1979*
(Valori assoluti)

Anni	T I P O	Gen- naio	Feb- braio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Set- tembre	Ottobre	No- vembre	Dicem- bre	TOTALI
1972	Sostanzialmente pacifiche	3	—	—	2	4	10	10	10	4	3	17	2	65
1973	Meno gravi	—	1	—	—	—	4	2	2	3	1	—	1	14
1974	Più gravi	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	4
	TOTALE 1972 ...	3	1	—	3	5	14	12	13	8	4	17	3	83
1975	Pacifiche	7	—	2	11	38	17	37	14	11	36	8	12	193
1976	Meno gravi	—	—	—	1	1	3	6	1	1	2	1	2	18
1977	Più gravi	—	—	—	—	2	4	5	1	—	1	—	—	13
	TOTALE 1973 ...	7	—	2	12	41	24	48	16	12	39	9	14	224
1978	Pacifiche	14	36	22	7	19	17	7	15	6	5	5	13	166
1979	Meno gravi	3	4	4	2	—	7	1	4	—	2	—	1	28
1980	Più gravi	—	4	3	3	1	4	—	—	2	2	—	—	19
	TOTALE 1974 ...	17	44	29	12	20	28	8	19	8	9	5	14	213
1981	Pacifiche	4	5	12	12	13	11	13	24	12	8	6	8	128
1982	Meno gravi	2	1	—	2	1	1	—	1	1	2	1	—	12
1983	Più gravi	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	5
	TOTALE 1975 ...	6	6	13	16	15	12	13	26	13	10	7	8	145
1984	Pacifiche	6	9	10	10	18	8	12	42	45	21	41	2	224
1985	Meno gravi	1	1	1	—	2	2	2	1	4	3	5	1	23
1986	Più gravi	—	—	—	1	3	—	1	3	1	1	1	1	12
	TOTALE 1976 ...	7	10	11	11	23	10	15	46	50	25	47	4	259

Segue: TABELLA N. 22 - Distribuzione del totale delle manifestazioni di protesta nell'anno e nel mese, secondo la classe e la gravità. - 1° gennaio 1972 - 8 settembre 1979
(Valori assoluti)

Anni	T I P O	Gen- naio	Feb- braio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Set- tembre	Ottobre	No- vembre	Dicem- bre	TOTALI
1976	Pacifiche	15	14	15	11	10	22	19	18	12	8	4	37	185
	Meno gravi	3	2	2	3	3	3	3	1	2	1	2	—	25
	Più gravi	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	5
	TOTALE 1977 ...	20	16	17	16	13	26	22	19	14	9	6	37	215
1977	Pacifiche	8	20	5	5	14	15	29	24	21	11	7	8	167
	Meno gravi	1	1	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	8
	Più gravi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	TOTALE 1978 ...	9	21	5	7	14	16	(a) 30	24	24	12	7	8	(a) 177
1979	Pacifiche	8	12	15	18	16	12	11	9	3	—	—	—	104
	Meno gravi	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	6
	Più gravi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	TOTALE 1979 fino all'8 sett...	8	14	16	18	18	12	12	10	(b) 3	—	—	—	111
TOTALI	Pacifiche	65	96	81	76	132	112	138	156	114	92	88	82	1.232
	Meno gravi	10	11	8	10	9	21	15	11	14	11	9	5	134
	Più gravi	2	5	4	9	8	9	6	6	4	5	1	1	60
	TOTALE GENERALE ...	77	112	93	95	149	142	(a) 160	173	(b) 132	108	98	88	(a b) 1.427

(a) Di cui una manifestazione, avvenuta nel luglio 1978, di cui non risulta il tipo, compresa nei totali. - (b) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 23 - *Manifestazioni di protesta verificatesi nei mesi da maggio a settembre e negli altri mesi dell'anno, secondo la classe, la gravità, l'anno e in totale (1° gennaio 1972 - 8 settembre 1979)*
(Valori assoluti)

A N N O	MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE				ALTRI MESI DELL'ANNO				TOTALI
	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE da maggio a settembre	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE altri mesi dell'anno	
		Meno gravi	Più gravi			Meno gravi	Più gravi		
1971.....	38	11	3	52	27	3	1	31	83
1973.....	117	12	12	141	76	6	1	83	224
1974.....	64	12	7	83	102	16	12	130	213
1975.....	73	4	2	79	55	8	3	66	145
1976.....	125	11	8	144	99	12	4	115	259
1977.....	81	12	1	94	104	13	4	121	215
1978 (b).....	103	4	—	(b) 108	64	4	1	69	(b) 177
TOTALE 1972-1978	601	66	33	(b) 701	527	62	26	615	(b) 1.316
1979 (a).....	51	4	—	(a) 55	53	2	1	56	(a) 111
TOTALE 1972-1979 (a, b)	652	70	33	756	580	64	27	(a) 671	(a, b) 1.427

(a) Fino all'8 settembre 1979. Nel periodo 1-8 settembre 1979 si ebbero 3 manifestazioni, tutte sostanzialmente pacifiche.
(b) Comprende una manifestazione di cui non risulta il tipo, avvenuta nel luglio 1978, computata nel totale dell'anno e negli altri totali, ma non nel periodo parziale maggio-settembre 1978.

TABELLA N. 24 - *Manifestazioni di protesta verificatesi nei mesi da maggio a settembre e negli altri mesi dell'anno, secondo la classe, la gravità, l'anno e in totale (1° gennaio 1972 - 31 agosto 1979)*

(Valori medi mensili)

A N N O	MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE				ALTRI MESI DELL'ANNO				Totali (12 mesi)
	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE da maggio a settembre	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE altri mesi dell'anno	
		Meno gravi	Più gravi			Meno gravi	Più gravi		
1972.....	7,6	2,2	0,6	10,4	3,9	0,4	0,1	4,4	6,9
1973.....	23,4	2,4	2,4	28,2	10,9	0,9	0,1	11,9	18,7
1974.....	12,8	2,4	1,4	16,6	14,6	2,3	1,7	18,6	17,8
1975.....	14,6	0,8	0,4	15,8	7,9	1,1	0,4	9,4	12,1
1976.....	25,0	2,2	1,6	28,8	14,1	1,7	0,6	16,4	21,6
1977.....	16,2	2,4	0,2	18,8	14,9	1,9	0,6	17,3	17,9
1978 (a).....	20,6	0,8	—	21,4	9,1	0,6	0,1	9,9	(a) 14,8
TOTALE 1972-1978	17,2	1,9	0,9	20,0	10,8	1,3	0,5	12,6	(a) 15,7
TOTALE 1979	12,0	1,0	—	(b) 12,8	13,3	0,5	0,3	(b) 14,0	(b) 13,9
TOTALE 1-1-72/31-8-1979 (c) ..	16,6	1,8	0,8	(c) 19,3	10,9	1,2	0,5	(c) 12,7	(c) 15,5

(a) Ed inoltre una manifestazione, avvenuta nel luglio 1978, di cui non risulta il tipo, computata nei totali ma non nei parziali. Per il settennio 1972-1978, medie rispettivamente su 35, 49 e 84 mesi.

(b) Fino al 31 agosto 1979; pertanto sono escluse 3 manifestazioni, tutte sostanzialmente pacifiche, avvenute nei primi 8 giorni di settembre 1979, nonché i mesi successivi dell'anno. Quindi per il 1979 le medie, in ambedue i periodi dell'anno, sono calcolate su 4 mesi.

(c) Tenuto conto delle note (a) e (b), le medie sono calcolate rispettivamente su 39, 53 e 92 mesi.

(a) Ed inoltre una manifestazione, avvenuta nel luglio 1978, di cui non risulta il tipo, computata nei totali ma non nei parziali. Per il settennio 1972-1978, medie rispettivamente su 35, 49 e 84 mesi.

(b) Fino al 31 agosto 1979, pertanto sono escluse 3 manifestazioni, tutte sostanzialmente pacifiche, avvenute nei primi 8 giorni di settembre 1979, nonché i mesi successivi dell'anno. Quindi per il 1979 le medie, in ambedue i periodi dell'anno, sono calcolate su 4 mesi.

(c) Tenuto conto delle note (a) e (b), le medie sono calcolate rispettivamente su 39, 33 e 92 mesi.

TABELLA N. 25 - *Manifestazioni di protesta verificatesi nei mesi da maggio a settembre e negli altri mesi dell'anno, secondo la classe, la gravità, l'anno e in totale (1° gennaio 1972 - 8 settembre 1979)*
(Valori percentuali relativi al periodo dell'anno)

A N N O	MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE				ALTRI MESI DELL'ANNO			
	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE da maggio a settembre	Manifesta- zioni sostanzial- mente pacifiche	Non pacifiche		TOTALE altri mesi dell'anno
		Meno gravi	Più gravi			Meno gravi	Più gravi	
1972.....	73,08	21,15	5,77	100,00	87,10	9,68	3,23	100,00
1973.....	82,98	8,51	8,51	100,00	91,57	7,23	1,20	100,00
1974.....	77,11	14,46	8,43	100,00	78,46	12,31	9,23	100,00
1975.....	92,41	5,06	2,53	100,00	83,33	12,12	4,55	100,00
1976.....	86,81	7,64	5,56	100,00	86,09	10,43	3,48	100,00
1977.....	86,17	12,77	1,06	100,00	85,95	10,74	3,31	100,00
1978 (b).....	95,37	3,70	—	(b) 100,00	92,75	5,80	1,45	100,00
TOTALE 1972-1978	85,73	9,42	4,71	(b) 100,00	85,69	10,08	4,23	100,00
1979 (a).....	92,73	7,27	—	(a) 100,00	94,64	3,57	1,79	(a) 100,00
TOTALE 1972-1979 (a, b)	86,24	9,26	4,37	(a,b) 100,00	86,44	9,54	4,02	(a) 100,00

(a) Fino all'8 settembre 1979.

(b) Ed inoltre una manifestazione avvenuta nel luglio 1978, di cui non risulta il tipo, computata nei totali e pari, nel periodo maggio-settembre, allo 0,93 % nel 1978, allo 0,14 % nel settembre 1972-1978 e allo 0,13 % nell'ottennio 1972-1979 (fino all'8 settembre 1979).

I dati relativi ai primi nove mesi del 1979 non modificano le osservazioni svolte. In particolare le manifestazioni non pacifiche verificatesi negli anni 1978 e 1979, in totale 16, di cui 2 più gravi, presentano una distribuzione sporadica e discontinua, in armonia con la flessione quantitativa ed il miglioramento qualitativo che si manifestano nel corso di essi.

Aprile sembra essere, pertanto, un mese del tutto particolare. E, appunto, nel corso di esso che compaiono nell'anno le esplosioni di violenza (1972, 1976), o proseguono sostenute (1974, 1975), o riprendono dopo un periodo di stasi (1977). In ogni caso l'inizio delle fasi di più intensa agitazione si colloca tra aprile e maggio, come meglio si vedrà oltre (paragrafo « f »).

Il periodo da maggio a settembre è già stato individuato come critico per la maggiore frequenza di manifestazioni, la quale si verifica in questi cinque mesi (53,27 %) rispetto agli altri mesi dell'anno (46,73 %), particolarmente evidenziata nel settennio 1972-1978 dalle rispettive medie mensili totali (20 e 12,6).

L'ulteriore analisi di questi due periodi dell'anno chiarisce che le manifestazioni sostanzialmente pacifiche presentano nei cinque mesi da maggio a settembre, nei quali sono 601, e negli altri sette mesi, in cui sono 527, una distribuzione analoga a quella del totale, ovviamente per il peso preponderante di questa classe; sono, infatti, il 53,28 % contro il 46,72 %. Altrettanto avviene per le manifestazioni non pacifiche, che sono nei due periodi rispettivamente 99 e 88, ma la differenza tra i due valori è minore (52,94 % e 47,06 %).

Ripartendo le non pacifiche secondo la gravità si evidenzia, però, che le meno gravi incidono nei due periodi in misura quasi equivalente: se ne verificano 66 e 62, pari al 51,6 % nei mesi da maggio a settembre ed al 48,4 % negli altri mesi dell'anno. La differenza, invece, è notevole nelle manifestazioni più gravi, che sono 33 e 26, rispettivamente pari al 55,9 % ed al 44,1 %.

I valori assoluti e relativi citati vanno ponderati con la diversa durata dei due periodi in esame, alla luce della quale le differenze segnalate acquistano tutto il loro significato, evidenziando che nei cinque mesi da maggio a settembre si registra una notevole accentuazione delle manifestazioni di protesta, con particolare riguardo alle più gravi.

Il fenomeno viene chiarito dalle medie mensili, che non sono influenzate dalla durata del periodo. Infatti da maggio a settembre si verificano ogni mese 17,2 manifestazioni sostanzialmente pacifiche e 2,8 non pacifiche, di cui 1,9 meno gravi e 0,9 più gravi; negli altri sette mesi i valori medi corrispondenti sono: 10,8, 1,8, 1,3 e 0,5.

L'andamento nel settennio conferma quanto è stato già segnalato, che, cioè, l'incidenza delle manifestazioni sostanzialmente pacifiche tende ad aumentare nel tempo, mentre le non pacifiche divengono meno gravi. Critici furono senza dubbio gli anni 1973 e 1974, specialmente il secondo, nonché il 1976, quest'ultimo non tanto per il peso relativo degli episodi non pacifici, quanto per il loro numero ed il totale delle manifestazioni dell'anno, che fu il più elevato.

Sembra potersi concludere che la correlazione tra la qualità delle manifestazioni ed il mese in cui si verificano conferma il ciclo annuale già evidenziato (paragrafo « b », n. 7) e precisa che l'inizio o il rinforzo di fasi di manifestazioni non pacifiche, con particolare riguardo a quelle più gravi, si colloca tra aprile e maggio; inoltre i mesi da maggio a settembre, comunemente considerati estivi, sono i più critici dell'anno, specialmente maggio e giugno. In ogni caso ciò che caratterizza tale periodo è l'aumento del numero delle manifestazioni e l'accentuarsi della loro gravità, specialmente all'inizio.

f) - Periodi di maggiore intensità delle manifestazioni di protesta (tabelle n. 26 e 27).

Si è accennato che nel corso degli otto anni considerati si individuano tre periodi, nei quali l'intensità e la frequenza delle manifestazioni di protesta è maggiore. Essi vanno dall'aprile del 1973 all'agosto del 1974, dal maggio del 1976 al dicembre del 1977 e dal luglio al settembre del 1978.

Tra l'aprile 1973 e l'agosto 1974 (17 mesi) si verificarono 392 manifestazioni, di cui 321 sostanzialmente pacifiche e 71 non pacifiche, cioè con danni, violenze, barricate e salita sui tetti. Sulle 392, le manifestazioni pacifiche rappresentano l'81,9 % e le altre il 18,1 %; questi valori percentuali sono l'uno inferiore e l'altro superiore a quelli corrispondenti al totale delle manifestazioni degli otto anni. Le medie mensili sono: totale, 23,06; pacifiche, 18,88; non pacifiche, 4,18; per-

tanto notevolmente superiori a quelle corrispondenti sul totale degli otto anni.

Delle 71 manifestazioni non pacifiche, quelle più gravi furono 28, pari al 7,1 % del totale ed al 39,5 % di quelle non pacifiche del periodo in esame; tali valori percentuali sono maggiori di quelli corrispondenti sul totale degli otto anni, che assommano rispettivamente al 4,2 % ed al 30,9 %. Pertanto anche in questo periodo la maggioranza delle manifestazioni non pacifiche è costituita da quelle meno gravi, cioè barricateamenti e/o salita sui tetti, senza violenza alle persone e con o senza danni modesti alle cose, in tutto 43 episodi, pari all'11 % del totale del periodo in esame ed al 60,5 % di quelle non pacifiche dello stesso.

Si evidenziano in esso due trimestri particolarmente agitati. Nel primo, che va dal maggio al luglio 1973, avvennero 113 manifestazioni, di cui 92 pacifiche e 21 non pacifiche; le corrispondenti medie mensili salirono nel trimestre a: totale 37,67, pacifiche 30,67, non pacifiche 7, con lieve prevalenza di quelle più gravi. L'altro va dal gennaio al marzo 1974, con 90 episodi, di cui 72 pacifici e 18 non pacifici; le medie mensili raggiunsero livelli di poco inferiori a quelli appena visti, ma sempre notevolmente elevati, cioè: totale 30, pacifici 24, non pacifici 6, però con lieve prevalenza degli episodi meno gravi.

Dal maggio 1976 al dicembre 1977 (19 mesi) le manifestazioni furono 435, di cui 374 sostanzialmente pacifiche e 61 non pacifiche; questi ultimi due valori sono rispettivamente pari all'86 % ed al 14 % del totale del periodo in esame e sono simili a quelli corrispondenti, calcolati sul totale delle manifestazioni degli otto anni. Le medie mensili sono più basse di quelle riscontrate nel periodo prima esaminato, precisamente: totale, 22,89, pacifiche 19,68, non pacifiche 3,21.

Delle 61 manifestazioni non pacifiche, quelle dalle modalità più gravi furono 16, pari al 3,7 % del totale e al 26,2 % di quelle non pacifiche del periodo in esame; ambedue questi valori percentuali sono inferiori a quelli corrispondenti calcolati sul totale degli otto anni, sopra menzionati. Conseguentemente la netta maggioranza delle manifestazioni del periodo, è costituita da quelle meno gravi, 45 episodi, pari, nel periodo al 10,3 % del totale ed al 73,8 % delle non pacifiche; più della metà consistono in meri barricateamenti (32).

TABELLA N. 26 — *Periodi di maggiore intensità delle manifestazioni di protesta, in dettaglio e in totale. Modalità di esse in dettaglio (danni, violenze, barramenti, salita sui tetti) e manifestazioni sostanzialmente pacifiche*
(Valori assoluti — Medie mensili)

Modalità delle manifestazioni non pacifiche, in dettaglio - Manifestazioni sostanzialmente pacifiche	Dall'aprile 1973 all'agosto 1974				Dal maggio 1976 al dicembre 1977				Da luglio a settembre 1978		TOTALE periodi di maggiore intensità delle manifestazioni (39 mesi)		
	TOTALE periodo (17 mesi)		In particolare maggio-luglio 1973 (3 mesi)		In particolare gennaio-marzo 1974 (3 mesi)		TOTALE periodo (19 mesi)		In particolare agosto-novembre 1976 (4 mesi)		In particolare dicembre 1977 (1 mese)		
	N.	Media mens.	N.	Media mens.	N.	Media mens.	N.	Media mens.	N.	Media mens.	N.	Media mens.	
Danni modesti alle cose	12	0,70	4	1,33	2	0,67	6	0,32	2	0,50	—	21	0,54
Danni gravi alle cose ..	6	0,35	4	1,33	1	0,33	7	0,37	2	0,50	—	13	0,33
Danni gravi alle cose con salita sui tetti .	16	0,94	4	1,33	5	1,67	3	0,16	3	0,75	—	19	0,49
Salita sui tetti, talvolta preceduta da barramenti con o senza danni modesti	12	0,70	3	1,00	2	0,67	7	0,37	4	1,00	—	19	0,49
Barramento, con o senza danni modesti	19	1,12	3	1,00	7	2,33	32	1,68	7	1,75	—	51	1,31
Barramento o sommossa con danni gravi e/o violenza alle persone	6	0,35	3	1,00	1	0,33	6	0,32	1	0,25	—	12	0,31
Tot. manifestazioni con danni, violenza, barramenti e salita sui tetti	71	4,18	21	7,00	18	6,00	61	3,21	19	4,75	—	135	3,46
Manifestazioni sostanzialmente pacifiche ..	321	18,88	92	30,67	72	24,00	374	19,68	149	37,25	37	74	19,74
TOTALI ...	392	23,06	113	37,67	90	30,00	435	22,89	168	42,00	37	(a) 78	(a) 26,00
												(a) 905	23,21

(a) Comprende un episodio, avvenuto nel luglio 1978, di cui non risultano le modalità. (b) Trattandosi di un solo mese, dati assoluti e medie mensili sono identici.

(a) Comprende un episodio, avvenuto nel luglio 1978, di cui non risultano le modalità. (b) Trattandosi di un solo mese, dati assoluti e medie mensili sono identici.

TABELLA N. 27 — Periodi di maggiore intensità delle manifestazioni di protesta. Modalità di esse in dettaglio (danni, violenze, barramenti, salita sui tetti) e manifestazioni sostanzialmente pacifiche, secondo il periodo e in totale

(Valori assoluti e percentuali)

Modalità delle manifestazioni non pacifiche, in dettaglio. Manifestazioni sostanzialmente pacifiche	Dall'aprile 1973 all'agosto 1974 (17 mesi)			Dal maggio 1976 al dicembre 1977 (19 mesi)			Dal luglio al settembre 1978 (3 mesi)			Somma dei periodi analizzati (39 mesi)		
	% sul totale		N.	% sul totale		N.	% sul totale		N.	% sul totale		N.
	delle manif. del periodo	di quelle con danni, violenze, ecc.		delle manif. del periodo	di quelle con danni, violenze, ecc.		delle manif. del periodo	di quelle con danni, violenze, ecc.		delle manif. del periodo	di quelle con danni, violenze, ecc.	
Danni modesti alle cose	3,1	16,9	12	1,4	9,8	6	3,8	100	21	2,3	15,5	58,3
Danni gravi alle cose	1,5	8,5	6	1,6	11,5	7	—	—	13	1,5	9,6	61,9
Danni gravi alle cose con salita sui tetti	4,1	22,5	16	0,7	4,9	3	—	—	19	2,1	14,1	90,5
Salita sui tetti, talvolta preceduta da barramenti, con o senza modesti danni	3,1	16,9	12	1,6	11,5	7	—	—	19	2,1	14,1	90,5
Barramento, con o senza danni	4,8	26,7	19	7,3	52,5	32	—	—	51	5,6	37,8	66,2
Barramento o sommossa con danni gravi e/o violenza alle persone	1,5	8,5	6	1,4	9,8	6	—	—	12	1,3	8,9	66,7
Totale manifestazioni con danni, violenza, barramenti, e salita sui tetti	18,1	100,0	71	14,0	100,0	61	3,8	100,0	135	14,9	100,0	69,6
Manifestazioni sostanzialmente pacifiche	81,9		321	86,0		374	94,9		(a)769	(a)84,9		62,5
TOTALI ...	100,0		392	100,0		435	(a) 100,0		(a)905	(a) 100,0		63,4

(a) Comprende un episodio, avvenuto nel luglio 1978, di cui non risultano le modalità, pari all'1,3 % del 3° periodo e allo 0,2 % del totale dei periodi.

Si distinguono nel periodo il trimestre dall'agosto al novembre 1976 ed il dicembre 1977, in cui le manifestazioni furono particolarmente frequenti. Nel trimestre suddetto si ebbero 168 episodi, di cui 149 sostanzialmente pacifici e 19 non pacifici; la corrispondente media mensile totale salì a ben 42, però quella relativa alle pacifiche fu pari a 37,25, mentre le non pacifiche furono solo 4,75 e di esse appena 1/3 è costituito da quelle più gravi. Nel dicembre 1977 le manifestazioni furono 37, tutte sostanzialmente pacifiche.

Nel trimestre dal luglio al settembre 1978 si verificarono 78 manifestazioni, di cui 72 sostanzialmente pacifiche e 3 non pacifiche; questi due valori sono rispettivamente pari al 94,9% ed al 3,8 % del totale del trimestre (in un caso non è nota la modalità). I rapporti percentuali ora indicati sono lontani da quelli corrispondenti calcolati sugli otto anni, ed invece appaiono simili a quelli registrati nel biennio 1978-1979, rispecchiando il miglioramento qualitativo delle manifestazioni del periodo, anche per quanto concerne i 3 episodi più gravi, nel corso dei quali sono stati prodotti solo danni modesti alle cose. Le medie mensili delle manifestazioni furono: totale 26, pacifiche 24,67, non pacifiche 1.

Complessivamente i tre periodi critici ora analizzati (39 mesi) hanno fatto registrare 905 manifestazioni, il 63,42% di tutte quelle degli otto anni; quelle sostanzialmente pacifiche sono state 769 e le non pacifiche 135, valori assoluti corrispondenti al 62,42 % e al 69,59 % rispettivamente di tutte quelle pacifiche e di quelle non pacifiche. Il rapporto tra questi due tipi di manifestazioni è dell'84,9 % e del 14,9 %, l'uno appena inferiore e l'altro appena superiore a quelli relativi al totale degli otto anni. Parimenti piccole sono le differenze, se riferite alla qualità delle sole manifestazioni non pacifiche, essendo le più gravi (danni gravi alle cose e/o violenza alle persone) nel complesso dei tre periodi il 32,6 %, contro il 30,9 % degli otto anni e, correlativamente, quelle meno gravi (con o senza danni modesti alle cose, senza violenza alle persone) il 67,4 %, contro il 69,1%.

Ne discende che il carattere saliente dei periodi di più intensa agitazione non si rinviene tanto nella gravità degli episodi, quanto nel numero degli episodi stessi e, conseguentemente, nella relativa maggiore frequenza di quelli più gravi, come confermano le medie mensili, che nei 39 mesi complessi-

sivi dei tre periodi analizzati sono: totale delle manifestazioni 23,21, pacifiche 19,74, non pacifiche 3,46 (ma si è visto che in brevi periodi particolari tali valori medi raggiungono anche il doppio), contro, nei 92 mesi degli otto anni, rispettivamente 15,51, 13,39, e 2,11.

L'esame dei tre periodi e di quelli più brevi evidenziati nell'ambito di essi conferma, però, che il fenomeno è andato evolvendo nel tempo. Infatti il carattere delle manifestazioni muta in senso progressivamente più pacifico, salvo che in alcuni mesi particolarmente agitati, mentre il numero delle manifestazioni tende a crescere dal 1972 fino al 1977, poi dal 1978 quantità e gravità di esse tendono a ridursi considerevolmente.

g) I motivi delle manifestazioni di protesta (tabelle n. 28, 29 e 30).

Le manifestazioni di protesta nelle carceri sono state sostanziate dai seguenti motivi, ovviamente quali sono stati esplicitati e/o riferiti:

1) proteste tendenti ad ottenere il miglioramento delle condizioni di vita (in ordine ai colloqui, ai trasferimenti, alla fruizione della TV, al vitto, al possesso di fornelli, al diritto al lavoro, all'apertura dei cancelli e delle camere, ecc.), nonché per ottenere la riforma della normativa penitenziaria, sola o congiunta alla richiesta di riforma dei codici penale e processuale penale, e, successivamente, per ottenere — o impedire — la modifica dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, ovvero contro la restrittiva applicazione di essi;

2) proteste per ottenere la riforma dei codici penale e processuale penale, o contro la loro applicazione, nonché contro la lunghezza dei procedimenti penali o la severa applicazione delle sanzioni;

3) richiesta di concessione di provvedimenti generali di clemenza;

4) manifestazioni di solidarietà con altri istituti penitenziari in agitazione;

5) manifestazioni di solidarietà verso altri detenuti, di solito dello stesso istituto, ma talvolta anche di altri;

6) proteste contro il — o a favore del — personale penitenziario;

7) altri motivi: non specificati dal rilevatore o non addotti dai manifestanti o di presunto carattere eversivo.

Questi gruppi di motivi hanno diverso peso, il quale tende a variare nel tempo.

Le proteste volte ad ottenere il miglioramento delle condizioni di vita o — sono sostanzialmente equivalenti — la riforma della normativa penitenziaria, ovvero contro la restrittiva applicazione di essa sono la maggioranza: complessivamente 858, cioè il 60,13 % del totale.

Riguardano più specificamente le condizioni di vita 475 manifestazioni (33,29 %); esse sono più frequenti negli anni 1972, 1975 e 1977 giungendo al 66,67 % del totale dell'anno. Sono, invece, più propriamente volte ad ottenere la riforma della normativa penitenziaria 335 manifestazioni (23,48 %), che sono concentrate nei primi cinque anni del periodo (1973: 60,71 %), poi dal 1977 si riducono drasticamente, per scomparire nel 1979. Nei primi tre anni del periodo questi due motivi, sommati, sostanziano il 60-80 % degli episodi.

Dal 1976 compare un motivo nuovo: la protesta contro la pretesa restrittiva applicazione della normativa penitenziaria, o contro la paventata o attuata riforma restrittiva di essa. Sono in tutto 48 episodi (3,36 %), concentrati per 2/3 nel 1976, anno dopo il quale segue una rapida flessione, fino a che le agitazioni così motivate divengono irrilevanti.

La richiesta di riforma dei codici penale e processuale penale di solito viene formulata insieme a quella tendente ad ottenere la riforma della normativa penitenziaria: da solo questo motivo è addotto in 14 casi. Altri 45 episodi sono motivati da proteste per la lunghezza delle procedure giudiziarie o per la severa applicazione delle pene o per altri simili motivi; di solito coinvolgono pochi detenuti direttamente interessati. Insieme, questi due motivi sostengono 58 episodi, pari al 4,06 % del totale. In media se ne verificano circa 9 all'anno fino al 1977, poi tendono ad esaurirsi.

TABELLA N. 28 — *Distribuzione dei motivi di protesta, secondo l'anno e il mese*
(Valori assoluti)

M O T I V I	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	(a) 1979	TOTALE
Proteste inerenti alla vita e all'organizzazione carceraria (TV, colloqui, trasferimenti, vitto, cancelli aperti, fornelli, ecc.)	33	27	65	66	68	88	54	74	475
Proteste per riforma codici (C.P. e C.P.P.) e loro applicazione..	6	4	—	2	1	—	—	1	14
Proteste per riforma codici e riforma penitenziaria (ordinamento e regolamento)	34	136	66	20	63	13	3	—	335
Proteste contro restrittive applicazioni ordinamento e regolamento penitenziario	—	—	—	—	32	13	1	2	48
Proteste contro lunghezza processi ovvero contro procedimenti penali a proprio carico	1	8	8	9	7	9	1	1	44
Richieste di amnistia	—	—	—	1	2	12	52	—	67
Solidarietà con altre carceri	1	29	30	—	19	14	4	—	97
Solidarietà con altri detenuti	4	10	26	29	31	41	18	17	176
Protesta contro il personale	—	2	3	2	2	2	—	3	14
Protesta per solidarietà con il personale (anche singoli)	—	1	1	—	—	1	1	—	4
Presunto scopo eversivo	3	5	2	—	—	—	—	—	10
Non rilevato o motivi vari non specificati dal rilevatore o non addotti (anche tentata evasione in massa)	1	2	12	16	34	22	43	13	143
TOTALI ...	83	224	213	145	259	215	177	(a) 111	(a) 1.427

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 29 - *Distribuzione dei motivi di protesta in ciascun anno*

(Valori percentuali)

M O T I V I	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (a)	TOTALE
Proteste inerenti alla vita e all'organizzazione carceraria (IV, colloqui, trasferimenti, vitto, cancelli, fornelli, ecc.)	39,76	12,05	30,52	45,52	26,25	40,93	30,51	66,67	33,29
Proteste per riforma codici (C.P. e C.P.P.) e loro applicazione	7,23	1,79	—	1,38	0,39	—	—	0,90	0,98
Proteste per riforma codici e riforma penitenziaria (ordinamento e regolamento)	40,96	60,71	30,99	13,79	24,32	6,05	1,69	—	23,48
Proteste contro restrittive applicazioni ordinamento e regolamento penitenziario	—	—	—	—	12,36	6,05	0,57	1,80	3,36
Proteste contro lunghezza processi ovvero contro procedimenti penali a proprio carico	1,21	3,57	3,75	6,21	2,70	4,19	0,57	0,90	3,08
Richieste di amnistia	—	—	—	0,69	0,77	5,58	29,38	—	4,70
Solidarietà con altri carceri	1,21	12,94	14,08	—	7,34	6,51	2,26	—	6,80
Solidarietà con altri detenuti	4,82	4,47	12,21	20,00	11,97	19,07	10,17	15,32	12,33
Protesta contro il personale	—	0,89	1,41	1,38	0,77	0,93	—	2,70	0,98
Protesta per solidarietà con il personale (anche singoli)	—	0,45	0,47	—	—	0,46	0,56	—	0,28
Presunto scopo eversivo	3,61	2,23	0,94	—	—	—	—	—	0,70
Non rilevato o motivi vari non specificati dal rilevatore o non addotti (anche tentata evasione in massa)	1,20	0,89	5,63	11,03	13,13	10,23	24,29	11,71	10,02
TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(a) 100,00	(a) 100,00

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 30 - *Distribuzione di ciascun motivo di protesta nel periodo*

(Valori percentuali)

MOTIVI	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (a)	TOTALE
Proteste inerenti alla vita e all'organizzazione carceraria (TV, colloqui, trasferimenti, vitto, cancelli aperti, fornelli, ecc.)	6,95	5,68	13,68	13,89	14,32	18,53	11,37	15,58	100,00
Proteste per riforma codici (C.P. e C.P.P.) e loro applicazione	42,86	28,57	—	14,29	7,14	—	—	7,14	100,00
Proteste per riforma codici e riforma penitenziaria (ordinamento e regolamento)	10,15	40,60	19,70	5,97	18,81	3,88	0,89	—	100,00
Proteste contro restrittive applicazioni ordinamento e regolamento penitenziario	—	—	—	—	66,67	27,08	2,08	4,17	100,00
Proteste contro lunghezza processi ovvero contro procedimenti penali a proprio carico	2,27	18,18	18,18	20,46	15,91	20,46	2,27	2,27	100,00
Richieste di amnistia	—	—	—	1,49	2,99	17,91	77,61	—	100,00
Solidarietà con altre carceri	1,03	29,90	30,93	—	19,59	14,43	4,12	—	100,00
Solidarietà con altri detenuti	2,27	5,68	14,77	16,48	17,61	23,30	10,23	9,66	100,00
Protesta contro il personale	—	14,29	21,43	14,29	14,28	14,28	—	21,43	100,00
Protesta per solidarietà con il personale (anche singoli)	—	25,00	25,00	—	—	25,00	25,00	—	100,00
Presunto scopo eversivo	30,00	50,00	20,00	—	—	—	—	—	100,00
Non rilevato o motivi vari non specificati dal rilevatore o non adottati (anche tentata evasione in massa)	0,70	1,40	8,39	11,19	23,78	15,38	30,07	9,09	100,00

(a) Fino all'8 settembre 1979.

La richiesta di un provvedimento generale di clemenza compare, da sola, nel 1975; aumenta rapidamente fino al 1978, anno nel quale sostiene 52 manifestazioni, però in parte volte a sollecitare una rapida applicazione del provvedimento stesso, appunto emanato quell'anno; scompare nel 1979. Complessivamente sono stati 67 episodi, il 4,70 % del totale.

Particolare considerazione meritano le manifestazioni effettuate per solidarietà con i detenuti di altri istituti in agitazione: se ne condividono i motivi, ma le modalità della protesta sono normalmente più blande di quelle attuate negli istituti imitati. Il fenomeno ha grande rilievo penitenziario per la conseguente moltiplicazione di agitazioni e per lo stato di generalizzata tensione che produce negli istituti in un arco di tempo ristretto. Di tali manifestazioni ne sono avvenute 97, il 6,80 % del totale, più della metà delle quali concentrate nel biennio 1973-1974, durante il quale incisero in media per il 13,5 % all'anno. È significativa la loro assenza nel 1975 e nel 1979.

Speciale attenzione va riservata alle manifestazioni di solidarietà con altri detenuti, di solito ospiti dello stesso istituto, ma anche di altri. Si tratta di forme di partecipazione a episodi luttuosi o a sofferenze di uno di loro, ovvero di reazioni a pretese ingiustizie patite da qualcuno o per esercitare pressione sulla direzione per ottenere agevolazioni ritenute doverose in favore di compagni in difficoltà. Tali manifestazioni hanno normalmente carattere pacifico. Il loro numero è alto: 176 episodi, pari al 12,33 % del totale; si registrano in tutto il periodo, ma sono concentrate per 3/4, in crescendo, tra il 1974 ed il 1977 (127). Molte di esse possono essere ricondotte alle manifestazioni tendenti ad ottenere il miglioramento delle condizioni di vita nell'istituto.

Le proteste contro il — o, più raramente, a favore del — personale penitenziario risultano essere poche rispettivamente 14 e 4, in totale 18, poco più dell'1 %. Salvo un caso di solidarietà con il Corpo degli Agenti di Custodia, quelle in favore consistono, in realtà, in proteste contro il paventato trasferimento del sottufficiale comandante, evidentemente gradito ai detenuti.

Nei primi tre anni del periodo avvengono complessivamente 10 manifestazioni, riferite come motivate da presunti scopi eversivi o sobillate da detenuti che condividono

ideologie eversive; analoghe sono altre poche manifestazioni di protesta, che si asserisce siano state promosse allo scopo di realizzare una fuga in massa. Inoltre in alcuni casi i detenuti non avrebbero indicato alcun motivo. Spesso, invece, specialmente negli anni più recenti, manca ogni menzione del motivo (44 episodi). In pochi casi, infine, i motivi sono vari e non riconducibili a quelli prima analizzati (es.: protesta per la strage del treno «Italicus» e solidarietà con le relative vittime). Raggruppate insieme, queste situazioni comprendono 153 manifestazioni, pari al 10,72 % del totale, 99 delle quali concentrate nel triennio 1976-1978, nel quale hanno un peso relativo notevole (1978: 30,07 %).

Sembra potersi concludere che i motivi prevalentemente addotti a sostegno delle manifestazioni di protesta siano riconducibili alla condizione di detenuto: talvolta sono centrati sulle condizioni di vita nell'istituto e consistono in richieste di agevolazioni per la generalità dei detenuti, ma anche in favore di singoli, altre volte su modifiche della normativa penitenziaria; meno spesso sono focalizzati sulla normativa penale, sostanziale e processuale, e sulla loro concreta applicazione, ma sempre in riferimento all'incidenza soggettiva di esse.

Conseguentemente tali motivi hanno diverso peso nel tempo: nei primi anni l'attenzione è centrata sugli aspetti normativi, dal 1977 prevalgono le richieste riferite a situazioni soggettive o alla dinamica dell'istituto.

g) Il tipo di intervento (tabella n. 31, 32, 33 e 34).

Gli interventi provocati dalle manifestazioni di protesta possono essere ripartiti in due classi: quelli sfociati nel trasferimento di detenuti e quelli risolti in ambito locale.

Gli episodi sfociati in trasferimenti sono stati 241, il 16,89 % del totale; tale provvedimento è prevalente nel 1972 (51,81 %). Sebbene la frequenza assoluta di esso si mantenga consistente fino al 1975, il peso del trasferimento è, invece, in proporzione progressivamente decrescente; dal 1976 in poi il suo peso assoluto e relativo diviene modesto ed è quasi nullo dal 1978.

TABELLA N. 31 - *Distribuzione del tipo di intervento secondo il mese e l'anno*
(Valori assoluti)

INTERVENTI	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 ^(a)	TOTALE
Trasferimento dei promotori e/o dei più facinosi	28	41	27	37	13	16	1	1	164
Trasferimento di numerosi detenuti	15	18	19	10	7	8	—	—	77
Intervento dell'Autorità giudiziaria e/o di avvocati (con o senza intervento della Forza pubblica)	6	67	89	41	59	15	4	4	286
Intervento soltanto del magistrato di sorveglianza	—	3	—	7	53	29	13	5	110
Intervento di organi dell'Amministrazione penitenziaria. Soluzioni intermedie pacifiche (anche solo disciplinare)	32	77	54	46	114	91	29	17	460
Intervento della stampa, parlamentari, politici, ecc.	2	17	23	1	12	5	6	1	67
Non risulta	—	1	1	3	1	51	123	83	263
TOTALI ...	83	224	213	145	259	215	177	(a) 111	(a) 1.427

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 32 - *Distribuzione degli interventi secondo la classe, nel periodo e in ciascun anno*
(Valori percentuali)

TIPO DI INTERVENTO	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (a)	TOTALE (e)
<i>Nel periodo</i>									
Hanno comportato il trasferimento di detenuti	17,84	24,48	19,08	19,50	8,30	9,96	0,42	0,42	100,00
Soluzione nell'ambito locale	3,37	13,91	14,08	8,27	20,15	16,10	14,84	9,28	100,00
<i>In ciascun anno</i>									
Hanno comportato il trasferimento di detenuti	51,81	26,34	27,54	32,41	7,72	11,16	0,56	0,90	
Soluzione nell'ambito locale	48,19	73,67	72,46	67,59	92,28	88,84	99,44	99,10	
TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 33 - *Distribuzione di ciascun tipo di intervento nel periodo*
(Valori percentuali)

INTERVENTI	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (a)	TOTALE (a)
Trasferimento dei promotori e/o dei più facinorosi	17,07	25,00	16,46	22,56	7,93	9,76	0,61	0,61	100,00
Trasferimento di numerosi detenuti.	19,48	23,38	24,67	12,99	9,09	10,39	—	—	100,00
Intervento dell'Autorità giudiziaria e/o di avvocati (con o senza intervento della Forza Pubblica	2,10	23,43	31,12	14,33	20,70	5,24	1,75	1,40	100,00
Intervento soltanto del magistrato di sorveglianza	—	2,73	—	6,36	48,18	26,36	11,82	4,55	100,00
Intervento di organi dell'Amministrazione penitenziaria. Soluzioni pacifiche (anche solo disciplinari)	6,96	16,74	11,74	10,00	24,78	19,78	6,30	3,70	100,00
Intervento della stampa, parlamentari, politici, ecc.	2,99	25,37	34,33	1,49	17,91	7,46	8,96	1,49	100,00
Non risulta	—	0,38	0,38	1,14	0,38	19,39	46,77	31,56	100,00

(a) Fino all'8 settembre 1979.

TABELLA N. 34 - *Distribuzione dei tipi di intervento in ciascun anno*
(Valori percentuali)

INTERVENTI	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (a)	TOTALE
Trasferimento dei promotori e/o dei più facinosi	33,73	18,30	12,68	25,52	5,02	7,44	0,57	0,90	11,49
Trasferimento di numerosi detenuti..	18,07	8,03	8,92	6,90	2,70	3,72	—	—	5,40
Intervento dell'Autorità giudiziaria e/o di avvocati (con o senza intervento della Forza Pubblica)	7,23	29,91	41,78	28,27	22,78	6,98	2,83	3,60	20,04
Intervento soltanto del magistrato di sorveglianza	—	1,34	—	4,83	20,46	13,49	7,34	4,50	7,71
Intervento di organi dell'Amministrazione penitenziaria. Soluzioni interne pacifiche (anche solo disciplinari)	38,55	34,38	25,35	31,72	44,02	42,32	16,38	15,32	32,24
Intervento della stampa, parlamentari, politici, ecc.	2,41	7,59	10,80	0,69	4,63	2,33	3,39	0,90	4,69
Non risulta	—	0,45	0,47	2,07	0,39	23,72	69,49	74,78	18,43
TOTALI ...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(a) 100,00	(a) 100,00

(a) Fino all'8 settembre 1979.

I trasferimenti colpiscono prevalentemente soggetti ritenuti i promotori delle manifestazioni o i più facinorosi (164 episodi, l'11,49 % del totale). Riguardano, invece, in misura minore gruppi numerosi di detenuti (77 episodi, il 5,50 %); tra questi ultimi provvedimenti sono compresi i casi di sfollamento di istituti interi, resi indispensabili dai gravi danni provocati da sommosse. Negli ultimi due anni si sono verificati solo due casi di trasferimento, ambedue concernenti promotori e facinorosi, uno nel 1978 (un detenuto) ed uno nel 1979 (sette detenuti).

Mentre i trasferimenti diminuiscono, aumentano correlativamente nel corso degli anni la frequenza ed il peso di interventi e soluzioni in ambito locale. Questa classe comprende complessivamente 1.186 manifestazioni, cioè l'83,11 % del totale; il suo peso passa dal 48,19 % del 1972 al 92,28 % del 1976, per giungere ad oltre il 99 % negli ultimi due anni.

Una cospicua frazione di tali soluzioni si concretizza nell'intervento dell'autorità giudiziaria locale (di solito il procuratore della Repubblica o il procuratore generale; talvolta il presidente del tribunale o della corte d'appello) o, raramente, di avvocati. Ciò avviene in 286 manifestazioni, il 20,04 % del totale, quasi tutte concentrate tra il 1973 ed il 1976, col massimo assoluto e relativo nel 1974 (89, il 41,78 % dell'anno); dal 1978 tale tipo di intervento diviene irrilevante.

Spesso, dal 1975, è il solo magistrato di sorveglianza ad intervenire, specialmente nel 1976, poi anche questo tipo di soluzione tende a decrescere. Si verifica in 110 casi, il 7,71 % del totale, per 3/4 concentrati nel biennio 1976-1977.

L'intervento diretto della stampa presso i detenuti (non mera cronaca) o di parlamentari o di uomini politici avviene in 67 manifestazioni, il 4,69 % del totale, prevalentemente negli anni 1973 e 1974.

La soluzione maggioritaria, però, è quella che si realizza nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria, normalmente locale — il direttore, l'ispettore distrettuale —, raramente con l'intervento di magistrati o funzionari del Ministero. Essa è adottata in 460 episodi, il 32,24 % del totale. A questi debbono essere aggiunte, però, le manifestazioni per le quali non risulta alcun tipo di intervento o di soluzione — per difetto di rilevamento —, il quale è, invece, avvenuto, e certamente nell'ambito dell'istituto; si tratta di una quota note-

vole, 263 episodi, il 18,43 %, i quali divengono cospicui dal 1977, proprio da quando comincia la flessione delle soluzioni esplicitamente penitenziarie. Pertanto queste due modalità debbono essere considerate insieme ed assommano a 723 manifestazioni, cioè la metà del totale (50,67 %).

In molti casi di intervento della locale autorità giudiziaria si è avuta anche la presenza all'esterno — e talvolta all'interno — delle forze dell'ordine, le quali in taluni casi hanno circondato l'istituto senza che ciò fosse stato sollecitato da alcuno.

Sembra potersi concludere che molto presto e sempre più spesso l'Amministrazione penitenziaria ha scelto la linea della eliminazione dello stato di agitazione in un istituto con interventi nell'ambito penitenziario locale; ormai dal 1978 questa sembra essere la soluzione normale.

RIASSUNTO

Lo studio offre all'attenzione del lettore il fenomeno delle manifestazioni di protesta verificatesi negli istituti di prevenzione e di pena italiani dal 1972 al 1979. Viene presentata una prima elaborazione dei dati, la quale evidenzia i caratteri e le tendenze salienti del fenomeno. Tra i risultati acquisiti emerge il carattere sostanzialmente pacifico delle manifestazioni di protesta, predominante, sebbene negli anni 1973, 1974 e 1976 se ne è verificato un certo numero, invero modesto sul totale, di gravi, che hanno comportato violenza sulle cose e sulle persone, e che hanno allarmato l'opinione pubblica.

I motivi prevalentemente addotti a sostegno delle manifestazioni sono apparsi riconducibili alla condizione di detenuto, alle sue aspettative prima e dopo la riforma penitenziaria del 1975 e, spesso, alla posizione processuale dei soggetti.

Dal 1978 le manifestazioni sono state quasi totalmente di tipo pacifico.

RESUME

Cette étude présente au lecteur le mouvement de protestation qui s'est élevé dans les prisons italiennes de 1972 à 1979.

Cette première élaboration des faits met en évidence les caractères et les tendances dominants de ce mouvement.

Le caractère fondamentalement pacifiste de ces manifestations de protestation ressort des résultats obtenus, même si au cours des années 1973, 1974, et 1976 on a pu assister à un certain nombre, infime il est vrai, de manifestations qui ont comporté des violences contre les personnes et les biens et qui ont alarmé l'opinion publique.

Les motifs de ces manifestations avaient trait à la condition du détenu, à ses espérances avant et après la réforme pénitentiaire de 1975, et souvent à la situation processuelle.

A partir de 1978, les manifestations ont presque toutes été de caractère pacifique.

SUMMARY

This study poses to the reader's attention the phenomenon of the protest demonstrations that took place in the penal and custodial institutions in Italy from 1972 to 1979. A first processing of the data is presented, which points up the salient characteristics and tendencies of the phenomenon. Among the results obtained is the substantially peaceful nature of the protest demonstrations, this being predominant — although during the years 1973, 1974, and 1976 a number, though a moderate fraction of the total, of serious cases took place that involved violence against persons and property, which alarmed public opinion.

The motives prevalently brought forth as being the causes of the demonstrations lead back to the conditions of convict life, to the convicts' hopes and expectations before and after the penal reform bill of 1975, and, often, to the points arrived at regarding their trials.

Since 1978 the demonstrations have been almost entirely peaceful.

RESUMEN

El estudio pone a la atención del lector el fenómeno de las manifestaciones de protesta que se han verificado en los institutos italianos de prevención y de pena, desde 1972 hasta 1979. Se presenta una primera elaboración de datos, que evidencia las características y las tendencias salientes del fenómeno. Entre los resultados conseguidos resalta el carácter substancialmente pacífico de las manifestaciones de protesta, predominante, aún cuando en los años 1973, 1974 y 1976 se han verificado un cierto número, modesto respecto al total, de graves, que han comportado violencia sobre las cosas y sobre las personas, y que han alarmado a la opinión pública.

Los motivos adoptados en prevalencia en favor de las manifestaciones han parecido ser reconducibles a la condición del detenido, a sus expectativas antes y después de la reforma penitenciaria de 1975 y, muchas veces, a la posición procesal de los sujetos.

Desde 1978 las manifestaciones han sido casi en su totalidad de tipo pacífico.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Studie zieht die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Erscheinung der Protestdemonstrationen, die sich in den italienischen Strafvollzugsanstalten von 1972 bis 1979 ereignet haben. Eine erste Datenverarbeitung wird vorgelegt, die die eigentlichsten Charakterzüge und Tendenzen der Erscheinung hervorhebt. Aus den herausgekommenen Resultaten tritt der wesentlich pazifische Charakter der Protestdemonstrationen als vorherrschend hervor, obgleich sich eine auf die Gesamtheit beziehende gewisse eingeschränkte Anzahl von schwerwiegenden Fällen in den Jahren 1973, 1974, und 1976 ereignete, welche Gewalttätigkeit gegen Dinge und Personen verursachten und welche die öffentliche Meinung alarmierten.

Unterstützungsbedürftig waren die Gründe angeführt, die sich auf den Zustand des Häftlings, bzw. auf desselben Erwartungen vor wie nach der Strafvollzugsreform vom Jahre 1975 wie auch auf den Prozessstand der Gefangenen beziehen.

Seit 1978 waren die Aufruhre fast völlig pazifischer Art.

CENNI STATISTICI SU DUECENTO AUTORI D'OMICIDIO (*)

AMBRA BRAGA (**) GIORGIO MACCABRUNI (**)
ISABELLA MERZAGORA (**)

Scopo della ricerca.

Il presente studio si propone di portare alla conoscenza della consistenza di alcune variabili (sociali, antropologiche e psichiatriche), in un gruppo di circa duecento soggetti sottoposti a perizia psichiatrica (su richiesta del giudice), dopo la commissione del reato d'omicidio (all'interno della regione Lombardia).

Verrà inoltre analizzata la relazione esistente tra alcune di queste variabili.

Materiali e metodi.

I dati riportati sono stati desunti dalla schedatura delle perizie psichiatriche dell'archivio della Cattedra di Antropologia criminale, effettuata dagli scriventi utilizzando un modulo per ogni omicida e codificando numericamente secondo schemi predefiniti.

Utilizzando le schede compilate, si sono poi riassunte le statistiche in tabelle e grafici, dai quali si sono tratte le considerazioni di merito.

È utile accennare ad alcune caratteristiche del gruppo osservato e delle statistiche rilevate. In primo luogo, specifi-

(*) Comunicazione al VII Congresso della Società Italiana di Criminologia (Siracusa, 21-25 settembre 1981).

(**) Interni presso la Cattedra di Antropologia criminale dell'Università di Milano (titolare: prof. GIANLUIGI PONTI).

cheremo che le osservazioni fatte ci hanno fornito informazioni abbastanza precise sul gruppo, ma non trasferibili o generalizzabili alla popolazione degli omicidi in genere, in quanto quelli a noi pervenuti sono già frutto di una selezione effettuata dagli organismi giudiziari che hanno deciso in merito all'espletamento o no di perizia psichiatrica. In secondo luogo, diremo che i dati estratti non sono neanche significativi *tout court* per la popolazione degli omicidi periziati in genere. Questo, perché il gruppo esaminato non si caratterizza come « campione » di questa popolazione: non deriva, infatti, da scelte casuali e non sono neanche individuabili (in termini quantitativi tali da poter statisticamente definire l'errore nell'osservazione delle variabili) i fattori definenti l'assegnazione di questi soggetti a questo Istituto per la perizia.

Per ambedue le ragioni sovraesposte, inoltre, i dati ottenuti non possono essere usati per effettuare inferenze significative sulla popolazione dei residenti nel luogo.

Non per queste premesse, indispensabili nel loro pessimismo, si deve credere che il presente lavoro non abbia significato: può servire, infatti, in prima istanza ad avere una fotografia dei casi d'omicidio sinora trattati, nelle loro caratteristiche più significative; in seconda istanza, può fornire informazioni su dei dati che all'interno delle perizie portano a giungere a certe conclusioni (diagnostiche, in merito alla pericolosità, ed altro); in terza istanza, l'osservazione fatta può aumentare la conoscenza degli elementi che hanno portato alcuni giudici ad inviare alcuni omicidi a perizia; in quarta istanza, diverse considerazioni su caratteristiche rilevate in questo gruppo (spunti derivabili da rilevanze statistiche), possono servire per indicare linee sulle quali studiare dei fenomeni su dei campioni significativi, utilizzandole come ipotesi di partenza.

Discussione.

Dimensionato così il campo osservato ed i limiti di interpretabilità dei materiali, passiamo ad esporre i dati rilevati.

Per cominciare, varrà la pena di riferire sulle caratteristiche « grezze » della popolazione di omicidi da noi studiata.

– Età (tabella 1): come è possibile desumere dal grafico, circa un terzo dei soggetti autori di omicidio hanno un'età compresa tra i 20 ed i 29 anni, ed oltre la metà del totale, sono gli omicidi compiuti da persone di età tra i 20 ed i 39 anni. Da un confronto tra questi dati e quelli relativi alla popolazione residente in Lombardia, si è potuto verificare come la distribuzione dei soggetti periziati non rispecchi quella della popolazione dell'area da cui provengono, che risulta più omogeneamente divisa nelle diverse fasce di età, senza presentare questa notevole aggregazione nelle età tra i 20 ed i 39 anni. L'età, quindi, appare caratterizzarsi come una variabile sufficientemente autonoma del gruppo da noi considerato. Inoltre, confrontando i nostri dati con quelli dei soggetti autori di omicidio commesso in Lombardia, abbiamo visto come vi siano differenze notevoli nella distribuzione; in particolare, mentre la moda nel nostro gruppo è nella classe di età dai 20 ai 29 anni (in questa classe di età, in altre parole, si trovano più autori d'omicidio che in una qualunque delle altre), negli autori d'omicidio della Lombardia la moda è nella classe tra i 30 ed i 39 anni d'età; inoltre, l'età media degli autori d'omicidio della Lombardia è leggermente più elevata che non nel nostro gruppo.

– Sesso (tabella 1): gli omicidi a noi pervenuti per perizia sono per la stragrande maggioranza di sesso maschile (circa i sette ottavi del totale).

– Regione di nascita (tabella 2): la rappresentazione grafica in tabella mostra la distribuzione della nascita nelle diverse regioni degli autori di omicidio da noi considerati (le superfici delle regioni stilizzate sono proporzionali alla percentuale di autori di omicidio nati in esse). Solamente poco più di un terzo dei soggetti risultano essere nati in Lombardia, mentre gli altri sono immigrati. Ciò contrasta con i dati noti sulla composizione della popolazione lombarda di pari età, che risulta composta in proporzione inversa (tre quarti circa di nativi nella regione ed un quarto di immigrati).

– Tempo trascorso dall'eventuale immigrazione (tabella 3): i soggetti immigrati compresi nella nostra popolazione, sono suddivisi all'incirca a metà tra quelli di immigrazione

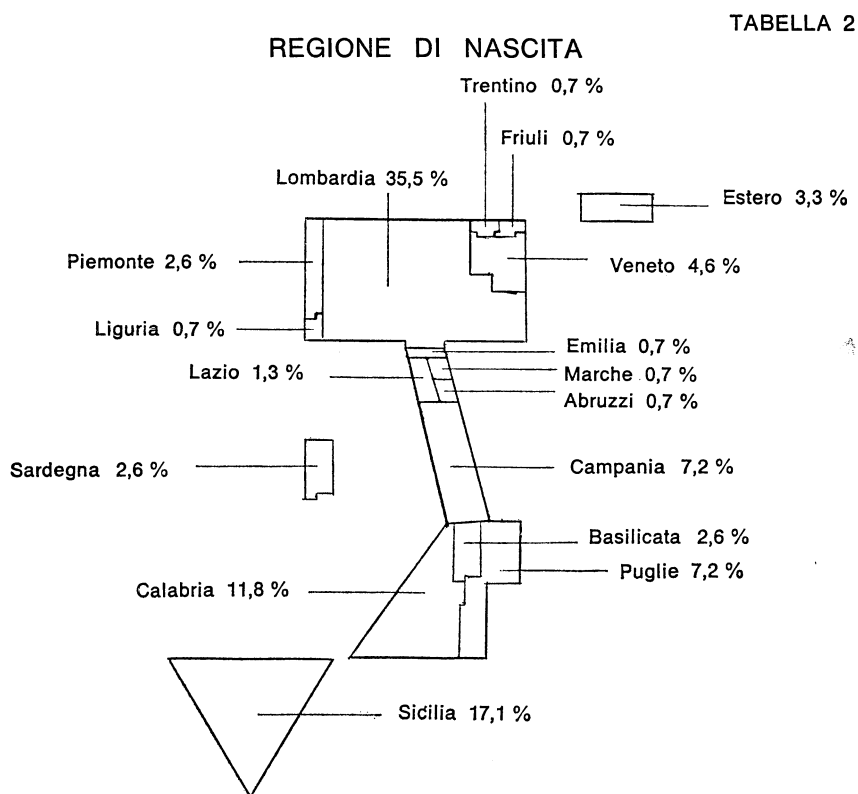
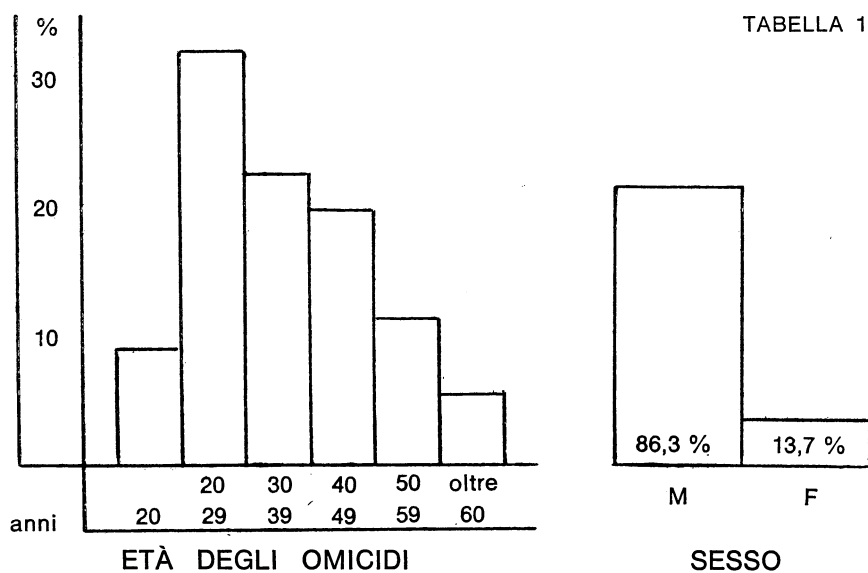
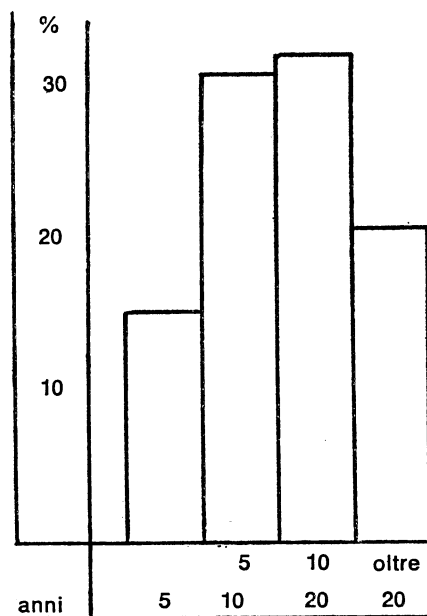


TABELLA 3

TEMPO TRASCORSO DALLA EVENTUALE IMMIGRAZIONE

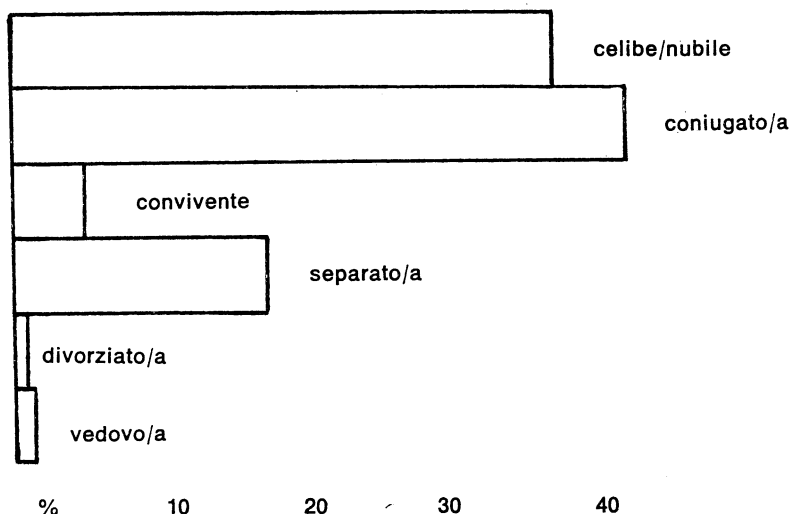


medio-recente (dal 1970 ad oggi) e quelli di immigrazione più consolidata (principalmente trasferitisi in Lombardia nelle ondate immigratorie degli anni '60).

– Stato civile (tabella 4): nella distribuzione dei soggetti autori d'omicidio nei diversi possibili stati, il dato che ci è apparso più interessante è l'elevata percentuale di separati presenti nella nostra popolazione; questi risultano molto superiori alla quantità che ci si sarebbe aspettati considerando le caratteristiche della popolazione della regione e l'incidenza dei separati e dei divorziati nel totale degli autori di omicidio in Lombardia negli ultimi dieci anni (nel nostro gruppo, i separati hanno un'incidenza di 15 volte superiore).

TABELLA 4

STATO CIVILE



– *Scolarità* (tabella 5): il livello d'istruzione prevalentemente raggiunto dai soggetti osservati è quello elementare, come d'altronde nella popolazione della regione; da quest'ultima, il nostro gruppo si discosta per la maggior quantità di analfabeti e per una certa superiorità di soggetti che hanno raggiunto la licenza media.

– *Occupazione* (tabella 6): prevalenti sono apparse le occupazioni subordinate di tipo operaio e quelle di tipo saltuario; il 60 % circa dei soggetti vanta un'anzianità lavorativa complessiva superiore ai 10 anni.

– *Status socio-economico* (tabella 7): da parte degli stessi, all'atto della compilazione della scheda di ciascuna perizia, è stata data una valutazione soggettiva sullo *status* socio-economico del soggetto, considerando in particolare le informazioni sull'attività lavorativa, sulla famiglia, sulle condizioni di vita, ecc.; è risultato che la maggioranza dei soggetti (circa il 78 %) appartiene ad un livello socio-economico valutato « basso », una parte molto più ristretta presenta uno *status* « medio » (circa il 19 %), e solo una esigua minoranza appartiene alle classi più elevate (il 3 %).

TABELLA 5

SCOLARITÀ

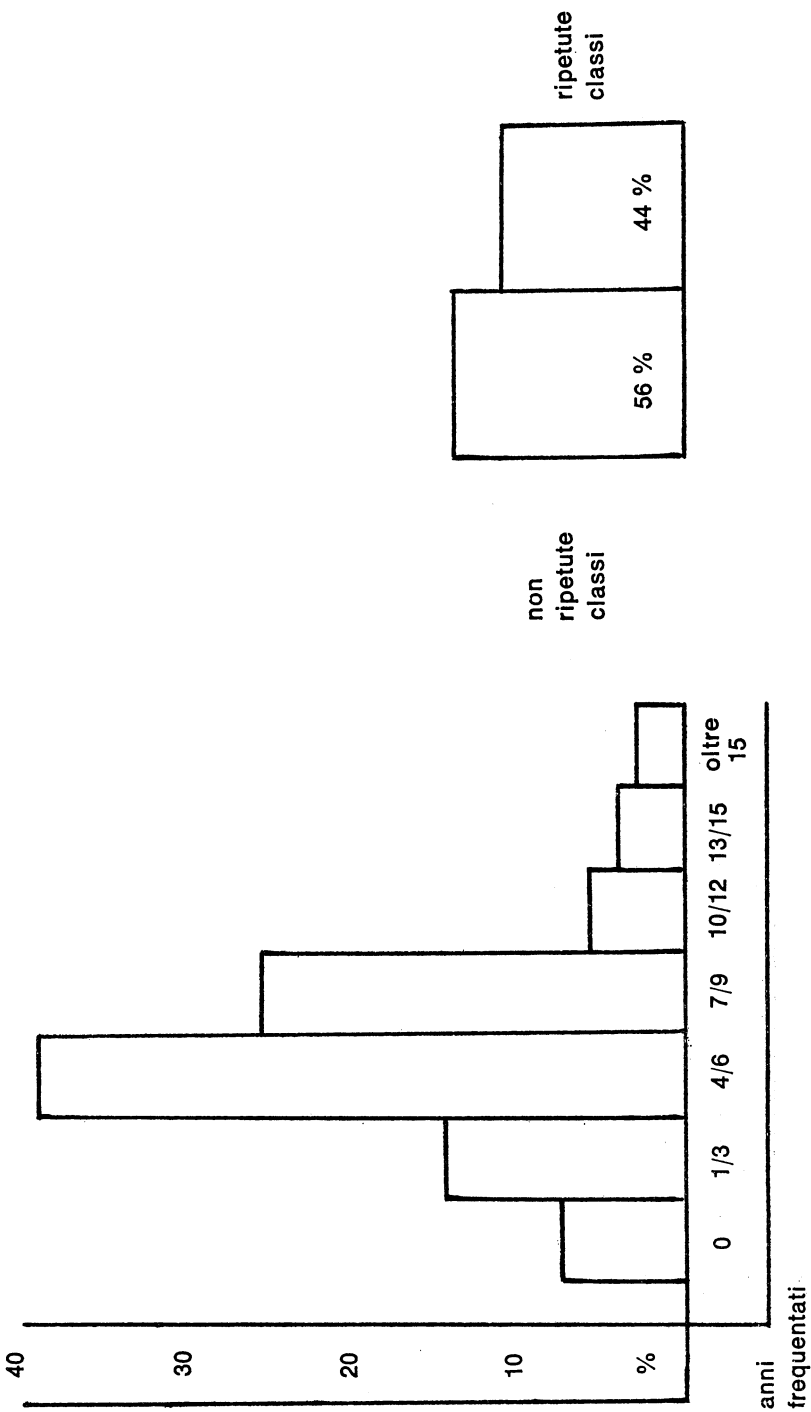
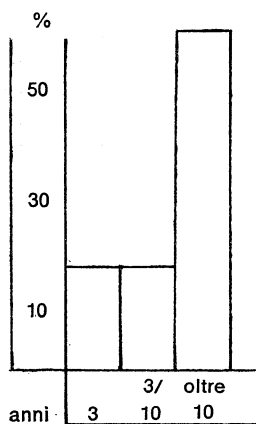
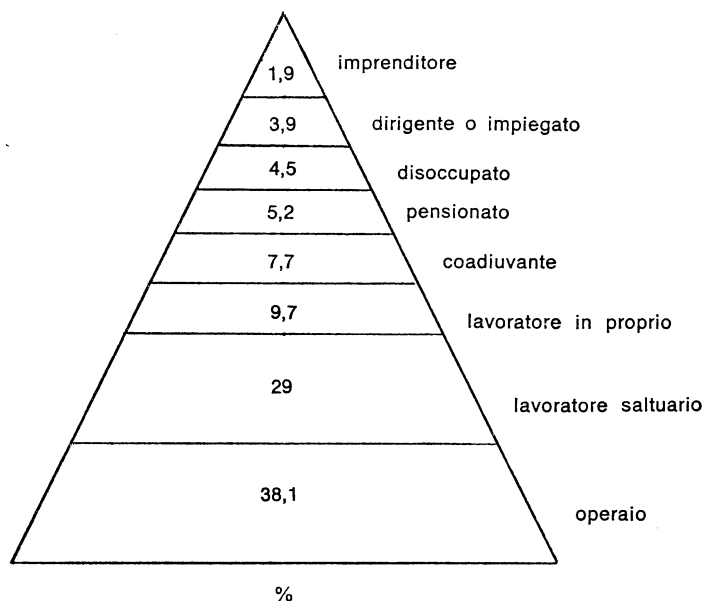
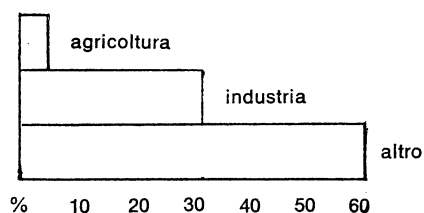


TABELLA 6

ULTIMA OCCUPAZIONE SVOLTA DALL'OMICIDA

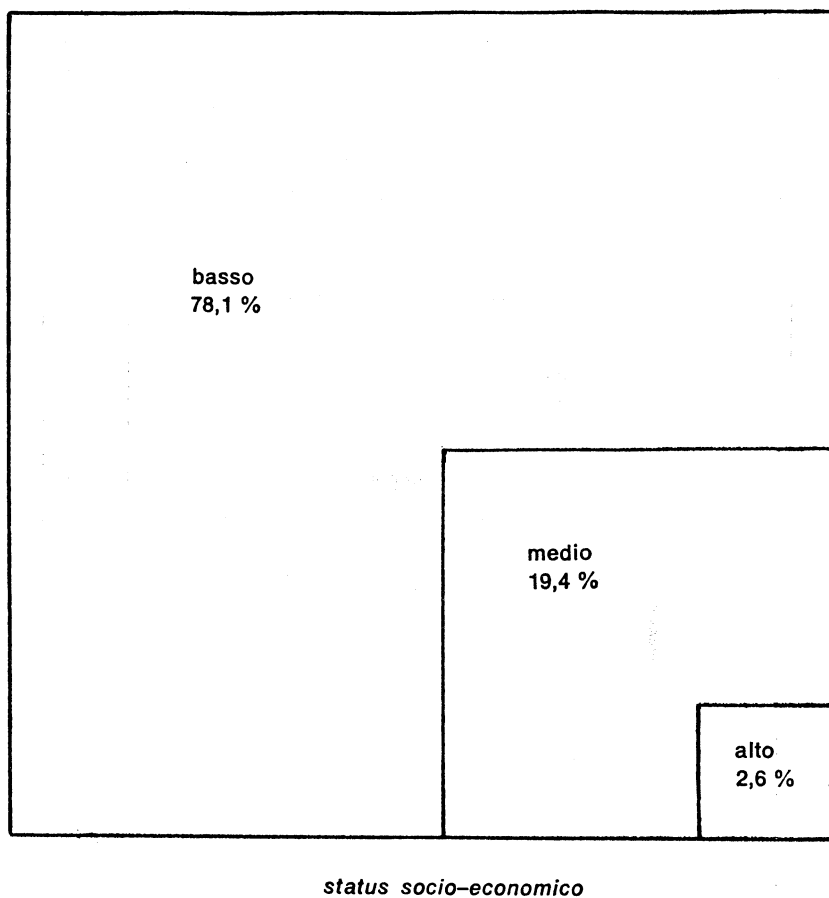


ANZIANITÀ LAVORATIVA
COMPLESSIVA



SETTORE D'OCCUPAZIONE

TABELLA 7



OMICIDIO AVVENUTO COMMITTENDO ALTRO REATO

si	26 %	74 %	no
----	------	------	----

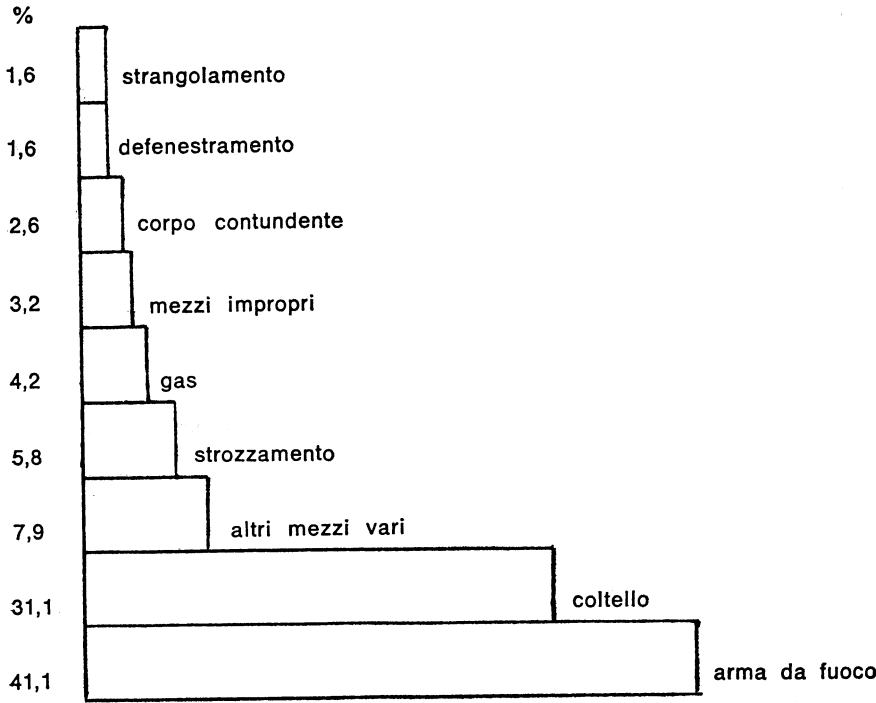
- Omicidi commettendo altro reato-omicidio singolo/plurimo (tabelle 7-8): degli oltre 200 omicidi considerati, il 26 % sono stati compiuti durante la commissione d'altro reato (rapine, ecc.), mentre il 74 % circa consistono in casi di omicidio « puro »; nell'88 % dei casi si è trattato di omicidio singolo, nel 12 % di omicidio plurimo.

- Modalità di esecuzione (tabella 8): tra le modalità di esecuzione, le principali sono state l'uccisione con arma da

TABELLA 8

omicidio singolo	88,5 %	11,5 %
---------------------	--------	--------

MODALITÀ DI ESECUZIONE



fuoco (41 %), con arma da punta-taglio (31 %), strozzamento (6 %), gas (4 %).

– Luogo di esecuzione: gli omicidi sono stati effettuati in quasi la totalità dei casi in una abitazione, in un quarto circa di casi in strada, i restanti in luoghi pubblici.

– Rapporto istituito od informale con la vittima (tabella 9): si è indagato quale fosse il rapporto istituito od informale tra l'omicida e la vittima; in un quarto dei casi la vittima era persona non conosciuta dall'omicida; in un altro quarto dei casi la vittima era persona conosciuta, senza che però vi fosse un rapporto istituito tra loro (al massimo si trattava di amici); nel 20 % dei casi si è trattato di omicidio del coniuge, nel 9 % dei casi di filicidio, nel 6 % di omicidio del proprio amante e nel 4 % di omicidio di un genitore; nel resto dei casi era presente comunque un rapporto di interazione a diversi livelli, formali o non, comunque contraddistinti da interazione intensa; si ha perciò un totale di circa tre quarti di omicidi nei quali esisteva un rapporto significativo con la vittima, contro un solo quarto nel quale questa è divenuta tale solo accidentalmente o per il ruolo od altre consimili ragioni.

– Motivazione (tabella 10): le motivazioni prevalenti dell'atto omicida, sono state: una situazione emotiva nel 40 % dei casi, lucro nel 20 %, passione in un altro 20 %, vendetta nel 12 % dei casi.

– Associazione: nel 14 % dei casi, l'omicidio è stato commesso in associazione tra due o più persone; di questi, circa la metà in associazione semplice, l'altra metà in associazione effettuata al fine di delinquere (indipendentemente dal riconoscimento giuridico della aggravante specifica).

– Precedenti (tabella 10) degli autori d'omicidio: il 54% risultava incensurato, l'8 % aveva precedenti per reati contro la persona, il 20 % aveva precedenti per reati d'altro genere (contro il patrimonio, ecc.) ed il 19 % circa risultava aver commesso reati d'ambidue i generi.

– Precedenti diagnosi psichiatriche (tabella 11): il 55 % dei soggetti periziati non risultava avere avuto in passato dei precedenti psichiatrici riconosciuti, mentre i restanti pervenivano con una qualche diagnosi emessa in periodi pre-

TABELLA 9

RAPPORTO ISTITUITO OD INFORMALE CON LA VITTIMA

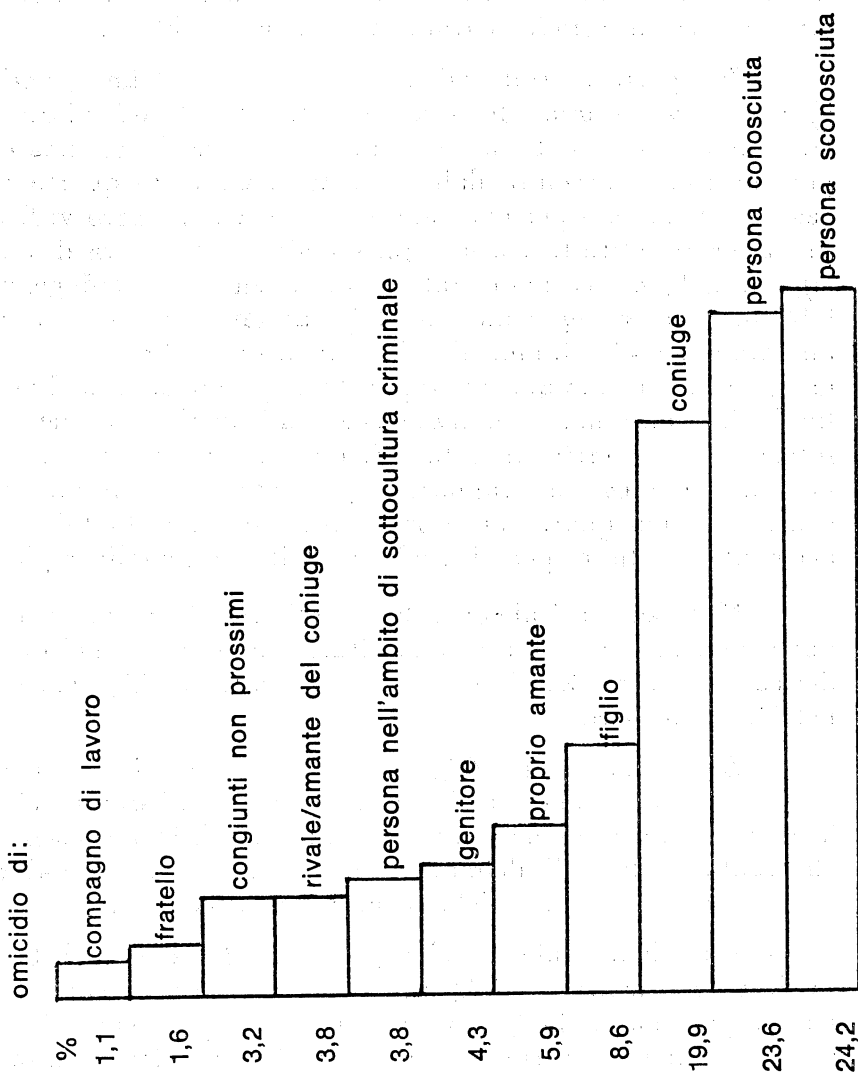
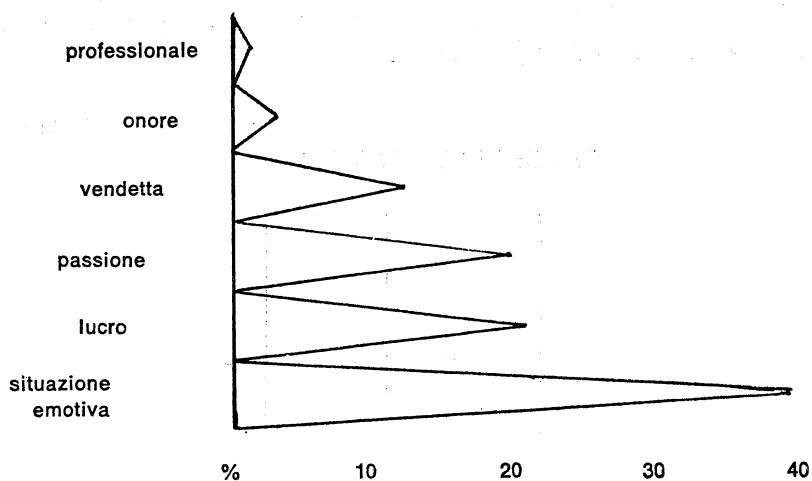
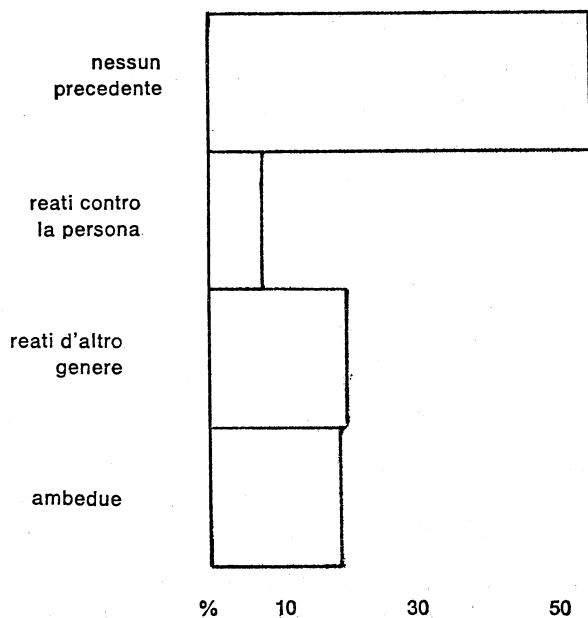


TABELLA 10

MOTIVAZIONE DELL'OMICIDIO:



PRECEDENTI PENALI



cedenti alla commissione dell'omicidio; di questi ultimi il 19 % aveva una diagnosi di psicopatìa o personalità abnorme, il 19 % di alcoolismo, il 17 % di psicosi, il 16 % di affezioni neuropsichiatriche ad etiologia organica (epilessia, ecc.), l'11 % distimia, l'11 % nevrosi.

TABELLA 11

PRECEDENTI PSICHIATRICI

no	55 %	45 %	si
----	------	------	----

- Imputabilità (tabella 12): tramite l'espletamento della perizia, nel 51 % dei casi venne riconosciuta la piena capacità d'intendere e di volere del soggetto al momento dell'omicidio; nel 35 % dei casi venne invece individuato un vizio parziale di mente, e nel 14 % dei soggetti venne accertata la totale incapacità di intendere e di volere.

- Diagnosi (tabella 12): una diagnosi di affezione psichiatrica presente al momento dell'omicidio, fu comunque posta per il 67 % dei soggetti, anche se, come si evidenzia dal confronto con i dati appena esposti, spesso questa non era di entità tale da scemare grandemente o totalmente la capacità del soggetto. Le diagnosi emesse si distribuiscono come segue: nel 28 % dei casi psicopatìa o personalità abnorme, nel 14 % dei casi psicosi, nel 13 % alcoolismo, nell'11 % affezioni neuropsichiatriche a base organica, nel 10 % dei casi una situazione di infermità transitoria (di vario genere), nel 10 % oligofrenia, nel 6 % distimie e in un altro 6 % nevrosi.

- All'atto della perizia (tabella 13): è da rilevare che all'atto della perizia una percentuale minore di soggetti presentava una affezione psichiatrica, cioè il 58 % circa del totale.

- Pericolosità sociale (tabella 13): alla richiesta di un giudizio sulla pericolosità sociale, il perito nel 51 % dei casi

TABELLA 12

DIAGNOSI PSICHIATRICA RELATIVA AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DELL'OMICIDIO
TRA COLORO PER I QUALI È STATA EMESSA DIAGNOSI:

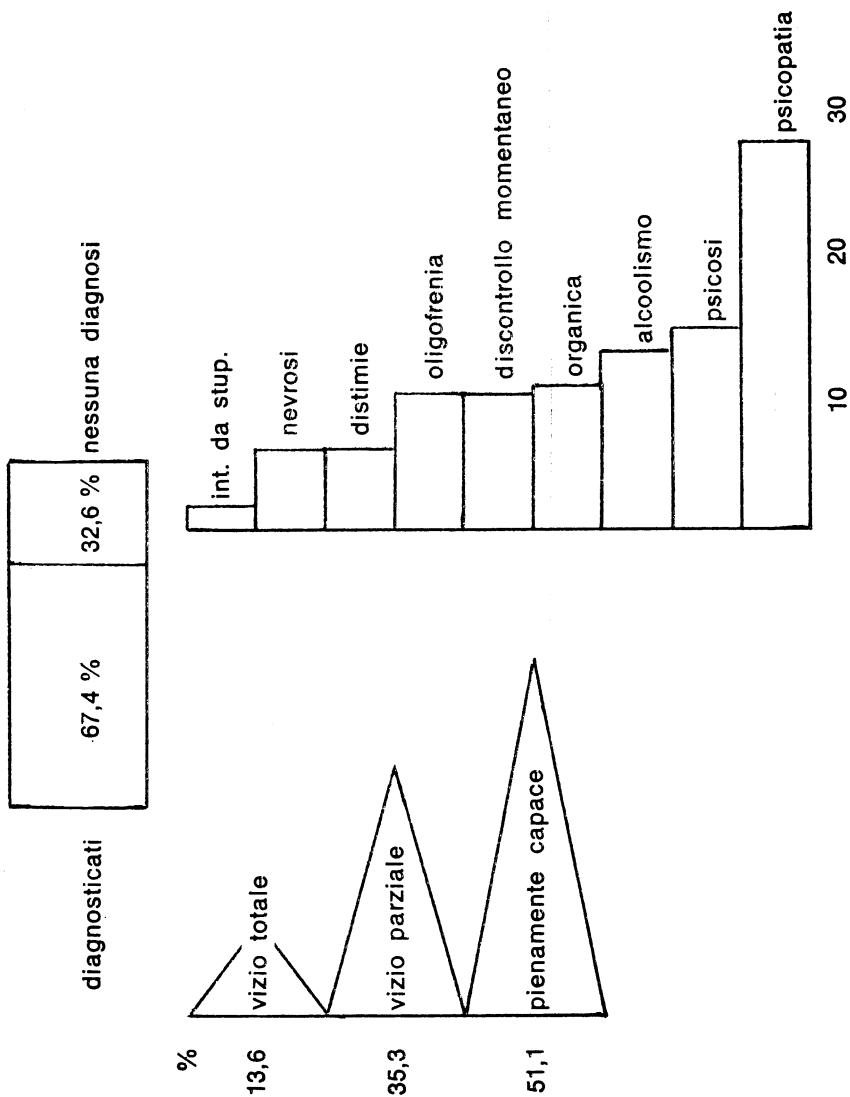
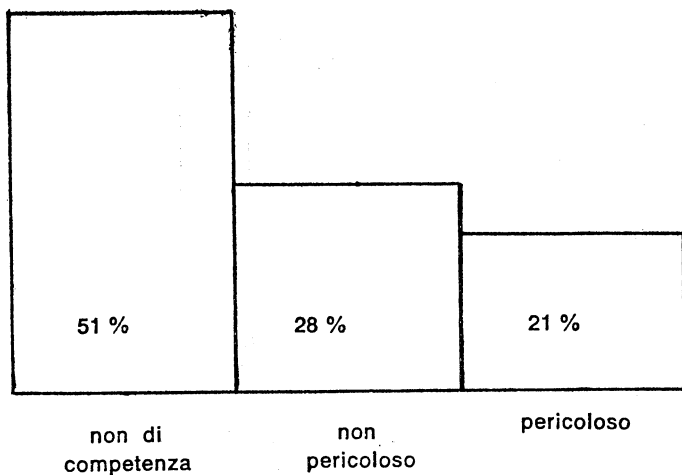


TABELLA 13

AL MOMENTO DELLA PERIZIA

diagnosticati	57,9 %	42,1 %	nessuna diagnosi
---------------	--------	--------	------------------

GIUDIZIO SULLA PERICOLOSITÀ SOCIALE



rispondeva con una valutazione di non competenza (nei casi, ovviamente, non vi era riduzione significativa della capacità), nel 28 % dei casi dava un giudizio di non pericolosità sociale, e nel 21 % giudicava socialmente pericoloso l'individuo.

Si conclude in questo modo la scorsa dei dati grezzi sui casi esaminati. Il lavoro che successivamente è stato fatto è consistito nel verificare le reciproche relazioni esistenti tra tutti i dati sopra descritti. Come ovvio, per limiti di spazio e di tempo non riferiremo di tutti i risultati, ma accennere-
mo solamente ad alcuni che riteniamo più significativi ed interessanti, e l'accento sarà schematico.

- Età: gli omicidi avvenuti commettendo altro reato sono stati per la quasi totalità commessi da soggetti giovani (età tra i 18 e i 29 anni). Vi sono interessanti legami tra il rapporto intercorrente tra la vittima e l'omicida e l'età di quest'ultimo: in particolare gli omicidi del coniuge sono stati commessi per oltre la metà da soggetti di età compresa tra i 30 ed i 45 anni; gli omicidi di persona sconosciuta sono stati invece commessi per la quasi totalità da soggetti di età inferiore ai 35 anni.

Anche per quanto riguarda le motivazioni dell'omicidio, si osservano differenze in relazione all'età: gli omicidi a scopo di lucro (ciò, come si vede, concorda con i dati appena esposti) sono stati commessi praticamente tutti da giovani al di sotto dei 30 anni. Sembrano invece motivazioni più proprie della mezza età la passione o la situazione emotiva (età dai 30 ai 45 anni).

- Sesso: gli omicidi commessi da donne sono stati nella quasi totalità nell'ambito della famiglia (figli o coniuge).

- Regione di nascita: nei soggetti nati in Calabria e in Sicilia c'è una lieve prevalenza di omicidi di persone sconosciute rispetto all'atteso; nel caso di soggetti nati in Calabria ciò è forse in relazione alla corrispondente superiorità della motivazione lucro data all'omicidio (nel corso di rapine, cioè, si uccidono solitamente persone sconosciute).

La motivazione vendetta è inferiore all'atteso statistico nei nati in Lombardia, ben superiore invece nei nati in Calabria, in Sicilia e soprattutto in Campania.

Anche le situazioni emotive intervengono in percentuale superiore all'atteso nei soggetti originari delle regioni del centro-sud: Lazio, Calabria, Sicilia e particolarmente Sardegna, dove però l'esiguità numerica dei casi non consente alcuna generalizzazione.

La motivazione onore spinge all'omicidio esclusivamente soggetti di origine meridionale, ma è comunque scarsamente rilevante.

- Modalità di esecuzione/capacità alla commissione dell'omicidio: le armi da fuoco sono poco usate dai soggetti valutati come infermi totali, più dell'atteso dai pienamente

capaci; il contrario (ma con differenze meno marcate) avviene per lo strozzamento.

Il coltello è poco usato dai soggetti in cui non è stata riconosciuta alcuna infermità, ma, forse per ragioni oggettive, molto apprezzato dai totalmente infermi di mente. Corpi contundenti e gas sono usati solo dai parzialmente o totalmente incapaci.

– Rapporto con la vittima/motivazione: come è ovvio, la motivazione lucro porta nella quasi totalità dei casi all'uccisione di persone sconosciute.

Passione ed onore, altrettanto logicamente, vedono le loro vittime piuttosto nell'ambito familiare, in particolare gli stati passionali portano ad uccidere coniugi, amanti propri e amanti dei coniugi; l'onore, ad uccidere gli amanti dei coniugi, ma, come abbiamo detto, è poco in auge. La vendetta si rivolge quasi esclusivamente verso persone genericamente conosciute, gli stati emotivi portano a colpire equamente e secondo le attese le varie persone con cui l'omicida può entrare in contatto, salvo una leggera prevalenza dell'uccisione del coniuge, forse solo perché « più a portata di mano ».

– Rapporto con la vittima/diagnosi alla commissione dell'omicidio: potendo scegliere, abbiamo rilevato come sia meglio essere datori di lavoro o subordinati di soggetti diagnosticati affetti da infermità mentali di vario grado; in questo caso, infatti, le probabilità statistiche di esserne vittima sono inconsistenti.

Assolutamente sconsigliato, invece, sposare psicopatici ed alcoolisti; la stessa superiorità, rispetto all'atteso, si ha nell'omicidio del coniuge in caso di discontrollo momentaneo, ma qui probabilmente basta togliersi di torno in tempo, in questo caso i soggetti ripiegano senza rammarico su una persona sconosciuta.

Gli omicidi dei distimici si esplicano sempre nell'ambito familiare, più spesso contro i figli, in subordine contro amanti e coniugi. Si è osservato come gli psicotici, invece, non presentino obiettivi particolari; gli omicidi da loro commessi

sono distribuiti abbastanza equamente nelle diverse categorie di possibili vittime.

– Rapporto con la vittima/capacità alla commissione dell'omicidio: i soggetti pienamente capaci hanno una percentuale superiore all'atteso di omicidi di persone sconosciute (nel corso di rapine?) e il monopolio delle uccisioni maturate nell'ambito della sottocultura criminale.

Diversamente, coll'aumentare dell'incapacità, aumenta, superiormente all'atteso, la tendenza a rivolgere l'aggressività nell'ambito della famiglia (genitori, figli, coniugi, amanti). Assente l'omicidio dell'amante del coniuge nei totalmente incapaci.

– Rapporto con la vittima/pericolosità: da tener presente, innanzitutto, che i dati sono condizionati da un 51 % di casi in cui il perito non si è espresso sulla pericolosità, non avendo riscontrato alcuna forma morbosa.

Si nota comunque una lieve preferenza ad uccidere sconosciuti da parte dei socialmente pericolosi, a meno che non sia proprio l'incomprensibilità o la subitanità dell'omicidio di un perfetto estraneo, uno degli indizi che suggeriscono la diagnosi di pericolosità (anche nel senso che il referente omicidiario, in questi casi, è più vasto, e quindi può venir ritenuto forse più probabile il ripetersi di delitti.

Reciprocamente, i soggetti giudicati non pericolosi hanno ucciso con buona superiorità sull'atteso genitori, figli, coniugi e amanti; bassissima la percentuale di persone sconosciute in questo gruppo.

I casi non di competenza (analogamente ai pienamente capaci del punto precedente) vedono più omicidi di persone sconosciute e la quasi totalità di uccisioni nell'ambito di sottoculture criminali.

– Precedenti contro la persona/pericolosità: come era prevedibile, le prognosi di pericolosità sono percentualmente superiori nei casi con precedenti penali per reati contro la persona, che non nella totalità dei casi. Lo « scarto » aumenta ancora di più non considerando i casi di non competenza.

- Precedenti diagnosi: rari sono i casi di precedenti diagnosi di alcoolismo non confermate dalla perizia, la coincidenza è quasi assoluta anche nel caso di affezioni neuropsichiatriche a base organica; più frequenti le diversità di giudizio diagnostico in caso di nevrosi e psicopatie, fino al punto di escludere psicopatologia presente all'atto dell'omicidio, pur in presenza di precedenti diagnosi.

Per quanto concerne la pericolosità, nessuno dei casi precedentemente diagnosticati come psicosi è stato ritenuto pienamente capace, e quindi non di competenza; sia in questi casi, sia in quelli con diagnosi di psicopatologia, la previsione positiva di pericolosità è superiore all'atteso, e ciò lascia quindi intendere come l'elemento « continuità della patologia » e « precedenti disturbi comportamentali » incidano sul giudizio di pericolosità espresso dal perito.

- Pericolosità/diagnosi alla commissione dell'omicidio (tabella 14): nei casi di nevrosi, distimie e discontrolli momentanei, la predizione positiva di pericolosità si è dimostrata inferiore a quanto, a livello di probabilità statistica, ci si sarebbe atteso. Viceversa, molto elevata è apparsa tale predizione in concomitanza di diagnosi di psicopatologia (quando, naturalmente, questa ha determinato un vizio parziale o totale), di psicosi e di alcoolismo.

- Imputabilità/diagnosi alla commissione dell'omicidio (tabella 15): notevoli sono le variazioni rispetto alla distribuzione attesa; la piena capacità è, ad esempio, del tutto assente quando le diagnosi sono di psicosi, affezioni neuropsichiatriche a base organica, oligofrenia, alcoolismo e distimia, nelle quali è sempre stato riconosciuto almeno vizio parziale; viceversa, si ha l'assenza di vizio totale in caso di nevrosi e, ancora, di oligofrenia (i soggetti oligofrenici, infatti, in tutti i casi uniformemente hanno avuto una valutazione di capacità d'intendere e volere grandemente scemata). Superiore all'atteso statistico la percentuale di psicopatici pienamente capaci, gli psicopatici costituiscono infatti il 75 % dei soggetti ritenuti pienamente capaci, pur presentando diagnosi di qualche tipo.

TABELLA 14

PERICOLOSITÀ A SECONDA DELLE DIAGNOSI

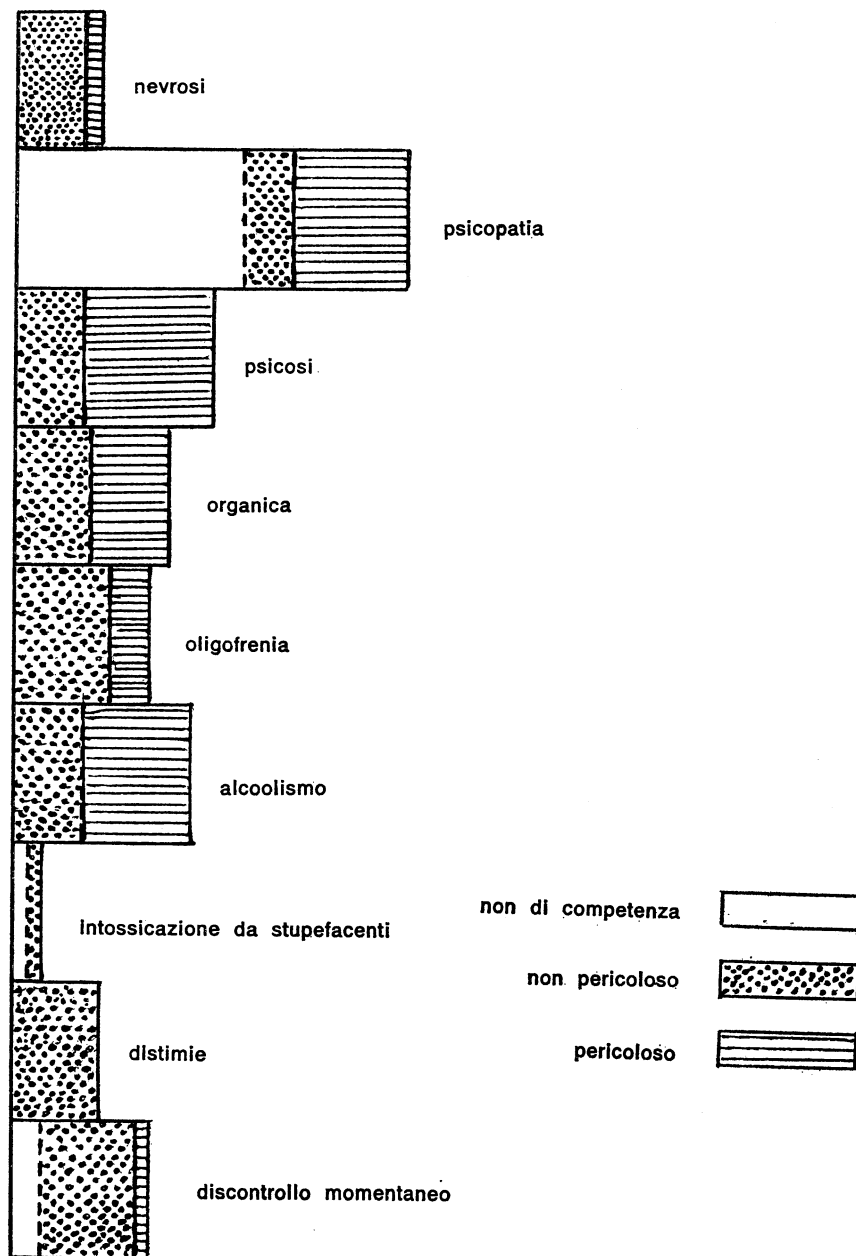
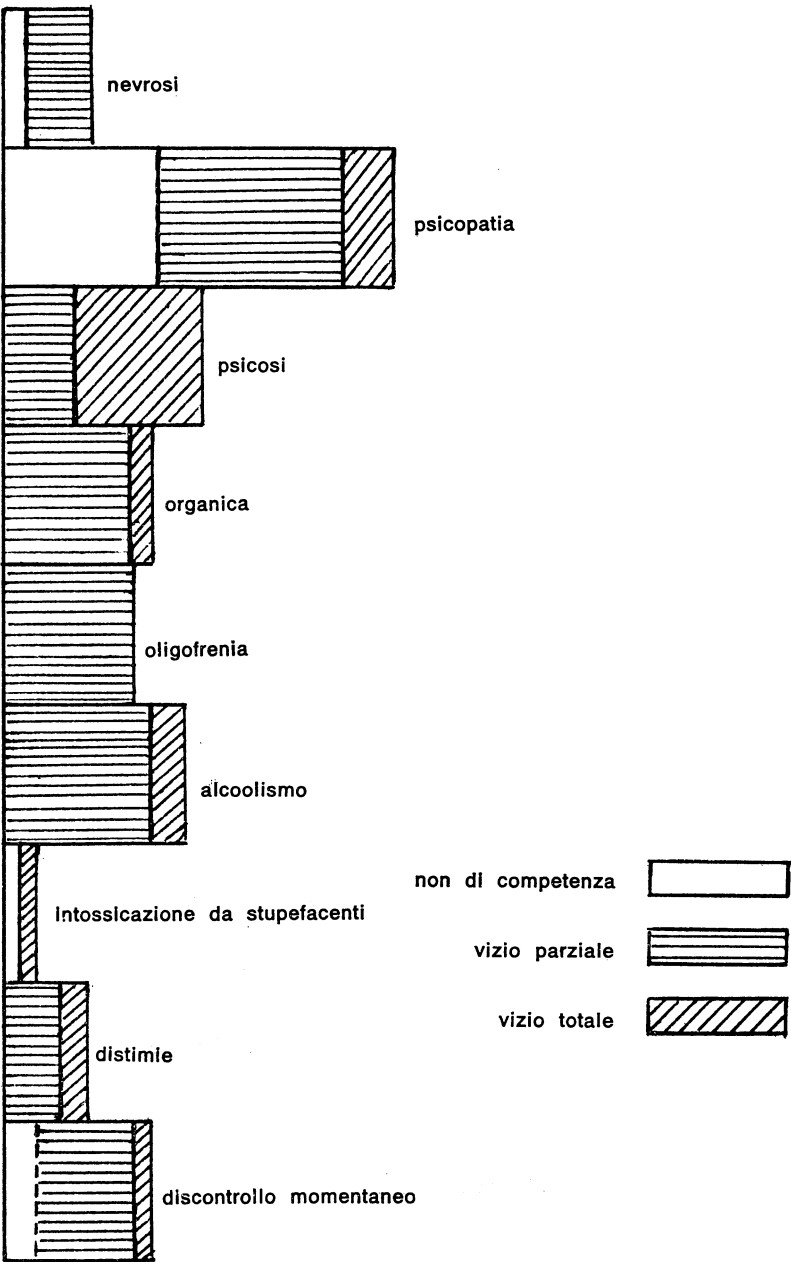


TABELLA 15

IMPUTABILITÀ A SECONDA DELLE DIAGNOSI



RIASSUNTO

Nel presente lavoro gli Autori rilevano in un gruppo di oltre duecento soggetti che hanno commesso il reato di omicidio e sono pervenuti a perizia, talune variabili sociali, antropologiche e psichiatriche, che possono ritenersi interessanti nell'ambito di una più attenta collocazione e comprensione del reato d'omicidio e del suo autore.

Vengono inoltre analizzate alcune relazioni esistenti tra le variabili rilevate, allo scopo di ulteriormente definire le circostanze più significative che sono apparse in questi casi d'omicidio in cui è stata avanzata richiesta di indagine peritale per accertare la capacità d'intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale dei soggetti.

RESUME

Les Auteurs du présent ouvrage relèvent dans un groupe de plus de deux cents individus qui ont commis un homicide et pour lesquels une expertise a été requise, certaines variables intéressantes pour permettre de mieux situer et de mieux comprendre l'homicide et son auteur.

Certaines relations existant entre les variables sont ensuite analysées pour permettre d'établir les circonstances les plus significatives qui apparaissent dans ces cas d'homicide pour lesquels une expertise a été réclamée afin de s'assurer que les sujets étaient en pleine possession de leurs facultés intellectuelles, que leur volonté n'était pas altérée et pour évaluer le danger social éventuel qu'ils représentent.

SUMMARY

In this paper the Authors bring out, their subject being a group of more than two hundred persons who have committed the crime of homicide and have been subjected to study by experts in several fields, certain social, anthropological and psychiatric variables that can be considered interesting in the sphere of a more attentive placing and comprehension of the crime of homicide and of its perpetrator.

Analyzed as well are a number of relationships existing between the variables brought out, with the view of further defining the most significant circumstances appearing in these cases of homicide, in which the request for expert study has been made so as to ascertain the capacity of the subject to discriminate between right and wrong, as well as his possible danger to society.

RESUMEN

Los Autores del presente trabajo advierten en un grupo de más de doscientos sujetos, que han cometido delitos de homicidio y han sido sometidos a pericia, algunas variables sociales, antropológicas y siquiátricas, que pueden considerarse interesantes en el ámbito de una más atenta colocación y comprensión del delito de homicidio y de su autor.

Se analizan además algunas relaciones existentes entre las variables observadas, con el fin de definir ulteriormente las circunstancias más significativas que han sido encontradas en estos casos de homicidio en los que se han solicitado pericias para acertar la capacidad de entender y de querer y la eventual peligrosidad social de los sujetos.

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit heben die Verfasser in einer Gruppe von über zweihundert Personen, die das Ermordung-Delikt begangen haben, und zu einem Gutachten gekommen sind, einige soziale anthropologische und psychiatrische Variabel hervor, die im Bereich einer aufmerksamen Einordnung und Verstehen des Ermordung-Delikt und ihres Urhebers als interessant zu erachten sind.

Ausserdem werden einige unter den hervorgehobenen Variablen bestehenden Verhältnisse untersucht, um weiterhin die bedeutungsvollsten Umstände klarh-eraus-zustellen, die bei diesen Ermordung-Delikten erschienen sind, bei denen ein Gesuch auf fachündige Untersuchung zur Feststellung der Einsichts- und Willensfähigkeit und der eventuellen Sozialgefährlichkeit der Personen gestellt worden war.

GLI ESPERTI EX ART. 80, IV COMMA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 E L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

NICOLA COCO (*)

Premessa.

Come è noto, posta la « centralità » che il complesso di norme e disposizioni formanti globalmente la riforma dell'ordinamento penitenziario e dell'esecuzione penale riconosce alle attività di osservazione, trattamento, « sostegno » e simili, la legge 354/75 ha inteso fornire una regolamentazione piuttosto articolata alle diverse tipologie di interventi operabili nel contesto carcerario.

Malgrado, quindi, le numerose riserve di principio e le varie perplessità che attualmente possono riscuotere procedure e meccanismi finalizzati ad una « incidenza tecnica » di « terapie risocializzative » sulla persona del condannato « abbisognevole di impulsi risocializzativi » (1), la suddetta legge tende ad accentuare professionalità e specializzazione in tale particolare ambito mediante l'istituzione di un'apposita categoria di « consulenti », comprensiva di « esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ».

In tal modo, attraverso un formale riconoscimento legislativo degli scopi di « indagine » e valutazione delle caratteristiche individuali, psicologiche, comportamentali, attitudinali, ecc., segnatamente in prospettiva di adizione alle c.d. « misure alternative », la normativa « riformata » si dimostra

(*) Ricercatore presso la Cattedra di Medicina legale e delle Assicurazioni dell'Università di Roma (facoltà di giurisprudenza); consulente ex art. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354.

(1) v. BANDINI T., GATTI U., « Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano », in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2/1980, pag. 166 ss.

incline a sopperire all'empirismo ed alla estemporaneità di analoghi interventi realizzati, in passato, presso taluni « istituti-pilota ».

Contestualmente, la globalità degli accertamenti compendiati nella c.d. « osservazione scientifica della personalità » viene a collocarsi in una posizione funzionalistica di « tramite » con l'esterno e con le indicazioni di « trattamento extraistituzionale » successivamente formulabili nel contesto delle « prescrizioni » che l'ordinanza di semi-libertà o di affidamento in prova al servizio sociale ordinariamente impone al « beneficiario ».

Tutto ciò, ovviamente, va acquisito – nella pratica gestione della riforma – in una dimensione astratta e talora velleitaria quando non sia esente da più pericolose mistificazioni contenutistiche ed ideologiche.

Infatti, per esperienza ormai pluriennale, l'intero « prodotto » della risocializzazione « umanisticamente » intesa si iscrive senza possibilità di percorsi intermedi, in uno spazio contraddistinto da due opposti eppur omologhi dinamismi: il progressivo disattendimento del modello « individualizzatore » con succedaneo ripristino della « consegna » custodialistica e lo stravolgimento di quello stesso modello con opzioni pedagogico-rieducative equivalenti a strategie di « riconversione » cultural-conformistiche.

Non stupisce, pertanto, che alla « crisi di identità » procedente dalle intrinseche contraddizioni di una « presenza » riciclata in legittimazione istituzionale, taluni operatori penitenziari ascrivano l'insuperabilità di un conflitto radicato sulle discrasie del « bisogno-domanda-risposta » inerenti ad una funzione « mediatrice » decisamente ambigua (2).

Perimenti, l'oscurità previsionale circa compiti, doveri, prerogative e ruoli che attiene allo *status* giuridico e professionale degli esperti *ex art.* 80 sia per i rapporti operatori-utenti, sia per contatti con la struttura carceraria in genere, concorre a determinare una condizione di profondo disagio ed a rafforzare ambivalenze insanabili.

(2) V. Buzzo S., « Il trattamento: rapporti operatori-utenti » in AA.VV.: *Devianza e difesa sociale*. Angeli, Milano, 1981; *ibidem*, DE LEO G.: *Rapporti circolari tra le figure professionali degli operatori*, pag. 85 ss e SERRA C.: *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le aspettative degli operatori e degli utenti*, pag. 71 ss.

A cospetto, perciò, di obiettive lacune, normative ed interpretative a riguardo del suddetto *status*, condizionato dall'equivoco tenore del medesimo art. 80 ove recita « ... l'Amministrazione può avvalersi di professionisti... » e dalla carenza di una più convincente strutturazione (in mancanza di un contratto collettivo il rapporto di prestazione d'opera si rinnova – per elementare *fictio juris* – di ora in ora ed a fini fiscali si è proceduto ad informali parificazioni inter-categoriali), emerge la necessità di individuare, o almeno chiarire, taluni aspetti « deontologici » più strettamente interessanti modalità di lavoro e garanzie istituzionali.

Fra queste, indubbiamente un notevole rilievo va attribuito alla tutela del segreto professionale, ossia ad un problema che, se pur circoscritto in un ambito subalterno rispetto a tematiche più generali quanto a significati e presupposti di fondo, può costituire un punto di coincidenza fra salvaguardia di diritti individuali, *minimum* di autonomia degli operatori e correttezza professionale.

Per contro, deve osservarsi come, a distanza di oltre sei anni dalla promulgazione della legge 354/'75 e di oltre quattro dall'emanazione del « Regolamento di esecuzione », l'oggettiva importanza di tale questione e delle correlative implicazioni, nonché dei limiti ed effetti ivi ravvisabili segnatamente da un profilo di stretta giuridicità, non pare a tutt'oggi aver riscosso apprezzabile attenzione, sia da parte degli organismi più direttamente coinvolti nell'applicazione della riforma penitenziaria, sia da parte dei pur numerosi studi compiuti su questa materia.

Sul versante della dottrina e giurisprudenza penalistiche, poi, se si eccettuano recenti vicende concernenti, ad esempio, la ben nota casistica – e le limitrofe controversie – del segreto del giornalista (3), o singole pronunce della Cassazione su argomenti particolari (4), l'impegno interpretativo e defini-

(3) V. soprattutto LONARDO F., « Informazione giornalistica e segreto professionale », in *La Giustizia Penale*, 1976, I, col. 367; vedansi inoltre i vari articoli comparsi su periodici come *L'Espresso*, *Panorama*, ecc., circa casi avvenuti ultimamente.

(4) Così, ad esempio, la Cassazione (con sent. 11 gennaio 1972, Sez. II, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1973, 789, m. 978) ha inteso estendere l'incriminazione sancita dall'art. 622 cod. pen. alla « rivelazione ad altri di un segreto afferente all'attività svolta dal soggetto passivo del reato » (famosa ipotesi di rivelazione da parte di un dipendente di una ditta produttrice di bozzetti figurativi originali di cotali creazioni), ridefinendo così i contorni materiali e subiettivi della fattispecie.

torio dei tratti afferenti il segreto professionale *ex art.* 622 cod. pen., sembra si sia notevolmente affievolito, nell'arco degli ultimi dieci-quindici anni.

In presenza di simili preclusioni circa ulteriori approfondimenti del problema in discorso – spiegabili forse con un progressivo movimento riduzionistico dell'essenzialità propria alla tutela *de qua*, non pregiudicato da settoriali reviviscenze – non può quindi che soccorrere lo schema analogico al fine di focalizzare parametri di riferimento e linee di individuazione.

Opinioni prevalenti sulla « ratio » del segreto professionale.

L'impiego dello strumento analogico suesposto non può che vertere, nel peculiare ambito formalizzato dall'art. 80 sull'esame e confronto reciproco delle « fonti » usualmente richiamate per fornire una dimensione unitaria al segreto professionale. Pertanto, ferma restando l'identificazione di un obbligo siffatto nella disposizione dell'art. 622 cod. pen. (e non, evidentemente, nell'alveo di un « segreto d'ufficio » diverso innanzitutto per lo *status* non impiegatizio dei destinatari), l'analisi della normativa competente, viene a concernere, accanto allo stesso art. 622 cod. pen., i c.d. « codici morali » e più precisamente il « Codice deontologico Sanitario » (1959), l'Ordinamento Forense (art. 13 legge 22 gennaio 1934, n. 34), l'Ordinamento dei Commercialisti (art. 5 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) e gli artt. 2105 e 2622 cod. civile.

Entro tale « cornice » legislativa e regolamentare (o « statutaria », posta la natura giuridica e la « forza di legge » tipica degli ordinamenti di categoria e professionali), si articola preliminarmente la ricerca dell'interesse sociale protetto dalle disposizioni complessivamente attinenti alla tutela del segreto.

Ed in merito giova brevemente ricordare alcuni recenti sviluppi circa la definizione di questo interesse poiché se Autori come il CRESPI (5) sembrano escludere le relazioni di fiducia indispensabili fra professionista ed utente (paziente, assistito legalmente, ecc.) che sarebbero fortemente meno-

(5) CRESPI A., *La tutela penale del segreto*. Palermo, 1952.

mate dall'assenza di un obbligo siffatto (il CRESPI considera anzi la fiducia del cliente come « una condizione indispensabile per la libertà e sicurezza dei rapporti professionali »), ed altri, quali il MORSILLO (6) accentuano il carattere fiduciario della prestazione fino a parlare di un obbligo di « fedeltà », altre opinioni amplificano la natura dell'interesse protetto medesimo.

Fra queste, particolare menzione merita quella del CONCAS (7) il quale, mutuando esattamente l'applicabilità della disposizione *ex art. 622 cod. pen.* ad ipotesi fuoriuscenti dal limitato spazio negoziale inerente alla libera scelta del professionista da parte della persona assistita, enuclea l'interazione di interessi non strettamente individualistici tipici del rapporto di fiducia usualmente considerato; la qualcosa, riferita al settore dell'art. 80 legge 354/'75, convalida piuttosto palesemente l'eguale obbligo nei confronti di un professionista « imposto » al detenuto o all'internato, al di là di una « fedeltà » scaturente da « libera scelta » ed in sintonia con il divieto di « arrecare nocumento » e cioè di « pregiudicare un interesse altrui » socialmente intangibile. La posizione del CONCAS d'altronde, pare riconnettersi alla minuziosa casistica di destinatari desumibile *ab extenso* dall'art. 351 *cod. proc. pen.* (ministri del culto, avvocati, notari, esercenti una professione sanitaria, ecc.), in ragione della varietà – per *status* subiettivi e contesti situazionali – delle condizioni relazionali verificabili nella realtà pratica.

Tuttavia, a quest'ultimo proposito occorrono alcune precisazioni. Infatti, se è pur vero che la dizione dell'art. 622 *cod. pen.* manifesta una latitudine formalmente onnicomprensiva, giungendo ad identificare fra gli « obbligati » indistintamente tutti coloro che divengano destinatari di notizie « per ragione del proprio stato o ufficio, o della professione o arte » (8), in realtà, sia a merito della diversificata continuità di certe occupazioni rispetto ad altre, sia per gli etero-

(6) MORSILLO, *La tutela penale del diritto alla riservatezza*. Milano, 1966.

(7) CONCAS L., *La garanzia penale del segreto istruttorio*. Milano, 1963.

(8) Lett. art. 622 *cod. pen.*: « Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire dodicimila a duecentomila ».

genei campi di attività, sia, infine, per il mutevole atteggiarsi delle scriminanti poste in derivazione dalla valutazione delle « giuste cause » di violazione, il predetto rilievo tematico tende quasi spontaneamente a concentrarsi entro ipotesi quantitativamente ristrette, ognuna delle quali, peraltro, dotata di sue caratteristiche.

In tal modo, ad esempio, la stessa figura del medico o del sanitario, che offre in tale contesto una morfologia privilegiata quanto ad analisi interpretativa (al punto che in medicina legale il « segreto professionale » in genere, viene comunemente rubricato dalla trattatistica come « segreto medico ») (9), presenta chiare divergenze, quanto alle prerogative sancite dall'art. 622 (da rapportarsi agli artt. 358, 359, 362 e 365 cod. pen. concernenti gli obblighi di denuncia, referto, ecc.), a seconda della funzione privatistica, pubblicistica e simili, o, nella specie, in conseguenza del conferimento di un incarico di pubblico servizio (10).

Analoghe differenziazioni, anche se meno formalizzate dal precetto giuridico, sono agevolmente riscontrabili in omaggio alla particolarità dell'ambiente o dell'istituzione entro la quale si espletano le rispettive attività professionali (vedasi appunto la consulenza o l'insieme delle dinamiche terapeutiche svolte nel carcere a confronto della « clientela » in libertà) nonché alla poliedricità situazionale o persino ontologica delle modalità percettive di « notizie » interessanti la previsione dell'art. 622.

Che dette diversità cagionino o comunque concorrano a provocare pregnanti incertezze giurisprudenziali talora difficilmente risolvibili solo mediante il « cauto e prudente apprezzamento del caso singolo » da parte del giudice, non costituisce osservazione originale.

D'altronde, l'evanescenza dei termini delimitanti la prescrizione dell'obbligo dalla liceità della deroga, si collega intimamente, e per molti versi ne va delineata come effetto immediato, all'antico quanto perdurante conflitto fra inte-

(9) V. GERIN C., *Medicina Legale e delle Assicurazioni*. Vol. III, Schirru, Roma, 1977.

(10) V. MARRACINO F., ARCUDI G., DI LELLA F., « L'obbligo del referto e della denuncia per il medico incaricato di un pubblico servizio e per il medico pubblico ufficiale », in *Rassegna Medico-Forense*, n. 3-4, 1972, pag. 236 ss.; v. anche: FIAN-DACA S.: « La giusta causa per la rivelazione del segreto professionale », in *Federazione Medica*, vol. 25, 149.

ressi tutelati dalla norma, e loro natura; così, al di là delle mere e conclamate asserzioni di principio volte a ribadire una sorta di « sacralità » etica, prima che giuridica, del segreto professionale (ascritto da taluni Autori a « cardine » della deontologia ippocratica, giustiziale, ecc.) risolvendosi, in pratica, in una palese mistificazione della realtà (11), il codice penale del '30 ha riconosciuto piena preminenza all'interesse « pubblico » delle « informazioni » eventualmente o accidentalmente desunte dal professionista garantendo, attraverso il meccanismo « dialettico » delle « giuste cause » permissive e imperative (12) corredato dalla soppressione del diritto di astenersi dal testimoniare *ex art.* 351 cod. proc. pen. la « elasticità » dell'obbligo al segreto; « è la legge infatti » — afferma il GERIN — « che determina in quali casi il medico deve rivelare il segreto ai fini della tutela della salute pubblica, della prevenzione e della repressione della criminalità, della retta applicazione delle norme di previdenza sociale » (13). L'opzione pubblicistica avverso la conservazione del segreto evidenziata dal codice vigente ha anzi, in ciò, capovolto finanche le scelte del codice Zanardelli che prevedeva la perseguibilità d'ufficio della indebita rivelazione, laddove l'esplicita necessità della querela della persona offesa, nei modi attuali, denota la subordinazione, sostanziale e processuale, della tutela individuale nei riguardi di esigenze statuali, frequentemente relative alla repressione penale, diretta o mediata che sia.

Non sorprende pertanto che varie opinioni, come quelle espresse dall'AMATO (14), estendano la logica pubblicistica e penalistica al nucleo stesso del segreto professionale sottolineando la non-equivalenza della prescrizione in esame all'« obbligo da occultare il reato » e che esistano pareri favorevoli addirittura ad una dilatazione del concetto di « giusta causa » a « causa moralmente apprezzabile », con

(11) V. in tal senso « apologetico »: BUCCILOTTI M., « Concezione etico-giuridica del segreto professionale », in *La Giustizia Penale*, 1962, II, col. 238 ss.; sulla indeterminatezza del concetto di « documento » v. CONCAS, *op. cit.*, pag. 180.

(12) V. GERIN C., *op. cit.*, pag. 62 ss.; v. anche, FRANCHINI A., *Medicina legale in materia penale*, Cedam, Padova, 1979.

(13) V. GERIN C., *op. cit.*, pag. 64; v. anche MORSILLO, *op. cit.*, pag. 325 ss.

(14) V. AMATO N., « Alcune brevi osservazioni in tema di rivelazione di segreto professionale », in *La Giustizia Penale*, 1962, II, col. 362 ss.; v. anche KOSTORIS S.: *Il « segreto » come oggetto della tutela penale*, Cedam, Padova, 1964.

l'intera gamma di implicazioni di cui ogni richiamo ad una « moralità comune » è notoriamente suscettibile, magari a beneficio di quella speculativa « utilizzazione » menzionata sempre dall'art. 622 in alternativa alla mera rivelazione ingiusta... (15).

A livello comparativistico, mentre fin dal 1967 si registra una « Dichiarazione comune » dei medici della C.E.E. (stipulata a Norimberga il 24-25 novembre di quell'anno), le singole legislazioni europee tardano tutt'ora ad assumere un orientamento uniforme nei confronti del segreto professionale, della sua regolazione e della sua intangibilità: infatti, in contrapposizione alla più assoluta e completa tutela del segreto sancita dalla normativa francese, belga, austriaca e del Lussemburgo, si pongono le disposizioni previste in Inghilterra, Spagna e U.R.S.S. che, evitando la sanzione penale, si limitano ad istituire, in area prettamente civilistica, il risarcimento del danno per il soggetto leso; terza tendenza, poi, si riconosce in quei sistemi che, alla pari della legge italiana, istituiscono sia la perseguibilità penale sia la *restitutio in integrum* pecuniaria (discendente dall'eventuale costituzione di parte civile e dalla liquidazione in separata sede del « *quantum* ») del danneggiato, in decisiva subordinazione però al requisito già accennato della querela e dell'assenza dell'ormai ripetuta « giusta causa ».

Ma, nel concreto, quali ipotesi è lecito ricomprendere in quest'ultima, e per molti versi, enigmatica espressione? La giurisprudenza e la dottrina ammettono un novero molteplice di casi, grazie anche all'enucleazione di quelle facoltà (le c.d. « permissive ») del soggetto agente che si aggiungono e compendiano così al già vasto quadro dei doveri di deroga previsti dalla legge: la maggioranza degli Autori (16) concorda

(15) AMATO N., *op. cit.*, col. 364 ss.; v. anche: PAGLIARO G., « La ' giusta causa ' nella rivelazione di segreti », *III Convegno di Diritto Penale*, Bressanone, 1965, Cedam, Padova, 1966.

(16) V. D'AGOSTINO P., « Riflessioni sulla concezione etico-giuridica e sui limiti normativi della tutela penale del segreto professionale », in *La Giust. Pen.*, II, 1964, col. 1 ss.; BARNI C., « Documento ingiusto e giusta causa di rivelazione del segreto medico », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, pag. 654 ss.; MAGGIORE G., *Diritto penale*, vol. II, tomo II, Zanichelli, Bologna, 1930; illustra il MORSILLO (*op. cit.*, pag. 325): « agli effetti della valutazione della giusta causa non vanno considerati i soli interessi materiali, perché anche un interesse morale, quale può essere quello della difesa del proprio onore, può autorizzare il professionista a rivelare il segreto altrui ».

quindi sulle ordinarie cause di esclusione di punibilità contenute nel codice penale dall'art. 45 all'art. 54 (forza maggiore, costringimento fisico, errore determinato dall'altrui inganno, consenso dell'avente diritto, difesa legittima, adempimento di un dovere ed esercizio di un diritto); speciale incisività è dedicata all'art. 51 poiché consente facile immissione in siffatto ambito delle ipotesi di referto (artt. da 361 a 365 cod. pen.) e denuncia, nonché delle varie denunce e segnalazioni previste appositamente per i medici dal Testo Unico leggi sanitarie, dal Regolamento di Polizia mortuaria, dalle leggi sulle malattie veneree ed infettive, sulle malattie professionali, infortuni agricoli ed industriali (17); sulle visite fiscali, relazioni e certificati legittimamente ordinati dall'« Autorità » (dizione in cui trovano spazio anche gli Enti statali, parastatali, privati ed assicurativi!); analoga considerazione (e perciò immunità) riscuotono le perizie penali, le consulenze tecniche d'ufficio, civili, ecc.).

Tali brevi riferimenti, ad onta delle stigmatizzate teorizzazioni sulla materia, dimostrano l'irreversibile erosione del segreto professionale e della sua stessa struttura e *ratio*; e ciò non soltanto perché — come asserisce il BUCCILOTTI (18) — « la 'giusta causa' che inizialmente si riteneva basata su una disposizione di legge, si sta allargando ad una quantità di regolamenti interni di istituzioni private e pubbliche », in merito cioè alla generalizzata inflazione e parcellizzazione della normazione, ma anche in conseguenza della progressiva informalità (in contrappunto alla ventilata specializzazione) delle attività professionali e degli « atti » che ne sostanziano il fine ultimo (si ponga riguardo, ad esempio, al « medico fiscale » ed alla teleologia delle di lui prestazioni d'opera): con somma perplessità ci si interroga sulla portata ed il rispetto di un segreto che è oggetto specifico di accertamento e la rivelazione del quale concretizza lo scopo primario (eziologicamente essenziale o incidentale) di poliedrici impieghi nep-

(17) Circa le attività della medesima natura concernenti aborti e malattie mentali, vedasi la nuova normativa rispettivamente contenuta nella legge 22 maggio 1978, n. 194 e legge 13 maggio 1978, n. 180.

(18) V. BUCCILOTTI M., *op. cit.*, col. 239.

pure protetti esteriormente dal pur prodigo usbergo dell'indagine condotta per « fini di giustizia » (19).

Ulteriormente ovvio è quindi constatare la materiale impossibilità di una residuale tutela negli « atti » summenzionati; di quanto antigiuridicamente esuli dal tema principale di una perizia o di una qualsivoglia « relazione » ufficiale per essere estremamente arduo (data l'« enfasi » richiesta dall'indagine) « secernere » quel che debba essere legittimamente portato a conoscenza di terzi committenti dal non rivelabile « secretum ».

Le particolari problematiche dell'art. 80.

Le prospettate incertezze e menomazioni subite dal segreto professionale, nella sua presente consistenza giuridica e sociale, fungono necessariamente da presupposto alla valutazione di un suo richiamo alla condizione operativa dei « consulenti » e « terapeuti » (in ragione della dicotomica e formalmente diacronica funzione di « osservazione » e « trattamento ») preposti all'art. 80 alle *équipes* ed ai programmi di risocializzazione dei condannati, detenuti ed internati (20), data l'innegabile loro qualificazione nei livelli di quella « professionalità » che dal MANZINI (21) ad ogni altro Autore, è vista quale categoria primaria per l'articolazione dei tratti afferenti al segreto *ex art.* 622.

Né le profonde differenze di stato giuridico emergenti nella comparazione con gli altri ruoli degli operatori penitenziari (soprattutto assistenti sociali di carriera e gli educatori assimilabili all'impiego pubblico con tutte le debite prero-

(19) Esiste ormai una nutrita letteratura sugli usi ed abusi inerenti agli esami e « prove attitudinali » condotti ordinariamente nelle aziende; vedasi in particolare: GROSS M. L., *Scrutatori di cervelli*, Bompiani, Milano, 1964 e *Espansione*, n. 5, 1978, nonché, per i risvolti « epistemologici », AA.VV.: *Psicobiologia e potere*, Feltrinelli, Milano, 1977.

(20) A riguardo delle problematiche emerse circa l'entità, gli effetti e le perplessità del « trattamento rieducativo », v., AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, Milano, 1977; AA.VV.: *Il carcere dopo la riforma*, Feltrinelli, Milano, 1979; BRICOLA F.: *Il carcere 'riformato'*, Il Mulino, Bologna, 1977; AA.VV.: *Carcere e misure alternative*, A.C.I.P.E., Palermo, 1978; v. anche *La Questione Criminale*, nn. 1-3, 1977.

(21) MANZINI V., *Diritto penale italiano*, vol. VIII, UTET, Torino, 1951; v. anche MORSILLO, *op. cit.*, pag. 326 ss.

gative e caratteristiche) incidono in alcun modo sull'impostazione generale del problema, sottolineandone, anzi, vieppiù la gravità.

Infatti, se per i detti « esperti » si profila di maggiore aderenza una stretta analogia o addirittura un'identità con la più nota e sperimentata categoria dei periti, consulenti tecnici e simili estemporaneamente e per ben precisi e limitati « quesiti » investiti di « incarichi », la continuità medesima delle loro prestazioni (richiesta peraltro dalla stessa natura dell'opera, ossia un'osservazione che presenta come termine minimo tra mesi di studio della personalità ininterrotti), ne conferma, al di là della semplice nomenclatura e morfologia (« consulente », « vacanze », « parcella », ecc.) un sostanzialmente maggiore impegno incidente, per peculiarità di funzione, sulla sfera psichica dell'individuo, la delicatezza delle cui implicazioni sarebbe superfluo neanche notare, salvo il rilievo di posposizione sovente da essa assunta (22), primo fra tutti per la coercitività di un trattamento rieducativo che la sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 1, 4° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 impone (lett. « *deve essere attuato* ») a condannati ed internati (con evidente discrasia, se non postuma contraddizione, verso l'art. 1, 1° comma, del Regolamento di esecuzione ove testualmente si « ammorbidisce » l'imperatività della disposizione con il dire « il trattamento ... consiste *nell'offerta* di interventi diretti a sostenere interessi umani, culturali e professionali ») (23).

In qual misura i diversi aspetti della funzione di consulenza, la esiguità delle alternative proposta ai condannati « definitivi » (con sentenza « passata in giudicato », a prescindere dall'ibridismo di situazioni giuridiche « al limite », contraddistinte cioè da una pluralità di reati suscettibili di condoni,

(22) V. Coco N., « Osservazioni sulla definizione normativa del trattamento », in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1, 1973, pag. 29 ss.; ivi era sottolineata la necessità di un regolamento incisivo della pratica ed attività di trattamento, soprattutto allo scopo di salvaguardare l'integrità psico-fisica del condannato verso « terapie » condizionanti o comunque rivolte a « mutarne » la personalità.

(23) V. in proposito il tenore dell'art. 32, 2° comma della Costituzione: « Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». Precetto questo, attualmente richiamato dalla legge 833/78 in fatto di trattamenti sanitari volontari ed obbligatori per infermità di mente, e coinvolgente livelli basilari delle procedure finalizzate a « ricoveri » in Manicomi giudiziari e Case di cura e custodia.

da imminenti scadenze dinnanzi alla Corte di cassazione, da pene brevi ed inferiori ai tre mesi, ecc., con le annesse difficoltà interpretative circa l'opportunità di iniziare o meno il periodo di osservazione e delle modalità conclusive) soprattutto nei riguardi dell'«accettazione» del trattamento legislativamente inderogabile, la scarsa autonomia del lavoro espletabile dal consulente *ex art.* 80 (vedasi l'immanente coordinamento — lett.: «Impartisce disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione» — del direttore dell'Istituto, *ex art.* 3, 2° comma, Regolamento di esecuzione), nonché la mancata definizione (descrittiva, schematica, ecc.) degli elaborati, concorrano a rendere precaria la fisionomia stessa della categoria, appare incontrovertibile.

Ed è propriamente nella carenza di una prevista discrezionalità operativa, immancabilmente riflettentesi su un restringimento degli spazi valutativi ed euristici nel corso dell'osservazione di personalità e delineazione del «profilo», il riscontro di una totale divaricazione con i collaterali «incarichi peritali» assegnati dai tribunali a professionisti iscritti ai rispettivi albi — chiaramente non sottoposti ad alcun sindacato amministrativo sia in corso di «reperimento dei dati», sia nella fase di redazione delle «risposte» (24) — ed insieme a questo, l'eterogenea connotazione di quella «professionalità» che, se permane esteriormente intatta, nella sua più autentica ontologia tende a trasformarsi — per restare nel tenore dell'*art.* 622 — in «ufficio», con conseguenze immaginabili, specialmente in rapporto allo squilibrio di prescrizioni, doveri, ecc. con la veste «libera» della professione classicamente considerata.

Da questo complesso di fattori, la garanzia del segreto professionale non può che ricevere ulteriore detrimento, subordinandosi alla puntuale ingerenza di orientamenti ormai generalizzati che si son visti oggi prevalere nel senso di una progressiva negazione, malgrado l'area penitenziaria per sua

(24) D'altronde, l'assenza dei requisiti precipi per la «perizia» ordinariamente intesa (posizione dei quesiti, conferimento dell'incarico, risposte, dimostrazione del procedimento analitico seguito, ecc.) impediscono all'elaborato da presentarsi a conclusione dell'osservazione il riconoscimento di tale qualifica. Sui requisiti formali e sostanziali della perizia, vedansi GERIN C., *op. cit.*, pag. 148 ss., PALMIERI V. M., *Medicina Forense*, vol. II, Morano, Napoli, 1962.

particolare struttura aggiunga elementi ulteriori — segnatamente per elementi di reato, sussistenti, preesistenti e potenziali — rispetto all'usuale campo di « segreti » che possono interessare il medico ed il sanitario, generico, specialistico, psichiatra, psicoterapeuta, psicoanalista condotto, privato o incaricato di pubblico servizio che sia.

In altri termini, durante i colloqui « clinici » costituenti il settore essenziale dell'osservazione, il singolo esperto o l'*équipe*, ove esista, può conoscere — per ammissioni e rivelazioni compiute dal soggetto sottopostovi — fatti suscettibili di esporre costui a procedimento penale qualora riferiti all'Autorità giudiziaria, direttamente o per il tramite della Direzione dell'Istituto; diversamente, a seconda della prassi seguita dal consulente, potrebbe questi stesso sollecitare una più minuziosa descrizione di episodi della vita anteatta, apprendendo della commissione di reati fino a quel momento non perseguiti, deformanti, fra l'altro, l'eventuale giudizio prognostico di recidiva o non-recidiva con il quale il « profilo di personalità » può concludersi.

A riguardo del secondo problema dovrebbe comunque stabilirsi l'ininfluenza, su un'osservazione che è, o dovrebbe essere, esclusivamente incentrata su tratti psico-caratteriali e quindi prettamente individuali, ossia attuata prescindendosi pressoché totalmente dall'oggettività giuridica della condizione penale; potrebbe tuttavia accadere che appunti, note o la medesima cartella che il consulente normalmente compila nel corso dell'osservazione (e che dovrebbe conservare una funzione « interna », preliminarmente all'elaborato da accludere al fascicolo del detenuto o da inviare, in base alle relative esigenze, alla Sezione di sorveglianza per la concessione di misure alternative), contenenti cenni o notizie del tipo indicato, possano essere richiesti dal personale dell'Istituto o prescritti di una « disponibilità » con annesso pericolo di divulgazione presso terzi, autorizzati o meno.

Opportunità deontologica e legale consiglierebbero, per intanto, di eliminare « occasioni » del genere in ragione dei danni e dei travisamenti che acquisizioni parziali di dati anamnestici sarebbero in grado di provocare a scapito dell'« osservato » (si ponga attenzione, ad esempio, alle ostilità che suscitano presso la popolazione penitenziaria certe tipologie di reato — v. violenza sessuale e simili — con ripercus-

sioni talora drammatiche), consentendosi così al consulente la facoltà di custodire l'intera documentazione « procedimentale », consegnando solo, al termine dell'analisi, la prescritta relazione ed alle autorità specificamente preposte al suo vaglio: analoghi accorgimenti dovrebbe seguire l'*équipe*.

Del resto, sia per rivelazione spontanea o indotta di reati (nella categoria dei « potenziali » va ovviamente ricompresa l'evasione), sia per l'accertamento di malattie « pericolose » per la propria ed altrui incolumità, sia, ad esempio, per intenzioni autolesive manifestate dal soggetto, obblighi di informazione-divulgazione — a livello di giuste cause imperative — non son visti incombere sul consulente, a deroga dell'opposto obbligo di segreto professionale, in misura maggiore di quanto possano riferirsi al privato cittadino (equivalente alla sola ipotesi prevista dal codice penale all'art. 364), non ravvisandosi a suo carico oneri di denuncia, referto o « giuste cause » mutate da norme e regolamenti « interni », da « jus speciale ».

Restringendosi le cause di giustificazione unicamente alle ipotesi *ex artt.* 52 e 54 cod. pen. (nello « stato di necessità » potrebbe rientrare la segnalazione al personale infermieristico dell'Istituto di una malattia infettiva in stadio di contagiosità), nonché, ovviamente, all'art. 50 (consenso dell'avente diritto, sempre che la prestazione di tale consenso possa ritenersi giuridicamente valida), il segreto professionale va configurato, nei confronti dei consulenti *ex art.* 80, con estrema rigidità, ponendo contestualmente in dovuto rilievo il diritto — da parte del detenuto od internato — di presentare atto di querela qualora sussistano i requisiti (« nocumento » o « pericolo di nocumento ») della fattispecie *ex art.* 622; l'astensione dall'obbligo di testimoniare formalizzerebbe il corollario della prescrizione.

Assicurazioni ed istruzioni in tal senso il consulente dovrebbe preliminarmente comunicare all'« osservato », omettendo, dipoi, nell'elaborato peritale ogni qualsivoglia riferimento ad illeciti eventualmente recepiti, i quali, peraltro, esulano dalla peculiare area di indagine su cui verte, anche istituzionalmente, l'osservazione di personalità ed il trattamento.

In questa prospettiva, contributiva fra l'altro ad una migliore verifica della tutela normativa riconosciuta ai diritti

e facoltà del condannato, sembrano definitivamente superarsi le incertezze emerse nel corso degli sporadici dibattiti che ebbero ad oggetto il segreto professionale in ambito di « terapie penitenziarie » (a prescindere dall'acclarata improprietà della locuzione « terapia » e dagli incontestabili significati di cui essa è latrice), fra i quali essenzialmente il c.d. *Colloque international de Bruxelles* risalente al 1962 in tema di *counselling* (25): in specie, il rischio di rendere l'osservazione *tellement particulariste qu'il deviendra très difficile de l'articuler avec les autres méthodes du traitement pratiqué dans la prison* dimostra evidente carattere di pretestuosità se strumentalizzato a negare o sminuire una garanzia dall'importanza incontestabile, prodotto dalla stessa « logica » che in quella sede come purtroppo in altre successive, equipara a « dovere sociale » l'obbligo del condannato all'indagine sulla di lui sfera subiettiva con annessa autorizzazione per il controllo sociale alla « sezione » dell'individuale.

(25) V. GERMAIN C., « La méthode de traitement pénitentiaire dite du 'Group Counselling' », in *Quaderni di Criminologia Clinica*, n. 2, 1963, pag. 152; v. anche: BECKERS J., « Le travailleur social et sa pratique », in *Deviance et société*, n. 3, 1979, pag. 265 ss.

Fra le cause di giustificazione atte a garantire l'imperseguibilità del professionista che abbia rivelato quanto possa costituire 'segreto', si è voluto escludere l'« ordine dell'autorità », poiché sembra oggettivamente che, al di fuori di valutazioni strettamente psicologiche e psicoattitudinali – da riferirsi con rigore alla sola « perizia » – il consulente in questione sia legittimato ad opporre il segreto professionale ogni qualvolta venga richiesto di informazioni, percezioni o notizie debordanti detto ambito, da parte sia dell'autorità penitenziaria che giurisdizionale.

RIASSUNTO

La molteplicità degli « interessi » pubblicistici funge, con accentuazione rilevabile negli ultimi tempi, da presupposto per una crescente degradazione del segreto professionale a rango di mera enunciazione formale.

Soprattutto a riguardo della professione medica, intesa « lato sensu », l'istituzione di categorie « specialistiche » a diretto collegamento con gli « enti » e le « agenzie », private quanto pubbliche, preposte o concorrenti ad un « controllo » di particolari caratteristiche proprie alla sfera più intima della soggettività, si profilano rimarchevoli « deviazioni » contrapposte ad una salvaguardia, anamnestic, analitica e chiaramente terapeutica che, al contrario, dovrebbero ricevere intangibile tutela nell'ordinamento italiano, esecutivo, in tal senso di rigorose disposizioni costituzionali.

Sottolineare la profonda erosione del segreto professionale, evincibile in sommo grado dai livelli attuali della dottrina e giurisprudenza penalistiche per quel che specificamente attiene alle fattispecie delittuose sanzionate dall'art. 622 cod. pen., equivale pertanto a focalizzare un problema generale, sociale e normativo, ovviamente amplificantesi, per importanza ed « allarme », nell'ambito dell'osservazione di per-

sonalità e del trattamento istituzionalizzati dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 recante la dizione « Ordinamento penitenziario ».

L'esigenza di instaurare un clima di « confidenzialità » – ribadita in numerosi scritti di criminologia e « tecnica penitenziaria » – fra il detenuto ed il « terapeuta » – si compendia quindi al ben più vasto tema dei diritti del condannato, del suo consenso alla sottoposizione ad « interventi risocializzativi », nonché della garanzia di non subire ulteriori conseguenze negative, rispetto allo stato di restrizione, sia sul piano giuridico, sia su quello della integrità psico-fisica.

Pertanto, al di là di poliedriche (e sovente pretestuose) « giuste cause » di giustificazione per un'eventuale informazione, da parte segnatamente dei « consulenti ex art. 80 » della citata legge, concernente notizie riservate o comunque fonte di « documento » per i soggetti passivi, urge fornire una interpretazione estremamente rigorosa del dettato legislativo, riconoscendo simbioticamente il diritto di astenersi, per i consulenti stessi, da qualsivoglia « divulgazione » extraperitale, e la facoltà per coloro che vengano sottoposti ad osservazione e trattamento di sporgere querela in presenza di requisiti atti a concretizzare l'ipotesi delittuosa.

RESUME

La multiplicité, de plus en plus accentuée dernièrement, des « intérêts » de caractère public sert de prémisses à une dégradation croissante du secret professionnel qui n'est plus qu'une simple déclaration de forme.

C'est surtout en ce qui concerne la profession médicale « lato sensu » du fait de la création de catégories de « spécialistes » en relation directe avec les « organismes » et les « agences », aussi bien privés que publics, ayant pour tâche de « contrôler » les caractéristiques particulières propres à la sphère la plus intime de l'individu, qu'apparaissent les déviations véritables qui s'opposent à une sauvegarde anamnétique, analytique et clairement thérapeutique qui devrait au contraire recevoir une protection inconditionnelle du système italien exécutif aux fins d'adoption de dispositions constitutionnelles rigoureuses.

Souligner la profonde érosion du secret professionnel mise en évidence au niveau le plus élevé par la doctrine et par la jurisprudence pénale en ce qui concerne spécifiquement les infractions mentionnées à l'art. 622 du code pénal, équivaut donc à mettre l'accent sur un problème général social et normatif qui va en s'amplifiant en importance et en danger dans le cadre de l'observation de la personnalité et du traitement institutionnalisé par la loi du 26 juillet 1975, n. 354 relative au « Système Pénitentiaire ».

La nécessité d'instaurer un climat de confiance – souligné dans de nombreux ouvrages de criminologie et de « science pénitentiaire » – entre le détenu et le thérapeute s'inscrit donc dans le cadre plus vaste des droits du condamné, de son assentiment à des initiatives de réinsertion sociale ainsi qu'à la garantie de ne pas avoir à subir d'ultérieures conséquences négatives relatives à la captivité, soit sur le plan juridique, soit sur celui de l'intégrité psycho-physique.

Donc, au-delà des « justes causes » de justification multiformes (et souvent infondées) pour une éventuelle information de la part des conseillers mentionnés à l'art. 80 de la loi précitée, qui concerne les informations réservées ou du moins sources de « documentation » pour le sujet passif il est nécessaire de fournir rapidement une interprétation rigoureuse des termes de la loi, afin de reconnaître le droit à l'abstention des conseillers pour toute divulgation à l'exception de l'expertise, et la faculté pour ceux qui sont soumis à une observation et à un traitement de dénoncer en présence des actes requis la concrétisation de la situation délictueuse.

SUMMARY

The multiplicity of advertising "concerns" acts, with a more prominent emphasis in recent times, as the necessary condition for an increasing deterioration of professional reserve to the level of a merely formal statement.

Especially as regards the medical profession, as broadly understood, the institution of "specialist categories" directly tied to "public bodies" and to "agen-

cies", private or public, responsible for or helping to effect, the "monitoring" of special characteristics peculiar to the most intimate sphere of subjectivity, remarkable "deviations" can be observed as against the anamnestic (having to do with case histories — *trans.*), analytic, and clearly therapeutic safeguarding that, to the contrary, ought to receive an inviolable defense on the part of the Italian regulatory system — executive, in the sense of rigorous constitutional provisions.

To emphasize the deep erosion of professional reserve, demonstrable to the highest degree by the present levels of penal doctrine and jurisprudence as specifically regards criminal cases sanctioned by art. 622 of the penal code, is therefore equivalent to the bringing into focus of a general social and regulatory problem, one that is obviously expanding, as regards its importance and its capacity to "alarm", within the sphere of the observation of personality and of institutionalized treatment as prescribed by the law of 26 July 1975, no. 354, bearing the title "Penitentiary Organization".

The need for establishing a climate of "confidentiality" — confirmed by a number of papers on criminology and "penitentiary technique" — among the convicts, and "therapy", is therefore included within the considerably larger theme of the rights of the condemned person, of his assent to being subjected to "resocializing operations", as well as of the guarantee of not having to undergo further negative consequences, beyond his state of restricted freedom, whether on the legal plane or on the plane of his psycho-physical integrity.

Therefore, quite beyond the many-sided (and often these are used as pretexts) "just reasons" brought forth to justify any information, setting specifically aside that of the "consultants spoken of in art. 80" of the law cited, concerning confidential data or anyway sources of harm to the passive subjects, it is urgent that there be given an extremely severe interpretation of the law's provisions, there being symbiotically acknowledged the right to abstain, as regards the consultants themselves, from the "divulging" of any information beyond their strictly medical opinion, and the option for those subjected to observation and treatment to make out a complaint where there are the requisites tending to make the possibility of a crime's having been committed a concrete fact.

RESUMEN

La multiplicidad de los «intereses» publicísticos, con mayor acentuación en los últimos tiempos, sirve como presupuesto para una creciente degradación del secreto profesional a rango de mero enunciado formal.

Sobre todo por lo que se refiere a la profesión médica, entendida «lato sensu», la institución de categorías «especialísticas» en contacto directo con los «entes» y las «agencias», privadas y públicas, encargadas de un oficio o concurrentes a un «control» de particulares características propias a la esfera más íntima de la subjetividad, se perfilan notables «desviaciones» contrapuestas a una salvaguardia, anamnésica, analítica y claramente terapéutica que, por el contrario, deberían recibir tutela intangible en el ordenamiento italiano, ejecutivo, en tal sentido por rigurosas disposiciones constitucionales.

Subrayar la erosión profunda del secreto profesional, deducible de los niveles actuales de la doctrina y jurisprudencia penalísticas por lo que se refiere específicamente a los casos delictuosos en cuestión sancionados por el art. 622 del código penal, equivale a focalizar el problema general, social y normativo, claramente amplificándose, por importancia y «alarma», en el ámbito de la observación de personalidades y del tratamiento institucionalizados por la ley del 26 de Julio de 1975 n. 354, que lleva la dicción «Ordenamiento penitenciario».

La exigencia de instaurar un clima «confidencial» — repetida en numerosos escritos de criminología y de «técnica penitenciaria» — entre el detenido y el «terapeuta» se compendia en el tema más amplio de los derechos del condenado, de su consentimiento a ser sometido a «intervenciones de reeducación social», así como a la garantía de no sufrir consecuencias negativas ulteriores, respecto al estado de restricción, tanto bajo el aspecto jurídico, como bajo el de la integridad sico-física.

Por lo tanto, más allá de las poliédricas (y muchas veces pretestuosas) «justas causas» de justificación para una información eventual, por parte de los «consejeros

ex art. 80 » de la ley citada, referente a noticias reservadas o de todos modos fuente de « daño » para los sujetos pasivos, urge dar una interpretación extremadamente rigurosa del dictamen legislativo, reconociendo simbióticamente el derecho a abstenerse, por lo que se refiere a los mismos consejeros, de cualquier « divulgación » extraperital, y la facultad para los que sean sometidos a observación y tratamiento de presentar demanda en presencia de los requisitos aptos para concretizar la hipótesis delictiva.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Vielfalt der publizistischen « Interessen » dient, in letzter Zeit mit beachtlicher Verschärfung, als Voraussetzung zu einer wachsenden Degradation des Berufsgeheimnisses auf die Stufe reiner formeller Schilderung.

Vor allem in Bezug auf den Arztberuf, in « weitem Sinne » verstanden, durch die Errichtung von « fachärztlichen » Kategorien in direkter Verbindung mit den « Anstalten » und « Agenturen », privaten wie öffentlichen, vorgesetzt oder in Konkurrenz zu einer « Kontrolle » mit besonderen, der intimsten, subjektiven Sphäre eigenen Charakteristiken, zeichnen sich bemerkenswerte « Abweichungen » (« Verirrungen ») ab, die im Gegensatz stehen zu einem, anamnestischen analytischen und eindeutig therapeutischen Schutz, und die, im Gegenteil, in der italienischen Verfassung unantastbare Beschützung erhalten müssten, die in diesem Sinne durch strenge Verfassungsverfügungen ausführbar sein müsste.

Die Hervorhebung der tiefgreifenden Erosion des Berufsgeheimnisses, wie sie im höchsten Masse aus dem augenblicklichen Stand der strafrechtlichen Lehre und Rechtsprechung bezüglich dessen, was insbesondere die durch den Art. 622 des Strafgesetzbuches bestätigten verbrecherischen Tatbestände betrifft, zu entnehmen ist, kommt deshalb der scharfen Beleuchtung eines allgemeinen sozialen und massgebenden Problems gleich, das sich offensichtlich durch Bedeutung und « Alarm » vergrößert hat, in Bereich der Beobachtung von Persönlichkeiten und Behandlungen, die durch das Gesetz nr. 354 vom 26. Juli 1975 institutionalisiert sind, welches den Titel « Gefängnisordnung » trägt.

Die Erfordernis, ein Klima des « Vertrauens » herzustellen – bestätigt in zahlreichen Schriften über Kriminalistik und « Gefängnisteknik » – zwischen dem Häftling und dem « Therapeuten », verbindet sich daher mit dem weit ausgedehnten Thema der Rechte des Verurteilten, seiner Zustimmung, Eingriffen zu seiner « Rücksozialisierung » (Rückkehr in die Gesellschaft) unterworfen zu werden, sowie der Gewähr, keine weiteren negativen Folgen bezüglich des Restriktionszustandes, sowohl auf juristischen Gebiet, wie auf dem der psycho-physischen Unversehrtheit.

Deshalb, jenseits von vielfältigen (und häufig als Vorwand dienenden) « wichtigen Gründen » für die Rechtfertigung einer eventuellen Information, vornehmlich von Seiten der « Berater nach Art. 80 » des zitierten Gesetzes, das vertrauliche Nachrichten oder jedenfalls Quellen der « Schädigung » für die leidenden Individuen betrifft, ist es dringend nötig, eine äusserst strenge Auslegung der Vorschrift zu liefern, wobei symbiotisch das Recht für die Berater selbst anerkannt wird, sich jeder aussergutachtlichen « Verbreitung » zu enthalten, und die Befugnis für diejenigen, die der Beobachtung und Behandlung unterzogen werden, Klage zu erheben angesichts der erforderlichen Tatsachen, die geeignet sind, die Annahme der Straftat zu verwirklichen.

L'UXORICIDIO IN ITALIA (*)

F. DI GIROLAMO (**)

D. A. NESCI (***)

Studio preliminare su 27 delitti.

I dati statistici sull'omicidio indicano, in Paesi diversi, lo stesso inquietante fenomeno (1, 2, 3): la maggior parte delle donne uccise vengono soppresse proprio dai mariti! Questo fatto impressionante, del tutto in contrasto con il « mito della non violenza familiare » (4, 5) ci ha spinto ad uno studio preliminare sull'uxoricidio in Italia, in vista di una più ampia ricerca sull'argomento.

Questo lavoro è il terzo di una serie di pubblicazioni su una stessa casistica di 27 delitti verificatisi nel periodo compreso tra il 1955 ed il 1975.

Il quadro di riferimento della ricerca ed i suoi limiti, da un punto di vista statistico, sono stati discussi dettagliatamente nei nostri due precedenti lavori (6, 7).

L'attuale ricerca è la sintesi di apporti provenienti dagli operatori del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia ed ha quindi una impronta multidisciplinare.

Revisione critica della letteratura.

Alcuni dati della letteratura (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) sono già stati riportati e commentati nei su citati lavori.

(*) Ricerca presentata al VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia - Siracusa, 21-24 settembre 1981.

(**) Direttore del Centro Osservazione di Roma-Rebibbia.

(***) Vice Direttore del Centro Osservazione di Roma-Rebibbia.

In questa sede ci limitiamo pertanto a dei rilievi critici che prendono spunto dalla lettura degli studi di CORMIER (30, 31, 32) e degli Autori di una recentissima raccolta di saggi sulla violenza dei mariti nei confronti delle mogli negli Stati Uniti d'America (33).

I motivi di questa scelta sono facilmente intuibili: gli studi di CORMIER e collaboratori, da una parte, e quelli raccolti da STRAUSS ed HOTALING, dall'altra, sono — a nostro avviso — i più rappresentativi di due modi diversi di fare ricerca in campo criminologico: prevalentemente da un punto di vista psicologico i primi, prevalentemente da un punto di vista sociologico gli altri.

Le conclusioni di CORMIER sono così riassumibili: l'uxoricidio si verifica in un rapporto diadico in cui i legami sono molto forti in quanto l'autore e la vittima hanno un estremo bisogno reciproco, non solo per il loro benessere ma anche a causa dei loro problemi psicologici. Si tratterebbe cioè di un « incastro » fondamentalmente psicopatologico e l'uxoricidio deriverebbe dall'incapacità della coppia sia a separarsi che a vivere insieme. Per CORMIER questo « rifiuto o incapacità a separarsi quando ciò è imperativo » si spiega, in termini kleiniani, con una « regressione dell'io alla posizione schizoparanoide » per una difficoltà dell'elaborazione della posizione depressiva.

All'atto pratico le cose si svolgerebbero in questo modo: l'autore del delitto, in uno stato di disperazione per la perdita dell'oggetto d'amore (avvenuta o temuta), ricorre a tutte le manovre possibili di seduzione-minaccia al fine di recuperarlo.

Una provocazione od un rifiuto da parte di questo oggetto buono idealizzato lo trasforma, agli occhi dell'omicida, in un oggetto persecutorio che viene impulsivamente distrutto.

In questa « spiegazione » psicologica del delitto rimangono però diversi punti oscuri: primo tra tutti il fatto che la vittima sembri non riconoscere il rischio che sta correndo o, pur riconoscendolo, non riesca ad evitarlo.

Né l'affermazione di CORMIER che la psicopatologia dell'autore del delitto è « fondamentalmente la stessa » della vittima risponde, a nostro avviso, a questo interrogativo.

Sostenere infatti che la vittima è regredita alla posizione schizoparanoide e non è pertanto in grado di effettuare vali-

damente un esame di realtà potrebbe anche essere « vero » ma non si capisce perché ciò dovrebbe avvenire.

A meno che non si voglia continuare a sostenere la tesi del masochismo femminile e fare, retrospettivamente, di queste vittime delle perverse deboli di mente o, comunque delle persone psichicamente molto disturbate!

Si conferma così l'insufficienza di un approccio esclusivamente psicologico e la necessità di un'integrazione con la prospettiva sociologica.

A partire dal classico lavoro di JOHN STUART MILL (34), in cui il matrimonio veniva considerato un mezzo legale « per ottenere una vittima », gli studi più recenti sulla « licenza matrimoniale come licenza di aggredire » (35) hanno definitivamente messo in crisi la concezione della famiglia come istituzione-oasi separata dalla società violenta.

La famiglia sarebbe piuttosto luogo privilegiato di trasmissione dei valori sociali, tra cui il sessismo e l'uso della violenza come « risorsa » per risolvere un conflitto considerato « illegittimo » (36).

In questa cornice di riferimento si colloca il già citato volume americano sulle cause sociali della violenza marito-moglie (33). Il punto di vista ironico è il filo di cui si sono serviti STRAUSS ed HOTALING per cucire i saggi della raccolta.

In altri termini, essi sono partiti dal riconoscimento della « coesistenza di incongruenze nella cultura e nell'organizzazione della vita sociale ».

Per essere più esatti, secondo loro le incongruenze della violenza marito-moglie sono ironiche nel senso di NIEBUHR (*), in quanto la realtà dimostra che tale violenza non è casuale ma viene modellata dalla stessa struttura della relazione matrimoniale.

STRAUSS ed HOTALING vogliono dunque « spiegare » in termini esclusivamente sociologici un fatto apparentemente paradossale (la violenza del marito verso la moglie) riducendolo alle « norme culturali » ed alle « strutture sociali » che le originerebbero.

(*) Reinhold Niebuhr ha definito l'ironia come « incongruenze apparentemente fortuite che, sottoposte ad un esame più approfondito, si rivelano non proprio casuali » (37).

Con questo approccio essi giungono, sulla base di studi precedenti (38, 39, 40, 41) a chiarire l'ironia del fatto che « i mariti appartenenti alla *working-class*, che tendono a fare riferimento ad un'ideologia maschilista più esplicitamente di quelli appartenenti a classi sociali superiori, di fatto dispongono di meno risorse per esercitare un potere intrafamiliare e così finiscono per ricorrere più frequentemente alla violenza » (44).

Da qui la denominazione di « teoria dell'ultima risorsa » (*) per la loro spiegazione della violenza marito-moglie.

Ma l'approccio psicologico (ed in particolare quello psicanalitico) che questi AA. dichiarano di aver tenuto fuori dalle loro osservazioni, rientra invece continuamente, ad esempio, quando fanno riferimento ai concetti di « mascolinità compulsiva » dei mariti o di « immagine di sé negativa » delle mogli, oppure postulano « ideologie non conscie » che legittimizzerebbero la violenza intrafamiliare (46).

Riteniamo comunque di poter concordare con HOTALING quando afferma (47) che le diverse teorie strutturali della violenza che trascurano gli aspetti interpersonali per localizzare piuttosto alcune variabili — come le « norme sottoculturali » (47, 48, 49) o le « risorse » (39, 50, 51) — individuano delle popolazioni che tendono a servirsi della violenza.

Ci sembra anzi che questa affermazione sia del tutto in linea con quanto avevamo scritto nelle conclusioni di un precedente lavoro (7) in cui sottolineavamo l'importanza dei fattori sociologici « nel determinare le classi di donne più soggette al rischio specifico ».

Ciò non toglie però che uno studio sociologico che rifiuti l'integrazione con la prospettiva psicodinamica non potrà mai rendere ragione del perché, nell'ambito di una determinata popolazione di coppie a rischio, l'uxoricidio si sia verificato proprio lì e proprio allora.

(*) La « teoria delle risorse » come spiegazione del potere intrafamiliare è stata introdotta da BLOOD e WOLFE sulla base del noto lavoro di FRENCH e RAVEN (41). Si definisce come risorsa « qualunque cosa un *partner* possa offrire all'altro per soddisfare i suoi bisogni e i suoi fini » (42). La versione più moderna di questa teoria è quella di RODMAN « delle risorse in un contesto culturale », che rende conto di quelle situazioni in cui il potere viene detenuto dal *partner* con risorse minori. L'equilibrio del potere sarebbe allora determinato non solo dal confronto tra le risorse dei *partners* ma anche dalle norme culturali che lo regolano (43).

Materiali e metodi.

Alcuni dati relativi agli autori ed alle vittime dei 27 delitti di uxoricidio da noi studiati presso il Centro di Osservazione di Roma Rebibbia sono già stati oggetto di pubblicazione (6, 7).

In questa sede riportiamo gli elementi inediti utili per una comprensione maggiore del tragico epilogo di questi 27 matrimoni.

Il materiale viene presentato con le stesse modalità dei lavori precedenti in modo da consentire un facile riscontro, caso per caso, dei dati relativi ad ogni singolo delitto.

Nello stesso tempo, per meglio integrare gli aspetti sociologici con quelli psicologici, si è ritenuto utile riportare lo svolgersi degli eventi mettendo a fuoco i momenti critici della relazione autore-vittima di uxoricidio.

Si è cercato infine di tutelare l'anonimato delle coppie studiate offrendo nelle tavole relative ai singoli casi dei dati precisi ma insufficienti per giungere all'identificazione delle persone implicate.

L'ingresso nell'istituzione matrimoniale.

La tavola 1 consente di visualizzare alcuni interessanti rilievi formulabili in base allo studio del materiale di cui disponiamo:

1) le coppie sono giunte al matrimonio molto affrettatamente, spesso con una conoscenza reciproca assolutamente superficiale;

2) la decisione del matrimonio è stata quasi sempre influenzata da pesanti ingerenze familiari (opposizioni e/o pressioni);

3) trattandosi di una popolazione prevalentemente meridionale e di bassa estrazione sociale (6, 7) la « fuga » o lo stato di gravidanza della donna sono stati frequentemente elementi culturali determinanti nel motivare le coppie al matrimonio.

TAVOLA N. 1 - *L'ingresso nell'istituzione matrimoniale*

Caso N°	Differenza di età	Durata del fidanzamento	Ingerenze familiari	Fuga o violenza	Gravidanza in atto
1.....	+ 4	< 1	—	F	—
2.....	+ 1	< 1	+	F	—
3.....	— 12	< 1	+	—	—
4.....	— 1		—	—	—
5.....	+ 2	< 1	—	F	—
6.....	+ 5	< 1	+	F	+
7.....	0	< 3	+	F	+
8.....	+ 1	< 3	+	—	—
9.....	0	< 1	—	—	+
10.....	+ 4	< 1	+	F	—
11.....	0				—
12.....	+ 1				—
13.....	+ 2		+		
14.....	— 1	< 1	+	V	—
15.....	— 2	< 1	+		
16.....	+ 4	< 1			
17.....	+ 1	< 1	+	F	—
18.....		< 1			
19.....	— 6		+		
20.....	+ 5		+	F	—
21.....	+ 5	< 1	+	—	
22.....	0	< 1	+	—	+
23.....	+ 2		+	—	
24.....	+	< 1	+	—	+
25.....	+ 2	< 3	+	—	+
26.....	— 3	< 1	+	—	+
27.....	— 1	< 1	+	F	—

N.B. - La " differenza di età " (tra marito e moglie) e la " durata del fidanzamento " sono approssimate in anni.

Questi dati vanno integrati con due notazioni psicodinamiche:

1) vari elementi suffragano l'ipotesi di una scarsa autonomia dei *partners* nei confronti delle famiglie d'origine: essi appaiono cioè fissati a situazioni adipiche non risolte che giocano un ruolo determinante nella scelta dell'oggetto d'amore;

2) sia gli uomini che le donne sembrerebbero aver vissuto l'incontro col *partner* come strumentale all'acquisizione di una autonomia: nel contesto socioculturale meridionale l'istituzione matrimoniale ha, del resto, precise connotazioni di accesso alla vita adulta.

Da quanto sopra detto si può concludere che in una popolazione a rischio, caratterizzata da cultura maschilista di tipo meridionale e scarse « risorse », l'im maturità dei soggetti diviene determinante per una scelta (*) matrimoniale incongrua.

La vita nell'istituzione matrimoniale.

Il materiale a nostra disposizione consente di integrare i dati della tavola 2 dandone una lettura significativa. Sinteticamente si può dire che:

1) l'ingresso nell'istituzione matrimoniale si caratterizza fin dall'inizio per una conflittualità di grado elevato;

2) la scarsa capacità lavorativa delle coppie (ed in particolare dei mariti), le situazioni di coabitazione con i nuclei familiari originari (contrari alle nozze), la nascita dei figli quando i genitori erano ancora incapaci (da tutti i punti di vista) di assumere questo nuovo ruolo, sono tutti elementi che rendono conto dell'estremo disagio in cui i giovani si sono trovati.

Questi dati vanno considerati alla luce del mito del matrimonio come soluzione dei propri conflitti personali e come

(*) Secondo J. SPREY (50) il matrimonio è essenzialmente non volontario in quanto « non c'è alcuna alternativa reale » ad esso nella nostra organizzazione sociale.

TAVOLA N. 2 - *La vita nell'istituzione matrimoniale*

Caso N°	Coabitazione con genitori	Figli	Situazione lavorativa		Conflitti	Durata del matrimonio
			H	W		
1.....	—	—	—	+	+	4
2.....	+ H	—	+	—	+	1
3.....	—	1, —, 4	—	+	+	3
4.....	—	4	+	—	—	6
5.....	—	—	+	—	+	1
6.....	—	1	—	+	+	2
7.....	—	1	—	+	+	3
8.....	—	—	—	—	+	0
9.....	—	2	—	+	+	7
10.....	—	1	—	—	+	2
11.....	—	2, 1, 0	—	+	+	7
12.....	+ W	—	—	—	+	3
13.....	—	1	—	—	+	1
14.....	—	—	—	—	+	0
15.....	—	—	+	—	+	0
16.....	—	2	—	—	+	3
17.....	—	—	—	—	+	0
18.....	—	1	—	—	+	7
19.....	—	2, 2, 0	—	—	+	6
20.....	+ H	—			+	6
21.....	+	1	—	—	+	3
22.....	—	3	—	—	+	4
23.....	+ W	3	+	—	—	6
24.....	+ H	2	—	—	+	4
25.....	—	1	—	+	+	5
26.....	—	3	—	—	+	15
27.....	—	1	—	—	+	1

N.B. - Nelle colonne "coabitazione coi genitori" e "situazione lavorativa" H = marito, W = moglie; nella colonna "figli" il primo numero si riferisce ai viventi, il secondo a quelli morti prima dell'uxoricidio, il terzo a quelli nati prima del matrimonio e che non sono figli del marito; la "durata del matrimonio" è approssimata in anni.

istituzione paradisiaca, fonte di pace e di gioie per chi vi accede.

Non c'è da meravigliarsi allora se le giovani coppie si sono rivelate del tutto incapaci di confrontarsi con una realtà molto diversa e ben più difficile.

Mariti e mogli hanno cominciato così ad incolparsi reciprocamente per il mancato raggiungimento della « terra promessa ».

I mariti accusavano le mogli di trascurare la cura della casa, dei figli, di loro stessi; le mogli rinfacciavano agli uomini l'incapacità a provvederle del necessario per assolvere questi compiti, la gelosia morbosa, il divieto di lavorare esse stesse per contribuire al bilancio familiare o (in certi casi) lo sfruttamento del loro lavoro, la violenza (fisica o sessuale).

La relazione marito-moglie si caratterizzava così come una lotta per il potere, in cui la fantasia inconscia prevalente era quella che chi se lo fosse accaparrato avrebbe infine ottenuto (magicamente) dall'istituzione matrimoniale quei doni meravigliosi che essa elargisce a chi sa conquistarli.

Da un punto di vista psicodinamico si può dire che nella fantasia inconscia di queste giovani coppie il matrimonio è un utero o un seno materno totalmente buono, cui ci si può abbandonare passivamente in modo del tutto regressivo.

Questo vale particolarmente per l'uomo meridionale in quanto, nella sua cultura, la moglie è innanzitutto madre (dei figli in modo esplicito, ma implicitamente anche del marito che deve provvedere di cibo caldo e vestiti puliti come se fosse un bambino).

In conseguenza di ciò il peso maggiore della disillusione ricade sulla donna che non trova né padre né madre nel *partner*, ma un figlio tirannico incapace a soddisfare il suo bisogno di « appoggiarsi » — indotto e legittimato (ironicamente davvero!) dalle stesse norme culturali che attribuiscono il potere familiare all'uomo.

La morte nell'istituzione matrimoniale.

La tavola 3, opportunamente integrata dai dati di cui disponiamo sulla dinamica dei 27 delitti, consente di affrontare direttamente il tema dell'uxoricidio.

TAVOLA N. 3 - *La morte nell'istituzione matrimoniale*

Caso N°	Maltrat- tamenti	Denuncia	Separa- zione	Luogo	Modalità
1.....	—	+	+	P ^o	pistola
2.....	+	—	—	P	multiple
3.....	+	+	+	P	pistola
4.....	—	—	+	P	multiple
5.....	+	—	—	P ^o	strangolamento
6.....	+	+	+	P ^o	pistola
7.....	+	—	+	P	strangolamento
8.....	—	—	—	P ^o	coltello
9.....	+	—	+	P ^o	coltello
10.....	+	+	+	P	pistola
11.....	+	+	+	P	coltello
12.....	+	—	+	P ^o	strangolamento
13.....	+	—	—	P	coltello
14.....	+	+	+	P	coltello
15.....	—	—	+	P	multiple
16.....	—	—	—	P	strangolamento
17.....	+	—	+	P	multiple
18.....	+	+	+	P	coltello
19.....	+	+	—	P ^o	multiple
20.....	+	+	+	P ^o	pistola
21.....	+	+	+	P	coltello
22.....	+	+	+	P ^o	fucile
23.....	—	—	—	P ^o	pistola
24.....	—	—	—	P ^o	multiple
25.....	+	+	+	P	coltello
26.....	+	+	+	P ^o	coltello
27.....	+	—	—	P ^o	multiple

N.B. - « Denuncia » si intende sporta dalla moglie per maltrattamenti (da parte del marito); « separazione » si intende di fatto (non legale);
 nella colonna « luogo » (del delitto): P^o = privato, P = pubblico.

Alcuni dati spiccano per la loro drammaticità:

1) l'uomo maltrattava la moglie molto tempo prima del tragico gesto;

2) nessuno è stato in grado di indurre o costringere il marito a non maltrattare la moglie (né la donna, né parenti o amici della coppia, né le Autorità competenti);

3) molto spesso (66,6 % dei casi) il delitto avviene dopo una separazione di fatto.

Questi dati verificano i rilievi da noi mossi alle osservazioni di CORMIER: la coppia è sì incapace di convivere ma la donna non è affatto psicologicamente incapace di separarsi.

In particolare il 37 % delle vittime aveva lasciato definitivamente il marito (casi n. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 25). La percentuale di donne rimaste col marito anche quando « era imperativo » andarsene è minore (29,6 % corrispondente ai casi n. 2, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 27).

Le altre donne (43,4 %) o non si sono separate perché non avevano alternative realisticamente preferibili al rischio di essere uccise, oppure si sono separate in modo non definitivo (cioè usando l'abbandono come strumento di pressione sul marito per indurlo a cambiare comportamento).

Quello che emerge da questi dati è quindi un quadro drammatico di una certa realtà meridionale che potremmo così sintetizzare:

1) la donna istituzionalizzata nel matrimonio è soggetta al marito;

2) qualora si ribelli va incontro a riprovazione da parte della comunità (*);

3) qualora si separi deve affrontare un'ancora maggiore riprovazione collettiva (**);

4) qualora il marito venga abbandonato dalla moglie (indipendentemente dal motivo) va incontro ad analoga riprovazione (***);

(*) « I panni sporchi si lavano in famiglia » per cui solo 8 su 20 donne vittime di maltrattamenti hanno denunciato i mariti.

(**) La « separata » è ritenuta una persona socialmente pericolosa, come se potesse « contagiare » i matrimoni altrui.

(***) È un « cornuto » e, comunque, non è un « vero uomo » dal momento che non è capace di « tenersi la moglie ».

5) l'uxoricida porta alle estreme conseguenze l'ideologia inconscia della comunità: la moglie è la schiava del marito, se non obbedisce va punita.

Onde evitare che si formuli su questi cinque punti una valutazione moralistica (che sarebbe, in questo contesto, assolutamente fuorviante) si fa notare che questa ideologia non è altro che la sopravvivenza di antiche leggi e consuetudini (*).

Nel medio evo infatti la violenza fisica fino all'uccisione era consentita sulla moglie e sulla servitù, purché per motivi « disciplinari » (**) (51).

Si conferma così il rapporto preciso che collega la famiglia alla società, sia attraverso le norme culturali che la struttura organizzativa.

Del resto le storie dei delitti da noi studiati sono emblematiche.

Nel caso n. 4, ad esempio, si può dire che un intero paese fu il mandante dell'uxoricidio, al punto da organizzare poi una colletta per pagare le spese del processo all'addoloratissimo vedovo che evrebbe atteso il ritorno della moglie fedifraga piuttosto che ucciderla.

Nel caso n. 13 è invece drammaticamente dimostrato il disinteresse della società nei riguardi della vittimizzazione delle donne.

Il marito infatti ha potuto uccidere la moglie, ricoverata in un ospedale pubblico, dopo averla ripetutamente maltrattata e violentata nei giorni precedenti approfittando di « permessi di uscita » concessi dai sanitari.

Ma questi dati sociologici non bastano a spiegare, da soli, il passaggio dai maltrattamenti all'omicidio, né questo appare come un « incidente »: l'uxoricidio non è un delitto preterintenzionale.

(*) A questo proposito può essere forse utile ricordare che negli Stati Uniti d'America, ancora negli anni settanta, un'ordinanza cittadina della Pennsylvania vietava al marito di picchiare la moglie dopo le dieci di sera e la domenica (52).

(**) Tra questi erano compresi: il rifiuto al coito, l'aborto (anche se causato da maltrattamenti inflitti dal marito stesso), il coito *per anum* (del quale l'uomo non era così responsabile) e molte altre « infrazioni minori ».

La spinta a sopprimere la moglie nasce nell'uomo da motivazioni inconscie che sono state dettagliatamente analizzate da uno di noi (53).

Queste trovano la forma per emergere ed attuarsi solo quando si verifica una particolare interazione tra fattori « interni » ed « esterni » (*).

Nei 27 delitti da noi studiati la vittima sembrerebbe spinta più da motivazioni « esterne » (rischio dell'emarginazione dal contesto sociale) che « interne » (rischio dell'alienazione).

Per l'uomo invece l'uxoricidio sembrerebbe presentarsi più frequentemente come una drammatica soluzione ad una crisi esistenziale profonda che era stata negata e temporaneamente risolta con la « scelta » matrimoniale.

Prospettive.

Da un attento esame della nostra casistica emerge l'impossibilità a ridurre gli uxoricidi studiati ad un unico denominatore comune, così come ad inquadrarli in un'unica cornice di riferimento (esclusivamente sociologica o psicologica).

Lo stesso luogo del delitto esprime simbolicamente questo porsi della relazione matrimoniale all'intersezione tra il sociale e l'individuale (circa la metà degli uxoricidi si sono verificati in luoghi pubblici mentre l'altra metà in case private).

Da questo deriva l'importanza di accedere ad una più ampia casistica in modo da ridurre i rischi di una sommazione di pregiudizi (**) (sociologici e psicologici) nell'esame dei delitti.

Sarà allora possibile, forse, comprendere maggiormente le « ironie » dell'istituzione familiare.

(*) Interno ed esterno non vanno intesi come rigidamente separati. È noto infatti che il processo di strutturazione della coscienza morale o super-Io (fattore interno) si attua con successive introiezioni e proiezioni per cui le identificazioni non sono mai esclusivamente introiettive o proiettive.

Lo stesso vale per la valutazione della realtà che è sempre influenzata, in una qualche misura, dalla proiezione delle fantasie inconscie prevalenti dell'individuo. Queste, a loro volta, sono state selezionate nelle prime fasi dello sviluppo ad opera di agenti « esterni » (le figure genitoriali « reali »).

(**) Uno dei pregiudizi che avevamo, ad esempio, era quello che il marito uccidesse la moglie per adulterio o, comunque, per fondati motivi di gelosia. Dei 27 delitti da noi studiati solo 3, invece, sembrerebbero così motivati!

RIASSUNTO

Gli Autori, dopo aver esaminato la letteratura specifica sull'argomento, riportano i dati relativi a 27 donne vittime di uxoricidio.

L'adozione di un punto di vista vittimologico consente di ipotizzare che:

1) i fattori sociologici appaiono fondamentali nel determinare le classi di donne più soggette al rischio specifico;

2) i fattori bio-fisio-psicologici appaiono rilevanti nel determinare quali donne, nell'ambito della classe soggetta al rischio specifico, non abbiano la capacità di riconoscerlo e, pur avendolo riconosciuto, di evitarlo;

3) fattori estranei alle vittime, ed inerenti alla struttura di personalità degli autori del crimine ed ai loro valori culturali (nonché ai diversi significati che l'uxoricidio, a livello conscio ed inconscio, può assumere per l'uomo nel momento in cui lo commette) appaiono, nella maggioranza dei casi, come determinanti l'evento specifico.

RESUME

Après l'examen de la documentation concernant le sujet, les Auteurs fournissent les données relatives à 27 femmes victimes d'uxoricide.

Le choix d'un point de vue victimologique permet d'élaborer les suppositions suivantes:

1) les facteurs sociologiques semblent être fondamentaux pour déterminer les catégories de femmes les plus exposées à ce risque particulier;

2) les facteurs biologiques, physiologiques et psychologiques semblent être importants pour découvrir au sein de la catégorie la plus exposée à ce risque les femmes qui sont incapables de le prévoir ou bien qui sont incapables de l'éviter;

3) les facteurs externes à la victime liés à la structure de la personnalité des auteurs du crime et à leurs valeurs culturelles (ainsi qu'aux diverses significations que l'uxoricide peut revêtir consciemment ou inconsciemment au moment du passage à l'acte) semblent dans la plupart des cas déterminer l'espèce.

SUMMARY

The Authors, after having studied the specific literature on the subject, publish data regarding 27 women who were victims of uxoricide.

The adoption of a victimological viewpoint permits hypothesizing that:

1) it is sociological factors that seem to be fundamental to determining the classes of the women who are more subject to this specific danger;

2) bio-physio-psychological factors seem to be relevant to determining which women, within the class subject to this specific danger, are unable to recognize their danger, or, though having recognized it, are unable to avoid it;

3) factors extraneous to the victim, inhering in the personality structure of the perpetrators of the crime and in their cultural values (as well as in the various meanings that the uxoricide, at both the conscious and the unconscious levels, may take on for the man when he is committing it) appear to be, in most cases, determining for any specific event.

RESUMEN

Los Autores, después de haber examinado la literatura específica sobre el argumento, exponen los datos relativos a 27 mujeres víctimas de uxoricidio.

La adopción de un punto de vista victimológico permite hipotizar que:

1) los factores sicológicos son fundamentales en determinadas clases de mujeres sometidas al riesgo específico;

2) los factores bio-fisio-sicológicos son relevantes en determinar que las mujeres, en el ámbito de la clase sometida al riesgo específico, no tienen la capacidad para reconocerlo o, aún habiéndolo reconocido, para evitarlo;

3) los factores extraños a las víctimas, e inherentes a la estructura de la personalidad de los autores del crimen y a sus valores culturales (asi como a los diferentes significados que el uxoricidio, a nivel consciente e inconsciente, puede asumir para el hombre en el momento en que lo comete) aparecen, en la mayor parte de los casos, como determinantes el acontecimiento específico.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfasser bringen, nach Prüfung der Fachliteratur über das Argument, die Daten bezüglich 27 Frauen, die Opfer des Gattenmords waren.

Die Annahme eines das Opfer betreffenden Standpunkts erlaubt zu vermuten, dass:

1) die soziologischen Faktoren grundlegend erscheinen bei der Bestimmung der Klassen der dem spezifischen Risiko am meisten ausgesetzten Frauen;

2) die bio-physisch-psychologischen Faktoren erscheinen wichtig bei der Bestimmung, welche Frauen im Bereich der dem spezifischen Risiko ausgesetzten Klasse, nicht die Fähigkeit besitzen, dieses zu erkennen, oder, obwohl sie es erkannt haben, es zu vermeiden;

3) Faktoren, die ausserhalb der Opfer liegen und innerhalb der Persönlichkeitsstruktur der Urheber des Verbrechens und ihrer kulturellen Werte (sowie der verschiedenen Bedeutungen, die der Gattenmord auf bewusstem und unbewusstem Niveau für den Menschen annehmen kann in dem Augenblick, in dem er ihn begeht), in der Mehrzahl der Fälle als für das spezifische Ereignis ausschlaggebend erscheinen.

BIBLIOGRAFIA

- (1) M. E. WOLFANG: *Husband-wife homicides*. Corrective Psychiatry and J. of Social Therapy 2, 263-271, 1956.
- (2) P. BOHANNAN: « Patterns of murder and suicide », in P. Bohannan (Ed.) *African Homicide and Suicide*. Atheneum, New York, 1960.
- (3) L. A. CURTIS: *Criminal Violence: National Patterns and Behaviour*. Lexington Books, Lexington (Massachussets), 1974.
- (4) S. K. STEINMETZ, M. A. STRAUSS: *Violence in the Family*. Harper & Row, New York, 1974.
- (5) M. A. STRAUSS: « Cultural and social organizational influences on violence between family members », in R. Prince, D. Barrier (eds.), *Configurations: Biological and Cultural Factors in Sexuality and Family*. D. C. Heath, New York, 1974.
- (6) F. DI GIROLAMO, D. A. NESCI: « L'uxoricidio in Italia - studio preliminare su un gruppo di autori del delitto ». *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 3-4 / 1980.
- (7) F. DI GIROLAMO, D. A. NESCI: « L'uxoricidio in Italia - studio preliminare su un gruppo di vittime del delitto ». *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 1-2 / 1981.
- (8) C. LOMBROSO: *L'uomo delinquente*. 5ª ed., F.lli Bocca, Torino, 1897.
- (9) J. LEVI-VALENSI: « Les crimes passionnels ». *Annales de Med. Leg.*, Paris, 1931.

- (10) J. LEVI-VALENSI: *Criminalité et passion amoureuse*. Paris, 1932.
- (11) L. RABINOWICZ: *Le crime passionnel*. Paris, 1931.
- (12) TUERLINCK: *Les crimes passionnels*. Bruxelles, 1942.
- (13) E. DE GREEF: *Amour et crimes d'amour*. Bruxelles, 1942.
- (14) A. HESNARD: *Psicologia del delitto*. Giuffrè, Milano, 1966.
- (15) S. SICILIANO: *L'omicidio*. CEDAM, Padova, 1965.
- (16) F. ALEXANDER, H. STAUB: *Le criminel et ses juges*. Gallinard, Paris, 1934.
- (17) AMATI ed altri: « Rilevi e considerazioni sull'impiego del test di Szondi in un gruppo di uxoricidi e matricidi infermi di mente ». *Rass. Studi Psych.* 5: 729-755, 1962.
- (18) AMATI ed altri: « Sui meccanismi psicodinamici dell'uxoricidio e del matricidio in infermi di mente ». *Folia Psych.* III: 385-404, 1962.
- (19) H. VON HENTIG: *The criminal and his Victim*. Yale University Press, New Haven, 1948.
- (20) F. WERTHAM: *The Show of Violence*. Doubleday, New York, 1949.
- (21) G. GULOTTA, M. VAGAGGINI: *La vittima*. Giuffrè, Varese, 1976.
- (22) J. M. MC DONALD: *The Murderer and his Victim*. Thomas, Springfield, (Illinois), 1961.
- (23) B. MENDELSON: « La victimologie: science actuelle ». *Rev. Dirt. Pen. et Crimin.* 619, 1959.
- (24) J. R. CHAPMAN, M. GATES (eds.): « The Victimization of Women ». Sage, London, 1978.
- (25) V. DADRIAN: « An Attempt et defining victimology », in E. Viano (ed.) *Victims and Society*. Visage Press, Washington D.C., 1976.
- (26) E. A. FATTAH: *La victime est elle culpable?*. Les Presses de l'Université, Montreal, 1971.
- (27) E. CORMIER: « Psychodynamics of Homicide committed in a marital relationship ». *Corrective Psychiatry and J. of Social Therapy* 8: 4, 1962.
- (28) B. CORMIER: The psychodynamics of homicide committed in a specific relationship ». *Can. J. of Crim. and Correct.* 13: 1, 1971.
- (29) B. CORMIER ed altri: « The psychodynamics od homicide committed in a semi-specific relationship ». *Can. J. of Crimin. and Correct.* 14: 4, 1972.
- (30) M. A. STRAUSS, G. T. HOTALING: *The Social Causes of Husband-Wife « Violence »*. University of Minnesota Press., Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (31) J. STUART MILL: *The Subjection of Women*. Longman, London, 1869.
- (32) M. A. STRAUSS: « The maggiage license as a hitting license » in M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.) *The Social Auses of Husband-Wife Violence*. University of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (33) B. W. BROWN: « Wife-employment, marital equality, and husband-wife violence » in M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.) *The Social Causes of Husband-Wife Violence*. Un. of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (34) D. G. GIL: « Unraveling child abuse », *Am. J. of Ortopsychiatry* 45: 346-356, 1975.

- (35) W. J. GOODE: « Force and violence in the family ». *F. of marriage and the Family* 33: 624-636, 1971.
- (36) H. RODMAN: « Marital power and the theory of resources in cultural contest ». *J. of Comparative Family Studies* III: 50-69, 1972.
- (37) M. F. ROGERS: « Instrumental and infra-resources: the bases of power. » *Am. J. of Sociology* 79: 1418-1433, 1974.
- (38) L. A. COSER: Introduzione al volume M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.) *The Social Causes of Husband-Wife Violence*. Un. of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (39) R. NIEBURG: *The irony of American History*. Charles Scribner's Sons, New York, 1952.
- (40) J. R. P. FRENCH, B. H. RAVEN: « The bases of social power », in D. Carwright (ed.) « Studies in Social Power ». Ann Arbor: *Research Center for Group Dynamics Institute for Social Research*, Un. of Michigan, 1959.
- (41) R. O. BLOOD, D. M. WOLFE: *Husbands and Wives: the Dinamics of Married Living*. Free Press, New York, 1960.
- (42) H. RODMAN: « Marital power in France, Greece, Yugoslavia and the United States: a cross-national discussion ». *J. of marriage and the Family* 38: 257-266, 1976.
- (43) S. L. BEM, D. J. BEM: « Training the woman to know her places the power of a non-conscious ideology », in D. J. Bem *Beliefs, Attitudes, and Human Affairs*. Brooks/Cole, Belmont (California), 1970.
- (44) G. T. HOTALING: « Attribution process in husband-wife violence » in M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.) *The Social Causes of Husband-Wife Violence*. Un. of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (45) L. A. COSER: *Continuities in the Study of Social Conflict*. Free Press, New York, 1967.
- (46) M. E. WOLFGANG, F. FERRACUTI: *The Subculture of Violence*. Barnes & Nobles, New York, 1967.
- (47) J. C. CARROL: « A cultural-consistency theory of family violence in Mexican-American and Jewish-Ethnic Groups » in M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.), *The Social Causes of Husband-Wife Violence*. Un. of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (48) J. E. O BRIEN: « Violence in divorce-prone families ». *Int. J. of Marriage and the Family* 33: 692-698, 1971.
- (49) C. M. ALLEN, M. A. STRAUSS: « Resources, power, and husband-wife violence » in M. A. Strauss, G. T. Hotaling (eds.), *The Social Causes of Husband-Wife Violence*. Un. of Minnesota Press, Minneapolis (Minnesota), 1980.
- (50) J. SPREY: The family as a system in conflict. » *J. of Marriage and the Family* 31: 699-706, 1969.
- (51) E. G. DAVIS: *The First Sex*. Putnam, New York, 1971.
- (52) J. FLEMING: « Wife abuse » citato in J. R. Chapman, M. Gates (eds.), *The Victimization of Women*. Sage, London, 1978.
- (53) D. A. NESCI: « Aspetti psicodinamici dell'uxoricidio ». *Tesi di specializzazione in Criminologia clinica e Psichiatria forense*, Università degli Studi di Roma, A.A. 1979-'80.

I REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

FRANCO SALVI (*)

Il regolamento interno, predisposto dalla apposita Commissione ed approvato dal Ministro di grazia e giustizia con suo decreto, deve disciplinare le materie di cui agli articoli 16, secondo e terzo comma, e 31 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e quelle indicate nell'art. 34 e nel secondo comma dell'art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

In sintesi, si può dire che devono formare oggetto della normativa interna degli istituti penitenziari le modalità del trattamento e l'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti o internati, nonché i controlli ai quali devono sottoporsi tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

L'organizzazione del servizio di custodia e le attribuzioni del personale, sia civile sia militare, nell'ambito di ogni istituto, esulano dalla disciplina del regolamento interno e rientrano invece nella competenza della Direzione. Invero, il secondo comma dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione prevede che il Direttore, nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione e di coordinamento delle attività, impartisce disposizioni ed istruzioni agli operatori penitenziari per il buon funzionamento dell'istituto, per la realizzazione delle finalità del trattamento e per mantenere l'ordine e la sicurezza. È noto che, per le questioni di maggior importanza, tali provvedimenti si manifestano per iscritto, sotto forma di ordini di servizio, i quali sono notificati al personale interessato affin-

(*) Direttore addetto all'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

ché ne sia garantita l'osservanza. Le disposizioni concernenti l'organizzazione e le attribuzioni del personale, soprattutto di quello addetto alla custodia, non vengono portate a conoscenza della popolazione detenuta o internata per evidenti ragioni di cautela ed anche perché non rientrano tra quelle che riguardano i diritti e i doveri dei detenuti o degli internati, la disciplina ed il trattamento.

Posto quanto sopra, non si comprende per quale motivo il D.P.R. 15 luglio 1980, n. 750 — « Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 (vigilatrici penitenziarie) » — nel n. 1) dell'art. 1 abbia stabilito che le vigilatrici penitenziarie hanno il compito di custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute e le internate, « secondo le modalità stabilite dal regolamento interno ».

Tale disposizione ha introdotto una deroga al principio generale secondo cui il regolamento interno non deve trattare del personale ed ha altresì introdotto una nuova materia, che non dovrebbe però esseredis ciplinata nei regolamenti interni delle case mandamentali in quanto il personale di custodia femminile che opera in questi istituti, ove vi siano sezioni per donne, non appartiene al ruolo delle « vigilatrici penitenziarie ».

È quindi auspicabile che si addivenga quanto prima ad una modifica del detto D.P.R. 750/1980, in maniera che sia questo stesso strumento normativo oppure il Ministero con proprie circolari a stabilire le modalità di svolgimento del servizio di custodia e di sorveglianza da parte delle vigilatrici penitenziarie. Ciò sia per poter riaffermare il sopracitato principio (evidenziato nella circolare n. 2386/4840 dell'11 gennaio 1977), sia per rimettere al Direttore dell'istituto la competenza a disciplinare nei dettagli tale materia, che è ora attribuita alla Commissione incaricata, a norma del secondo comma dell'art. 16 della legge 354/75, di predisporre e modificare il regolamento interno.

Si ritiene utile ora esporre alcune notizie relative allo sviluppo delle procedure di approvazione ed alla situazione dei regolamenti interni.

Dopo l'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, l'approvazione dei primi regolamenti interni si ebbe verso la metà del 1978.

Come si rileva dal prospetto allegato all'articolo « Esperienze di lavoro relative all'esame preliminare dei regolamenti interni degli istituti penitenziari ai fini dell'approvazione », pubblicato nel fascicolo VI, novembre-dicembre 1978, della Rivista *Rassegna di Studi Penitenziari*, alla data del 18 ottobre di quell'anno risultavano approvati n. 27 testi, mentre n. 49 schemi erano in corso di riformulazione da parte delle competenti Commissioni perché ritenuti non in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti per l'approvazione.

Alla fine del 1978, i testi approvati erano in totale n. 29.

Con l'approvazione di n. 21 testi nel 1979, n. 11 nel 1980 e n. 13 negli undici mesi dell'anno successivo, al 25 febbraio 1982 (1) i regolamenti interni approvati sono complessivamente n. 84, così suddivisi secondo il tipo di istituto penitenziario a cui si riferiscono:

case mandamentali	n. 25
case circondariali	n. 54
case di reclusione.....	n. 5

Dei suddetti 84 regolamenti interni approvati, 17 riguardano istituti della Basilicata, 21 della Puglia, 8 della Campania, 10 della Sicilia, 6 della Toscana, 4 degli Abruzzi, 3 del Friuli-Venezia Giulia, 3 del Molise, 3 della Sardegna, 2 del Trentino-Alto Adige, 3 della Lombardia, 2 del Veneto, 1 dell'Emilia-Romagna e 1 della Calabria.

A tale data, gli schemi di regolamento interno sottoposti al riesame delle Commissioni ammontano a 61 (case mandamentali: n. 6; case circondariali: n. 33; case di reclusione: n. 16; case di lavoro: n. 2; ospedali psichiatrici giudiziari: n. 3; centri di osservazione: n. 1).

Il 14 % dei regolamenti approvati ha subito, anche in tempi diversi, alcune modifiche.

Le ragioni che sino ad oggi hanno reso necessaria la restituzione degli schemi di regolamento interno o delle modifiche da apportare ai testi già approvati, affinché vengano riesaminati dalle apposite Commissioni ai fini della successiva approvazione ministeriale, sono state per lo più determinate dalla presenza di previsioni in contrasto con le norme legi-

(1) I dati sono stati aggiornati, per maggiore utilità del lettore, alla data di invio delle bozze definitive del presente fascicolo in tipografia.

slative o regolamentari, o suscettibili di erronea interpretazione o che non tengono conto delle disposizioni e delle istruzioni emanate dal Ministero; dalla mancata o incompleta disciplina di talune materie; da difetti di coordinamento tra alcune previsioni; dalla irregolare costituzione della Commissione; nonché da interferenze tra alcuni orari di organizzazione della vita quotidiana dei detenuti o internati lavoratori (ad esempio, durata settimanale del lavoro ordinario non corrispondente alle quaranta ore stabilite dalla circolare n. 2294/4748 del 9 marzo 1976; inconciliabilità dell'orario di lavoro con quello dei pasti, della permanenza all'aperto, dell'accesso al servizio di bagno o di doccia e al servizio di barbiere o parrucchiere, a seconda dei casi; ecc.).

Può darsi che, in taluni casi, la mancata predisposizione del regolamento interno sia dovuta al timore che esso, una volta approvato, costituisca un vincolo troppo rigido per le Direzioni o che sia di difficile attuazione, a causa della carenza di strutture, dell'insufficienza numerica del personale di custodia o dell'assoluta mancanza di alcuni altri operatori penitenziari e dei professionisti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 80 dell'Ordinamento penitenziario.

È tuttavia auspicabile che gli organi interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, approfondano il massimo impegno per la soluzione dei problemi che possono essere di ostacolo alla predisposizione ed alla pratica applicazione di tale strumento normativo e che quanto prima ogni istituto penitenziario possa disporre del proprio regolamento interno.

RIASSUNTO

L'Autore auspica la modifica della norma che demanda al regolamento interno la disciplina delle modalità di svolgimento del servizio di custodia e di sorveglianza da parte delle vigilatrici penitenziarie ed espone, poi, succintamente la situazione aggiornata dei regolamenti interni ed i principali motivi che determinano ritardi nella predisposizione e nell'approvazione dei testi.

RESUME

L'Auteur souhaite la modification de la règle qui attribue au règlement intérieur la discipline des modalités d'exercice du service de garde et de surveillance effectué par les gardiennes de prison.

Il décrit ensuite succinctement la situation actuelle des règlements intérieurs et les principales causes de retard dans l'élaboration et l'approbation des textes.

SUMMARY

The writer expresses his hope that the rule will be modified that delegates to internal control the regulations governing the procedures for performing the services of custody and surveillance by female penitentiary guards, and then succinctly sets out the situation, as updated, regarding internal regulations, and the principle reasons determining delays in the preparation and approval of (their) texts.

RESUMEN

El Autor augura la modificación de la norma que demanda al reglamento interno la disciplina de las modalidades de desarrollo del servicio de custodia y de vigilancia por parte de las vigilantes de prisiones y expone seguidamente, en modo sucinto, la situación puesta al día de los reglamentos internos y los principales motivos que determinan retrasos en la predisposición y en la aprobación de los textos.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser erhofft die Abänderung der Bestimmung, die die Regelung der Art und Weise der Abwicklung des Aufsichts— und Überwachungsdienstes von Seiten der Gefängnisaufseherinnen auf die Betriebsordnung überträgt, und legt dann kurz und sachlich die heutige Lage der Betriebsordnungen und die Hauptgründe dar, die Verspätungen in der Vorbereitung und in der Genehmigung der Texte herbeiführen.

CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DETENUTI NON DEFINITIVI. VARIAZIONI SUL TEMA.

MASSIMO DI RIENZO (*)

Premessa

Volendo individuare, all'interno di un generale trattamento penitenziario – valido quindi per tutti i detenuti ed ispirato ai diritti umani e civili recepiti dalla Carta costituzionale (commi 1-4 dell'art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354) — una specifica metodologia per i detenuti non definitivi, si ritiene non si possa prescindere da una attenta lettura del disposto combinato dal 5° comma, art. 1, della legge (« Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva »), e dal 1° comma, art. 1, del Regolamento di esecuzione (« Il trattamento degli imputati sottoposti a misura privativa della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali »).

È evidente la preoccupazione del legislatore di recepire la norma costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), uno dei cardini dell'ideologia giuridica borghese-liberale. Ma nella realtà fattuale il principio *nulla poena sine iudicio*, emanazione penalistica della filosofia dello Stato di diritto, che pure aveva resistito, sebbene con chiari segni di involuzione autoritaria alla codificazione fascista (1), appare nell'attuale

(*) Educatore presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Campobasso.

(1) Cfr. in proposito: R. MARRA, M. PAVARINI, E. VILLA, « La codificazione impedita; alcune osservazioni in tema di 'nuovo' diritto penale e funzione della pena », in *La Questione criminale*, n. 2, 1981, pagg. 249 e ss. La grande crisi del 1929 avrebbe influenzato tutto il processo di codificazione, avendo fatto scoprire la possibilità, per un sistema capitalista, di produrre « ... norme di comportamento e di integrazione sociale ».

momento storico — in ragione di una consolidata perversa prassi giudiziaria e penitenziaria che, rendendo sempre più residuali i contenuti garantistici della custodia preventiva, finisce per assimilare questo istituto sempre più ad una esecuzione anticipata della pena (2) — più un simulacro della cultura giuridica che un irrinunciabile punto di riferimento, quale in effetti dovrebbe essere. Condizione, questa, ancor più aggravata dalla rideterminazione della durata della carcerazione preventiva (legge 6 febbraio 1980, n. 15) in tempi massimi che possono arrivare, e certamente in casi non sporadici arrivano, a coprire il periodo di quella che poi sarà la condanna effettiva e definitiva.

La questione che si pone è quindi di natura giudiziaria, ed investe tutta una gamma di problematiche che vanno dalla improcrastinabile emanazione del nuovo codice di procedura penale, ad un diverso e più celere funzionamento dell'apparato giudiziario, bisognoso sì di maggiori risorse umane e di nuove strutture, ma anche di una politica coerente ed omogenea; ma è anche di ordine più strettamente penitenziario, ed è su questo secondo aspetto sul quale soffermeremo la nostra attenzione.

1) *Conseguenze « penitenziarie » della differenziazione tra condannati ed imputati.*

Tralasciando in questa sede l'argomento « internati », che coinvolge tutta la travagliata e mai sopita polemica sull'essenza giuridica ed ontologica delle misure di sicurezza, notiamo come l'Ordinamento penitenziario recepisca *in toto* dalla cultura penalistica la netta demarcazione tra imputati e condannati. E questa, nel carcerario, è una differenziazione nient'affatto formale, ma densa di effetti conseguenziali, il cui punto nodale va forse identificato nella diversa caratterizzazione che viene attribuita al trattamento: « rieducativo » (art. 13, 3° comma della legge) per i condannati, finalizzato

(2) V., fra l'altro, N. FRANCO, « Il carcere come luogo di produzione della violenza » in *La violenza interpretata* (a cura di R. VILLA). Il Mulino, Bologna, 1979, pag. 134.

« ... a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali » per gli imputati.

Questa prima diversificazione, di derivazione ideologica, finisce per provocare, in un effetto a cascata, tutta una serie di disparità, alcune espressamente volute dal legislatore, altre dovute al consolidarsi di prassi distorte, comunque accreditate da una filosofia della riforma che di fatto privilegia i condannati nei confronti degli imputati. Così accade, fra l'altro:

- per i permessi, concessi con una certa ordinarietà dalla Magistratura di sorveglianza, mentre solo in via eccezionale, e quasi sempre con modalità che ne annullano il significato liberale, dalla Magistratura ordinaria;

- per le misure alternative, per le quali e, *de iure*, prevista la posizione giuridica di condannato;

- in tema di elementi del trattamento: allorquando il lavoro è assicurato in via prioritaria al condannato, e solo subordinatamente all'imputato; o quando per gli imputati non sono previste, diversamente che per i condannati, forme di contatto con l'ambiente esterno (ma come questa disposizione, peraltro dedotta, si possa conciliare con la continuazione dei « ... loro interessi umani, culturali e professionali », rimane di ardua comprensione!);

- per la possibilità di lavoro all'esterno che, sebbene non esclusa in via di principio per gli imputati dalla legge, viene in concreto annullata dal regolamento di esecuzione con l'art. 46, 2° comma, disponendosi l'inderogabilità della scorta per gli imputati ammessi a tale modalità di lavoro, e ben sappiamo quale sia la disponibilità numerica del Corpo degli agenti di custodia per tale servizio.

Viene a questo punto da chiedersi se il legislatore del 1975 fosse ben conscio che la legge di riforma — i cui punti maggiormente significativi vanno a nostro avviso individuati proprio negli istituti richiamati dalle norme su indicate che, abbiamo visto, sono appannaggio dei condannati — avrebbe dovuto trovare applicazione in un universo carcerario la cui popolazione detenuta è costantemente costituita, in periodi per così dire normali, lontani cioè da amnistie o indulti, per oltre il 75 per cento da detenuti non definitivi.

O non è forse il caso di pensare che la legge, la cui gestazione datava già da lunghissimo tempo (3), avrebbe dovuto essere, secondo certe intenzioni, susseguente ad altre misure legislative, quali la depenalizzazione di alcuni reati, solo di recente legge dello Stato, e l'approvazione del nuovo sistema processuale penale. Queste norme avrebbero dovuto definire un bacino di utenza sensibilmente diverso, quanto a rapporto numerico imputati-condannati, e solo condizionamenti politici (per un verso la strategia della 'solidarietà nazionale', per l'altro la mancanza di accordo tra quelle stesse forze su alcuni punti nodali della nuova procedura penale), ed emergenze contingenti, quali le rivolte dei detenuti (4) ne avrebbero determinato una ... precoce adozione.

Comunque sia, la patria del diritto si trova ad avere una legge penitenziaria che, privilegiando i detenuti condannati rispetto a quelli non definitivi, costringe di fatto questi ad un regime detentivo di gran lunga più afflittivo. Paradossalmente — ma forse viviamo nella terra dei paradossi! — il principio costituzionale della presunzione di innocenza, che dovrebbe assicurare all'imputato tutta una gamma di garanzie umane, civili e politiche, calato nel nostro sistema giudiziario e penitenziario, finisce per determinare nei confronti del cittadino in attesa di giudizio, sottoposto a misura privativa della libertà personale, potenzialmente quindi innocente, una condizione detentiva di gran lunga più disagiata di quella del cittadino nei cui confronti è stata pur sempre emessa una sentenza — cosa giudicata — di colpevolezza.

2) *Che fare?*

Ad oltre sei anni dalla riforma, non dovrebbe essere assurdo pensare a sue parziali modifiche — a meno che non si voglia ammettere che l'Ordinamento penitenziario sia suscet-

(3) G. NEPPI MODONA nei suoi « Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria », in *La Questione criminale*, nn. 2/3, 1976, fa risalire l'inizio del lungo cammino dell'Ordinamento penitenziario addirittura al 1948, allorché « ... per la prima ed unica volta nella storia carceraria italiana viene nominata una commissione parlamentare d'inchiesta, composta da 5 senatori e 5 deputati » (pag. 328).

(4) Cfr. in proposito I. CAPPELLI, « Il carcere controriformato », in *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979, pagg. 11 e ss.

tibile solo di modifiche involutive (V. legge 12 gennaio 1977, n. 1 e legge 20 luglio 1977, n. 450) — che possano, pur nel rispetto del principio costituzionale, riequilibrarne i rapporti di fruibilità. Per esempio, se è prevista *ex art.* 54 della legge per i condannati la riduzione di pena in misura di venti giorni per semestre, non sarebbe ipotizzabile, su di un analogo presupposto non di partecipazione all'azione rieducativa, ma di cura nel mantenimento dei propri interessi umani culturali e professionali, una riduzione della custodia preventiva per gli imputati? (5)

Oppure non si potrebbe modificare l'art. 46 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 nella parte in cui annulla, in concreto, con la inderogabilità della scorta, le possibilità di lavoro all'esterno degli imputati?

Ma intanto, in attesa di modifiche legislative, il cui cammino, come l'esperienza ci insegna, è lungo ed irto di difficoltà quando dovrebbero caratterizzarsi in senso liberale e progressista, potrebbe essere riempito uno spazio di agibilità per una più concreta aderenza della riforma alle effettive esigenze della « reale » popolazione penitenziaria, che gli operatori in genere trascurano.

Va innanzitutto risolto un grave condizionamento, che si inquadra nella tradizionale dipendenza — culturale prima che politica ed organizzativa — del penitenziario dal giudiziario, in base al quale l'imputato è una sorta di tabù. Le cautele procedurali e le riserve istruttorie — che vanno comunque salvaguardate — e la cui custodia e cura sono in buona parte affidate ad operatori penitenziari con un senso di esasperata e tramandata circospezione, in un ambiente particolare quale quello del carcere, ottima cassa di risonanza per effetti e sensazioni altrove appena percepibili, finiscono per creare attorno all'imputato una atmosfera di esitazioni, incertezze, perplessità, talvolta addirittura di dubbio e diffidenza.

Ora se è vero, come è vero, che tali cautele trovano una loro valida giustificazione quando concernono l'imputato—

(5) Si vuole qui accennare all'eventuale possibilità per l'imputato di fruire di una riduzione dei termini della custodia preventiva previsti dall'art. 272 cod. proc. pen., nella misura di venti giorni per semestre, qualora non sia intervenuta sentenza di condanna. Mentre per l'imputato successivamente condannato troverebbe, ovviamente, unicamente applicazione l'art. 54 della legge.

inquisito, è pur vero che a mano a mano che la posizione giuridica comincia ad evolversi verso fasi più nette e distinte (rinvio a giudizio, processo di primo grado, ecc.) esse perdono di norma gran parte della loro ragion d'essere. Tuttavia non di pari passo procede la rarefazione di quell'atmosfera di eccessiva precauzione e di esagerata circospezione che invece accompagna generalmente l'imputato, seppure con qualche graduale attenuazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La stessa terminologia « imputati », che la legge adotta per distinguere il detenuto-non-definitivo dal condannato, richiama alla mente automaticamente tutto un complesso di condizioni e di concetti giuridici strettamente collegati al momento inquisitorio (interrogatori, isolamento giudiziario, segreto istruttorio, ecc.). Sarebbe quindi opportuno che, almeno nella vita penitenziaria, si consolidasse quella prassi in base alla quale l'uso del termine 'imputato' viene limitato fino al momento del rinvio a giudizio e possa essere successivamente sostituito da quelli più specifici della relativa posizione giuridica: giudicabile, appellante, ricorrente. Il problema, ovviamente, non può essere solo di definizione terminologica; si ritiene bensì che l'uso di espressioni giuridicamente meno limitanti possa contribuire a favorire nell'ambiente penitenziario una maggiore disponibilità operativa verso questi detenuti.

Una maggiore generale attenzione professionale deve essere concentrata perché possa al massimo ridursi, pur rimanendo nello spirito della riforma, lo spessore di differenziazione trattamentale tra condannati e detenuti non definitivi. Troppo spesso una presunta mancata previsione di specifici interventi verso questi soggetti finisce col rappresentare un comodo alibi per rifuggire da responsabilità operative che invece l'Ordinamento penitenziario, sebbene quasi sempre in via subordinata rispetto alle possibilità offerte al condannato, esplicitamente stabilisce.

L'art. 15, 3° comma, della legge prevede che i non definitivi siano ammessi, sebbene a loro richiesta e fatte salve esigenze di ordine meramente giudiziario, ad un trattamento penitenziario i cui elementi non si discostano granché da quelli previsti per il trattamento per i condannati, pur con qualche differenza non proprio secondaria: è il caso della

assenza di contatti con la società libera. Pur dovendosi rilevare che il legislatore, nello stesso articolo — mentre al 1° comma, nel prevedere tutta una serie di interventi e servizi a favore del condannato, li riconduce esplicitamente nella figura del trattamento — riferendosi poi (3° comma) ai non definitivi, pur stabilendo un'analoga linea trattamentale, eviti di fare espresso riferimento alla medesima terminologia, rimane tuttavia il titolo dell'articolo (« Elementi del trattamento ») a sancire la previsione di interventi trattamentali per i detenuti non condannati.

Altre possibilità di intervento a favore dei non definitivi sono offerte dalla complessa tematica dell'osservazione. Se infatti questa, come specifica metodologia, è chiaramente prevista solo per i condannati (art. 13, 2° comma della legge) quale approccio multidisciplinare alle problematiche del singolo soggetto, sulla cui base « ... sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo » (3° comma), rimane il problema di « inventare » un corrispondente momento di cognizione del vissuto e dell'esistente del detenuto non condannato, dal quale si possa poi elaborare un programma di trattamento, non « rieducativo »; ma che possa contribuire a ridurre al minimo i guasti propri della carcerazione preventiva, agevolando il soggetto, per rimanere sempre nello spirito della riforma, nella continuazione dei suoi « ... interessi umani, culturali e professionali ».

Se, quindi, come è stato notato (6), la differenza fondamentale tra le due metodologie conoscitive va individuata soprattutto nella diversa finalizzazione, passando successivamente alla fase più strettamente trattamentale, i livelli di diversificazione metodologica si accentuano, proprio in ragione della mancanza, per i non definitivi, di quella *ratio iuris* che invece per i condannati giustifica, nell'attuale sistema giuridico-penale, un'azione rieducativa tendente alla modificazione di comportamenti e sistemi di vita. In questa ottica si è del parere che vadano privilegiate, per i non condannati, innanzitutto forme di vita autogestite ed autoregolamentate, dove possa essere lasciato il maggior spazio possibile alle iniziative dei singoli e dei gruppi autoformatisi, e dove la

(6) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDÀ, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976, pagg. 79 e ss.

presenza istituzionale debba limitarsi ad una funzione di mera prevenzione di conflitti e, quando occorra, di stimolazione dinamica.

3) *Variazioni sul tema.*

Queste brevi osservazioni vogliono essere un minimo contributo alla razionalizzazione della istituzione penitenziaria, partendo soprattutto dalla considerazione che tale istituzione detiene nella stragrande maggioranza soggetti non definitivi, per i quali molto relativi sono i benefici derivanti dalla riforma, anche per la esagerata durata nella quale si dispiega di solito tale posizione giuridica. Ma una razionalizzazione dell'esistente non è necessariamente vincolata ad una concezione statica del carcere, né deve rappresentare un contributo al rafforzamento della sua essenza criminalizzante e stigmatizzante.

Lo stato borghese-capitalista, nel momento in cui non ha potuto fare a meno di darsi una riforma penitenziaria sulla ondata delle trasformazioni politiche e sociali che si sono succedute negli ultimi decenni, ha poi messo in atto tutta una serie di misure, alcune certamente riuscite, altre meno, altre ancora fallite, per vanificare in concreto quegli effetti che la riforma avrebbe potuto provocare. I principali alleati in questa strategia a medio termine li ha trovati nelle ricorrenti crisi economiche vissute dal Paese che, esasperando i tradizionali livelli di conflittualità tra le classi (7), hanno fatto lievitare una delinquenza comune sempre più diffusa, che provoca una corrispondente pubblica richiesta di maggiore rigore da parte della giustizia ufficiale; e nel trauma psicosocializzato che la sovversione armata, con i suoi sanguinosi metodi di lotta, provoca in tutti i livelli della opinione pubblica da diversi anni a questa parte.

Rappresentando il carcere, simbolicamente ed ideologicamente una istituzione cardine del sistema, in esso si combatte una silenziosa ma importantissima battaglia. La-

(7) Per una teoria della devianza quale risultante delle contraddizioni del sistema nel suo complesso, e quindi della diversità e della conflittualità tra le classi, cfr. G. DE LEO, A. SALVINI, *Normalità e devianza*. Mazzotta, Milano, 1978, pagg. 9, 19, 25.

sciare cadere oggi nei pantani della indifferenza, del disimpegno, della ignavia, le possibilità che la riforma offre, sarebbe un errore gravissimo che l'anima storica democratica e progressista non potrebbe mai farsi perdonare. Significherebbe far avere il sopravvento a chi vuole il carcere come baluardo ideologico e pragmatico (8) dell'assetto sociale, come luogo di segregazione e di punizione, a chi vuole, semmai, la pena di morte, a chi desidera, in una parola, tornare indietro.

L'alternativa è invece rendere agibile la riforma, inserirsi negli spazi che essa presenta, cercando di utilizzarli al massimo, e di allargarne la portata. È una lotta che passa per i mille momenti in cui si concretizza la vita professionale di un operatore penitenziario di base: dal rapporto col detenuto perché possa prendere coscienza della sua situazione, al ruolo che può avere, attraverso modalità istituzionalizzate (l'importanza dell'osservazione!) per una sempre più vasta applicazione delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e della grazia, alla funzione di promotore della partecipazione della società esterna, sia essa rappresentata da enti, istituzioni, organismi, che da privati.

Non a caso certe correnti di pensiero intravedevano, solo pochi anni or sono, in tali modalità di intervento la prima fase di una strategia che con il passare degli anni avrebbe portato ad una riconcettualizzazione della istituzione penitenziaria, ad un suo ripensamento su basi diverse, e quindi ad un suo superamento (9).

L'ultimo scorcio di storia, con l'aggravarsi della situazione complessiva della nostra società, se da un lato ha determinato un maggiore livello di suggestionabilità al fascino di tendenze autoritarie e repressive, ha d'altra parte ristretto il ventaglio delle possibilità alternative per chi vuole in qualche modo contrastare i pericoli di una involuzione in chiave ulteriormente repressiva del sistema carcerario.

(8) Cfr., tra gli altri: M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, pagg. 324 e ss.; E. GOFFMAN, *Asylums*, Einaudi, Torino, 1976, pagg. 139 e ss.; F. STAME «Teoria dello Stato e controllo sociale», in *La Questione criminale*, n. 2, 1979, pagg. 192-3; G. NEPPI MODONA, «Istituzioni penitenziarie e società civile», in *La costruzione sociale della devianza* (a cura di M. CIACCI e V. GUALANDI), Il Mulino, Bologna, 10, 1977, pagg. 278 e ss.

(9) A. BARATTA, «Criminologia critica e politica criminale alternativa», in *La Questione criminale*, n. 3/1977, pagg. 352 e ss.

Gli operatori penitenziari non possono quindi ignorare i termini di uno scontro che ormai sono delineati in modo chiaro e distinto, e nel quale è in gioco la ragion d'essere della loro stessa funzione.

RIASSUNTO

La prassi giudiziaria, rinfrancata recentemente da disposizioni legislative, va da diverso tempo distortamente attribuendo alla custodia preventiva i connotati di una pena anticipata, e gli effetti che se ne avvertono nel penitenziario presentano una complementare duplicità. Per un verso la tendenza della riforma del '75 ad un generale privilegiamento dei condannati nei confronti degli imputati, suffragata da una consuetudine comunque non sempre giustificata dal dettato della legge, impedisce per questi ultimi la adozione delle misure più vantaggiose; per l'altro questa situazione contribuisce ad esasperare ulteriormente l'afflittività della detenzione per soggetti per i quali il presupposto della presunzione di innocenza dovrebbe dispiegare pur sempre concreti e non solo formali effetti. Ne deriva l'esigenza di una maggiore attenzione che gli operatori penitenziari devono dedicare al trattamento dei non definitivi, dal momento che la stessa legge di riforma lascia aperti spazi di operatività in tal senso, anche al fine di caratterizzare maggiormente una professionalità finalizzata a ricollegare all'istituzione penitenziaria contenuti in cui la tradizionale essenza repressiva e punitiva venga gradualmente surrogata da una nuova ed originale dimensione socializzante.

RESUME

La pratique judiciaire, appuyée par de récentes dispositions législatives, attribue à tort, depuis quelque temps, à la détention préventive le caractère d'une peine anticipée et les effets que l'on en ressent dans les prisons offrent une duplicité supplémentaire.

D'une part, l'orientation de la réforme de 1975 vers un traitement privilégié des condamnés par rapport aux accusés étayée par une coutume qui n'est pas toujours justifiée par les termes de la loi, prive ces derniers de l'adoption de mesures plus favorables.

D'autre part, cette situation contribue à augmenter encore le caractère accablant de la détention pour des individus pour lesquels le bénéfice de l'application de la présomption d'innocence devrait entraîner non seulement des effets formels mais également des effets concrets.

Il en découle que le personnel pénitentiaire doit accorder une attention particulière au traitement des détenus non condamnés, du fait que la loi de réforme elle-même prévoit une certaine latitude dans ce sens afin d'affirmer le caractère de cette profession qui a pour tâche d'introduire dans les prisons des comportements d'où l'essence traditionnelle punitive et répressive doit progressivement être remplacée par une nouvelle dimension sociale.

SUMMARY

Judiciary practice, recently encouraged by legislative provisions, has for some time been, distortedly, attributing to preventive custody the characteristic features of a punishment in advance, and the effects of this as seen in the penitentiary display a complementary doubleness of aspect.

On the one hand, the tendency by the reform bill of 1975 to the general privileging of those sentenced with respect to those accused, this being borne out by a common usage that is not, however, always justified by the dictates of the law, prevents the adoption of more advantageous measures for the accused persons. On

the other hand, this situation contributes to a further exasperation of the afflictions of detention for those for whom the supposition of their presumed innocence should give rise to concrete, and not merely formal, effects.

The need derives from this for a greater attention on the part of prison personnel that must be given to the treatment of those not definitively sentenced, considering that the very reform law leaves space for action in this direction, as well for the purpose of more definitely characterizing a professional attitude aimed at putting the penal institution back in touch with policies in which the traditional repressive and punitive essence is gradually replaced by a new and original dimension of socialization.

RESUMEN

La praxis judicial recientemente reforzada por disposiciones legislativas está atribuyendo desde hace algun tiempo a la custodia preventiva las características de una pena anticipada, y los efectos que se advierten en el penitenciario presentan una duplicidad complementar. Por un lado la tendencia de la reforma de 1975 a un privilegiar generalizado de los condenados respecto a los acusados, sufragada por una costumbre no siempre justificada por el dictado de la ley, impide la adopción por lo que se refiere a estos últimos de las medidas mas ventajosas; por otro lado esta situación contribuye a exacerbar ulteriormente la aflicción de la detención en los sujetos en los que el presupuesto de la presunción de inocencia debería infundir siempre efectos concretos y no solamente formales. De esto deriva la exigencia de una atención mayor, que los operadores de prisiones deben dedicar en el trato de los no definitivos, puesto que la misma ley de reforma deja abiertos espacios para actuar en tal sentido, también con el fin de caracterizar mayormente una profesionalidad, finalizada en relacionar con la institución penitenciaria contenidos en los que la tradicional esencia represiva y punitiva sea gradualmente reemplazada por una dimensión socialmente nueva y original.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gerichtspraxis, die neuerdings durch Gesetzverfügungen bestärkt wurde, schreibt seit einiger Zeit der Untersuchungshaft die Kennzeichen einer vorverlegten Strafe zu, und die Wirkungen, die man in der Strafanstalt wahrnimmt, zeigen eine zusätzliche Doppelheit. Die Tendenz der Reform von 1975 zu einer allgemeinen Bevorrechtung gegenüber den Angeklagten unterstützt von einer jedoch nicht immer durch den Stil des Gesetzes gerechtfertigten Gewohnheit, verhindert einerseits für diese letzteren die Anwendung von vorteilhafteren Massnahmen; andererseits trägt diese Lage dazu bei, weiterhin die Tendenz zur Niedergeschlagenheit durch die Haft Menschen zu verschlimmern, für die die Voraussetzung der Annahme der Schuldlosigkeit immerhin konkrete und nicht nur formale Ergebnisse offenbaren müsste. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer grösseren Aufmerksamkeit, die die Gefängnisangestellten der Behandlung der Nicht endgültig verurteilten widmen müssen, da das Gesetz selbst der Reform weiten Wirkungsraum in diesem Sinne lässt, auch zur besseren Charakterisierung einer Professionalität, die darauf ausgehen soll, der Einrichtung der Strafanstalt einen Inhalt zu geben, in dem der herkömmliche Unterdrückungs- und Strafcharakter schrittweise durch eine neue und ursprüngliche sozialisierende Dimension ersetzt wird.

GIURISPRUDENZA

a cura di Luigi Daga e Giancarlo Zappa

CORTE COSTITUZIONALE

a) *Decisioni*

Misure di sicurezza personali - Libertà vigilata - Convalida dell'arresto del sottoposto a libertà vigilata dichiarato irreperibile da parte del Magistrato di sorveglianza - Mancata previsione nell'art. 651 cod. proc. pen. - Contrasto con l'art. 13, comma terzo Cost. - Dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 13, comma 3 Cost.; art. 651 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 190 - 17 dicembre 1981 - Pres. ELIA - Rel. MACCARONE.

L'art. 13 Cost. dispone che la libertà personale può essere limitata, nelle ipotesi previste dalla legge, soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria; soltanto in caso di particolare necessità ed urgenza indicati dalla legge tassativamente l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria provvedimenti restrittivi, i quali debbono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, che deve convalidarli nelle quarantotto ore successive; in difetto ne cessa l'efficacia.

L'art. 651 cod. proc. pen. è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo a disposizione dello stesso Magistrato.

RITENUTO IN FATTO. - Nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata a carico di Romanin Gianni, questi venne dichiarato irreperibile con provvedimento del Giudice di sorveglianza di Padova in data 28 luglio 1978, a norma dell'art. 645 cod. proc. pen., essendo rimaste infruttuose le richieste espletate dall'autorità di P.S. ai fini di procedere alla consegna della carta precettiva contenente le prescrizioni dettate dal Giudice ai fini dell'esecuzione della detta misura.

Successivamente, il 14 novembre 1978, la P.S. procedeva all'arresto del Romanin a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., che consente, appunto, all'autorità di P.S. di procedere, in ogni tempo, all'arresto della persona sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile, mettendola a disposizione del Giudice di sorveglianza entro quarantotto ore dall'arresto. Arresto che, secondo l'ultimo comma del citato art. 651 «è mantenuto fino al provvedimento del Giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni».

Il Giudice di sorveglianza, nel procedimento istituito a seguito di quanto sopra a carico del Romanin per la conversione della libertà

vigilata in altra detentiva, ai sensi degli artt. 231 cod. pen. e 636 segg. cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 27 novembre 1978 ha ritenuto che la previsione dell'arresto nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 651 cod. proc. pen. sia in contrasto con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto non richiederebbe la convalida dell'arresto stesso da parte dell'autorità giudiziaria entro il termine di quarantotto ore espressamente indicato dalla norma costituzionale per qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dalla autorità di P.S.

Quanto alla rilevanza della questione, il Giudice *a quo* ha espressamente motivato affermando che, qualora la censura fosse ritenuta fondata, « dovrebbe accogliersi l'istanza defensionale di scarcerazione e ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, stante la mancata convalida dell'arresto (non prevista dalla legge) » laddove, fosse ritenuta infondata, il Romanin « potrebbe essere trattenuto in arresto per 30 giorni ».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1979, n. 80. In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della questione affermando, anzitutto, che l'arresto operato a norma dell'art. 651 cod. proc. pen. sarebbe da riferire direttamente al provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità pronunciata dal Giudice di sorveglianza, onde a questo risalirebbe la limitazione della libertà personale del Romanin. Si sarebbe così fuori del campo di applicazione dell'art. 13, terzo comma, Cost., dovendosi l'arresto considerare « mera esecuzione » del provvedimento del giudice da parte dell'autorità di P.S.

Comunque, ove non volesse accedersi a tale interpretazione, dovrebbe pur sempre concludersi per l'infondatezza della questione, perché l'art. 651 cod. proc. pen. dovrebbe, in ogni caso, essere correttamente interpretato con l'integrazione del precetto direttamente deducibile dall'art. 13, terzo comma, Cost., e risulterebbe così conforme ai principi ivi fissati.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 651 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'arresto della persona sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile venga convalidato dal magistrato di sorveglianza nelle quarantotto ore successive, contrasti con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione, dopo aver affermato la rilevanza della questione — osservando che « qualora l'art. 651 cod. proc. pen. venisse ricondotto nell'alveo della previsione dell'art. 13 Cost., dovrebbe accogliersi l'istanza di scarcerazione e ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato stante la mancata convalida dell'arresto (non prevista dalla legge) nel termine costituzionale, laddove se la norma è legittima l'arrestato può essere trattenuto per trenta giorni (art. 651 u.p. cod. proc. pen.) » — ha anche ritenuto la non manifesta infondatezza della

questione stessa in quanto, pur se si ritiene la facoltà di arresto stabilita dall'art. 651 cod. proc. pen. inquadrabile nella previsione del terzo comma dell'art. 13 Cost., la norma costituzionale sarebbe violata, non essendo prescritta la convalida dell'arresto da parte del magistrato di sorveglianza né fissato per provvedervi un termine coincidente con quello indicato dal precetto costituzionale.

2. La questione è fondata. L'art. 13 Cost., dispone, a tutela della inviolabilità della libertà personale, che questa può essere limitata, nelle ipotesi previste dalla legge, soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in casi di particolari necessità ed urgenza indicati dalla legge tassativamente, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria provvedimenti restrittivi, i quali debbono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che deve convalidarli nelle quarantotto ore successive; in difetto ne cessa l'efficacia.

Con tali disposizioni il legislatore costituente ha dettato norme specifiche di garanzia, stabilendo le condizioni e le modalità che possono legittimare la limitazione di quel fondamentale diritto del cittadino e conferendo quindi alla libertà personale una propria e particolare rilevanza costituzionale.

3. Esaminando alla luce di tali criteri le disposizioni contenute nell'art. 651, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., deve riconoscersi che esse non rispondono a quelle esigenze di garanzia e di tutela previste dai precetti costituzionali.

Le anzidette disposizioni, consentendo all'autorità di pubblica sicurezza di procedere in ogni tempo all'arresto della persona in stato di libertà vigilata alla quale non sia stato possibile consegnare la carta precettiva per irreperibilità dichiarata nei modi di legge, stabiliscono che l'arrestato deve essere messo a disposizione del magistrato di sorveglianza entro quarantotto ore e che la restrizione della libertà personale non può durare oltre i trenta giorni; e quindi non solo non prevedono la convalida dell'arresto, imposta dalla norma costituzionale al fine di verificare, entro breve termine, la ricorrenza delle condizioni necessarie a legittimare, in via del tutto eccezionale, la limitazione della libertà personale, ma ne autorizzano la protrazione per il prefissato periodo di trenta giorni senza che essa sia legittimata da un provvedimento del giudice.

4. Né sembra dubbia l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione.

La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri collega la legittimità dell'arresto previsto dall'art. 651 cod. proc. pen. al provvedimento di irreperibilità emesso nei confronti del libero vigilato dal magistrato di sorveglianza (art. 645 cod. proc. pen.), osservando che la norma costituzionale richiamata disciplina gli interventi autonomi dell'autorità di pubblica sicurezza e non quelli suffragati da precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'assunto va disatteso in quanto la restrizione della libertà personale può trovare la fonte della sua legittimazione soltanto in un prov-

vedimento dell'autorità giudiziaria che espressamente la disponga mentre la dichiarazione di irreperibilità costituisce unicamente il presupposto che consente all'autorità di pubblica sicurezza di procedere all'arresto, ai fini dell'adozione di più severe misure a termini dell'art. 231 codice penale.

La irreperibilità dichiarata costituisce uno dei casi eccezionali che, in base al comma terzo dell'art. 13 Cost., consentono all'autorità di pubblica sicurezza di procedere all'arresto in via provvisoria; ma la limitazione della libertà personale può essere protratta solo dal successivo provvedimento di convalida, volto a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie in base alla legge.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo a disposizione dello stesso magistrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

Omissis

b) *Questioni di legittimità*

Misura di sicurezza relativa al ricovero in un manicomio giudiziario - Preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione - Esclusione - Decisione di manifesta infondatezza (artt. 3, 27 e 32 Cost.; art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Maritan.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione. Invero, da un lato è da escludere ogni contrasto con il principio dell'eguaglianza, essendo la disparità di trattamento tra comuni infermi di mente e quelli che hanno commesso reati giustificata dalla diversità delle rispettive situazioni sul piano della pericolosità sociale e dall'altro il recupero anche biologico cui si tende ben si correla ai valori enunciati

negli artt. 27 e 32 Cost.; e ciò a prescindere dal rilievo che la prima delle citate norme in tema di rieducazione del reo attiene alle pene e non alle misure di sicurezza (1).

(1) Nel senso si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 1972, in *Giust. pen.* 1972, I, 457 e *Giur. it.*, I, 1, 1855.

Misure di sicurezza - Personali - Art. 212 cod. pen. - Mancata previsione dell'ipotesi di differimento o sospensione per grave infermità fisica - Preteso contrasto con artt. 3 e 32 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (artt. 3, 32 Cost.; art. 212 cod. pen.).

Tribunale di Modena - Ord. 12 marzo 1981 - Giud. MONTORSI - Imp. Rosa.

Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen. in quanto non prevede il differimento, o la sospensione, della irrogata misura di sicurezza personale detentiva nell'ipotesi di grave (sopravvenuta) infermità fisica (diversamente da quanto stabilito dall'art. 147 cod. pen. a proposito della esecuzione della pena), conseguendone una disparità di trattamento degli internati rispetto ai condannati con pregiudizio della finalità di cura e di riadattamento sociale, (e non potendosi ovviare alla predetta situazione con il ricorso alla revoca anticipata della misura di sicurezza, ovvero alla licenza) (1).

Il Magistrato di sorveglianza, letta l'istanza con la quale Rosa Carlo ha chiesto la sospensione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per il periodo minimo di anni due, cui si trova sottoposto in forza del decreto di unificazione di misure di sicurezza del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 20 febbraio 1978, per sopravvenuta menomazione fisica;

atteso che, richiedendosi un provvedimento di natura giurisdizionale, è stata iniziata la procedura di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen. esistendo effettivamente agli atti documentazioni mediche attestanti lo stato di minorazione fisica dell'internato.

Osserva: l'istanza del Rosa dovrebbe essere rigettata a prescindere da ogni successivo accertamento sulla effettiva gravità delle condizioni di salute dell'internato e sull'esito infausto per causa del regime detentivo della malattia da cui lo stesso risulta affetto.

Infatti, la richiesta sospensione della misura di sicurezza in atto non può verificarsi, ai sensi del comma 1 dell'art. 212 cod. pen., se non per la sopravvenuta esecuzione di una pena detentiva. Invero, né il menzionato articolo, né alcun'altra norma, disciplina l'ipotesi di sospensione della misura di sicurezza detentiva per causa di una grave infer-

(1) Questione nuova.

mità fisica in parallelo all'art. 147 cod. pen. che, invece, prevede il discrezionale potere di sospendere l'esecuzione della pena detentiva per tale causa.

Ebbene, l'internato affetto da una grave infermità fisica, non potendo certo essere destinatario delle cure e degli interventi rieducativi volti ad eliminare la pericolosità sociale, si trova nella medesima situazione del condannato gravemente infermo, le due posizioni presentando la stessa preminente caratteristica: la afflittività del permanere dello stato di detenzione in soggetti la cui patologia rende sfavorevole la prognosi quanto allo stesso permanere in vita oppure richiede l'attuazione di provvedimenti terapeutici la cui effettiva esecuzione è incompatibile con lo stato di detenzione.

Ne consegue che non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., e il comma 1 in particolare, nella parte in cui non disciplina l'ipotesi di differimento o sospensione, per grave infermità fisica, delle misure di sicurezza detentive, ipotizzandosi una disparità di trattamento nei confronti degli internati rispetto ai condannati in presenza di eguali condizioni (grave infermità fisica).

Tale denunciata disparità di trattamento appare tanto più grave e ingiustificata se si considera che, mentre per le pene detentive lo stato di afflittività è la caratteristica primaria, per le misure di sicurezza detentive lo stato di privazione di libertà, e quindi di afflittività, è solo strumentale rispetto al raggiungimento delle finalità di cura e riattamento sociale che le stesse perseguono.

Esisterebbe contrasto anche con l'art. 32, comma 1 Cost.

Anche la salute del cittadino sottoposto a pena e misura di sicurezza detentiva, infatti, deve essere tutelata dallo Stato mediante la predisposizione di mezzi idonei alla somministrazione degli interventi terapeutici di cui abbisogna, e quando l'effettuazione di tali interventi non è attuabile nello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione, deve essere almeno concessa la possibilità all'internato che l'Autorità giudiziaria valuti l'opportunità di rimuovere temporaneamente l'ostacolo all'attuazione delle cure o al sortire del positivo effetto delle stesse.

Né fuga il dubbio circa la legittimità costituzionale della citata norma l'esistenza nel nostro ordinamento dell'istituto della revoca anticipata della misura di sicurezza e della licenza per gravi esigenze personali o familiari. Né l'uno né l'altro dei due istituti, infatti, si attagliano alla fattispecie qui presa in esame.

La revoca anticipata della misura di sicurezza presuppone la cessazione della pericolosità sociale, evento che non si verifica nel soggetto che, pur gravemente infermo, presenta una pericolosità spiccatamente delinquenziale oppure è concorrente morale nella commissione di reati.

La citata licenza, che peraltro è temporalmente molto limitata, lascia invece decorrere il tempo della misura di sicurezza, con la conseguenza che, ove si facesse uso di questo strumento come espediente per fronteggiare la situazione di grave infermità fisica dell'internato, non si avrebbero elementi per formulare alcun giudizio sul raggiungimento

della finalità della misura, mancando al soggetto la possibilità di fornire le prove della cessazione della pericolosità sociale.

Le citate questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti ai fini del provvedimento di cui alle premesse: se infatti esse fossero accolte l'Autorità giudiziaria competente dovrebbe procedere all'accertamento del grado di infermità dell'internato, eventualmente anche mediante perizia medico-legale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., comma 1 in particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost;

dispone la sospensione del procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'internato Rosa Carlo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché al P.M. in sede.

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Liberazione condizionale - Differenze (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 94 legge 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura giuridica dell'istituto - Effetti diretti ed indiretti dell'istituto (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Aspetti criminologici - Mera misura di controllo penitenziaria - Esclusione - E' uno strumento per la progressione del trattamento penitenziario (artt. 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario - Natura giuridica - Rapporti con l'istituto della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata (artt. 1, 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Presupposto per la concessione del beneficio - Valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione - Partecipazione - Nozione (artt. 1, 15 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta - Possibilità della concessione d'ufficio - Ammissibilità (artt. 54, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 71 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Momento della concessione del beneficio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione di pena - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione della pena o valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Unitarietà del criterio di valutazione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva - Natura di sentenza - Preclusione del giudicato - Nuova istanza del detenuto - Possibilità di valutazione del comportamento precedente - Ammissibilità e limiti (art. 90 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Procedimento penitenziario - Divieto della reformatio in peius - Operatività del principio (art. 515 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1º luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone (1).

L'istituto della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata costituisce una misura interna all'esecuzione della pena che giustamente è stata collocata nella legge sull'ordinamento penitenziario, mentre l'istituto della liberazione condizionale costituisce una decisione finale graziosa che giustamente trova la sua collocazione nel codice penale.

(1) Riteniamo opportuno pubblicare integralmente la presente sentenza, corredata dalle rubriche e delle massime complete, poiché essa costituisce un punto di arrivo della elaborazione giurisprudenziale non soltanto in tema di riduzione di pena per la liberazione anticipata ma anche con riferimento ad altri punti nodali dell'Ordinamento penitenziario, quale ad esempio il « trattamento penitenziario ».

L'istituto della riduzione di pena — che costituisce una causa di estinzione di frazione di pena sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal terzo comma dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario — ha come suo effetto tipico e caratterizzante la liberazione anticipata, ma produce, altresì, un altro effetto, di natura indiretta, consistente nell'abbreviazione dei tempi di pena richiesti dalla legge per l'ammissione alla liberazione condizionale.

L'istituto della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata non costituisce una mera misura di controllo penitenziario, inquadrabile nel sistema disciplinare delle ricompense e delle punizioni, ma è — così come le misure alternative alla detenzione, tra le quali è collocato — uno strumento per la progressione del trattamento penitenziario, inteso a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione e anch'esso finalizzato al suo reinserimento sociale (2).

Il trattamento penitenziario costituisce, dal punto di vista giuridico, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria, cui corrisponde un diritto del detenuto che, però — e questa costituisce una delle principali innovazioni rispetto all'Ordinamento penitenziario del 1931 — non è obbligato ad assoggettarsi al trattamento. Gli interventi di trattamento, in cui si sostanzia la offerta, sono previsti dalla legge come momenti organizzati ed armonici di un programma individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale del condannato, i cui risultati devono essere periodicamente valutati. Nell'ambito di libertà riconosciuto dall'Ordinamento al condannato, la legge prevede la possibilità della concessione della riduzione di pena per colui che abbia fattivamente aderito all'offerta di disponibilità obbligatoriamente avanzata dall'amministrazione penitenziaria.

Oggetto della valutazione della sezione di sorveglianza ai fini della concessione del beneficio della riduzione di pena non è il solo impegno di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione indipendente dai risultati conseguiti, bensì la sua adesione qualificata al trattamento penitenziario — rispetto agli obiettivi del quale l'istituto della riduzione di pena assolve una funzione strumentale, accentuandone il momento della personalizzazione e stimolando la cooperazione del detenuto — con particolare riferimento all'atteggiamento psicologico con cui lo stesso ha fatto

Nella sentenza viene dato conveniente spazio ad una utile e corretta ricostruzione della genesi dell'istituto della riduzione della pena, con seri riferimenti di diritto penitenziario comparato: da apprezzare anche il richiamo alle principali norme internazionali e le molte citazioni giurisprudenziali, che permettono di ridurre al minimo i riferimenti redazionali, collocati in note alle massime.

La corretta e realistica visione dell'istituto, inquadrato nel contesto del trattamento, rispetta il « reale » penitenziario e tutte le potenzialità della norma; punto di arrivo, si diceva, ma insieme punto di partenza per ulteriori sviluppi — si pensi alla situazione degli ergastolani — e comunque per l'apertura di un dibattito.

Ben vengano, pertanto, tutti i contributi possibili da parte dei teorici ed anche dei pratici: la giurisprudenza della Cassazione avrà, ancora una volta, funzione di stimolo e di approfondimento, in un momento in cui la giurisprudenza di merito accusa « un calo di tensione » e da troppe parti si accusa il nuovo Ordinamento penitenziario di essere di già bisognoso di seri aggiustamenti.

(2) Conf. Cass., Sez. I, ord. 27 ottobre 1978. La Barbera, *Cass. Pen. mass. ann.* 1980, 551 e Cass., Sez. I, ord. 21 dicembre 1978, Pepe, in questa *Rivista*, 1981, pag. 168 e Cass. Pen., mass. 1980, 1451.

propri, nel periodo considerato, i risultati del programma di trattamento per lui predisposto e finalizzato al suo reinserimento sociale (3).

Ai fini della concessione della riduzione di pena, ai fini della liberazione anticipata, la richiesta del soggetto interessato o dei suoi prossimi congiunti e la proposta del consiglio di disciplina non costituiscono condizioni per l'ammissione al beneficio, posto che il relativo procedimento può essere promosso anche di ufficio dalla sezione di sorveglianza.

Il beneficio della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata può dalla sezione di sorveglianza essere concesso in ogni momento dell'esecuzione della pena ed anche allo scadere del primo semestre di detenzione: la concreta determinazione del periodo da prendere in considerazione è rimessa alla valutazione dei soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta, ovvero della stessa sezione di sorveglianza, ex officio.

Nell'ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione della pena la sezione di sorveglianza sia chiamata ripetutamente — ed anche a partire dal primo semestre di detenzione — ad esaminare periodicamente il comportamento del detenuto ai fini della concessione del beneficio della riduzione di pena, la partecipazione all'opera di rieducazione da parte dello stesso deve essere progressivamente valutata con riferimento, per ciascun periodo preso in esame, al programma di trattamento per lui predisposto ed al fine della concessione o no del beneficio per ogni singolo periodo, tenendo, però, presente che ciascuna riduzione di pena non è fine a se stessa, ma è, con le altre eventualmente concesse, preordinata e strumentale al più efficace reinserimento nella società del condannato.

Nell'ipotesi in cui la sezione di sorveglianza sia chiamata, retrospettivamente, e per l'arco complessivo della detenzione sino ad allora sofferta, a valutare il comportamento del detenuto ai fini della concessione o no del beneficio della riduzione di pena, essa dovrà, innanzitutto, esaminare se, allo stato, gli obiettivi prefissati nel programma di trattamento individualizzato siano stati o no perseguiti. Nell'ipotesi negativa l'istanza dovrà senz'altro essere respinta, quale che sia stato l'atteggiamento psicologico con cui il soggetto abbia seguito i singoli momenti e le singole fasi del trattamento. Nell'ipotesi positiva, invece, la sezione di sorveglianza dovrà ulteriormente accertare da quale epoca l'atteggiamento psicologico del soggetto sia stato teso a far propri i risultati del trattamento e dovrà, quindi, concedere le riduzioni di pena per i periodi corrispondenti a quest'ultima positiva valutazione e negarla per gli altri (4).

Ai fini della concessione del beneficio della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata, sia nell'ipotesi in cui la sezione di sorveglianza

(3) Conf. Cass., Sez. I, Sent. 28 febbraio 1980, Piras, inedita; Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 1979, Zannini, inedita; Cass., Sez. I, Ord. 6 novembre 1979, Pizzimenti, in *Giust. pen.*, 1980, III, 588 e *Cass. Pen. mass.* 1980, 1452; Cass., Sez. I, Ord. 27 settembre 1979, Giugno, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1980, 1452 e *Giust. pen.* 1980, III, 489; Cass., Sez. I, Ord. 6 febbraio 1979, Vedovelli, in *Cass. Pen. mass.* 1980, 552.

(4) In senso contrario, per una valutazione della condotta del condannato complessiva che riguardi l'intero periodo in considerazione, con un provvedimento unico positivo o negativo, v. Cass., Sez. I, Sent. 2 dicembre 1980, De Lorenzo, in questa *Rivista*, 1981, pag. 169 e Cass., Sez. I, 27 settembre 1979, Giulino, in *Cass. Pen. mass.* 1980, 1452 e *Giust. pen.* 1980, III, 589.

sia chiamata ad esaminare periodicamente nel corso dell'esecuzione della pena il comportamento del detenuto, sia nell'ipotesi in cui la stessa ciò debba effettuare retrospettivamente e per l'arco complessivo della detenzione, le relative valutazioni devono in ogni caso essere basate su un giudizio di certezza sulla irreversibilità dei risultati rieducativi conseguiti al momento della pronuncia e tener concretamente conto dell'impegno di collaborazione prestato dal soggetto al raggiungimento di quei risultati.

L'ordinanza, positiva o negativa, emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza ha sostanzialmente natura di sentenza e produce il normale effetto preclusivo del giudicato, sì che è inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, ai fini della concessione della riduzione per il periodo stesso. Ciò non esclude, peraltro, che del predetto comportamento possa, anzi debba, tenersi conto al limitato fine di valutare, per il successivo periodo preso in considerazione dalla sezione di sorveglianza, se le ragioni che hanno determinato il rigetto della prima istanza possono ritenersi o no assolutamente ininfluenti rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di trattamento rieducativo (5).

Il divieto della *reformatio in peius* è operativo anche nel processo penitenziario.

(In applicazione di questo principio la Cassazione ha ritenuto che, in difetto dell'impugnazione del pubblico ministero, è intangibile un provvedimento che abbia illegittimamente concesso una riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata) (6).

PREMESSO

Con ordinanza del 25 marzo 1981, la Sezione di sorveglianza presso la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento della istanza proposta dal detenuto Antonio Varone, gli concedeva, ai sensi dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario, una riduzione di pena di giorni 40 in relazione all'ultimo periodo di detenzione decorrente dal 10 marzo 1980 al 10 marzo 1981. Con riferimento al precedente periodo di detenzione sofferto dal Varone senza soluzione di continuità col periodo predetto, la Sezione esprimeva un giudizio negativo sottolineando i segni di cattiva condotta del detenuto e, comunque, di un suo comportamento non sicuramente stabilizzato. Riteneva, tuttavia, la Sezione di sorveglianza che nell'indicato ultimo periodo di detenzione sembrava potesse riconoscersi — e ciò senza invalidare il principio della valutazione « globale » — un comportamento del Varone partecipativo all'opera di rieducazione.

Il Varone ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la Sezione di sorveglianza avrebbe dovuto procedere ad una valutazione

(5) Sulla prima parte della massima, in senso conforme, cfr. Cass., Sez. I, Sent' 24 ottobre 1979, Carlino, in *Foro it.* 1980, II, 164 e Cass., Sez. I, Sent. 16 giugno 1980 Candita, inedita; sulla seconda parte, conforme, v. Cass., Sez. I, Ord. 28 giugno 1978, Rossi, in *Cass. Pen. mass.*, 1980, 248.

(6) Cfr. Cass., Sez. I, Ord. 14 giugno 1977, Rossetti, inedita; Cass., Sez. I, Sent. 11 aprile 1980, Teti, inedita.

separata dei semestri a decorrere dal primo giorno di detenzione, sì che gli competerebbero almeno 280 giorni di riduzione di pena e che, comunque, indebitamente la Sezione avrebbe tenuto conto sia della sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata il 12 dicembre 1980 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di lesioni volontarie in danno di altro detenuto, commesso nel 1976, sia del rapporto del 9 marzo 1980 della direzione della casa penale di S. Gimignano, concernente un fatto rispetto al quale egli si è sempre dichiarato estraneo.

OSSERVA

Il ricorso non può trovare accoglimento.

È noto che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, sotto l'improprio titolo « liberazione anticipata », regola l'istituto della « riduzione di pena », che si sostanzia — come è chiarito nella Relazione ministeriale che accompagnava l'originario disegno di legge sull'ordinamento penitenziario presentato al Parlamento il 14 dicembre 1965 e destinato a diventare il precedente storico del testo poi trasfuso nella legge di riforma — « in un abbuono di frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato ».

La « liberazione anticipata » non rappresenta, quindi, l'essenza dell'istituto, ma il suo principale e diretto effetto. Accanto a questo suo effetto tipico e caratterizzante, l'istituto produce un altro effetto, di natura indiretta, consistente nell'abbreviazione dei tempi di pena richiesti dalla legge per l'ammissione alla liberazione condizionale (ex art. 54, 4° comma).

Con quest'ultimo istituto, quello della riduzione di pena ha in comune la matrice storica. Entrambi sono sorti, infatti, esclusivamente sul terreno dell'esperienza penitenziaria per iniziativa di quei riformatori inglesi che sperimentando nei territori coloniali — e soprattutto in Australia e nel Nord America — l'utilità del sistema progressivo dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati ivi deportati, utilizzarono, ad un certo momento e di fatto, come ultimo stadio di trattamento, dopo la crescente attenuazione delle modalità esecutive e le licenze periodiche, delle decurtazioni periodiche sulla pena inflitta ed un vero e proprio stato di libertà vigilata revocabile dal direttore dell'istituto che l'aveva concesso. In genere quest'ultimo beneficio veniva accordato nei confronti di condannati a pena « indeterminata » ed a condizione che gli stessi si impegnassero a non rientrare nella madrepatria ed accettassero di lavorare in opere di pubblica utilità.

Storicamente è, però, proprio l'istituto della riduzione di pena a precedere quello della liberazione condizionale trovando il suo riconoscimento formale in una legge del 1836 dello Stato americano del Tennessee che concedeva al Governatore la facoltà di concedere due giorni di pena per ogni mese di buona condotta del condannato. Infranto il principio dell'intangibilità della pena inflitta con la sentenza di condanna, per fatto ad essa successivo e con atto che non fosse quello

sovrano di grazia, dapprima si confermò, con la legge dello Stato di New York del 1868, il principio che era a base dell'istituto adottato nello Stato di Tennessee, ossia quello dell'« auto-abbreviabilità » delle pene (*Self-Shortening System*) per i condannati che si trovassero in determinate condizioni giuridiche o di condotta carceraria e si riconobbe, poi, con la cosiddetta Concezione di Elmira del 1877 — che prese il nome dal riformatorio ove la pratica fu introdotta — la più generale possibilità di ammettere, con atto dell'amministrazione, il condono di qualsiasi parte di pena ancora da scontare quando si fosse raggiunta la prova del ravvedimento del condannato.

In Europa gli istituti della riduzione di pena e della liberazione condizionale — che nella pratica penitenziaria nord-americana appaiono nettamente differenziati — si presentarono tra di loro confusi ed assunsero, per lo più, le forme tipiche della liberazione condizionale. In Inghilterra quest'ultimo istituto — meglio noto col nome *parole* — fu introdotto nel 1853 sotto la forma, appunto, di una liberazione condizionale che comportava, però, una vigilanza e, soprattutto, un'azione di sostegno. Dall'Inghilterra l'istituto si diffuse, nella seconda metà del secolo, in molte altre legislazioni e comparve in Italia con il codice Zanardelli (art. 16), nella formula sostanzialmente poi ripresa dal codice Rocco.

È interessante, comunque, notare come accanto all'istituto della liberazione condizionale il codice Zanardelli prevedesse una « *désescalade* » penitenziaria nell'esecuzione della pena detentiva. Il condannato, invero, alla pena della reclusione che avesse scontato metà della pena e non meno di trenta mesi ed avesse tenuto buona condotta, poteva essere ammesso a scontare il rimanente della pena in uno stabilimento agricolo o industriale — ossia in uno stabilimento « speciale » ed improntato a minor rigore rispetto a quelli « ordinari » — e poteva anche essere ammesso a lavorare in opere pubbliche, sotto la potestà dell'amministrazione, con decreto del Ministro per gli interni, che, come è noto, all'epoca sovrintendeva agli istituti di prevenzione e di pena, sulla motivata proposta del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato si trovava (ex art. 14 codice Zanardelli; 564 cod. proc. pen. del 1913 e 22 Regolamento penitenziario del 1891).

Questo lungo *excursus* di carattere storico è stato necessario per meglio inquadrare l'istituto della riduzione di pena, misura tradizionalmente interna all'esecuzione della pena e giustamente collocata nell'Ordinamento penitenziario e per meglio cogliere i suoi caratteri differenziali rispetto alla liberazione condizionale, tradizionalmente concepita come decisione finale graziosa e che giustamente trova la sua collocazione nel codice penale.

Orbene, l'ampio dibattito dottrinario che si è sviluppato in conseguenza delle prime decisioni adottate dalla Cassazione sul nuovo istituto — e che ha trovato larga risonanza in congressi ed incontri di studio — ha certamente presente questa distinzione, concettualmente assai chiara ma non interamente trasfusa, come meglio si vedrà in seguito, nel testo normativo, ma parte da premesse radicali che non corrispondono, o non corrispondono pienamente, ad affermazioni di questa Corte.

Si sostiene, infatti, che l'orientamento consolidato di questa Corte sarebbe nel senso che il giudizio sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione « deve essere espresso globalmente, ossia sulla base della valutazione del suo comportamento nell'intero arco temporale della detenzione », sì che la riduzione di pena costituirebbe « un premio finale che possa concedersi quando il detenuto sia prossimo a riacquistare la libertà ». Come corollario di questo principio vien tratto quello secondo cui questa Corte avrebbe affermato che « il giudizio non può mai essere formulato autonomamente per ciascun semestre di pena ». Si sostiene, altresì, che a base dell'orientamento della Cassazione vi sarebbe la valutazione del concetto di partecipazione all'opera di rieducazione siccome sinonimo di « ravvedimento » o di « pentimento » e che, comunque, esso confonderebbe l'obiettivo ultimo e mediato della legge — individuato nel ravvedimento — con l'oggetto giuridico della misura che si individuerrebbe con il solo impegno di partecipazione all'opera di rieducazione. Si sostiene, infine, che la Cassazione non avrebbe adeguatamente valutato « uno strumento di fondamentale importanza nella prima applicazione di una disciplina legislativa nuova, qual è quello dell'analisi dei lavori preparatori ».

È ben vero che in alcune decisioni questa Corte ha affermato che « il beneficio non può essere concesso se non quando il condannato abbia tenuto una assidua, meritevole condotta durante il lasso di tempo corrispondente all'espiazione di gran parte della pena inflitta » (Cass. 25 novembre 1977, Macheda, mass. 137.528; Cass. 11 novembre 1977, Scarpitta, mass. 137.410) o che « la globalità della valutazione deve riguardare la condotta tenuta dall'interessato in tutto il periodo di detenzione » (Cass. 7 giugno 1977, Borzumati, mass. 136.702; Cass. 26 ottobre 1977, Laurenza, mass. 137.843; Cass. 21 dicembre 1978, Carli, mass. 141.169; Cass. 25 gennaio 1980, Cao, mass. 144.657), ma si tratta o di affermazioni che sono rimaste completamente isolate (cfr., in particolare, le prime due sopra indicate) o che non riflettono compiutamente la decisione adottata (cfr., in particolare, la motivazione delle decisioni 27 ottobre 1977, Laurenza e 25 gennaio 1980, Cao) e che, comunque, non sono idonee, da sole, a scalfire il principio — che, peraltro, in due recentissime decisioni è stato meglio puntualizzato — più costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione predetta deve riguardare « l'intero arco di tempo preso in considerazione » e non già, come si attribuisce, « l'intero arco della detenzione » (Cass. 13 febbraio 1980, Galimi, mass. 144.998; Cass. 27 settembre 1979, Giulino, mass. 143.482; Cass. 21 dicembre 1978, Pepe, mass. 142.062; Cass. 23 novembre 1978, Quero, mass. 141.565; Cass. 7 novembre 1978, Respino, mass. 140.881; Cass. 27 ottobre 1978, La Barbera, mass. 140.582; Cass. 7 novembre 1977, Rigamonti, mass. 137.518; Cass. 1 aprile 1977, Caruso, mass. 136.143).

In conseguenza, la Cassazione non poteva configurare l'istituto della riduzione di pena come una sorta di « premio finale » che sarebbe, tra l'altro, *incertus an et quando* e non contribuirebbe sicuramente a differenziare questo beneficio dalla liberazione condizionale, ma ha sovente espressamente rifiutato questa concezione, chiarendo che « la

riduzione della pena non costituisce un premio finale che possa concedersi quando il detenuto sia prossimo a riacquistare la libertà, posto che la stessa è da intendere come una misura interna all'esecuzione della pena, intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione e può essere, dunque, concessa in ogni tempo, tenuto conto del comportamento del condannato in tutto il periodo preso in considerazione » (Cass. 21 dicembre 1978, Pepe, cit.; Cass. 27 ottobre 1978, La Barbera, cit.).

La verità è che la Cassazione, sin dalle primissime applicazioni della legge, ha ripetutamente chiarito che la riduzione di pena non presuppone che per effetto del beneficio il condannato possa essere immediatamente scarcerato ovvero abbia scontato il periodo minimo di pena per essere ammesso alla liberazione condizionale (Cass. 7 novembre 1977, Corazza, mass. 137.734, 137.735; Cass. 27 settembre 1978, Genco, mass. 140.320). Tanto si desume — ha chiarito questa Corte — dal 3° comma dell'art. 54, per il quale la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, ne comporta la revoca; nonché dal 4° comma della stessa norma, il quale considerando come pena scontata quella detratta a titolo di riduzione di pena, consente la possibilità della concessione della liberazione condizionale prima che il condannato abbia scontato il periodo minimo richiesto dalla legge. La riduzione di pena può essere, pertanto, disposta anche se, malgrado il beneficio, la detenzione debba proseguire (Cass. 27 settembre 1978, Genco, in motivazione).

Appare, quindi, evidente come la Cassazione, lungi dal considerare l'istituto come un « premio finale », riconosca che lo stesso segue lo svolgersi dell'esecuzione ed è interessante notare come gli argomenti addotti dalla Cassazione siano quegli stessi su cui si fonda parte debba dottrina per confutare la tesi attribuitale.

In sede di dibattito è sfuggita, probabilmente, una deguata valutazione della circostanza che, nella prima fase di applicazione dell'istituto, le sezioni di sorveglianza — che, tra l'altro, giova ricordarlo, furono costituite con notevole ritardo rispetto all'entrata in vigore della legge — in relazione alle istanze presentate dai soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta ai sensi dell'art. 57 dell'Ordinamento, dovettero necessariamente prendere in considerazione periodi di tempo decorrenti dall'inizio della detenzione alla data del provvedimento e comprendenti più semestri, la maggior parte dei quali risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, di guisa che la valutazione del comportamento non potè essere che « finale ed espressa globalmente, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si è sviluppato il trattamento senza soluzioni di continuità » (Cass. 5 aprile 1977, Fida, mass. 135.834; sembra importante sottolineare che in questa decisione, che è la prima adottata in materia da questa Corte, la valutazione « atomistica » — che era sostenuta dal Procuratore generale della Cassazione — si sarebbe certamente risolta in danno del condannato, mentre la valutazione complessiva del comportamento, che era stata accolta dalla Sezione di sorveglianza ed era stata fatta propria anche dal Pubblico ministero ricorrente, rispondeva

pure, per l'avvenire, a quella funzione « incentivante », cui fa riferimento la Relazione ministeriale citata e che è stata sovente espressamente sottolineata da questa Corte).

Né la Cassazione ha sostenuto — e non avrebbe potuto sostenerlo dato che dal sistema complessivo dell'istituto così come regolato non è possibile desumerlo nemmeno in via interpretativa — che sussista un periodo minimo di detenzione per la concessione della riduzione di pena. Questa Corte ha, anzi, ripetutamente affermato che « deve escludersi che il vigente Ordinamento penitenziario stabilisca un periodo minimo di detenzione effettiva per la concessione della riduzione di pena, sia al fine della liberazione anticipata, che a quello dell'ammissione alla liberazione condizionale » (Cass. 1 aprile 1977, Caruso, in motivazione; Cass. 27 settembre 1978, Genco, in motivazione), ed ha delineato, altresì, il meccanismo operativo — certamente voluto dal legislatore, ma non chiaramente trasfuso in un testo normativo che si caratterizza per una non sufficiente previsione di disposizioni di ordine processuale — in virtù del quale la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere progressivamente valutata con riferimento a ciascun periodo preso in esame ed al fine della concessione o no della riduzione di pena corrispondente al predetto periodo, tenendo, però, presente, come meglio si vedrà in seguito, che la singola riduzione di pena non è dalla Cassazione ritenuta fine a se stessa, ma è, con le altre eventualmente concesse, preordinata e strumentale « al più efficace reinserimento nella società » del condannato.

In questa ottica, invero, questa Corte, dopo di aver ribadito che « la riduzione di venti giorni per ogni semestre di pena detentiva scontata è essenzialmente finalizzata alla liberazione "anticipata", ma non anche alla liberazione "immediata" », ha affermato che il reinserimento « ben può realizzarsi progressivamente senza attendere che il beneficio sortisca l'effetto liberatorio », osservando, anzi, che « appare incontestabile che la positiva partecipazione del condannato alla rieducazione si consegua più proficuamente ove il predetto ottenga, attraverso un primo giudizio espresso dall'organo competente nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, la conferma della validità dell'impegno personale dimostrato sino a quel momento nell'opera di rieducazione » (Cass. 7 novembre 1977, Corazza, in motivazione), e ritenendo, anche, che « il principio della "globalità" di valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, non esclude che la valutazione stessa sia limitata ad un solo semestre quando il precedente periodo di espiazione sia stato oggetto di altro provvedimento concessivo dello stesso beneficio » (Cass. 20 marzo 1978, Cimino, mass. 138.757).

La Cassazione non rifiuta, quindi, aprioristicamente una valutazione frazionata per semestri, ma ritiene che l'istituto « non si presta ad una indiscriminata applicazione frazionata », che « la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere ricavata dall'esame di un congruo periodo di trattamento dal quale risulti, con la maggior certezza possibile, che il condannato si è impegnato nella predetta opera, così da far ritenere avviata verso risultati

sufficientemente stabili la sua risocializzazione » (Cass. 7 novembre 1977, Corazza, mass. 135.735; Cass. 27 settembre 1978, Genco, in motivazione) e che « l'indagine della sezione di sorveglianza deve essere tanto più penetrante quanto più lontana nel tempo è la scadenza del termine di espiazione di pena, perché, una volta concessa la riduzione di pena, essa non è più revocabile, anche se successivamente il condannato, conseguito artatamente lo scopo, abbia tenuto per il periodo residuo una condotta negativa, senza tuttavia commettere delitti non colposi » (Cass. 4 aprile 1977, Cosenza, in motivazione; Cass. 27 settembre 1978, Genco, in motivaz.).

Ed ecco, quindi, apparire nella sua giusta luce il contrasto certamente esistente con quella parte della dottrina e quella giurisprudenza delle Sezioni di sorveglianza (cfr. Sez. Sorv. Roma, 23 maggio 1978, Abate) che sostengono, richiamandosi anche ai lavori preparatori della legge, che oggetto della valutazione debbano essere « i singoli semestri di per sé considerati »; che si debba, pertanto, tener conto, per ciascun periodo autonomamente considerato, della sola prova di partecipazione all'opera di rieducazione concernente detto periodo e che l'obbligo della valutazione frazionata per semestri « debba essere considerato prevalente — ai fini dell'interpretazione del primo comma dell'art. 54 — rispetto all'inciso relativo alla finalizzazione della liberazione anticipata al reinserimento sociale del condannato, contenuto nel medesimo primo comma ».

In due recentissime decisioni, però, la Cassazione, come si è già accennato, dopo di aver ribadito che « ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata, mentre è inammissibile una valutazione frazionata per semestri, perché inconciliabile con la continuità dell'opera di trattamento svolta dagli operatori penitenziari », ha affermato, « che è, invece, possibile una valutazione separata di periodi distinti di carcerazione, tra i quali sussista interruzione con inizio di una nuova attività di trattamento e, come tali, suscettibili di apprezzamento autonomo » (Cass. 21 novembre 1980, Arnone, mass. 147.492; Cass. 31 marzo 1980, Galassi, mass. 145.412).

Appare, a questo punto, opportuno riesaminare *funditus* la certamente complessa materia, partendo proprio dal dato normativo.

Orbene, è noto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 54 della legge, « al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata » e che l'art. 94, 2° comma, del regolamento prescrive che « la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari ».

Da questo complesso normativo emerge chiaramente:

a) che oggetto della misura è la « partecipazione all'opera di rieducazione »;

b) che per « opera di rieducazione » si devono intendere sia gli elementi « principali » che quelli « secondari » di trattamento, come ora meglio si vedrà;

c) che la « partecipazione » deve essere valutata con riferimento all'atteggiamento psicologico con cui sono fatti propri i risultati del trattamento;

d) che la misura è diretta al « più efficace reinserimento nella società ».

Quest'ultima finalità non figurava nel testo originario del disegno di legge cui si riferisce la citata Relazione ministeriale e fu inserita solo nel corso dei lavori parlamentari. Essa, nell'economia generale dell'istituto, appare certamente pleonastica e fu probabilmente inserita per mero tuziorismo e per quell'innegabile *vis attractiva* che la concezione che è a base dell'istituto della liberazione condizionale ha sempre esercitato nei confronti della riduzione di pena ed a cui non è riuscito a sottrarsi compiutamente il legislatore. Non sembra, infatti, che possa fondatamente sostenersi che oggetto della misura sia il solo impegno di partecipazione all'opera di rieducazione indipendente dai risultati conseguiti. Questa interpretazione avrebbe il vantaggio di ristabilire le distanze « storiche » tra l'istituto della riduzione di pena e quello della liberazione condizionale, ma urta contro l'interpretazione letterale del dato normativo. La legge, invero, presuppone che il detenuto abbia oggettivamente « tratto profitto » dall'opera di trattamento e premia, quindi, l'impegno dimostrato: si tratta, quindi, di una adesione qualificata al trattamento rispetto agli obiettivi del quale, l'istituto assolve una funzione strumentale, accentuandone il momento della personalizzazione e stimolando la cooperazione del detenuto.

Il trattamento penitenziario, invero, — che deve essere conforme ad « umanità » e deve « assicurare il rispetto della dignità della persona » (art. 1 legge) — si atteggia, nei confronti dei condannati, come « offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali ed a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale » (art. 1 Reg.to).

Si tratta di un complesso normativo di alta civiltà con il quale il nostro ordinamento ha rotto con il passato ed ha dato un contenuto concreto ed operativo al principio di « umanizzazione » della pena, certamente non ignoto alla nostra tradizione culturale e giuridica, ribadito al 3° comma dell'art. 27 della Costituzione, nell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, negli artt. 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nelle indicazioni e raccomandazioni dei più qualificati organismi internazionali operanti nel settore della prevenzione del delitto e del trattamento del delinquente, con particolare riferimento all'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'art. 31 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 30 agosto 1955 e dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.

Il trattamento, da un punto di vista giuridico, costituisce un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria, cui corrisponde un diritto del detenuto che, però — e questa costituisce una delle principali innovazioni rispetto all'ordinamento penitenziario del 1931 — non è obbligato ad assoggettarsi al trattamento, di cui egli rimane, come è stato incisivamente detto, l'autore ed il protagonista. Gli operatori sono, invece, chiamati non a determinare una modificazione, ma solo a « promuovere un processo », sì che spetta solo al condannato trarre dagli interventi offertigli quei vantaggi che egli coscientemente desidera. Ciò è stato ben scolpito nella Relazione ministeriale che ha accompagnato il disegno di legge poi sfociato nel Regolamento penitenziario, ove è stato sottolineato che « il rifiuto del trattamento — che potrebbe essere vinto solo con mezzi di condizionamento fisio-psichici, inammissibili nel nostro ordinamento — lascia ovviamente integro il residuo dovere del soggetto di sottostare alle precise norme di comportamento fissate dalla legge e specificate dal regolamento ».

In questo ambito di libertà riconosciuto dall'ordinamento al condannato, gli artt. 54 della legge e 94 del regolamento prevedono una causa di estinzione di frazione di pena sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal terzo comma dell'art. 54, per colui che abbia fattivamente aderito all'offerta di disponibilità obbligatoriamente avanzata dall'amministrazione penitenziaria.

Gli interventi di trattamento, però, in cui si sostanzia l'offerta, sono previsti dalla legge come momenti organizzati ed armonici di un programma individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale del condannato. Essi consistono in una vasta serie di attività, tra le quali rientrano quelle che l'art. 15 della legge definisce « elementi di trattamento » e, cioè, « principalmente », l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e l'agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Questi sono gli elementi di trattamento « principali », nel senso che essi sono indefettibili, ma che non esauriscono, però, la gamma delle possibilità a disposizione degli operatori i quali possono avvalersi delle tecniche suggerite dalle scienze ausiliarie di trattamento e, particolarmente, di quelle pedagogiche e psicologiche e sollecitare ed organizzare la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa (*ex* art. 17 della legge). Le possibilità di utilizzare positivamente le relazioni umane che si instaurano tra gli operatori ed i soggetti, l'atmosfera ambientale degli istituti, l'apertura verso il mondo esterno, la partecipazione della comunità, rientrano, tutte, tra gli elementi di trattamento « secondari » e che non sono suscettibili di classificazione.

L'espressione certamente prolissa del 2° comma dell'art. 91 mira, appunto, a chiarire che la valutazione della sezione di sorveglianza deve avere ad oggetto l'impegno dimostrato dal soggetto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli sia dagli elementi di trattamento « principali » che da quelli « secondari ».

Tutti questi elementi, però, non sono dalla legge considerati atomicamente, ma tramite l'osservazione scientifica della personalità del

soggetto (art. 27 Reg.to), finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati (art. 29 Reg.to).

Orbene, se è vero, come è stato autorevolmente scritto, che il trattamento, così come configurato dal nuovo Ordinamento, è sostanziato da un insieme di influenze positive che hanno il valore di mezzi rispetto alle finalità del reinserimento sociale, è altrettanto vero che l'impegno dimostrato dal condannato deve essere valutato in relazione al programma per lui individualizzato e finalizzato al suo reinserimento sociale. Anzi la riduzione di pena, proprio perché strumento per la progressione del trattamento penitenziario deve anch'essa essere finalizzata al reinserimento sociale del condannato.

L'inciso che figura al primo comma dell'art. 54 — « ai fini del suo più efficace reinserimento nella società » — è, quindi, come già detto, certamente pleonastico posto che alla medesima finalità mira il trattamento progressivo delineato dal legislatore al quale si deve modellare nel tempo l'impegno del condannato, ma esso fu certamente voluto proprio per sottolineare questa simbiosi e proprio per evitare valutazioni semestrali « atomistiche », con le quali l'istituto sarebbe stato ridotto al rango di una mera misura di controllo penitenziario, inquadrabile nel sistema disciplinare delle ricompense e delle punizioni (artt. 36-40 legge). E che non sia questa la *voluntas legis* è dimostrato anche dalla collocazione dell'istituto nel capo concernente le « misure alternative alla detenzione » e dalla stessa Relazione ministeriale, ove si legge: « Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti alla azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, accanto agli istituti della semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale e remissione del debito, quello della liberazione anticipata, già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi ». Considerato, però, che le « astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancor meno, una positiva tensione psicologica », la Relazione chiarisce che « l'istituto della liberazione anticipata tende ad accorciare i tempi di impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prossimità della meta ha attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nella propria possibilità di riuscita. Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale. La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito ». Orbene, la Relazione — che pur si riferisce ad un testo che subì sostanziali modifiche nel corso dei

lavori parlamentari — sembra certamente considerare le singole riduzioni di pena come mezzi di controllo dei processi di modificazione degli atteggiamenti del condannato, ma le inquadra, tuttavia, nel programma finalizzato dell'azione rieducativa e sottolinea l'efficacia dell'istituto quale strumento rieducativo nel difficile cammino del trattamento progressivo.

Stabilito, quindi, che la « partecipazione » deve essere valutata con riferimento all'atteggiamento psicologico con cui il soggetto ha fatto o non propri, nel periodo preso in considerazione, i risultati del programma di trattamento per lui predisposto, va chiarito che la concreta determinazione di questo periodo è normalmente rimessa alla valutazione dei soggetti legittimati alla richiesta, ossia del condannato e dei suoi prossimi congiunti, o del soggetto legittimato alla proposta, ossia del consiglio di disciplina (artt. 57 legge e 71, 2° comma, lett. c Reg.to). La facoltà della proposta di concessione del beneficio, riconosciuta a titolo di ricompensa particolarmente qualificata al consiglio di disciplina su iniziativa del direttore costituisce, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, una ulteriore conferma che il ruolo di mero mezzo di controllo penitenziario, cui essa certamente adempie, non può essere limitatamente riconosciuto all'istituto che essa è diretta a promuovere.

La richiesta dell'interessato e la proposta del consiglio di disciplina non costituiscono condizione per l'ammissione al beneficio della riduzione di pena, posto che il relativo procedimento può essere promosso anche di ufficio dalla sezione di sorveglianza (*ex art. 71, 2° comma, della legge*).

In ogni caso due sono le evenienze estreme che possono presentarsi: la sezione di sorveglianza può, invero, essere chiamata a pronunciarsi o alla scadenza del primo semestre o in epoca genericamente prossima allo scadere dell'esecuzione o all'ammissione alla liberazione condizionale. In altri termini, può verificarsi o che le istanze seguano, a partire dal primo semestre, periodicamente l'esecuzione della pena o che le stesse concernano, retrospettivamente, un lungo periodo di esecuzione. È evidente che nell'uno o nell'altro caso la valutazione della sezione di sorveglianza deve rispondere ad una medesima « filosofia ».

Il meccanismo operativo della legge, pur se non espressamente regolato, è certamente predisposto in maniera che allo scadere di ogni semestre la sezione di sorveglianza sia in grado di emettere il proprio giudizio. L'art. 26 del Regolamento istituisce, infatti, per ogni detenuto o internato una cartella personale che è compilata all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà e che segue il soggetto in tutta la sua vicenda penitenziaria. Nella cartella sono inserite — per la parte che in questa sede interessa — le indicazioni generali e particolari del trattamento, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nonché gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, dei permessi, delle licenze, delle riduzioni di pena, nonché di ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto. Infine, allo scadere di ogni semestre di pena, nella cartella personale è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo

comma dell'art. 94 del Regolamento, ossia proprio su quelli concernenti la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della eventuale concessione del beneficio della riduzione di pena.

Di fronte ad una richiesta o ad una proposta avanzata allo scadere del primo semestre, non vi è dubbio che la sezione di sorveglianza debba provvedere, come, peraltro, nella pratica già avviene. La decisione sarà positiva o negativa secondo che il detenuto abbia dato prova di aver partecipato o no al programma di trattamento per lui predisposto. È evidente che in questa prima fase ogni valutazione sull'evolversi della personalità del soggetto verso il suo inserimento sociale è superflua proprio perché ricompresa nella valutazione concernente la fattiva adesione al programma di trattamento che è finalizzato appunto al reinserimento sociale del condannato. Né vi è dubbio che ad una prima valutazione, negativa o positiva, possa seguirne un'altra di segno opposto, secondo che il condannato abbia successivamente aderito al programma di trattamento recuperandone le fasi ovvero abbia rinunciato all'impegno iniziale, ma è chiaro che questa alternanza trova il proprio limite nella finalità che persegue la misura. Nulla esclude, quindi, che la sezione di sorveglianza possa, in ogni momento — in via di eccezione e con adeguata motivazione — adottare un provvedimento interlocutorio quando è dubbia la prova della finalizzazione dell'adesione o quando l'impegno dimostrato dal soggetto pur non essendo stato di piena aderenza all'opera di rieducazione, non sembra tuttavia escludere la progressiva adesione completa al programma per lui predisposto, sì che appare necessaria, in relazione anche alla durata complessiva della pena da espiare, una valutazione unitaria di più semestri. La natura giuridica di questo provvedimento è quella tipica dell'ordinanza ed essa appare pienamente compatibile con la natura di strumento di trattamento riconosciuta alla riduzione di pena, ossia di mezzo suscettibile di creare influenze positive sulla personalità del soggetto, che possono risultare eccitate o esaltate da un provvedimento interlocutorio. Il limite giuridico di questo provvedimento, rimesso al prudente apprezzamento della sezione di sorveglianza, è che esso, ovviamente, non violi il diritto del condannato alla liberazione anticipata susseguente alle riduzioni di pena che gli saranno eventualmente concesse, né violi il diritto del condannato ad essere ammesso alla liberazione condizionale nei termini abbreviati conseguenti anch'essi alle eventuali predette riduzioni di pena.

Nell'ipotesi, poi — che è quella che ricorre nel caso in esame — in cui la sezione di sorveglianza sia chiamata, retrospettivamente, a valutare il comportamento del detenuto in un lungo arco di tempo, essa dovrà, innanzitutto, esaminare se, allo stato, gli obiettivi prefissati nel programma di trattamento individualizzato siano stati o no perseguiti. Nell'ipotesi negativa l'istanza dovrà senz'altro essere respinta, quale che sia stato l'atteggiamento psicologico con cui il soggetto abbia seguito i singoli momenti e le singole fasi del trattamento, posto che, come è stato ripetutamente detto in precedenza sulla scia dell'insegnamento di questa Corte, assolutamente costante sin dalla prima decisione emessa in materia, la finalità dell'istituto non è tesa « ad accordare al

condannato riduzioni di pena finì a se stesse, bensì a conseguire il reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato e rieducato secondo il dettato dell'art. 27, 3° comma della Costituzione (Cass. 5 aprile 1977, Fida, in motivazione; Cass. 14 giugno 1977, Rossetti, mass. 136.653; Cass. 7 giugno 1977, Borzumati, mass. 136.702; Cass. 15 novembre 1977, Caracciolo, mass. 137.522; Cass. 14 aprile 1978, Manca, mass. 139.169; Cass. 17 maggio 1978, Capatti, mass. 139.744; Cass. 27 settembre 1978, Genco, in motivazione; Cass. 11 dicembre 1978, Lorusso, mass. 140.887). Nell'ipotesi positiva, invece, la sezione di sorveglianza dovrà ulteriormente accertare da quale epoca l'atteggiamento psicologico del soggetto sia stato teso a far propri i risultati del trattamento e dovrà, quindi, concedere le riduzioni di pena per i periodi corrispondenti a quest'ultima positiva valutazione e negarla per gli altri. Questa soluzione solo apparentemente si pone in contrasto con il precedente orientamento di questa Corte, di cui, anzi, come ora vedremo, costituisce il logico complemento, posto che anch'essa è basata su un giudizio di certezza sulla irreversibilità dei risultati rieducativi raggiunti (Cass. 28 febbraio 1980, Piras, mass. 145.128; Cass. 14 aprile 1978, Manca, mass. 139.170; Cass. 7 novembre 1977, Corazza, mass. 137.735), e tiene concretamente conto dell'impegno di collaborazione prestato dal soggetto al raggiungimento di quei risultati (Cass. 6 novembre 1979, Pizzimenti, mass. 143.487; cfr., altresì, mass. 14 aprile 1978, Scipione, mass. 139.171).

Si è già detto che in due recentissime decisioni, concernenti anch'esse valutazioni « a posteriori », questa Corte ha affermato che « è possibile una valutazione separata di periodi distinti di carcerazione, tra i quali sussista interruzione con inizio di una nuova attività di trattamento e, come tali, suscettibili di apprezzamento autonomo ». I due casi di specie presentano la caratteristica comune che l'intero arco di detenzione, che formava oggetto dell'istanza di riduzione di pena, era stato interrotto per evasione dal detenuto e la sezione di sorveglianza aveva negato il beneficio per il primo periodo, esprimendo una valutazione complessiva autonoma, e l'aveva accordata per il secondo periodo, ritenendo « che la valutazione separata dello stesso porta, invece, a concludere positivamente nei confronti del soggetto ». La Corte ha ritenuto valido il *modus operandi* della sezione di sorveglianza e dopo di aver ribadito il principio della valutazione complessiva, ha osservato che « qualora, però, si tratti non di un unico periodo di detenzione senza soluzione di continuità, ma di più periodi siccome intervallati da interruzione dello stato di detenzione per il riacquisto della libertà, il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione dev'essere formulato separatamente per ciascun periodo » (Cass. 31 marzo 1980, Galassi, in motivazione). Il principio affermato dalla Cassazione è di fondamentale importanza e trascende il caso di specie perché pone l'accento sul momento da prendere in considerazione ai fini della valutazione complessiva. L'offerta di disponibilità, invero, avanzata dall'amministrazione penitenziaria era stata rifiutata nel primo periodo dal detenuto che, con atto volontario costituente addirittura delitto, aveva posto fine al trattamento, ed era stata, poi, pienamente accettata fino a far ritenere posi-

tivamente avviato e stabilizzato il processo di risocializzazione. Ciò che assume importanza nella valutazione retrospettiva quando il giudizio finale è certamente positivo, è, quindi, l'individuazione del momento in cui inizia la qualificata adesione del soggetto all'offerta di disponibilità dell'amministrazione, rivedendo, eventualmente, le proprie scelte iniziali. Si tratta di una indagine tanto più doverosa in quanto concerne soggetti bisognosi, per definizione, di rieducazione ed aventi personalità in via di evoluzione su cui il trattamento tenta di incidere positivamente. L'indagine deve avere ad oggetto soprattutto le cause che possono aver modificato l'atteggiamento e tra queste, per i detenuti in lunga espiazione di pena, il ruolo che ha giocato l'entrata stessa in vigore del nuovo Ordinamento penitenziario, e deve, così, mirare ad individuare autonomi periodi di detenzione.

La soluzione cui si aderisce presenta anche il vantaggio di ricondurre ad unità, come è giusto, la valutazione « a posteriori » con quelle progressive effettuate nel corso dell'esecuzione. Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, ciò che è rilevante è il giudizio di maggior certezza possibile dal quale risulti che il condannato si è impegnato nell'opera di rieducazione, sì da far ritenere avviata verso risultati sufficientemente stabili la sua risocializzazione.

Va in questa sede ribadito il principio già ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui l'ordinanza, positiva o negativa, emessa a conclusione del provvedimento di sorveglianza ha sostanzialmente natura di sentenza e produce il normale effetto preclusivo del giudicato, sì che è inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, ai fini della concessione della riduzione per il periodo stesso (Cass. 16 giugno 1980, Candida, mass. 145.825; Cass. 24 ottobre 1979, Carlino, mass. 143.914). Ciò non esclude, peraltro, che del predetto comportamento possa, anzi debba, tenersi conto al limitato fine di valutare, per il successivo periodo preso in considerazione dalla sezione di sorveglianza, se le ragioni che hanno determinato il rigetto della prima istanza possono ritenersi o no assolutamente ininfluenti rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di trattamento rieducativo (Cass. 28 giugno 1978, Rossi, mass. 139.906). Costituisce questa, certamente, una delle più rilevanti conseguenze del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui « il trattamento penitenziario, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si configura come un *unicum* inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato » (Cass. 5 aprile 1977, Fida, mass. 135.834; Cass. 14 giugno 1977, Rossetti, mass. 136.653; Cass. 7 giugno 1977, Borzumati, mass. 136.702; Cass. 15 novembre 1977, Caracciolo, mass. 137.522; Cass. 14 aprile 1978, Manca, mass. 139.169; Cass. 17 maggio 1978, Capatti, mass. 139.775).

Per completezza di esposizione va detto che è stato obiettato — sul piano meta-giuridico — che quella della Cassazione sarebbe una costruzione artificiosa, utopistica, ancor più retorica del concetto stesso normativo del trattamento e, comunque, velleitaria, posto che la realtà strutturale del sistema penitenziario italiano consentirebbe, al più,

dei singoli atti di sostegno e mai una finalizzazione dell'azione. La censura, a ben vedere, si muove su due piani completamente diversi: il primo, a livello normativo, pone in discussione — sulla scia di un movimento di pensiero che è sorto negli Stati Uniti d'America e che ha avuto larga eco in tutto il mondo — il concetto stesso di trattamento sottolineandone il carattere di « nobile bugia » per negare, in nome della « cura » del delinquente, i diritti fondamentali dell'uomo; il secondo, a livello operativo, investe l'organizzazione e la funzionalità del sistema penitenziario italiano.

Per quel che attiene ad entrambi i profili, l'interprete non può che prendere atto del dato normativo che stabilendo, come si è già detto, che il trattamento penitenziario « deve essere conforme ad umanità » e deve « assicurare il rispetto della dignità della persona » va ben al di là del principio sancito all'art. 27 della Costituzione e corregge gli aspetti più negativi della carcerazione, influenza le prassi e recupera le forze migliori della realtà penitenziaria. Si tratta di un principio di alta civiltà che deve essere difeso, quali che siano le condizioni strutturali del sistema che deve, comunque, ad esso adeguarsi. Questa Corte ha già insegnato che le eventuali disfunzioni del sistema non possono ritorcersi in danno del soggetto interessato (cfr., in materia minorile, per l'omesso esame dell'accertamento di natura obbligatoria concernente la personalità dell'imputato infradiciottenne ai fini del giudizio sull'imputabilità, il principio contenuto nella decisione di questa Corte 7 febbraio 1978, Mancini, mass. 140.715) ed ha fatto applicazione di questo principio nell'ipotesi in cui l'amministrazione penitenziaria non aveva sottoposto ad osservazione della personalità il detenuto, annullando l'ordinanza della sezione di sorveglianza che si era basata, per respingere l'istanza di riduzione di pena, sui soli rapporti dei direttori degli istituti per l'esecuzione delle pene (Cass. 13 febbraio 1980, Galimi, mass. 144.998).

Quanto sopra considerato, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione fondata sulle risultanze ritualmente acquisite, ha ritenuto, con valutazione giustamente complessiva, che per tutto il periodo della detenzione, risalente in parte anche ad epoca precedente l'entrata in vigore del nuovo Ordinamento penitenziario, il detenuto aveva dato prove di cattiva condotta e comunque di un comportamento non sicuramente stabilizzato. Stabilito, quindi, con valutazione unitaria, che le finalità dell'opera di rieducazione non erano state conseguite e che, pertanto, il soggetto non risultava emendato, la Sezione avrebbe dovuto, senz'altro, rigettare il ricorso per tutto il periodo preso in considerazione. Indebitamente, però, la Sezione ha concesso la riduzione di pena per gli ultimi due semestri di detenzione, in base ad una erronea concezione « atomistica » dell'istituto, affermando che, pur « senza invalidare il principio della valutazione globale sembra che possa riconoscersi nell'ultimo periodo di detenzione un comportamento del Varone partecipativo all'opera di rieducazione, posto che dalla data del 9 marzo 1980 pare di cogliere un maggior impegno del detenuto nel migliorare la propria personalità ». Si tratta, come appare evidente, di mere affermazioni che non infi-

ciano la validità della valutazione complessiva negativa per tutto il periodo della detenzione ma dalle quali la Sezione ha tratto conseguenze erronee a favore del detenuto e delle quali lo stesso non ha, quindi, motivo di dolersi. Sul punto si è, comunque, formato il giudicato in conseguenza dell'omessa impugnazione del pubblico ministero, siccome è giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 11 aprile 1980, Teti, mass. 145.380; Cass. 14 giugno 1977, Rossetti, mass. 136.654; Cass. 23 novembre 1978, Galfagno).

Contrariamente, poi, all'assunto del ricorrente, la Sezione di sorveglianza non ha fondato il proprio convincimento sulla sentenza e sul rapporto indicati dal Varone, ma ha ritenuto gli stessi, unitamente ad altri elementi, significativi della cattiva condotta serbata dallo stesso nell'arco della detenzione e posta in evidenza dagli operatori penitenziari.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

(*Omissis*)

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Condizioni di salute gravi - Incompatibilità anche con il ricovero in centri clinici esterni mediante piantonamento - Necessità (art. 277 cod. proc. pen.; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 dicembre 1980 - Pres. GUIDA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. De Stefano.

Per la concessione della libertà provvisoria, nel caso previsto dall'art. 1, ultimo comma, legge n. 152 del 1975, non è sufficiente la accertata sussistenza di una obiettiva incompatibilità del quadro morboso rilevato, con lo stato di detenzione in un istituto di pena, anche se particolarmente attrezzato dal lato sanitario, ma occorre altresì l'accertamento della suddetta incompatibilità anche rispetto al ricovero in centri clinici idonei al di fuori del carcere mediante piantonamento, ai sensi dell'art. 11 Ordinamento penitenziario (1).

(1) La massima si riferisce all'ultimo comma dell'art. 1 legge 22 maggio 1974, n. 152, che dispone che anche nei casi previsti dai primi due commi dello stesso articolo può concedersi la libertà provvisoria « se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione ».

La Cassazione quindi riconosce che lo *status* detentivo è identico per il detenuto ricoverato in infermeria o centro clinico penitenziario e per il detenuto ricoverato in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario, il che, se sotto l'aspetto dello stato giuridico è certamente vero, non lo è sempre dal punto di vista delle concrete possibili cure mediche. Si riafferma così ancora una visione della detenzione come condizione complessiva, come 'vissuto' del soggetto. In senso analogo, cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1979, Del Secco, in *Cass. Pen. mass.*, 1980, 471.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Revoca del beneficio - Momentanea assenza del condannato dal luogo di lavoro assegnatogli - Sufficienza ai fini della revoca - Esclusione - Condizioni (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1 luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. DE TULLIO - P. M. concl. conf. - Imp. Saccà.

La semplice e momentanea assenza del condannato dal luogo assegnatogli non è sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca del regime di semilibertà: a tal fine, infatti, va accertato dal giudice se la violazione sia tale, in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata, a poter far ritenere che il condannato sia inidoneo al trattamento e che, quindi, l'esperimento abbia avuto esito negativo.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata ed affidamento in prova al servizio sociale - Incompatibilità (artt. 47 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 novembre 1980 - Pres. FASANI - Rel. DI NACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Viscomi.

L'affidamento in prova al servizio sociale in nessun caso può essere equiparato all'espiazione della pena, posto che, pur importando per il condannato l'obbligo di osservanza di determinate prescrizioni, si svolge al di fuori della istituzione carceraria. Ne deriva che il beneficio della liberazione anticipata, il quale presuppone che la pena detentiva da ridurre sia ancora in corso di esecuzione e che il condannato si trovi in effettivo stato di detenzione, non può trovare applicazione quando sia in corso l'affidamento in prova al servizio sociale (1).

(1) Nel senso, Cass., Sez. I, 24 maggio 1978, Madia, Cass. Pen. mass. 1978, 1525, nonché Cass., Sez. I, 3 novembre 1980, Grilli, inedita.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Limite di pena - Pene concorrenti - Criteri di calcolo (artt. 73, 78 e 80 cod. pen.; art. 582 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 febbraio 1981 - Pres. DI MARCO - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Argentini.

Nel caso di espiazione, senza soluzione di continuità, di pene concorrenti inflitte con una pluralità di sentenze di condanna, deve tenersi conto, ai fini dell'accertamento del limite di pena previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dell'intera pena cumulabile, ancorché non sia

stato emesso un formale provvedimento di cumulo, con la sola esclusione delle pene condonate o comunque estinte, ma senza distinzione tra parte di pena scontata e parte residua ancora da scontare (1).

(1) Confr. Cass., Sez. I, 17 aprile 1978, Pipola, in *Cass. Pen. mass.* 1980, 242.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Determinazione della misura della pena inflitta ai fini della concedibilità della misura alternativa - Criteri (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 3 luglio 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Barletta.

Ai fini della determinazione della pena inflitta, per l'affidamento in prova al servizio sociale (legge 354/75 e succ. modif.), si deve tener conto della pena complessiva in corso di esecuzione ed un'estinzione parziale di tale pena, per espiazione di talune delle pene concorrenti, non è ipotizzabile e pertanto non può aversi riguardo, ai fini della concedibilità della misura alternativa, della pena ancora da scontare.

Il cumulo delle pene è risolvibile soltanto nel caso che intervengano cause estintive o modificatrici delle singole pene (amnistia impropria, condono, imputabilità di pene fungibili) (1).

(1) Con riferimento all'ammissione al regime di semilibertà, in senso analogo, Cass., Sez. I, 2 giugno 1978, Toscano, in *Cass. Pen. mass.* 1980, 251.

Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Esito negativo della prova - Periodo trascorso in libertà - Non computabilità nella durata della pena (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 novembre 1980 - Pres. ANGINI - Rel. CATARMO - P. M. concl. conf. - Imp. Vezzosi.

La riuscita negativa della prova agisce come condizione risolutiva dell'affidamento al servizio sociale, onde il tempo trascorso in libertà non si computa nella durata della pena inflitta, venendo meno ex tunc la efficacia della misura e ripristinandosi il rapporto primitivo rimasto nel frattempo quiescente (1).

(1) Giurisprudenza consolidata. Cfr. conf. Cass., Sez. I, 25 maggio 1979, Coccia, in questa *Rivista*, 1981, pag. 161, con nota di richiami.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Cessazione - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 26 giugno 1981 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Milito.

L'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 ultimo capoverso della legge 26 luglio 1975, n. 354 non consegue al mero decorso del periodo di prova senza che sia intervenuta la revoca dell'affidamento occorrendo, invece, l'accertamento di elementi di comportamento positivi tali da far supporre essere avvenuta inequivocabilmente la rieducazione del reo (1).

(1) Conf. cfr. Cass., Sez. I, Sent. 1 aprile 1981, Mellone, in questa *Rivista*, 1981, pag. 162, nonché Cass., Sez. I, Sent. 26 giugno 1981, Capelli, inedita.

Misure di sicurezza - Personali - Libertà vigilata - Soggiorno coatto - Concorso delle due misure - Revoca, modificazione o sospensione - Competenza (art. 215 cod. pen. e 635 cod. proc. pen; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 maggio 1981 - Pres. ANGINI - Rel. VALENTE - P. M. concl. conf. - Imp. Lombardo.

Nei casi di concorso tra obbligo di soggiorno e libertà vigilata, al giudice della prevenzione spetta di pronunciare sul perdurare della prima misura, mentre appartiene alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza ogni statuizione relativa alla sospensione o al differimento della libertà vigilata.

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Motivi - Necessità (artt. 201 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 marzo 1981 - Pres. BARBA - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Cosentino.

Anche nel procedimento di sicurezza, come in quelli di prevenzione e di sorveglianza, è richiesta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, la presentazione dei relativi motivi (1).

(1) Nel senso, Cass., Sez. I, 26 ottobre 1970, Settegrana, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1972, 341; Cass., Sez. I, 5 novembre 1971, Ferrari, in *Giust. pen.* 1972, III, 642; contra Cass. Sez. Unite. 29 novembre 1958, Battistelli, in *Giust. pen.* 1959, III, 534; per il procedimento di prevenzione, in senso conforme, v. Cass., Sez. Unite, 9 luglio 1966, Catania, in *Giust. pen.* 1967, III, 67.

Misure di sicurezza - Esecuzione - Impugnazioni - Provvedimento di sospensione della misura di sicurezza - Ricorso immediato in cassazione - Esclusione - Ricorso ex art. 640 cod. proc. pen. (art. 111 Cost.; art. 209 cod. pen.; artt. 190, 635 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. DI NACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Quilici.

Il provvedimento col quale si sospende una misura di sicurezza (nella specie: casa di lavoro) per tutto il periodo in cui l'interessato è stato e sarà sottoposto a carcerazione preventiva rientra tra quelli indicati nell'art. 635 cod. proc. pen. posto che, prorogando a data incerta la scadenza del periodo minimo, modifica l'anzidetta misura di sicurezza e contrasta con l'interesse del soggetto all'anticipazione di detta scadenza, salvo casi particolari di interferenza con altre misure e di possibile unificazione ex art. 209 cod. pen. Pertanto tale provvedimento, che incide sulla libertà personale, è soggetto allo specifico mezzo di gravame di cui all'art. 640 cod. proc. pen. con la conseguente esclusione del ricorso immediato per Cassazione a termine dell'art. 111 Cost.

Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro - Nuova dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato - Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.).

Reo - Abitudine nel reato - In genere - Professionalità nel reato - Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una colonia agricola o a casa di lavoro - Nuova dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato - Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.).

Contestazione dell'accusa in materia penale - Oggetto - Abitudine e professionalità nel reato, tendenza a delinquere - Necessità di nuova dichiarazione - Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione II - Sent. 2 aprile 1981 - Pres. MAZZA - Rel. BORSELLI - P. M. concl. conf. - Imp. Damaschi.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 216, n. 2 cod. pen. non necessita che il giudice emetta una nuova dichiarazione di abitudine o di professionalità, ma solo che accerti se il nuovo delitto sia una ulteriore manifestazione della abitudine o professionalità già dichiarata (1).

(1) Nel senso che la contestazione, nel capo di imputazione, della qualità di « persona già dichiarata delinquente abituale » deve ritenersi sufficiente per l'assegnazione alla casa di lavoro poiché l'imputato viene messo a conoscenza del presupposto obiettivo (ex art. 216, n. 2 cod. pen.) per l'applicazione della misura di sicurezza, v. Cass., Sez. II, 2 aprile 1971, Cianfarani, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1973, 254; contra, nel senso che il giudice deve contestare (a pena di nullità ex art. 185, n. 3 cod. proc. pen.) all'imputato che il nuovo reato non colposo da lui commesso costituisce una nuova manifestazione dell'abitudine, cfr. Cass., Sez. II, 15 dicembre 1969, Pinto, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1970, 1455; Cass., Sez. II, 4 febbraio 1972, Villaron, in *Giust. pen.* 1973, III, 121.

Misure di sicurezza - Personali - Detentive - Inosservanza - Fissazione della nuova scadenza - Provvedimento de plano - Legittimità (art. 214 cod. pen.; artt. 636 e 637 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 2 dicembre 1980 - Pres. BARBA - Rel. PINTUS - P. M. concl. conf. - Imp. Martone.

Il provvedimento con il quale, nell'ipotesi prevista dall'art. 214, comma secondo, cod. pen. viene, da parte del magistrato di sorveglianza, fissata la nuova scadenza del periodo minimo di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in casa di cura e di custodia, può essere legittimamente emesso dal giudice senza l'osservanza delle garanzie di difesa di cui agli artt. 636 e 637 cod. proc. pen.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in manicomio giudiziario - Abrogazione dell'anzidetta misura dalla nuova normativa in materia manicomiale - Esclusione - Fattispecie (art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. ANGINI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Maritan.

La legge 13 maggio 1978, n. 180 ha espressamente richiamato le disposizioni del codice penale abrogate senza comprendervi la norma consacrata nell'art. 222 dello stesso codice. Pertanto, l'omissione in parola palesa chiaramente la intenzione del legislatore di mantenere in vita la misura di sicurezza sul presupposto della diversità di situazioni esistente tra i comuni infermi di mente e quelli che, attraverso la commissione di gravi reati, hanno in concreto manifestato una temibile pericolosità sociale.

(Nella specie la Corte ha precisato che alla necessità di appropriate cure, comune ad entrambe le categorie, si aggiunge per la seconda, quale elemento diversificatore, quella d'un rigoroso controllo dello stato di pericolosità attraverso l'osservazione negli istituti specificamente attrezzati) (1).

(1) Sull'argomento, in senso contrario, nella giurisprudenza di merito, v. App. Bologna 7 dicembre 1978, Nebiolo, in *Riv. it. med. leg.* 1980, 622.

Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una casa di cura e custodia - Presupposti - Infermità psichica - Rapporti con l'infermità di mente.

Imputabilità - Vizio di mente - Parziale - Totale - Infermità di mente - Nozione - Rapporti con l'infermità psichica - Conseguenze in ordine alla misura di sicurezza dell'assegnazione in una casa di cura e custodia (artt. 88, 89, 219 e 222 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1 aprile 1981 - Pres. ANGINI - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Mosci.

L'infermità di mente è concetto più ampio di quello di malattia mentale e di infermità psichica, sicché nella prima possono essere ricompresi

disturbi mentali transitori legati a malattie fisiche, con la conseguenza che l'assegnazione ad una casa di cura e custodia resta correlata ad una infermità psichica, ma non a disturbi occasionali e transitori derivanti da malattia fisica.

(La Cassazione ha osservato che la stretta correlazione tra gli artt. 88 ed 89 cod. pen. e gli artt. 219 e 222 dello stesso codice non fa venir meno la concettuale e sostanziale differenza tra imputabilità — alla quale si riferiscono i primi articoli — e le misure di sicurezza, alle quali ineriscono i secondi; né il legislatore, usando per l'imputabilità l'espressione per infermità, in tale stato di mente e per le misure di sicurezza la diversa espressione infermità psichica, ha inteso riferirsi ad identiche realtà o addirittura equiparare, ai fini della pericolosità presunta, situazioni sostanzialmente e profondamente diverse, con applicazione della misura di sicurezza anche ai casi di malattia fisica di per se stessa transitoria, nella quale palesemente, venuta meno la malattia e la momentanea conseguente disfunzione psichica, viene meno definitivamente anche ogni pericolosità, sicché la misura di sicurezza non solo non assolve ad alcuna funzione, ma diventa del tutto dannosa) (1).

(1) Nel senso Cass., Sez. II, Sent. 3 maggio 1972, Ongaro e altro, in *Giur. it.* 1973, II, 400; Cass., Sez. I, 6 giugno 1974, 410, con nota di SQUASSONI « Imputabilità e disturbi mentali transitori ». Sul punto, in dottrina, v. anche CENDERELLI « Sulla rilevanza degli stati emotivi e passionali nell'ambito del giudizio di colpevolezza e di imputabilità », in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1975, 1336. In senso contrario, v. Cass., Sez. I, sent. 19 gennaio 1973, Pasino, in *Giur. it.* 1974, II, 310.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in casa di cura e custodia - Computo della pena ai sensi dell'art. 219 cod. pen. - Criteri - Valutazione anche della diminuzione di pena per il vizio parziale di mente - Esclusione (art. 219 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININI - P. M. concl. conf. - Imp. Bertozzi.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, per pena stabilita dalla legge ai sensi dell'art. 219 cod. pen. deve intendersi quella fissata per il delitto commesso dal condannato, comprese le diminuzioni e gli aumenti derivanti dalle riconosciute circostanze aggravanti ed attenuanti, con esclusione della diminuzione per il vizio parziale di mente che influisce sulla misura della pena non a causa della maggiore o minore gravità del reato ma soltanto a causa della diminuita imputabilità del colpevole (1).

(1) Conf. Cass., Sez. I, 27 gennaio 1971, De Marchi, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1972, 186.

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Revoca anticipata - Applicabilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 640 e 641 cod. proc. pen. (art. 207 cod. pen.; artt. 640 e 641 cod. proc. pen.; artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 6 maggio 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Ferrario.

Avverso i provvedimenti della sezione di sorveglianza in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza non è proponibile da parte del P.M. o degli interessati il ricorso per cassazione per violazione di legge previsto dal procedimento di sorveglianza, ma il ricorso in appello e, successivamente, quello per revisione, anche per il merito, previsto dagli artt. 640 e 641 cod. proc. pen. relativo al procedimento di sicurezza (1).

(1) Conf. Cass., Sez. I, 19 aprile 1978, Carlone, in *Cass. Pen. mass. ann.*, 1980, 477; *Giur. it.* 1980, II, 362 con nota di ALBERTI « Quale gravame esperire contro la revoca anticipata di una misura di sicurezza? »; Cass., Sez. I, 21 febbraio 1978, La Neve, in *Cass. Pen. mass.* 1980, 170 e Cass., Sez. I, 20 marzo 1981, Barreca, inedita; v. inoltre Cass., Sez. I, 28 giugno 1979, Di Porto, in *Giust. pen.* 1980, III, 301 nel senso che in caso di errore sul mezzo di impugnazione deve sostituirsi, in via di convenzione, quello previsto dalla legge.

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Patrimoniale - Giudice competente nel caso di impugnazione - Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza (artt. 212 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione III - Sent. 19 novembre 1980 - Pres. POIDIMANI - Rel. GAMBINO - P. M. concl. conf. - Imp. Milo.

Ai sensi dell'art. 212 cod. proc. pen. l'impugnazione per ciò che concerne le sole misure di sicurezza, comprese quelle patrimoniali, quale è la confisca, deve essere proposta, a norma dell'art. 640 cod. proc. pen. alla Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza anche se la sentenza sia stata pronunciata da un giudice di secondo grado (1).

(1) Nel senso, cfr. Cass., Sez. III, 20 novembre 1958, Albarin, in *Giust. pen.* 1959, III, 594; Cass., Sez. I, 14 novembre 1981, Marchianò, in *Cass. Pen. mass. ann.* 1962, 475; con riguardo specifico alla confisca, v. Cass., Sezioni Unite 29 novembre 1958, Ardinon, in *Giust. pen.* 1959, III, 522 con nota di SABATINI.

MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato sottoposto alla misura preventiva del soggiorno obbligato - Esclusione del beneficio (artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 8 febbraio 1978 - Pres. MISSINEO - Ric. Polimeni.

A favore di un detenuto che, alla fine della pena, debba essere sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non è concedibile la semilibertà, stante il contrasto tra le finalità del beneficio della semilibertà (che tende a favorire il reinserimento anticipato del condannato nella società) e quelle della misura di prevenzione (che comporta l'allontanamento dall'ambiente in cui il condannato stesso si sarebbe reinserito), nonché per analogia con il divieto di affidamento nel caso che alla pena segua una misura di sicurezza detentiva (1).

(1) Non si rinvergono precedenti in termini. Quanto alla natura delle misure di prevenzione e delle misure di sicurezza si veda: NUVOLONE, *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1976, voce « Misure di prevenzione, ecc. » in particolare i paragrafi 9 e 10, con la dottrina citata.

La decisione suscita perplessità. Infatti la natura e le finalità della pena detentiva, se espiata in semilibertà, rimangono tese alla rieducazione ed al recupero del condannato ed ancorate all'effettivo ed accertato progresso compiuto nel trattamento. La misura alternativa deve favorire il graduale reinserimento nella società del condannato (art. 50, ult. comma).

Ciò anche se il soggetto, alla fine della pena, risulta sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui sia stato aggiunto l'obbligo di soggiorno in un dato Comune (art. 3, ult. comma della legge 1423) nei « casi di particolare pericolosità ».

La misura stessa trova la propria giustificazione (art. 3, 1° comma, che richiama l'art. 1) nella diffida del Questore, rimasta senza effetto, quando la persona « sia pericolosa per la sicurezza pubblica ».

Orbene, se tali condizioni non si realizzano attualmente, è evidente che il provvedimento del Tribunale rimane privo di giustificazione e deve essere revocato, sempre che il condannato dimostri di aver cambiato vita, di aver ottemperato alla diffida e pertanto di non essere più pericoloso, proprio mediante la condotta quale semilibero. Di conseguenza l'ostacolo alla ammissione al beneficio non pare, di per sé, l'esistenza del provvedimento amministrativo del Tribunale, ma la permanenza sostanziale delle condizioni che ne avevano legittimato la emanazione.

La Cassazione, con costante giurisprudenza, afferma che il convincimento del giudice, in materia di misure di prevenzione, è ampiamente discrezionale e bene può essere ancorato anche alle sole informazioni fornite dal Questore, purché queste non contrastino con elementi risultanti dagli atti o con le prove addotte dalla difesa (sent. 25 gennaio 1979, in *Giust. pen.* 1980, III, 48).

Uguale perplessità suscita il richiamo all'art. 47, 1° comma della legge 354/75 perché la misura di prevenzione suddetta non è una « misura di sicurezza » (artt. 199 e segg. cod. pen.); non ha comunque contenuto « detentivo »; è normale infine che i condannati alla reclusione o all'arresto siano ammessi alla semilibertà (quando ne ricorrano i requisiti ed i presupposti), anche se alla pena segue una misura di sicurezza personale detentiva; il beneficio è applicabile proprio anche in relazione alla misura suddetta (art. 48, 1° e 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 che fa esplicito riferimento agli « internati »); il ricorso all'analogia nella materia in esame è vietato (art. 14 Preleggi).

Polimeni Luciano, condannato dal Tribunale di Messina, con sentenza in data 26 novembre 1976, alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione, L. 200.000 di multa, mesi 1 di arresto e L. 50.000 di ammenda, in data 19 giugno 1977 presentava istanza per ottenere i benefici della liberazione anticipata e per essere ammesso al regime di semilibertà. Quanto alla richiesta di liberazione anticipata, la Sezione rileva che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento.

Il Direttore della Casa circondariale di Reggio Calabria, nel rapporto informativo — premesso che il Polimeni si trova ristretto dal 6 agosto 1976 nella Casa circondariale locale, dove svolge l'attività di « cuciniere » — riferisce che il predetto « ha mantenuto sempre condotta "regolare", riuscendo a guadagnarsi la stima e la fiducia di tutti ». Il giudizio sul comportamento è, pertanto, estremamente positivo e dimostra la volontà del Polimeni di una effettiva concreta partecipazione all'opera di rieducazione durante tutto il periodo di detenzione. La sussistenza del presupposto comporta l'accoglimento della istanza di liberazione anticipata e, conseguentemente, la Sezione deve concedergli una riduzione di pena di giorni sessanta sulla pena inflittagli dal Tribunale di Messina — con sentenza del 26 novembre 1976 — avendo il Polimeni scontato tre semestri. La Sezione ritiene di dovere rigettare, invece, l'istanza per ottenere il beneficio di essere ammesso al regime di semilibertà.

Risulta dagli atti, che il Polimeni Luciano, con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 24 marzo 1977, fu sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di Diano Marina (Imperia), per la durata di anni due. Questa Sezione di sorveglianza ritiene che la sottoposizione alla più grave misura di prevenzione — cioè il soggiorno obbligato — non consente la concessione del beneficio della semilibertà, in quanto questo istituto ne risulterebbe snaturato.

A parte la considerazione che sono diversi gli elementi di valutazione per l'ammissione al regime di semilibertà e quelli per l'applicazione delle misure di prevenzione, è evidente il contrasto con la norma di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 50, secondo cui residui di pena abbastanza lunghi possono essere scontati in semilibertà al fine di favorire il reinserimento del soggetto nella società, e l'attuazione della esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, che comporta l'allontanamento dall'ambiente in cui si sarebbe reinserito. Contrasto che balza ancora più evidente ove si consideri che la misura di prevenzione con l'obbligo del soggiorno è, tra l'altro, applicata al soggetto che dimostra di essere « particolarmente » pericoloso dal punto di vista sociale proprio perché inserito in un ambiente che lo sollecita o aumenta la sua pericolosità sociale. Il contrasto è di tutta evidenza. Se una correlazione deve esistere tra le norme penali, e le norme di carattere penitenziario, è logico che non può ammettersi al regime di semilibertà un condannato che riveli delle caratteristiche di pericolosità sociale che lo pongono in una situazione di fatto contrastante con la finalità voluta dalle norme relative al regime di semilibertà. D'altronde, è da rilevare che il principio della conce-

zione unitaria della legge penitenziaria comporta la necessità di articolare il sistema di difesa sociale dalla criminalità con il ricorso a misure alternative differenziate, realisticamente proporzionate alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori.

Ragioni di sistematica hanno determinato il legislatore a non indicare esplicitamente — come era stato previsto dall'art. 115 del disegno di legge approvato l'11 giugno 1966 relativo all'ordinamento penitenziario minorile, il divieto di ammissione al regime di semilibertà per il condannato che « dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ».

Divieto tassativamente previsto dalla legge n. 354 del 1975, in riferimento all'affidamento in prova del servizio sociale, comma 1° art. 47. Se è vero che l'affidamento in prova è misura più favorevole del regime di semilibertà, appare evidente che si opererebbe una discriminazione illogica tra il beneficio più favorevole e la semilibertà — in quanto il legislatore, che ha escluso dall'affidamento in prova i soggetti, per definizione, pericolosi, consentisse poi agli stessi di usufruire della semilibertà con controlli invisibili quanto inadeguati. D'altronde, se si volesse sostenere la compatibilità tra il beneficio della semilibertà, di cui alla legge n. 354 del 1975 e la sottoposizione del condannato al soggiorno obbligato, in quanto più pericoloso nell'ambiente, si creerebbe una situazione giuridica di contrasto a tutto svantaggio della società, fino al punto di far ritenere che il comportamento del condannato al trattamento penitenziario individualizzato possa eliminare « la particolare pericolosità sociale » accertata, in sede di applicazione delle misure di prevenzione, e che caratterizza la temibilità dell'individuo, in relazione alle condizioni in cui si manifesta, tanto da escluderlo dall'ambiente in cui normalmente opera.

(*Omissis*)

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concorso di reclusione inferiore a sei mesi e di arresto - Concedibilità immediata del beneficio (artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 28 maggio 1981 - Pres. MISSINEO - Ric. Pizzimenti.

Qualora la pena della reclusione non superi i sei mesi, è immediatamente concedibile la semilibertà, senza necessità del periodo minimo trimestrale di osservazione, anche se segue una condanna all'arresto.

Con istanza del 22 aprile 1981, Pizzimenti Pietro ha chiesto di essere ammesso al beneficio della semilibertà.

L'istante trovasi detenuto nella Casa mandamentale di Villa S. Giovanni in espiatione della pena di mesi 4 di arresto inflittagli dal Pretore di Carrara, con sentenza del 7 maggio 1979, per i reati di cui agli artt. 80 C.S. e 1-32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; fatti accertati in Carrara il 27 ottobre 1978. È opportuno, prima di entrare nel merito della domanda proposta dal Pizzimenti, esaminare preliminarmente la tesi esposta dal P.G. che ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'odierna istanza, sul presupposto che il beneficio della semilibertà, nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 50 (espiatione delle pene dell'arresto e della reclusione fino a sei mesi) non possa essere concesso se non dopo che siano trascorsi almeno tre mesi di osservazione in Istituto.

Di contrario avviso è questa Sezione la quale ritiene che, nell'ipotesi in esame, la legge penitenziaria non prevede particolari tempi entro i quali deve svolgersi l'osservazione del condannato. Il legislatore, invero, ha chiaramente fissato un periodo minimo di osservazione — relativamente all'istituto della semilibertà — solo nella ipotesi di condanne alla reclusione superiori a sei mesi, fissandolo nella metà della pena inflitta (art. 50, 2° comma). Al contrario, nell'ipotesi di condanne alle pene dell'arresto, e della reclusione fino a sei mesi (art. 50, 1° comma) egli non ha fissato alcun limite minimo, lasciando con ciò chiaramente intendere che la osservazione della personalità, pur sempre necessaria e propedeutica a qualunque decisione della Sezione di sorveglianza, non deve prolungarsi per un periodo minimo prestabilito bensì per il tempo — variabile da caso a caso — necessario per avere completa conoscenza della personalità del soggetto; in tale ipotesi, dunque, rimane affidato al prudente apprezzamento della Sezione stabilire, di volta in volta, se l'osservazione del condannato possa ritenersi o meno sufficiente.

Neanche è possibile sostenere che il limite minimo di tre mesi di osservazione, previsto nell'art. 47 in relazione all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve analogicamente estendersi all'istituto della semilibertà.

Tale tesi, che pare contrasta con la norma generale che vieta qualunque forma di interpretazione analogica delle leggi penali e delle altre leggi che le integrano, limitando i diritti del cittadino, non ha alcun fondamento logico e giuridico essendo l'affidamento in prova istituito dalle caratteristiche del tutto diverse dalla semilibertà. Per convincersi di ciò è sufficiente valutare i diversi effetti che i due istituti producono; mentre infatti l'affidato in prova, venendo escarcerato, perde la sua posizione di « detenuto », riacquistando quella di uomo libero, seppure sottoposto a determinati obblighi, il semilibero non perde la sua posizione di recluso, essendogli solo concesso di trascorrere parte della giornata fuori dall'Istituto di pena.

Se così diversi sono gli effetti e le caratteristiche delle due misure alternative, ben si comprendono i motivi per cui il legislatore, per quanto attiene all'affidamento in prova — in vista appunto degli effetti estremamente liberatori del beneficio — fissi regole e condizioni particolarmente restrittive tra le quali, peraltro, l'obbligo della osservazione

almeno trimestrale appare il meno rilevante. Regole a condizioni che, in vista delle particolari caratteristiche dell'istituto non si possono estendere — in mancanza di espressa previsione — alla semilibertà e, in particolare, all'ipotesi prevista nel primo comma dell'art. 50 che, come si è già detto, si riferisce alle condanne di lieve entità.

Una diversa opinione porterebbe all'assurda conseguenza che non potrebbero, in nessun caso, godere della semilibertà quanti siano condannati a pena fino a tre mesi; cioè coloro che si rendono responsabili dei reati più lievi, che meno allarmano la collettività, di taluni dei quali, peraltro, da tempo si auspica la depenalizzazione in vista della inopportunità di punire con la più grave delle sanzioni episodi che non suscitano alcun allarme sociale e di costringere alla triste e traumatizzante realtà del carcere soggetti dalla scarsa o inesistente pericolosità sociale.

Per quanto riguarda il merito dell'odierna istanza, ritiene la Sezione che essa meriti accoglimento.

L'esame della documentazione e delle relazioni agli atti presenta il Pizzimenti come individuo che, sebbene pregiudicato per vari reati, non evidenzia una pericolosità sociale particolarmente rilevante. Egli, invero, solo nei primi anni della giovinezza si è reso responsabile di reati di una certa gravità mentre negli ultimi anni si è segnalato solo per talune contravvenzioni legate alla circolazione stradale. Peraltro, anche i reati più gravi, concentrati negli anni della prima giovinezza, appaiono solo come occasionali deviazioni della condotta legate certamente alla giovane età ed allo sbandamento di una difficile condizione di operaio alla ricerca di una stabile occupazione, piuttosto che l'espressione di una spiccata personalità delinquenziale irreversibilmente votata al delitto. Del resto, tali episodi non devono avere rivestito particolare rilevanza attesa l'estrema mitezza delle pene inflitte, spesso accompagnate dal beneficio della sospensione condizionale.

In seguito, il sopravvenire dell'età matura e delle responsabilità della famiglia (si è sposato nel 1977), ha chiaramente favorito positivi mutamenti della personalità, tanto che il Pizzimenti si è fatto notare solo per le contravvenzioni sopra ricordate tutte legate, comunque, alla necessità di arrotondare il magro stipendio di meccanico con gli occasionali viaggi al Nord che di tanto in tanto gli offriva la ditta Corsaro di Catona.

Le osservazioni sopra svolte consentono di meglio valutare la personalità del Pizzimenti e di ridimensionare le perplessità che insorgono ad un primo e superficiale esame del certificato penale e di valutare con maggiore benevolenza un individuo che, tutto sommato, ha manifestato, nel corso degli ultimi anni, dei positivi segni di ravvedimento se è vero che, segnalatosi nell'età più giovane con una allarmante serie di reati contro il patrimonio, è riuscito, specie dopo il matrimonio, ad assestare la propria condotta su livelli accettabili tanto da far ritenere probabile il suo completo riscatto, del quale appare significativo segno l'affannosa ricerca di una adeguata sistemazione lavorativa recentemente trovata presso una azienda di Verona ove avrebbe dovuto quanto prima trasferirsi.

Tali osservazioni, nel complesso positive, sulla personalità dell'ordigno istante e sul suo reale desiderio di un pieno recupero sociale, ben si saldano e si completano con i risultati della osservazione condotta in Istituto che, seppur breve, ha consentito di rilevarne la mitezza del carattere, la disponibilità verso i compagni di detenzione e gli operatori penitenziari, la serietà dei propositi, il desiderio vivo e reale di terminare l'espiazione della pena per dedicarsi completamente al lavoro ed alla famiglia alla quale appare legato da profondi vincoli. Le serie intenzioni manifestate dall'istante, la piena disponibilità della famiglia nel favorirne lo sforzo di reinserimento, la buona sistemazione lavorativa proposta (quale manovale alle dipendenze della « Catona Sali s.r.l. »), sono elementi dai quali la Sezione trae la conferma di un costante e progressivo miglioramento della personalità e che inducono ad accogliere l'odierna istanza di semilibertà nella convinzione che ciò possa contribuire ad avviare il Pizzimenti, con maggior sicurezza e decisione, verso il pieno recupero sociale.

(Omissis)

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Casa di assegnazione definitiva - Competenza della Sezione - E' tale - Casa di assegnazione temporanea - Competenza della Sezione - Esclusione (art. 71, comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354 aggiornata da art. 10 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Sezione di Sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 12 giugno 1980 - Pres. MISSINEO - Ric. Cambareri.

Competente a decidere sulla domanda di liberazione anticipata è la Sezione di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova la Casa cui il condannato è definitivamente assegnato, anche se la domanda stessa è presentata ad una Sezione diversa, durante una temporanea permanenza in altra Casa allo scopo di fruire di colloqui con i congiunti e ciò onde evitare artificiose sottrazioni di competenza al giudice naturale e discontinuità nel trattamento dovuta a trasferimenti della procedura conseguenti a movimenti del soggetto (1).

(1) La decisione si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 391 del 16 aprile 1980, Riv. 144993) che dà all'articolo 71, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 una interpretazione opposta.

D'altra parte la lettera dell'articolo suddetto è talmente chiara da non ammettere dubbi: la competenza spetta alla magistratura avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato « all'atto della richiesta », in tutti i casi in cui si deve applicare la procedura di cui agli artt. 71 e segg. dell'Ord. penit. (vale a dire: affidamento, semilibertà, liberazione anticipata, remissione del debito, ricoveri ai sensi dell'art. 148 cod. pen.).

Quanto alla competenza in materia di permessi, si veda la nota all'ordinanza 18 agosto 1981 del Magistrato di sorveglianza di Sassari, in questo numero, pag. 229.

Quanto alle misure di sicurezza, (revoca anticipata compresa) rimane applicabile il disposto dell'art. 635 cod. proc. pen.: è competente la Magistratura di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona sottoposta o da sottoporre a misura di sicurezza.

La Sezione, udito il Relatore, sentiti il P.M. ed il difensore di Cambareri Vincenzo, ristretto nella Casa di reclusione di Civitavecchia, che, in data 27 giugno 1979 — mentre si trovava nella Casa circondariale di Reggio Calabria per « fruire di colloqui con i familiari » avanzava istanza per essere ammesso al beneficio della liberazione anticipata (art. 54 legge 27 giugno 1975, n. 354).

Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso la Corte di appello di Roma, con ordinanza, emessa in data 25 marzo-8 aprile 1980, dichiarava la propria incompetenza territoriale, rinviando gli atti alla Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria, che riteneva competente; osserva che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto che nasce dal fatto che anche questa Sezione di sorveglianza ritiene la propria incompetenza per territorio per i motivi che seguono:

Risulta, dagli atti, che il Cambareri — condannato per omicidio volontario ed altro — dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria (in data 18 giugno 1971 e 1 marzo 1978) alla pena di anni 29 di reclusione e mesi 2 di arresto (condonati anni 2 di reclusione), — in data 4 dicembre 1976 veniva trasferito dalla Casa circondariale di Reggio Calabria ed « assegnato » alla Casa di reclusione di Civitavecchia, dove, tutt'ora ristretto, si trova in espiazione della pena inflittagli.

In data 6 giugno 1979, in base a provvedimento della competente autorità, veniva trasferito « temporaneamente » nella Casa circondariale di Reggio Calabria « per fruire di colloqui con i familiari » residenti a Solano di Scilla (prov. di Reggio Calabria).

Espletati i colloqui, in data 28 luglio 1979, veniva ricondotto nella Casa di reclusione di Civitavecchia, istituto designato per l'espiazione della pena.

Mentre si trovava nella Casa circondariale di Reggio Calabria avanzava domanda per essere ammesso alla liberazione anticipata e gli atti — *de plano* — venivano rimessi alla Sezione di sorveglianza di Roma, che, come rilevato, dichiarava la propria incompetenza territoriale ritenendo « che la legge penitenziaria incardina la competenza territoriale della Sezione di sorveglianza con riferimento all'Istituto in cui il richiedente si trova, indipendente da quello cui è assegnato. ».

Questo Collegio — in difformità del parere espresso dal P.G. e dalla analoga richiesta del difensore del Cambareri — osserva che dal contesto degli artt. 68, 1° comma e 71, 3° comma (aggiunto dall'art. 10 legge 12 gennaio 1977, n. 1), la competenza per territorio si determina in base al luogo in cui si trova l'istante « in espiazione della pena » e non in base alla sua occasionale presenza in un istituto, dove egli è stato trasferito « temporaneamente » per motivi che ne limitano la permanenza.

La soluzione, che investe il delicatissimo tema del giudice naturale, appare conforme alle norme che regolano la competenza per territorio, che attribuisce la giurisdizione fra le varie Sezioni di sorveglianza — tutte competenti per materia — a quella del luogo in cui il richiedente si trova assegnato definitivamente in espiazione della pena.

Questo principio risulta evidente dal contesto degli artt. 71, 3° comma, in relazione all'art. 68, che appare essere una trasmigrazione della disposizione del comma 2° dell'art. 585 cod. proc. pen. (ora abrogato dall'art. 89), che, per determinare la competenza del giudice di sorveglianza, la stabiliva in riferimento « al luogo in cui il condannato si trova ad espiare la pena ». Questo principio serve a corroborare la garanzia giurisdizionale, evitando possibili artificiose sottrazioni di competenza al giudice naturale ed evita discontinuità nel trattamento individualizzato, dovuta a trasferimenti della procedura in relazione a movimenti del soggetto.

Del resto vi sono norme specifiche nella legge penitenziaria (artt. 13, 4° comma Ord. pen., 26, comma 3 e 4 e 30, comma 2° Reg.) che dettano i principi da osservare relativamente al programma di trattamento individualizzato, in base al quale il condannato viene « assegnato definitivamente » in un determinato istituto, avuto riguardo anche al tipo di trattamento organizzato nell'Istituto di esecuzione cui il soggetto è assegnato (art. 30, 3° e 4° comma legge, 102 del Reg.). L'osservazione, conseguentemente, è svolta nell'Istituto di esecuzione definitiva e negli altri Istituti dove eventualmente viene assegnato.

Queste norme non avrebbero motivo di essere, ove si affermi che la competenza si instaura indipendentemente dall'assegnazione del richiedente in un determinato Istituto, dove si trova occasionalmente e per motivi di breve durata.

Pertanto questa Sezione di sorveglianza deve dichiarare la propria incompetenza per territorio a deliberare in esito alla istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato Vincenzo Cambareri in data 27 giugno 1979 allorché lo stesso si trovava « temporaneamente » ristretto nella Casa circondariale di Reggio Calabria per fruire di colloqui con i familiari.

Consequentemente gli atti devono essere inviati alla Corte suprema di cassazione per la risoluzione del conflitto (negativo) che si è venuto a creare.

(Omissis)

Ordinamento penitenziario - Permesso - Competenza - Spetta al Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione il detenuto si trovava ristretto al momento della presentazione - Conflitto negativo di competenza (artt. 30, 30 bis, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 61 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 1 legge 16 febbraio 1975, n. 6).

Magistrato di sorveglianza di Sassari - Ord. 18 agosto 1981 - Giudice MINISOLA - Ric. La Barbera.

Competente in via esclusiva a provvedere sulle domande di permessi presentate dai detenuti condannati definitivi, è il Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione nell'istituto in cui si trovava l'interessato all'atto della presentazione della domanda stessa e pertanto è escluso, oltre che contro-

produttore agli effetti di una pronta decisione, che il fascicolo possa essere trasmesso ad altro Ufficio a seguito di trasferimento nel frattempo disposto dalla autorità penitenziaria (1).

Il La Barbera ha presentato in data 13 maggio 1981 istanza di permesso presso la Casa di reclusione di Rebibbia, al fine di poter presenziare in data 14 giugno 1981 alla Prima Comunione del proprio figlio.

Lo stesso giorno l'istanza veniva trasmessa per competenza con nota n. 9562 al Magistrato di sorveglianza di Roma, il quale la inoltrava a questo ufficio in data 29 successivo, avendo saputo (non si rileva dagli atti come) che il La Barbera era stato trasferito a Sassari.

Questo Ufficio in data 15 giugno ritrasmetteva per competenza il fascicolo al suddetto Magistrato, ritenendo che questa dovesse rimanere fissata al momento della presentazione della domanda.

Il Magistrato di sorveglianza di Roma rifiutava di prenderne cognizione rispondendo il fascicolo a questo Ufficio in data 17 luglio 1981, riferendosi alla sentenza della Suprema Corte di cassazione in data 28 febbraio 1977, secondo la quale « nelle ipotesi di trasferimento di un condannato ad altro istituto penitenziario, dopo la presentazione da parte del condannato medesimo di una istanza di permesso ai sensi

(1) La decisione del Magistrato di sorveglianza di Sassari che ha sollevato conflitto, si pone in contrasto con la ordinanza della Suprema Corte, Sezione 1, n. 509 depositata il 6 maggio 1977, Presidente ALIOTTA, imp. Di Biasi (Camera di Consiglio del 28 febbraio 1977), la cui massima così suona: « nella ipotesi di trasferimento di un condannato in altro istituto, dopo la presentazione da parte del condannato medesimo di una istanza di permesso, ai sensi art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354, competente a decidere sulla istanza deve ritenersi — in mancanza di espressa disposizione normativa — il Giudice di sorveglianza sotto la cui giurisdizione trovasi il condannato trasferito e non quello al quale l'istanza era originariamente diretta ».

La stessa Sezione della Suprema Corte (ord. 1899 del 19 ottobre 1977 (Camera Consiglio 26 settembre 1977), Presidente ALIOTTA, imputato Zampilloni (edita in *Giustizia Penale* 1978, III, 8), sembra orientata nello stesso senso: i permessi ai condannati costituiscono provvedimenti di esclusiva competenza del Giudice di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove il condannato « si trova ». Ciò è affermato, però, incidentalmente nella sentenza che non precisa se si tratti del giudice di sorveglianza del luogo in cui il detenuto si trova al momento in cui presenta la domanda o di quello in cui il giudice decide.

Anche l'ordinanza Sezione 1 n. 1553 del 6 luglio 1979, inedita, ha ribadito che il provvedimento con cui si concede o si nega il permesso è atto amministrativo e la competenza spetta all'organo nella cui giurisdizione il detenuto « si trova di fatto », senza che da ciò possa derivare una lesione dell'art. 25 Cost. che presuppone la natura giurisdizionale dell'atto.

Con la novella introdotta dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1 la situazione sembra mutata rispetto a prima. Infatti:

a) il procedimento formale di sorveglianza si applica anche ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, licenze, e ricoveri ai sensi dell'art. 148 cod. pen.;

b) il decreto che concede o respinge il permesso, pur emesso senza contraddittorio formale, è reclamabile avanti la Sezione di sorveglianza (art. 30 bis, 3° comma) o avanti la Corte d'appello (se il decreto è stato emesso da un magistrato nel giudizio di cognizione).

Pertanto, prima della novella del 1977 la Cassazione ha reiteratamente affermato che l'atto concessivo del permesso non era impugnabile (attesa la mancanza di una norma specifica e ritenuto che il provvedimento, pur teso a modificare il rigore del trat-

dell'art. 30 legge n. 354 del 1975, competente a decidere sulla istanza deve ritenersi — in mancanza di una espressa disposizione normativa — il Giudice di sorveglianza sotto la cui giurisdizione trovansi il condannato trasferito e non quello al quale l'istanza era originariamente diretta ».

A questo punto si ravvede necessario sollevare conflitto negativo di competenza per la risoluzione della questione da parte della Suprema Corte.

Ciò perché si insiste, da parte di questo Ufficio, nel ritenere che in mancanza di esplicita normativa al riguardo, ci si debba richiamare per analogia a quanto previsto dalla legge penitenziaria (n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modifiche), in tema di radicamento di competenza per la decisione sulle misure alternative.

Statuisce in proposito l'art. 71, 4° comma « La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento ».

Analogo conforto fornisce l'art. 1 legge 16 febbraio 1975, n. 6 « La liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena ».

Trattasi a ben vedere di fattispecie abbastanza simili in quanto concernenti la fissazione della competenza a decidere su istanze di dete-

tamento carcerario, era atto amministrativo che lasciava inalterato lo stato di privazione della libertà personale ed il relativo titolo), neppure con ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 111 Cost. e 190, 2° comma cod. proc. pen. (ord. 2129 Sez. I, Presidente IANNACCONE, 12 gennaio 1977, imputato Donati, inedita; ord. 2656, Sezione II, Presidente DE MARCO, 9 febbraio 1977, imputato Cipelli, inedita; ord. 282, Sez. 1°, Presidente ALIOTTA, 1 marzo 1967, imp. Cecere, inedita).

Dopo la novella suddetta, pur essendo stato introdotto il « reclamo » alla Sezione, la Corte ha insistito nella tesi, negando la possibilità di ricorso per cassazione, stante la natura meramente amministrativa della decisione del Magistrato di sorveglianza, contro la quale sono esperibili soltanto gli specifici rimedi previsti dall'art. 30 bis (ord. n. 1536, Sez. I, del 9 agosto 1979, inedita).

È augurabile che sull'argomento la discussione e l'approfondimento proseguano, se necessario anche in sede legislativa, sembrando a molti più consono al sistema attuale la giurisdizionalizzazione del permesso.

Di recente, in dottrina, si veda: D'ANGELO, « La disciplina dei permessi » (*Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* a cura di V. GREVI, Zanichelli, 1981, in particolare pag. 214 e segg.) che sostiene il carattere non ordinatorio ma decisorio del provvedimento e la conseguente impugnabilità avanti la Cassazione della decisione emessa in sede di reclamo.

Quanto alla competenza territoriale in materia di revoca anticipata di misure di sicurezza, si veda la sentenza 2603 della Sezione I della Cassazione, 10 gennaio 1980 (Camera di Consiglio del 12 ottobre 1979), inedita, secondo cui torna applicabile non l'art. 71 L.P. ma l'art. 635, 1° comma del cod. proc. pen.

La Sezione I, n. 391 del 16 aprile 1980 (Camera Consiglio 5 febbraio 1980) inedita, ha confermato il principio di cui all'art. 71 relativamente alle misure alternative (semilibertà).

La Sezione I, n. 2363 del 24 ottobre 1980 (Camera Consiglio 1 ottobre 1980), inedita, ha risolto, quanto alla competenza territoriale il caso di una domanda di remissione del debito presentata da persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva e resasi irreperibile perché non rientrata da una licenza (competente è il Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trovava l'istituto ove veniva eseguita la misura di sicurezza).

nuti concernenti loro posizioni soggettive, ed accomunate dal comune criterio di determinarla con riferimento al momento della presentazione della domanda. Viceversa, a favore della tesi contraria sostenuta dal Magistrato di sorveglianza di Roma, non si riesce a trovare un qualche spunto legislativo.

Per di più occorre osservare che la snella procedura prevista in tema di permessi dalla legge penitenziaria (artt. 30 e 30 *bis*) e dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche; art. 61) postula che la decisione venga presa nel più breve tempo possibile, dovendosi provvedere nella maggior parte dei casi per circostanze eccezionali e della massima urgenza — vedi in particolare art. 30, 1° comma «...imminente pericolo di vita...»; art. 30 *bis*, 3° e 4° comma: « Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte di appello.

La Sezione di sorveglianza o la Corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone comunicazione ai sensi del comma precedente»; art. 30 *bis*, 7° e 8° comma: « L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.

In tale caso è obbligatoria la scorta.

È evidente che una rapida ed incisiva decisione possa essere presa per ragioni di tempo solo dal Magistrato di sorveglianza che ha competenza sul carcere ove è presentata la domanda.

Qualora invece il fascicolo del permesso segua il detenuto nei vari eventuali trasferimenti (si badi bene che nei transiti a volte il detenuto sosta parecchi giorni), appare improbabile una pronta decisione del magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione trovasi il condannato trasferito con conseguente perdita da parte del detenuto (come nel caso di specie) dell'interesse alla decisione.

Il Magistrato di sorveglianza infatti quasi sempre ignora il trasferimento avvenuto nelle more della decisione — le comunicazioni scritte degli avvenuti trasferimenti pervengono dalle Direzioni delle carceri circa 2, a volte 7, 8 giorni dopo —.

In tali casi, a dare ragione alla tesi opposta a quella qui sostenuta, il Magistrato di sorveglianza emette un provvedimento che, se visto dal P.M., è esecutivo ma nullo per incompetenza territoriale. Proprio il detenuto in questione (La Barbera Leonardo), seppure assegnato alla Casa di reclusione dell'Asinara, è continuamente tradotto nei centri clinici di Sassari a Roma Rebibbia, ed è quindi estremamente difficile « reperirlo in sede ».

(*Omissis*)

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

VITTORIO GREVI (a cura di) - « Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario ». Collana *Giustizia penale oggi*. Zanichelli, Bologna, 1981, pagine 307.

A quasi sei anni dalla Riforma penitenziaria compare una raccolta di studi che si prefigge di apprezzare le potenzialità innovative del nuovo ordinamento non solo in rapporto alla precedente esperienza, ma riguardo a ciò che ancora rimane da fare e a quello che concretamente sarà possibile realizzare nell'immediato. I contributi provengono da studiosi in prevalenza di formazione accademica (il che non è senza importanza per le osservazioni che seguiranno). Alla *Introduzione* di Vittorio Grevi, fanno seguito di Emilio Dolcini, *La « Rieducazione del condannato » tra mito e realtà*; di Giuseppe di Gennaro, « *Il trattamento penitenziario* »; di Elvio Fassone, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento e Sfondi ideologici e scelte normative a proposito di lavoro penitenziario*; di Giovanni Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*; di Piermaria Corso, *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*; di Ernesto D'Angelo, *La disciplina dei permessi*; di Marzia Ferraioli, *Il sistema disciplinare: ricompense e punizioni*; di Angelo Giarda, *Il regime dell'imputato in custodia preventiva*; infine di Tullio Padovani, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*.

Il compito del recensore non è facile; né la chiave di lettura proposta nel titolo risulta pienamente appagante a non volersi limitare ad una neutra rassegna. Ad un primo riscontro siamo in presenza di una descrizione, condotta con rigore esegetico, delle valenze subietive di un sistema dei diritti del condannato, nella triplice articolazione data, in via di progressiva tutela, dal complesso codice penale-ordinamento penitenziario e dal quadro delle garanzie costituzionali.

La tematica dei diritti del condannato, esplorata in un arco di riferimenti che si presenta completa, non forma peraltro che una piattaforma sulla quale ancorare, per ciascuno dei contributi, una serie nutrita e diversificata di « faticose incertezze », quali derivano dallo sforzo di non perdere di vista la concreta esperienza della esecuzione penale. È innegabilmente promettente un approccio al viluppo dei problemi posti dalla attuazione della Riforma carceraria che non si appaghi del dato testuale pur utilizzandone in misura massima la portata garantista, e non eluda il rischio di verificare per ogni diritto che al condannato si riconosca, la reale possibilità di invernarsi nella vita del carcere. Non è isolata la convinzione di un sovraccarico di impor-

tanza concesso alla questione penale e penitenziaria per giustificare, in generale, un rafforzamento delle strutture di controllo, sino a costituire una riserva — serbatoio di strumenti normativi e materiali — da utilizzare per sorreggere gli apparati di potere in tempi di crescente conflittualità. Invero gli stessi indici della criminalità, da alcuni anni in aumento, nel nostro, e in tutti i Paesi occidentali di economia evoluta, se rapportati a quelli di altri periodi della storia moderna sembrano ancora largamente tollerabili. Inoltre, se dovrà considerarsi fisiologica una certa diffusione del fenomeno criminale secondo forme e linee di tendenza correlative ad assetti economici e a livelli di civiltà, viene comunque a mancare un parametro di riferimento sicuro che evidenzi un rapporto « accettabile » tra espressione delle relazioni sociali lecite nel loro complesso e manifestazioni criminali. Ma quali vogliano essere peso e giustificazioni delle necessità del controllo, il carcere e la sua disciplina esprimono oggi apprezzabilmente il grado di civiltà di un Paese e le sue speranze di sviluppo.

Il dilemma che si va delineando tra tendenze opposte: l'una verso l'aumento della pressione penale (nel momento della minaccia e in quello della esecuzione), l'altra che conduce alla progressiva sostituzione della pena detentiva con misure alternative e sostitutive nell'ottica della prevenzione speciale, risulta a questo punto fuorviante. Per un verso è ancora in piedi un sistema nel quale l'efficacia generalpreventiva della sanzione (anche nel momento esecutivo) ha un posto di importanza non secondaria.

Con la Riforma del 1975 è stata di contro, con decisione, imboccata la strada che ha come mèta la attuazione piena del principio rieducativo. A prevenire i rischi da rigetto, risultano opportunamente innestate nel sistema alcune « valvole », delineando un contesto operativo provvisto di una certa flessibilità. Sarà tuttavia necessario, trattando il « problema carcere », il rispetto delle regole del giuoco, senza fughe in avanti ma pure evitando pericolosi arretramenti. Se dai ricchi spunti di riflessione che giungono dal volume *I diritti dei detenuti* può trarsi una idea dominante, ebbene essa può forse riassumersi nel monito a non lasciarsi sopraffare dall'emergenza. Né si tratta solo di un richiamo al rispetto della legalità: vi traspare invece non di rado la preoccupazione dell'affievolimento di idealità positive (anche in termini di educazione sociale) dovuto alla osservazione di un carcere ove torni mano a mano ad assumere valenza preminente lo scopo di segregazione e neutralizzazione. Adoperando alcuni contenuti della riflessione in corso sui rapporti tra intellettuali e potere, rileviamo che non emerge dai saggi che compongono il volume quella sudditanza dell'uomo di cultura, coperta (di solito) da una neutralità non sempre dichiarata ma certo spesso men che sostanziale.

Diversamente si pone il problema della riferibilità del libro ai suoi destinatari più attendibili (operatori e studiosi del diritto penitenziario, penalisti) e della possibilità di utilizzazione da parte di un pubblico più vasto. Ci sarebbero buone ragioni — ad esempio — per dubitare che indicazioni e proposte riescano a superare lo spazio il quale, ancora e tradizionalmente, separa la riflessione scientifica dalla elaborazione

politica. Ciò che in passato era forse giustificato (qui riferendoci alla scienza del diritto penale e alle c.d. discipline ausiliarie) dalla impostazione prevalentemente dommatica dei contributi dottrinali.

La ricerca di un ruolo del giurista che travalichi le consuete mansioni di analisi teorica e costruzione sistematica proiettandone l'osservatorio sul terreno sociale, lascia invece consistenti tracce sul metodo e sui contenuti di buona parte della produzione scientifica dei nostri giorni. Lo studioso del diritto — forse massimamente il cultore di discipline penalistiche — si trova sempre meno a proprio agio entro formule del tipo « l'arte per l'arte ». Opere come questa, potremo constatare illustrandone gli spunti salienti, sono in definitiva utili anche ai non specialisti. Ed è augurabile che valgano a recare un supplemento di razionalità nel dibattito assai poco omogeneo, sul futuro della pena carceraria.

La *Introduzione* di Vittorio Grevi propone un bilancio sulla attuazione della Riforma nei cinque anni di vigenza concreta. *In limine*, se ne rileva il difetto di coordinamento con un codice penale che vede ancora nella pena detentiva di stampo tradizionale « la sanzione per eccellenza », idonea a produrre « effetti polivalenti », e con un codice di procedura « che continua a ravvisare nella carcerazione preventiva una cautela da impiegarsi normalmente anche in funzione di prevenzione speciale ».

Ci si sofferma poi sull'errore « di calcolo » del legislatore del 1975, in parte incolpevole se si sostiene la imprevedibilità dei successivi rapidi sviluppi della criminalità comune e politica.

Di fatto la Riforma è stata mirata su di una popolazione carceraria ammontante a 25-26 mila detenuti; mentre già nel 1978 ci si è trovati a fare i conti con un numero superiore di circa 10 mila unità (da cui la giustificazione per due provvedimenti generali di clemenza, presi a breve distanza di tempo). Osserva Grevi che tali circostanze, « combinandosi con il più elevato livello di pericolosità di molti detenuti » tra i quali molti appartenenti a organizzazioni terroristiche, non potevano che ostacolare l'avvio della Riforma nel momento in cui le strutture della istituzione penitenziaria « praticamente senza essere state predisposte si trovavano a subire l'impatto della prima applicazione della nuova legge ». Sfruttando la tensione creata da evasioni e disordini in numerosi istituti di pena, è venuto a contrapporsi alla Riforma — e fin dai primi mesi della sua vigenza — un insieme di proposizioni riduttive volte, come vera « controriforma » ad eliminare in nome della sicurezza, o ad attenuare i più ricchi contenuti innovativi della legge carceraria. Un buon peso di responsabilità — annota giustamente l'Autore — grava sugli organi della pubblica informazione troppo spesso e in prevalenza attestati a secondare le pulsioni sociali verso sistemi più repressivi scatenate inevitabilmente da episodi di grave criminalità. Con uno sforzo di razionalità « in negativo », si manipolano o sopprimono notizie, fino ad accogliere sulla grande stampa solo un certo genere di opinioni. Esempio la vicenda dei permessi: la mancanza di obiettività sul fenomeno dei mancati rientri (nei termini reali, modesto) ha favorito la pratica eliminazione di un istituto dal quale, magari

con le modifiche suggerite dalla concreta esperienza, era possibile attendersi un contributo essenziale nell'elidere o attenuare molte soggettive situazioni di tensione all'interno degli istituti di pena.

Infine, lasciati da parte i riferimenti ai singoli aspetti del trattamento, considerati nei saggi successivi, l'analisi introduttiva di Grevi denuncia « un sensibile scarto tra il piano dell'enunciazione normativa di determinati diritti a favore dei detenuti e il piano della loro effettiva fruibilità in termini di esercizio e di possibilità di tutela ». Abbiamo notato come seguendo il tentativo di affrontare entrambi i risvolti problematici, si giunga a possedere la migliore chiave di lettura dell'opera nel suo complesso. Ma si avverte, riferendosi ai più vistosi fenomeni di arretramento rispetto alle « promesse » della Riforma, che tuttavia occorre « stare attenti al rischio di generalizzazioni che finirebbero per essere mistificatorie ». In particolare, ammesso che all'interno degli istituti « speciali » le restrizioni ritenute necessarie per la sicurezza interna ed esterna vanifichino in buona parte « la pienezza della sfera di esercizio dei diritti teoricamente riconosciuti ai detenuti che vi sono ospitati », non è però da escludere che proprio questo possa essere, nella attuale situazione il prezzo « da pagare per assicurare la effettiva realizzazione della riforma penitenziaria negli altri istituti ». Con simili osservazioni non è d'accordo chi (come Fassone) vede il destino della Riforma legato alle sorti della contesa tra forze progressiste e forze conservatrici: pronte queste ultime a sfruttare il carico di allarme sociale prodotto dall'aumento della criminalità per giustificare una ideologia limitatrice dei diritti dei detenuti (la quale, potrebbe opporsi, non avrebbe comunque bisogno dell'emergenza per essere da quei settori invocata come valida ed efficace). In realtà il terrorismo, la guerriglia endemica tra gruppi camorristi a Napoli o mafiosi in Sicilia, l'incremento generale dei reati mediante violenza evidenziato nelle Relazioni di apertura dell'anno giudiziario richiedono una risposta « strutturale » prima che normativa. Su quest'ultimo piano il Sistema sembra già in grado, in virtù di una intrinseca flessibilità, di adeguare le reazioni alla esigenza di maggiore efficacia. E questo, senza rinne-gare frettolosamente i frutti di una elaborazione più che trentennale.

Nel concludere la *Introduzione*, l'Autore annunzia la prossima comparsa di un volume dedicato all'esperienza delle misure alternative, avvertendo della esistenza, nei contributi che compongono l'opera in esame, di apprezzamenti non sempre consimili o allineati secondo un'unica prospettiva. Il che non è solo giustificato dalle diverse posizioni concettuali degli Autori, ma risulta persino stimolante.

Scendendo al contenuto dei singoli saggi, rileviamo come rispetto ad enunciazioni segnatamente critiche espresse dalla maggior parte dei commentatori nei confronti del precedente Regolamento penitenziario — così a proposito di istruzione e religione, del lavoro, e in genere delle riduttive modalità del trattamento — abbisogni di chiarimenti quanto sostenuto dal di Gennaro: secondo il quale « gli alti principi della Costituzione e delle regole minime in tema di umanità della esecuzione penitenziaria erano già da secoli affermati nella nostra tradi-

zione culturale al punto che il regolamento del 1931 era formalmente in armonia con i suddetti principi ». Chi scrive si è più volte, in diverse sedi, dichiarato d'accordo.

Invero, il dibattito sugli effetti criminogeni della detenzione, scontata con modalità miratamente ma non funzionalmente affittive, già aperto in epoca illuminista, è poi proseguito durante lo scorso secolo recando una messe notevole di contributi scientifici, anche di tipo sperimentale. L'odierna « ideologia del trattamento » in particolare, ha preso origine, nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, dalla riflessione sui sostitutivi penali. Misure alternative e sostitutive della detenzione, a parte la questione terminologica, non sono una scoperta dei nostri giorni. Muovendo in un primo tempo dalla opportunità di formule alternative alle pene di breve durata, la elaborazione teorico-pratica si è poi soffermata sopra istituti quali sospensione condizionale della pena, possibilità di sostituire la pena pecuniaria a quella detentiva e infine, sotto altro profilo, sopra *probation* e arresto domiciliare, aprendo la via ad un più vasto panorama di interventi in cui sono poco a poco venute a innestarsi serie di modalità esecutive della detenzione all'interno di questa. Ma riferendoci al regolamento penitenziario del 1931 non può non rilevarsi il progressivo adattamento, *più sul terreno della prassi che su quello dei principi*, all'idea della umanizzazione della pena, ciò che è stato possibile a cagione della *flessibilità* connaturale a quel testo normativo.

Certo « umanità » della pena non significa (ancora) risocializzazione. Ed osserva Emilio Dolcini, nel suo articolato studio — ove sono evidenziati i « limiti » del precetto rieducativo quali, anche variando la prospettiva o nel seno di sistemi penal-penitenziari non egualmente informati, sembrano ancora insuperabili — che non pochi aspetti del precedente regolamento procuravano in sostanza attraverso la « infantilizzazione » e il formarsi di una « subcultura carceraria » la mortificazione della personalità del detenuto, in nulla contrastando l'azione diseducativa del carcere. Per contro, secondo lo stesso Autore, mentre « sarebbe eccessivamente ottimistico attribuire alla legge del 1975 il merito di avere depurato la pena detentiva da ogni componente desocializzante... sembra doveroso riconoscere che ci si è orientati nella giusta direzione, e che, se le previsioni legislative fossero integralmente attuate, la finalità rieducativa attribuita al trattamento... avrebbe oggi maggiori possibilità di essere conseguita rispetto alla situazione anteriore alla riforma ».

Tornando ai contorni del trattamento secondo la Riforma, scrive giustamente di Gennaro che dal superamento del « modello medico » che assegna l'opera rieducativa soltanto a specialisti (psicologi, criminologi) deriva la progressiva identificazione del trattamento in carcere con il concetto stesso di esecuzione penitenziaria. Tutto il personale carcerario, secondo le rispettive posizioni, sarà chiamato a svolgere un ruolo attivo nell'attività di rieducazione. Stupisce invero, salve apprezzabili eccezioni (ricordiamo in merito pregevoli contributi di questo Autore sotto l'impero del vecchio regolamento) che la scienza penitenziaria ancora non abbia organicamente affrontato, in ampia

prospettiva, il tema dei molti e vari rapporti che si instaurano tra detenuti e operatori del carcere, soli e veri « amministratori » del trattamento. Di Gennaro parla di un « dovere che gli operatori penitenziari hanno la capacità di compiere », soggiungendo che « le procedure di selezione, la preparazione e l'aggiornamento professionale, l'arricchimento dell'esperienza, la comunanza di vita designano l'ordinario personale di ogni categoria e funzione come il più qualificato a programmare il trattamento che esso stesso è chiamato in larga misura ad effettuare ».

Tra gli altri contributi, si segnala il lavoro di Piermaria Corso sui rapporti con l'ambiente esterno: ove sono espresse riserve, dettate dalla concreta esperienza, sulla possibilità di tradurre in atto le indicazioni della Riforma in punto di volontariato e, in genere, di partecipazione della comunità esterna alla attività rieducativa.

Quanto alla *vexata quaestio* dei permessi, scrive Ernesto D'Angelo (occupandosi dell'*iter* della normativa nella sua prima formulazione) che l'art. 30 ord. penit., pur riduttivamente rispetto alla più larga ipotesi contemplata nel disegno di legge approvato dal Senato, « risultava uno dei pochi tra quelli introdotti dalla riforma che si prestavano immediatamente ad assolvere ad una funzione di reinserimento sociale del detenuto e nel contempo a realizzare, più che non le stesse generiche formulazioni programmatiche dettate in proposito dalla nuova legge, l'apertura del carcere verso il mondo degli « altri » e il coinvolgimento della collettività nei problemi dei detenuti ». Le modifiche recate con la legge n. 1/77, troncando l'esperienza dei permessi, segnano la prima sconfitta dei riformatori del '75: quasi che, osserva l'Autore, alla normativa dell'art. 30 ord. pen. fosse da attribuire, secondo ricorrenti polemiche, « la responsabilità delle evasioni e l'aumento degli indici della criminalità ».

Ricordiamo ancora, non solo per la completezza dei riferimenti ma per la impostazione accentuatamente critica verso una macchina processuale che rende in buona parte vane, per quasi il 70% dei detenuti, le innovazioni della Riforma, il bel saggio di Angelo Giarda sul regime degli imputati in custodia preventiva.

Infine, il problema degli istituti a maggior sicurezza. Su questo fronte, ma ancora sotto tono, si combatte oggi una battaglia decisiva per le sorti della legge penitenziaria; ed è da attendersi una ulteriore radicalizzazione del dibattito. Non è certo casuale che di frequente ci si imbatta nel richiamo alla necessità di una « Riforma carceraria », conclamato sopra organi di stampa. Né è possibile credere ad un significato atecnico dell'espressione, o meglio che ci si riferisca alla necessità di dare attuazione piena alla legge. Il contesto della polemica suggerisce invece indicazioni favorevoli ad una « riforma della Riforma ».

A conclusione del volume su *I diritti dei detenuti*, su questo argomento affigge penetranti rilevi Tullio Padovani, valutando legittimità e opportunità di una più generale apertura della « valvola » contenuta nell'art. 90 ord. penit. Osserva questo Autore che « quanto più si postula la partecipazione attiva e consapevole del detenuto ad un'opera di reinserimento che lo vuole necessario protagonista e non « oggetto » gestito

burocraticamente, quanto più ci si riporta all'idea che l'educazione è essenzialmente educazione alla libertà... tanto più il richiamo all'« ordine » e alla « sicurezza » dell'istituzione finisce per diventare l'ombra di Banco, oscura presenza, che è testimone irriducibile della contraddizione carceraria, quella di voler suggerire il corretto uso della libertà sopprimendola ».

E tuttavia non possono essere ignorati i problemi di un progressivo concentrarsi nel carcere di individui che non solo sono irrecuperabili ad ogni proposta risocializzante, ma riescono a profittare delle maglie inevitabilmente (e volutamente) larghe dei meccanismi di controllo per ordinare ed eseguire omicidi o partecipare alla organizzazione criminale esterna. Da simili premesse trova giustificazione il più frequente ricorso all'art. 90 ord. penit.: anche se sembra fortunatamente prematuro pensare ad una riduzione per via legislativa della Riforma nel suo complesso.

Rileva Padovani (sulla non necessità strutturale di interventi di fondo) che « i contorni tracciati dalla legge per le esigenze di ordine e di sicurezza in situazioni di normalità sono tanto labili e sfuggenti da consentire soluzioni del tutto analoghe a quelle dell'art. 90, senza nemmeno l'assunzione di responsabilità che il ricorso a questa disposizione implicitamente comporta... Impostare l'interpretazione dell'art. 90 sulla falsariga di un contrappunto tra un contesto normale garantito e situazioni eccezionali necessariamente, ma solo contingentemente, non garantite significa in realtà porsi su un terreno pericoloso, col rischio di facili degenerazioni ». Vale a dire — e non si può non essere d'accordo — che non è lecito sottrarre affatto al generale criterio di legalità i meccanismi di una classificazione degli istituti di pena e dei detenuti secondo il rispettivo canone della sicurezza e della pericolosità. La sospensione dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Riforma dovrà pertanto trovare riscontro in procedure legalmente prefissate, volte a definire e modellare la discrezionalità amministrativa, fino a questo momento assoluta.

Diversamente — come si è visto, ve ne sono oggi i presupposti — ogni sforzo di analisi sui portati reali del nuovo ordinamento rischia di divenire presto vuota e inconcludente esercitazione dialettica (S.F.).

TULLIO PADOVANI — *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*. Giuffrè, Milano, 1981, pagine 275 + IX.

La recente legge n. 689 del 24 novembre 1981 titolata « modifiche al sistema penale » si compone, com'è ormai noto, di una congerie di disposizioni con varia natura e finalità. Viene regolata definitivamente (capo 1º) la « depenalizzazione » di delitti e contravvenzioni, materia già presa in esame da generali provvedimenti di legge nel 1967 e 1975. Sono introdotte nuove disposizioni penali, o aggravate pene in tema ad esempio di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

o di notizie concernenti un procedimento penale (capo 2°). Crescono di numero le ipotesi di perseguibilità a querela di parte, tra cui sono ora compresi i delitti di falso in scrittura privata e le lesioni colpose di qualunque entità che conseguano a sinistri stradali (capo 4°). Ai capi 3°, 5° e 6° sono infine contemplate misure sostitutive delle pene detentive brevi, disposizioni in materia di pene pecuniarie, di pene accessorie, di prescrizione, oblazione e sospensione condizionale della pena. A norma dell'art. 53 la condanna a pena detentiva in misura non superiore a sei mesi potrà essere sostituita dal giudice con la semidetenzione; se la condanna non supera i tre mesi potrà esservi sostituita la libertà controllata; alla condanna nei limiti di un mese di detenzione (reclusione o arresto) potrà essere sostituita la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Il provvedimento di legge appena approvato ha sinora riscosso, comparativamente, critiche più che voci di apprezzamento: censurandosene in primo luogo la assoluta mancanza di organicità. Anche se, potrebbe obiettarsi, la c.d. legislazione dell'emergenza dovrebbe aver abituato a veder composte in un medesimo testo norme di diversa natura, processuali e sostanziali. E, tra queste ultime, disposizioni di parte generale, o anche relative a singoli reati a leggi penali speciali.

La nuova legge esprime probabilmente la riforma in materia penale di massima ampiezza possibile in rapporto alle potenzialità attuali degli organi e procedimenti legislativi: e a questo dato converrà per ora rassegnarsi. Alla efficace espressione di Giovanni Conso, che ha recentemente definito il nuovo codice di procedura penale come « il grande dormiente », potrebbe appaiarsi, riferita alla riforma del codice penale, quella altrettanto naturalistica di *spes vitae*.

Nondimeno è utile e stimolante riflettere su alcune delle obiezioni e riserve che hanno seguito il lungo e tormentato *iter* della nuova legge, e sono state riproposte anche dopo la sua approvazione. Isolando il tema delle « sanzioni sostitutive » che qui particolarmente interessa, si è rilevato che le misure della semidetenzione e della libertà controllata sono destinate a ricevere in concreto scarsa applicazione. Invero, da un lato, esse presuppongono a disposizione del giudice conoscenze più penetranti, e correlativamente strumenti più raffinati, di quelli che compongono il sistema imperniato sull'art. 133 cod. pen. Sembra quindi da attendersi una generale riluttanza ad applicare le nuove misure il cui ambito è inoltre ampiamente coperto dall'istituto della sospensione condizionale, ovviamente preferita anche dalla difesa del reo. Infine, estesa la perseguibilità a querela ad alcune ipotesi di reato di frequente accezione, le situazioni in cui, nel concreto, possa prospettarsi la sostituibilità non dovrebbero essere molto numerose.

La *ratio* della legge 689/81, come ampiamente risulta dai lavori preparatori, è intesa per un verso a rendere più flessibile e completo il sistema introdotto dalla Riforma carceraria del 1975, anticipando ad una fase antecedente alla esecuzione la osservazione della personalità del reo. Tuttavia nelle sanzioni sostitutive è prevalente la finalità della riduzione in termini quantitativi della condanna a pene detentive di durata breve, nella duplice prospettiva di evitare il contagio crimi-

nale in danno della c.d. piccola delinquenza, e di alleviare la pressione carceraria sulle strutture istituzionali. Mentre la *ratio* delle misure alternative alla detenzione è dominata dall'esigenza di favorire la risocializzazione del condannato secondo l'ottica del trattamento in carcere.

La digressione che precede vale a introdurre il più recente studio di Tullio Padovani, professore di diritto penale nell'Università di Pisa (del quale ricordiamo, tra i numerosi scritti, una approfondita trattazione generale in tema di *Diritto penale del lavoro*, pubblicata dall'ed. Angeli nel 1976).

Avverte l'A. nella *premessa* dell'*Utopia punitiva* che l'occasione per la ricerca è stata offerta da una borsa di studio del Consiglio d'Europa sulle « esperienze normative degli ordinamenti dell'Europa occidentale in materia di alternative alla detenzione ». Ma aggiunge che l'indagine relativa al primo periodo considerato nel volume è stata resa possibile dalla ricchissima biblioteca donata nel 1879 da Francesco Carrara all'Università di Pisa, solo da poco riscoperta « miracolosamente intatta » e resa agibile agli studiosi.

Il programma su cui si articola il lavoro consiste nel riesame del dibattito sulla pena detentiva breve e sulle sue alternative, secondo una sequenza di riferimenti storici che assume come linea spartiacque il Convegno dell'Aja (1950) a questo tema dedicato. L'Autore si propone in sostanza di dimostrare come la riflessione condotta in anni recenti altro non sia che una proiezione, senza adattamenti sostanziali, delle polemiche accese tra la fine dell'Ottocento e l'inizio di questo secolo. Oggi come allora da una parte si sostiene l'inefficacia pratica di un sistema che estende oltre misura l'ambito di esercizio del potere discrezionale del giudice (e la correlativa responsabilità) in vista di uno scopo raggiungibile diversamente e in modo più sicuro. Dall'altra si insiste sulla necessità di riservare il carcere ai soggetti che denotino una pericolosità *reale*, perché desunta soprattutto dal genere degli interessi messi in pericolo, secondo una determinata e storicamente variabile scala di apprezzamento.

A ben riflettere sui portati non apparenti del dibattito, risulta che coloro i quali argomentano in favore di misure sostitutive alla detenzione di breve durata, dimostrano anche su un piano più generale, sfiducia negli esiti del trattamento in carcere, e quindi sulla efficacia, dato l'attuale livello di conoscenza, di ogni progetto o concreto programma di rieducazione. Sotto questo profilo la legge n. 689/81 potrebbe essere valutata (nella parte che interessa) non come integrazione della Riforma penitenziaria, ma al contrario quale premessa per un suo progressivo svuotamento.

Nella stessa visuale si collocano gli auspici verso una « riforma della riforma », sorretti da denunce (purtroppo, non infondate) sul debito di efficienza delle strutture materiali, e della selezione e formazione del personale penitenziario. Si tende dunque a costituire uno spazio di « vuoto » della sanzione detentiva; ma è utile ripetere che il successo dell'operazione è legato agli orientamenti della giurisprudenza. All'op-

posto estremo, non può che ipotizzarsi l'idea di un carcere luogo di « neutralizzazione », dove le necessità di ordine e sicurezza assumano tono dominante.

Lo studio di Padovani, mentre produce stimoli per l'approfondimento della riflessione sul destino della pena detentiva, ammonisce di converso contro tentazioni millenaristiche dettate da una percezione emozionale dei dati dell'emergenza. L'idea guida del libro, come accennato, indica una *circolarità* del pensiero scientifico in ordine alla questione criminale. Ciò non vuol dire che il problema della criminalità si sia sempre presentato negli stessi termini, ma bensì che la gamma degli strumenti di controllo, definita in sede dottrinale e talora sperimentata nella pratica, nel corso dell'ultimo secolo si è presentata senza cambiamenti sostanziali. Di qui la « delusione » di un osservatore qualificato come Raffaele Bertoni il quale, annotando l'*Utopia punitiva* di Padovani (*L'Espresso*, 1^o nov. 1981) rileva « quanto limitate siano state e siano ancora le applicazioni legislative di queste alternative al carcere », mentre « il dibattito sull'argomento si presenta con i toni di un'inconcludente iterazione ». Non può invece condividersi la critica che Bertoni muove al nostro Autore di « eccessiva fiducia » sulla efficacia, come linea portante delle strategie di politica criminale, di una ampia depenalizzazione accompagnata dal perfezionamento ulteriore del sistema delle misure alternative. Sembra invece a chi scrive che, al termine di una analisi densissima di riferimenti storico-normativi, Padovani si limiti a prospettare un più equilibrato sviluppo dei metodi di controllo, da modellarsi (anche) sul recupero della funzione di prevenzione generale. Invero, avendo di mira un quadro più ampio e completo, anche depenalizzazione e misure alternative e sostitutive possono assumere una valenza contingente. L'obiettivo ultimo è segnato da un sistema penale in grado, nella fase comminatoria, di assicurare la corrispondenza della sanzione (per specie e quantità) agli interessi oggettivamente lesi, con una progressiva riduzione delle fattispecie a creazione politica. E, nel momento esecutivo, che sia in grado di esprimere il grado di flessibilità necessario per adattare la sanzione alla persona del condannato, considerata nel suo complesso. Secondo la prospettata linea di sviluppi, l'Autore ipotizza, per esempio, un ulteriore passo in avanti nel privilegiare la pena pecuniaria nei riguardi della sanzione detentiva, attraverso meccanismi che ne consentano la esatta commisurazione oltre che alla gravità del fatto alle capacità economiche del reo.

Alcuni cenni, per conclusione, sulla struttura dell'*Utopia punitiva*. L'Autore dedica il primo capitolo alla crisi della funzione della pena detentiva nei riformatori e nei sistemi penitenziari ottocenteschi, rilevando come l'idea di un trattamento « individualizzato, flessibile e graduale » compaia già nel modello ideale di carcere dei sistemi penitenziari dell'Ottocento. La polemica sul carcere tende nel tardo Ottocento e nei primi decenni del Novecento a trasformarsi in dibattito sopra l'efficacia della pena detentiva. Di qui, a muovere dalla concezione positiva dei sostitutivi penali, si sviluppa una critica più ampia diretta a

progettare un ampio quadro di possibili alternative alla detenzione (cap. 2º). Segue la rassegna del quadro delle alternative: misure personali con efficacia sostitutiva, misure patrimoniali, misure sospensive. Infine gli ultimi due capitoli sono dedicati alle cause della caduta di tono della polemica collegabili al prevalere di regimi autoritari in Italia e in Germania, e al riproporsi del problema sotto la specie di un sistema penale da modellare su una riscoperta funzione di prevenzione generale. La abbondanza di dati bibliografici, e l'interesse dell'indagine sotto il profilo della storia delle istituzioni giuridiche avrebbe reso desiderabile un indice degli Autori citati (S.F.).

GIOVANNI LEONE – *Elementi di diritto e procedura penale* (a cura di Mauro Leone e Franco Mencarelli). Jovene, Napoli, 1981.

L'opera, giunta alla sua quinta edizione, viene a coprire uno spazio dove i continui interventi del legislatore e della Corte costituzionale rendono estremamente difficoltoso l'aggiornamento delle trattazioni istituzionali. A tale situazione il volume fa fronte in particolare con una attenta revisione a livello sistematico, la quale si è rivelata efficace, tanto che l'impianto dell'opera resiste validamente anche a mutamenti legislativi successivamente intervenuti, e dei quali evidentemente non si poteva dar conto, come la recente legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689).

L'edizione attuale è curata da Mauro Leone per la prima parte, dedicata agli elementi di diritto penale, e da Franco Mencarelli per la seconda parte, dedicata alla procedura penale.

Per la prima parte va segnalata in particolare la sottolineatura che nella nuova edizione si fa del riacceso interesse da parte della dottrina per quella classica sistematica del reato fondato sulla distinzione tra elemento soggettivo e oggettivo, il cui pregio (si fa notare nel testo) sarebbe quello « di richiamare maggiormente l'attenzione sulla indissolubile unità in cui si compongono gli elementi del reato, contro la tendenza di certi Autori a fermare l'attenzione soprattutto sull'elemento materiale del fatto » (pag. 28).

Per quanto riguarda la seconda parte, sembra opportuno dar luogo a più ampia segnalazione date le maggiori modifiche di cui è stato oggetto il settore processuale penale ed il correlativo più intenso sforzo di sistemazione scientifica richiesto.

Si fa così anzitutto riferimento all'ulteriore assestamento della trattazione dedicata al processo di sicurezza e all'esecuzione, materia oggetto di un profondo rinnovamento a seguito del nuovo Ordinamento penitenziario, nel quale un ruolo centrale è stato attribuito alla magistratura di sorveglianza. Essa, che era già stata affrontata nella precedente edizione — che ne aveva anzi dato la prima organica sistemazione in campo istituzionale (si pensi ad esempio alla stessa introduzione del termine di magistratura di sorveglianza per indicare i due nuovi giudici di sorveglianza) — trova ora ulteriore sistemazione.

Va quindi ricordata (cfr. specialmente pagg. 189-190 e *passim*) la prospettiva in cui viene collocata la teoria del c.d. diritto soggettivo dello Stato-persona all'osservanza dei precetti penali. Nell'attuale edizione del volume l'attribuzione di tale diritto allo Stato-persona si fonda sull'inquadramento di quest'ultimo come ente esponenziale dello Stato-comunità, cioè « come mero centro di imputazione di un interesse che nella sostanza va riferito a tutta la comunità ». In tal modo viene superata l'obiezione da sempre rivolta alla possibilità di individuare nello Stato-persona il titolare di diritti che attengono, come nel caso dell'osservanza dei precetti penali, all'essenza medesima dell'ordinamento, che con lo Stato-persona non può appunto essere confuso.

La conferma recentemente ricevuta dalla giurisprudenza della Cassazione sottolinea infine l'importanza di quella parte del testo in cui si attribuisce il carattere di nullità relative — secondo la linea d'altronde su cui si era già posta l'edizione del 1978 del *Manuale di diritto processuale penale* del Leone, anch'essa curata dal Mencarelli — alle nuove nullità a deduzione limitata introdotte dalla legge n. 534 del 1977 come risposta all'esigenza (evidenziata da tempo dalla dottrina) di mitigare gli inconvenienti derivanti dalla eccessiva rigidità del sistema in precedenza vigente, secondo cui tutte le nullità assolute erano eccipibili e rilevabili in ogni stato e grado del processo. Per la qual cosa si arrivava spesso a vanificare completamente, anche per vizi intrinsecamente di non particolare rilevanza, l'attività processuale svolta, con conseguenze negative sul piano dell'economia processuale (*Vittorio Di Ciolo*).

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

a cura di Franco Salvi

LEGISLAZIONE

LEGGE 26 giugno 1981, n. 330.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1981).

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981).

Modifiche al sistema penale.

Omissis

CAPO III

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Sezione I

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Art. 53

(Sostituzione di pene detentive brevi)

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di

sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

Art. 54

(Applicabilità delle pene sostitutive)

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

Art. 55

(Semidetenzione)

La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

- 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) la sospensione della patente di guida;
- 3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

Art. 56

(Libertà controllata)

La libertà controllata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Art. 57

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio)

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Art. 58

*(Potere discrezionale del giudice
nella sostituzione della pena detentiva)*

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59

(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 60

(Esclusioni oggettive)

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

- 371 (falso giuramento della parte);
- 372 (falsa testimonianza);
- 373 (falsa perizia o interpretazione);
- 385 (evasione);
- 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
- 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
- 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
- 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 501-bis (manovre speculative su merci);
- 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
- 644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Art. 61

(Condanna alla pena sostitutiva)

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla

libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.

Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 63

(Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Art. 64

*(Modifica delle modalità di esecuzione
della semidetenzione e della libertà controllata)*

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Art. 65

*(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte
con la sentenza di condanna)*

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66

*(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione
e alla libertà controllata)*

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67

(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 68

(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.

Art. 69

(Sospensione disposta a favore del condannato)

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Art. 70

(Esecuzione di pene concorrenti)

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

Art. 71

(Esecuzione delle pene pecuniarie)

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

Art. 72

(Revoca della pena sostitutiva)

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, que-

sta viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73

(Iscrizioni nel casellario giudiziale)

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.

Art. 74

(Iscrizione nel casellario giudiziale)

Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 58-bis - *(Iscrizione nel casellario giudiziale)*. - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva ».

Art. 75

(Disposizioni relative ai minorenni)

Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76

(Norma transitoria)

Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Sezione II

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

Art. 77

(Ambito e modalità d'applicazione)

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

Art. 78

(Competenza)

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.

Art. 79

(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

Art. 80

(Esclusioni soggettive)

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

Art. 81

(Iscrizione nel casellario giudiziale)

La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 82

(Esecuzione delle sanzioni sostitutive)

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

Art. 83

(Violazione degli obblighi)

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art. 84

(Comunicazione all'imputato)

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85

(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

Artt. 86-99 (*Omissis*).

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Artt. 100-103 (*Omissis*).

Art. 104

(Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 237. - (*Cauzione di buona condotta*). - La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

Art. 105

(Lavoro sostitutivo)

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art. 106 (*Omissis*).

Art. 107

(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Art. 108

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 109 - (*Omissis*).

Art. 110

(Abrogazione di norma)

È abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Artt. 111-148 - (*Omissis*)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 30 dicembre 1981).

Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di Custodia.

Art. 1

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori	264
marescialli capi	336
marescialli ordinari	387
brigadieri e vice brigadieri	2.410
appuntati e guardie	18.844
TOTALE....	22.241

Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia ».

Art. 3

I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.

Art. 4

L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Gradi	Al 1° gennaio 1981	Al 1° gennaio 1982
Marescialli maggiori	254	264
Marescialli capi	321	336
Marescialli ordinari	382	387
Brigadieri e vice brigadieri	2.330	2.410
Appuntati e guardie	18.046	18.844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981, n. 483.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1981).

Modificazione al quadro B della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole;

Considerato che il presente decreto, riducendo il numero complessivo della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena, realizza una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e, quindi, un'economia di bilancio;

Decreta:

La tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

La dotazione organica del personale della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena è diminuita di quindici unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

QUADRO B

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
E	Primo dirigente	44	Direttore degli II.PP. e dei centri di rieducazione minorenni di particolare importanza	33
			Vice consigliere ministeriale	2
			Primo dirigente addetto con funzioni vicarie e di collaborazione presso gli uffici dell'ispettore distrettuale	9

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1981.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15 settembre 1981).

Modifiche di sedi dirigenziali negli Istituti di prevenzione e pena.

L'art. 3 del D.M. 24 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1974, è modificato come segue:

a) istituti di prevenzione e di pena di particolare importanza cui preporre i Primi dirigenti del ruolo amministrativo:

- 1) Alessandria, istituti penali;
- 2) Avellino, casa circondariale;
- 3) Bari, casa circondariale;
- 4) Bologna, casa circondariale;
- 5) Cagliari, casa circondariale;
- 6) Catania, casa circondariale;
- 7) Civitavecchia, istituti penali;
- 8) Firenze, istituti penali;
- 9) Genova, casa circondariale;
- 10) Massa, istituti penali;
- 11) Milano, casa circondariale;
- 12) Napoli, casa circondariale;
- 13) Padova, istituti penali;

- 14) Palermo, casa circondariale;
- 15) Perugia, istituti penali;
- 16) Porto Azzurro, istituti penali;
- 17) Ragusa, casa circondariale;
- 18) Roma, casa circondariale « Regina Coeli »;
- 19) Roma Rebibbia, casa circondariale « Nuovo Complesso »;
- 20) Roma Rebibbia, casa circondariale femminile;
- 21) Roma Rebibbia, casa di reclusione;
- 22) Santa Maria C.V., istituti penali;
- 23) Sulmona, istituti penali;
- 24) Torino, casa circondariale;
- 25) Venezia, istituti penali;
- 26) Viterbo, istituti penali;

b) centri di rieducazione per minorenni di particolare importanza cui preporre i Primi dirigenti del ruolo amministrativo;

- 1) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Bari, Lecce, Catanzaro e Reggio Calabria con sede in Bari;
- 2) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Firenze, Bologna, Perugia, Ancona, con sede in Firenze;
- 3) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Milano, Torino, Genova e Brescia con sede in Milano;
- 4) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Napoli, Potenza, con sede in Napoli;
- 5) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina con sede in Palermo.
- 6) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Roma, L'Aquila e Cagliari con sede in Roma;
- 7) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Venezia, Trento e Trieste con sede in Venezia.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1981 (*).

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1981).

Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1976, concernente la cessione gratuita a favore della Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali riconosciuti inservibili.

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di 5 anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di bene-

(*) La pubblicazione di questo decreto del Ministro del Tesoro appare utile, in quanto trattasi di provvedimento che interessa anche gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

ficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 14 maggio 1976) con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 1981;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine, in virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1981, di cui al succitato decreto del Ministro del tesoro 24 gennaio 1976, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1981.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1981).

Norme in materia di licenze riguardanti personale del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1

Della licenza

La licenza è la facoltà concessa al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Corpo cui appartiene.

La licenza lascia libero da ogni servizio il militare.

Art. 2

Vari tipi di licenza

Le licenze si distinguono in:

- breve;
- ordinaria;
- straordinaria;
- speciale.

La licenza breve è concessa al militare per particolari esigenze private.

La licenza ordinaria è concessa al militare per consentirgli, annualmente, il godimento di un periodo di riposo, e ciò sia nel suo personale interesse, sia in quello dell'Amministrazione che lo impiega.

La licenza straordinaria è concessa per:

- eccezionale motivo di carattere privato;
- imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli, sorelle), nonché del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi;
- matrimonio;
- convalescenza;
- esami militari e di stato;
- cure balneo-termali, idropiniche e salsoiodiche per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità dei posti;
- protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

La licenza speciale è concessa:

- per trasferimento;
- per congedamento;
- dopo lunga permanenza fuori del territorio nazionale;
- per motivi stabiliti di volta in volta dalla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le allegate tabelle stabiliscono la durata massima parziale e complessiva delle varie licenze; a chi e quando esse spettino.

Art. 3

Concessione delle licenze

La durata e l'epoca delle licenze, ad eccezione di quelle per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle), o del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, di convalescenza e di congedamento, sono subordinate alle esigenze di servizio.

Il superiore, per quanto concerne la concessione della licenza ordinaria, deve regolare i turni in modo da consentire che durante l'anno solare — salvo circostanze veramente eccezionali — ciascun militare dipendente possa usufruire dell'intera licenza ordinaria spettantegli.

Qualora, però, il militare non possa usufruire della licenza ordinaria per eccezionali motivi di servizio, detta licenza può essergli concessa entro il primo semestre dell'anno successivo.

I giorni di viaggio sono computati in base al tempo effettivo per raggiungere la località dove sarà fruita la licenza.

Art. 4*Sospensione e interruzione delle licenze*

Le licenze sono sospese o interrotte:

- a) all'ordine di mobilitazione;
- b) per eccezionali motivi di servizio;
- c) per ordine della Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena o nell'ambito della propria giurisdizione, dei comandi regionali;
- d) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite.

Art. 5*Durata e decorrenza della licenza*

La durata del periodo di licenza (nei limiti stabiliti dalle tabelle annesse - allegati 1, 2 e 3) è fissata dall'Autorità che la concede.

La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio ed è calcolata in giorni interi.

Art. 6*Lettera e foglio di licenza*

L'Autorità che concede la licenza rilascia al militare un documento (lettera o foglio di licenza) comprovante la regolare posizione del militare stesso.

Per il militare trasferito il comando di appartenenza è tenuto a segnalare al comando di nuova assegnazione:

- tutte le licenze fruite dal militare nell'anno in corso;
- la licenza ordinaria non fruita, per motivi di servizio, durante l'anno precedente.

Art. 7*Registro dei militari in licenza*

L'Autorità che concede la licenza ne tiene nota in apposito registro e dà corso ai provvedimenti amministrativi ad essa connessi.

Nota delle licenze fruite nella propria giurisdizione è tenuta in apposito registro anche dalle autorità militari locali.

Art. 8*Presentazioni all'estero*

Il militare che fruisce di licenza all'estero deve presentarsi nelle prime 24 ore del suo arrivo nella località designata:

all'addetto militare se ivi residente e se superiore di grado; in ogni altro caso deve notificargli, per iscritto, il suo arrivo, recapito e la presumibile durata del soggiorno;

all'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, se superiore di rango; in caso contrario deve notificare per iscritto il suo arrivo, recapito e la presumibile durata del soggiorno.

La suddetta visita o notificazione deve essere effettuata nel caso che la sosta superi le 48 ore e all'atto dell'inizio del viaggio per il ritorno in Patria.

Art. 9

Abito civile

Il militare in licenza in territorio nazionale è autorizzato ad indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruisce della licenza.

Art. 10

Uso dell'uniforme all'estero

Il militare in licenza all'estero ha l'obbligo di indossare l'abito civile, salvo specifica autorizzazione del Ministero della difesa.

L'autorizzazione va richiesta alla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena tramite gerarchico.

Art. 11

Contegno in licenza

Il militare in licenza, anche se in abito civile, ed in ispecie all'estero, deve serbare sempre contegno consono al suo stato.

Art. 12

Obbligo di esibire il documento di licenza

Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, il documento di licenza:

- alle superiori autorità militari;
- ai carabinieri;
- alle ronde quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
- in viaggio al personale delle ferrovie in mancanza di tessera mod. AT.

Art. 13

Spostamenti in licenza

Il militare in licenza può recarsi in località diversa da quella indicata sul documento di licenza, purché si tenga in condizione di essere facilmente reperibile.

Art. 14

Smarrimento del documento di licenza

In caso di smarrimento del documento di licenza il militare deve denunciarne l'accaduto al locale Comando di maggior grado del Corpo e, ove questo non esista, al locale Comando dei carabinieri.

Detta Autorità fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale.

Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

Art. 15

Ritardo nel rientro dalla licenza

Il militare che, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e salvo i casi contemplati nell'art. 38, non rientri dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 16

Circostanze di particolare gravità

Quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, il militare in licenza ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio reparto.

Art. 17

Stato di emergenza

Il militare in licenza il quale comunque venga a conoscenza che nella località ove si trova è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'Autorità militare locale e, se di grado inferiore alla predetta Autorità, mettersi ai suoi ordini.

Art. 18

Mobilitazione

All'ordine di mobilitazione, a norma dell'art. 4, ciascun militare in licenza ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio reparto, senza speciali ordini.

Art. 19

*Autorità competenti ad esercitare
la vigilanza sui militari in licenza*

La vigilanza sul comportamento del militare in licenza compete:
nel territorio nazionale, ai Comandi del Corpo degli agenti di custodia e alle Autorità dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
all'estero, agli addetti militari.

La vigilanza è esplicata sul militare di grado inferiore.

Art. 20

Provvedimenti disciplinari

Il locale Comando del Corpo degli agenti di custodia e l'Autorità militare locale hanno l'obbligo — nei limiti consentiti dal Regolamento di disciplina — di adottare direttamente provvedimenti a carico del militare che in licenza non serbi buona e decorosa condotta.

In caso di gravi mancanze o di ritardata partenza allo scadere della licenza devono anche ordinargli, di propria iniziativa, di rientrare subito al Corpo, o farvelo accompagnare, o tradurre se responsabile di reato.

Il locale Comando del Corpo o l'Autorità militare locale hanno anche l'obbligo di comunicare al Corpo interessato i provvedimenti disciplinari presi a carico dei militari in licenza ed i motivi che li hanno provocati.

Qualora il militare che incorra in grave mancanza rivesta grado superiore al locale Comandante del Corpo o all'Autorità militare locale, questi devono informare il Comando da cui detto militare dipende.

Art. 21

*Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari
e militari in licenza in territorio nazionale*

I Comandi del Corpo degli agenti di custodia devono inviare le comunicazioni di servizio ai propri dipendenti in licenza in territorio nazionale tramite il comando del Corpo esistente nella località ove il militare fruisce della licenza.

In mancanza di detto Comando, dovranno avvalersi dei Comandi dei Carabinieri.

Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con il Comando da cui dipende.

Per questioni, però, riguardanti la licenza o per comunicazioni riservate, deve rivolgersi all'Autorità di cui all'art. 14.

Art. 22

*Modalità per le comunicazioni
tra Autorità militari e militari in licenza all'estero*

Con il militare in licenza all'estero i Comandi del Corpo degli agenti di custodia corrispondono tramite l'Addetto militare o, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica o consolare.

Art. 23

Licenze brevi o ordinarie

La concessione della licenza breve o ordinaria è demandata:
al Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena per il Comandante del Corpo;

al Capo dell'ufficio per gli agenti di custodia per i Comandanti regionali, di battaglione e per gli ufficiali direttamente dipendenti;

ai Comandanti di battaglione per i militari direttamente dipendenti;

ai Direttori degli istituti per i militari direttamente dipendenti.

Per la concessione della licenza ordinaria ai vicebrigadieri, agli appuntati ed alle guardie in servizio continuativo, valgono le norme previste per i sottufficiali in servizio permanente.

Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

Art. 24

Licenze straordinarie e speciali

La licenza straordinaria e speciale è concessa dal Comandante di Corpo dal quale il militare dipende in via disciplinare e d'impiego.

Le licenze straordinarie per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto o di quella per imminente pericolo di vita o per la morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi, possono essere concesse dal Comandante di distaccamento, o di reparti isolati.

La concessione di quelle « per eccezionali motivi di carattere privato » e « dopo lunga permanenza fuori dal territorio nazionale », è però, subordinata all'autorizzazione dell'Autorità immediatamente superiore al Comandante di Corpo.

Quando la dipendenza sia duplice, per la concessione della licenza (ad eccezione di quella per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o per morte del tutore o del coniuge del tutore e dei figli di questi) occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

Per quanto attiene la concessione delle licenze straordinarie di convalescenza, si rimanda al seguente articolo 25.

Art. 25

Licenze di convalescenza

La concessione della licenza spettante per periodi di inidoneità al servizio è regolata come segue:

1. — Degenza.

Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura.

2. — Decisioni sanitarie.

L'organo sanitario all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione, fissa la misura dell'inidoneità al servizio informandone il Corpo di appartenenza che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a secondo dei casi, come appresso specificato.

3. — Computo del periodo di inidoneità al servizio per infermità dipendente da causa di servizio.

a) Ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo:

I) per periodo di durata non superiore a 30 giorni:

licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità; in tal caso, la licenza ordinaria ancora spettante per l'anno in corso potrà, di massima, essere fruita dopo un periodo minimo di tre mesi di servizio dal rientro della licenza di convalescenza;

II) per periodo di durata superiore a 30 giorni (nell'ordine):

licenza ordinaria ancora non fruita nell'anno solare in corso;

licenza straordinaria di convalescenza sino ad un massimo di giorni 180 a biennio (il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio l'inabilità al servizio);

licenza ordinaria spettante nell'anno solare successivo.

Qualora l'inidoneità si protraesse oltre il suddetto periodo, può essere concessa l'aspettativa per un massimo di due anni a quinquennio.

b) Ufficiali e sottufficiali in servizio appartenenti alle categorie in congedo (aus. - ris. - cpl. - ris.cpl.):

come l'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, limitatamente alla concessione della licenza ordinaria spettante per l'anno in corso e della licenza straordinaria di convalescenza.

c) Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina:

come per l'ufficiale in servizio appartenente alle categorie in congedo.

d) Militari in ferma volontaria o rafferma:

I) per un periodo di durata non superiore a 30 giorni:

licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità; in tal caso, la licenza

ordinaria ancora spettante per l'anno in corso potrà, di massima, essere fruita dopo un periodo minimo di tre mesi di servizio dal rientro dalla licenza di convalescenza;

II) per un periodo di durata superiore a 30 giorni (nell'ordine):

licenza ordinaria non fruita nell'anno solare in corso;

successivamente, qualora l'inidoneità dovesse perdurare, licenza di convalescenza sino ad un massimo di due anni (per tutto il periodo della ferma volontaria o eventuale rafferma). Al riguardo, il militare di ferma volontaria o rafferma, il quale al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza non abbia riacquisito idoneità al servizio militare, cessa dalla ferma o dalla rafferma continuando, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura sino a quando nei suoi confronti non possa farsi luogo ad un provvedimento medico-legale definitivo.

Computo del periodo di inidoneità al servizio per infermità non dipendente da causa di servizio:

a) Ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo:

mesi due (giorni 60) di licenza di convalescenza complessivamente per anno solare.

b) Ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824:

come per gli ufficiali, sottufficiali in spe e militari in servizio continuativo.

c) Militari in ferma volontaria o rafferma:

anni uno di licenza straordinaria di convalescenza (per tutto il periodo di ferma volontaria o eventuale rafferma).

Art. 26

Limitazioni alla concessione delle licenze

1) La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.

2) Per la concessione delle licenze deve osservarsi la seguente norma:

il militare che presta servizio presso un istituto o Scuola militare o che frequenta un corso di istruzione usufruirà, di massima, della licenza ordinaria durante le vacanze e nei periodi di interruzione del corso stesso. Durante l'attività didattica può essere concessa soltanto la licenza per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figlio, fratelli e sorelle) o per imminente pericolo di vita o per morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi e di convalescenza e, altresì, breve licenza per sostenere esami di stato e — a carattere di assoluta eccezionalità — altri esami di preminente ed indilazionabile interesse.

Art. 27

Licenza ordinaria ai reduci da lunghe assenze

Al militare che rientra al Corpo dopo un periodo di lunga assenza, di massima, la licenza ordinaria può essere concessa dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio dalla data di rientro.

Art. 28

Computo delle licenze

Le licenze brevi e ordinarie vanno computate dal 1° gennaio di ogni anno:

per i militari di leva, dalla data di incorporazione secondo le norme di dettaglio di cui alle annesse tabelle (allegati 1, 2 e 3).

Nel computo degli anni di servizio agli effetti del periodo di licenza annuale spettante a ciascun militare deve tenersi conto anche del servizio eventualmente prestato nelle altre FF.AA.

Art. 29

Cumulo delle licenze

Le licenze brevi e ordinarie, di cui alle tabelle allegate, non fruita nel periodo stabilito dal presente Regolamento non sono cumulabili con quelle del periodo successivo. Per i casi in cui il cumulo nel tempo è consentito vedansi le norme dettagliate contenute nelle tabelle annesse (allegati 1, 2 e 3).

Art. 30

Richiesta di licenza da parte della famiglia

La famiglia del militare o del tutore, per urgenti e gravi motivi, o per malattia di un congiunto, può inoltrare domanda di licenza per il militare, tramite il locale Comando del Corpo o l'Autorità militare locale che, previ rigorosi accertamenti, è tenuta a segnalare, se del caso telegraficamente, la richiesta al Comando di Corpo dell'interessato, esprimendo esplicito parere in merito.

Art. 31

Notifica della malattia

L'ufficiale od il sottufficiale che si ammali durante la licenza deve darne comunicazione all'Autorità della quale dipende e informare contemporaneamente l'Autorità di cui all'art. 14.

Alla predetta ultima Autorità l'ufficiale o il sottufficiale può chiedere l'assistenza del medico militare del Presidio o convenzionato, ovvero il ricovero in ospedale.

Il militare di truppa deve dare notizia della sua malattia all'Autorità di cui all'art. 14, che provvederà a farla visitare ed eventualmente al ricovero in ospedale, secondo le norme in vigore, dandone comunicazione all'Autorità dalla quale il militare dipende.

Art. 32

Doveri dei direttori di ospedale

Il Direttore dell'ospedale in cui viene ricoverato un militare in licenza deve darne immediato, diretto avviso al Comando del Corpo interessato.

Inoltre se il ricoverato si è presentato direttamente ed è stato accolto per ragioni di urgenza deve darne avviso al locale Comando di Presidio od all'Autorità di cui all'art. 14.

Analoga comunicazione deve essere fatta, alle predette Autorità, anche all'atto in cui il militare ricoverato viene dimesso dall'ospedale.

Art. 33

Autorizzazione o sanzione della licenza straordinaria di convalescenza

La licenza di convalescenza al militare ricoverato durante la licenza in luogo di cura è autorizzata o sanzionata dal Comando di Corpo dal quale il militare dipende, su richiesta o proposta del Direttore del luogo di cura o dell'Autorità militare locale.

Art. 34

Richiesta del nulla osta per le licenze all'estero

Il militare che desideri recarsi all'estero deve richiedere:

il nulla osta per il rilascio o la rinnovazione del passaporto; l'autorizzazione per recarsi all'estero, indicando i motivi del viaggio, gli estremi del passaporto, l'epoca di partenza e le località ove intende trascorrere la licenza, il tempo probabile di permanenza in ciascuna località e il recapito.

L'inoltro e l'accoglimento delle suddette richieste sono disciplinate da norme particolari emanate dalla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Il militare in licenza che, per motivi turistici, desideri recarsi all'estero per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore, può richiedere, qualora sprovvisto di passaporto, ai competenti uffici di frontiera, il lasciapassare di frontiera, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità militare.

La concessione del nulla osta per il rilascio o il rinnovo del passaporto e per le autorizzazioni per recarsi all'estero è demandata alla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 35

Comunicazioni delle licenze per l'estero

Le licenze, dopo il nulla osta e l'autorizzazione di cui all'art. 34, sono concesse dalle stesse Autorità indicate agli articoli 23 e 24 le quali prima di inviare il militare in licenza, se trattasi di ufficiale, debbono darne preventiva e tempestiva partecipazione alla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Art. 36

Casi nei quali può chiedersi la proroga

La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi che impediscono il viaggio di ritorno del militare o per particolari importanti motivi di carattere privato, o per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle) oppure per imminente pericolo di vita o per morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi.

Art. 37

Documenti per la proroga

La richiesta di proroga deve essere documentata. Essa è annotata e trasmessa dal locale Comando di Corpo o, in mancanza, da altra Autorità militare locale.

L'ufficiale o il maresciallo in licenza ha facoltà di chiedere direttamente la proroga all'Autorità da cui dipende.

Art. 38

Autorizzazioni delle proroghe

La proroga deve essere sempre autorizzata dall'Autorità che ha concesso la licenza.

Tranne che non si tratti di imminente pericolo di vita o di morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o di morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, oppure di impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio, qualora trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza non sia pervenuta l'autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare al proprio reparto.

Il locale Comando del Corpo o, in mancanza, l'Autorità militare locale nel predetto caso:

per imminente pericolo di vita o di morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, è autorizzato a concedere al militare una proroga di giorni 7, che dovrà essere confermata dall'Autorità da cui il militare dipende;

per malattia che non consenta di intraprendere il viaggio di rientro al Corpo, dovrà disporre il ricovero del militare in luogo di cura.

Il ricovero in luogo di cura dell'ufficiale o maresciallo potrà essere disposto solamente dietro richiesta degli interessati.

I giorni di proroga concessi al militare in licenza per malattia sofferta al proprio domicilio o per particolari, importanti motivi di carattere privato, vanno computati come giorni di licenza ordinaria sempreché il militare ne abbia ancora diritto.

Roma, 18 novembre 1981

Il Ministro
(CLELIO DARIDA)

ALLEGATO 1

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Completamento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
Breve	Da 2 a 5 giorni più viaggio per un complesso, nell'anno di giorni 15 compresi i viaggi	Come contro	Come contro	Come contro	Può essere concessa nell'intera misura di giorni 15, compreso il viaggio, quando si sia già fruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate e inderogabili necessità.
Ordinaria (annuale)	Da 1 a 15 anni di servizio: giorni 30 all'anno, più il viaggio Da oltre 15 fino a 25 anni di servizio: giorni 40 all'anno, più il viaggio Oltre 25 anni di servizio: giorni 45 all'anno più il viaggio	Giorni 10, più il viaggio, dopo il 3° mese di servizio da ufficiale Giorni 30, più il viaggio, dopo 1 anno di servizio da ufficiale	Come per gli ufficiali in S.P. trattenuti dal S.P.; se tratti dalla stessa L., la stessa del S.P., ma dopo 1 anno di servizio continuativo	Come per gli ufficiali in S.P. dopo il 1° anno di servizio di richiamo	Agli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio, la licenza ordinaria deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno All'atto del collocamento in congedo, l'ufficiale deve aver usufruito dei periodi di licenza comuni che spettantigli
Straordinaria a) eccezionali motivi di carattere privato	Non oltre giorni 90	Non oltre giorni 30	Non oltre giorni 90	Come contro	Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria

Segue: ALLEGATO I

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore e dei figli del tutore, del coniuge di questi	Giorni 10 più il viaggio per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore Giorni 7 più il viaggio per fratelli, sorelle e figli del tutore	Come contro	Come contro	Come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria È concessa ogni volta che ne ricorrono i presupposti I patrigni e le matrigne sono considerati alla stessa stregua dei genitori È cumulabile con la licenza ordinaria
c) matrimoniale	Giorni 20 compreso il viaggio	Come contro	Come contro	Come contro	—
d) di convalescenza	Vds. art. 25	Come contro	Come contro	Come contro	—
e) per esami: — militari	Non oltre giorni 30	Come contro	Come contro	Come contro	È concessa per sostenere gli esami di ammissione alla Scuola di Guerra e per il passaggio in S.P.; e per gli altri esami di carattere militare per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza Può essere concessa in unica soluzione o frazionata in corrispondenza delle prove scritte ed orali di

Segue: ALLEGATO 1

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
— di stato	Non oltre giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	esami, secondo la richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio Può essere cumulabile con la licenza ordinaria Va computata in detrazione alla licenza ordinaria dell'anno in corso, e, se questa è già stata fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo, nel caso che il militare non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli tra le varie prove di esame Sono da considerare esami di Stato gli esami di licenza di scuola media, di maturità e di abilitazione

Segue: ALLEGATO I

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
<i>f)</i> per cure balneotermali, idropiniche e salsodidiche per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio <i>g)</i> per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	Giorni 18 (compreso il viaggio e il periodo di riposo dopo la cura)	Come contro	Come contro	Come contro	Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità di posti
	Giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno 6 mesi alle radiazioni ionizzanti. E' cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della dose di radiazione assorbita
Speciale					
<i>a)</i> trasferimento	Giorni 20 agli ufficiali ammogliati o celibi con famiglia a carico e a tutti indistintamente dopo 25 anni di servizio	—	Come per gli ufficiali in S.P.	Come contro	Viene concessa normalmente dal giorno successivo a quello in cui gli ufficiali vengono messi in libertà dall'Ente presso il quale prestano servizio

Segue: ALLEGATO 1

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
	Giorni 10 agli ufficiali celibi				zio o, se non in servizio, ricevono la partecipazione del provvedimento. Qualora gli interessati ne facciano richiesta all'atto della comunicazione dell'ordine di movimento, la licenza potrà essere fruita in epoca successiva, purché entro un triennio dalla data di decorrenza del trasferimento, e sarà concessa in tal caso dall'Ente di nuova assegnazione agli ufficiali in attività di servizio, per il trasferimento delle masserizie e del nucleo familiare alla nuova sede di assegnazione. Dopo la data di decorrenza del movimento non è consentito di fruire licenze diverse da quelle di trasferimento e da quella straordinaria per imminente pericolo di vi-

Segue: ALLEGATO I

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
b) congedamento	Giorni 30 più il viaggio per gli ufficiali da collocare in congedo direttamente dal S.P.: — per età — a domanda	—	Giorni 30 più il viaggio per gli ufficiali provenienti dal S.P. Giorni 75 comprensivi della licenza ordinaria e del viaggio per gli ufficiali trattenuti dal CPL, dopo 2 anni di trattenimento	Come per gli ufficiali che cessano dal S.P., ma dopo 6 mesi dal richiamo	ta o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi. Può essere concessa per qualsiasi località desiderata dal personale trasferito Compete ogni qual volta l'ufficiale viene assegnato definitivamente ad altra sede
					È cumulabile con la licenza ordinaria Deve in ogni caso essere fruita prima del provvedimento di cessazione dal servizio Non è subordinata alle esigenze di servizio Gli interessati hanno piena facoltà di rinunciarvi

Segue: ALLEGATO 1

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
c) dopo lunga permanenza fuori del territorio nazionale	Per gli ufficiali che rientrano in Patria da territori extraeuropei a clima tropicale, equatoriale o polare: — dopo un anno di permanenza all'estero: giorni 60 — dopo 2 anni giorni 75 — dopo 3 anni giorni 90 — dopo 4 anni giorni 105 — dopo 5 anni giorni 120 Per gli ufficiali che rientrano in Patria da territori a clima temperato: — dopo un anno di permanenza all'estero: la licenza ordinaria spettante annualmente — dopo 2 o più anni di permanenza al-	—	Come contro	Come contro	—
		—	Come contro	Come contro	—

Segue: ALLEGATO I

Licenze degli ufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (C.P.L.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
d) per ufficiali destinati Rappresentanze militari presso Delegazioni o presso Enti, Comandi o organismi internazionali	l'estero: licenza ordinaria spettante per 2 anni Legge 8 luglio 1961, n. 642, art. 5 (C.U. n. 186 del 29 luglio 1961)	—	—	—	—
e) per altri motivi stabiliti di volta in volta dalla Direzione Generale II.PP.	—	—	—	—	—

ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento servizio prima nomina (CPL)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
Breve	Da 2 a 5 giorni più il viaggio, per un compenso, nell'anno, di giorni 15 compresi i viaggi	Come contro	Come contro	Come contro	Può essere concessa nella intera misura di giorni 15, compreso il viaggio, quando si sia già usufruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate ed inderogabili necessità
Ordinaria (annuale)	Da 1 a 15 anni di servizio: giorni 30 all'anno, più il viaggio Da oltre 15 fino a 25 anni di servizio: giorni 40 all'anno, più il viaggio Oltre i 25 anni di servizio: giorni 45 all'anno, più il viaggio	Giorni 10 più il viaggio dopo il 3° mese dalla nomina a sottufficiale Giorni 30 all'anno, più il viaggio, dopo complessivi 18 mesi di servizio militare	Come per i sottufficiali in SP se trattenuti dal SP	Quella prescritta per i sottufficiali in S.P., dopo il 1° anno di richiamo	Ai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio la licenza ordinaria deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno. All'atto del collocamento in congedo, il sottufficiale deve aver usufruito dei periodi di licenze comunque spettanti
Straordinaria a) eccezionali motivi di carattere privato	Non oltre giorni 90	Non oltre giorni 30	Non oltre giorni 90		Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria.

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (C.P.L.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi	Giorni 10 più il viaggio per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore Giorni 7 più il viaggio per fratelli, sorelle e figli del tutore	Come contro	Come contro	Come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria È concessa ogni volta che ne ricorrano i presupposti I patrigni e le matrigne sono considerati alla stessa stregua dei genitori
c) matrimoniale	Giorni 20 compreso il viaggio	Come contro	Come contro		È cumulabile con la licenza ordinaria
d) di convalescenza	Vds. art. 25	Come contro	Come contro	Come contro	—
e) per esami: — militari	Non oltre giorni 30	Come contro	Come contro	Come contro	È concessa per sostenere gli esami di concorso per l'ammissione agli istituti di reclutamento degli ufficiali in s.p. od altri esami di carattere militare per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
— di stato	Non oltre giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	Può essere concessa in unica soluzione o frazionata in corrispondenza delle prove scritte od orali di esame, secondo la richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio Può essere cumulabile con la licenza ordinaria Va computata in detrazione alla licenza ordinaria dell'anno in corso o, se questa è già stata fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo, nel caso che il militare non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame

Segue: ALEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
f) per cure balneotermali, idropiniche e salsodiche per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio	Giorni 18 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura)	Come contro	Come contro	Come contro	Sono da considerare esami di stato gli esami di licenza di scuola media, di maturità e di abilitazione Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa dell'indisponibilità di posti
g) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	Giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno 6 mesi alle radiazioni ionizzanti È cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della dose di radiazione assorbita

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
Speciale a) trasferimento	Giorni 20 ai sottufficiali ammogliati o celibi con famiglia a carico e a tutti indistintamente dal 25° anno di servizio Giorni 10 ai sottufficiali celibi con meno di 25 anni di servizio	Come per i sottufficiali in SP ma limitatamente ai sottufficiali F.V. e RAFF	Come per i sottufficiali in SP	Come contro	Viene concessa normalmente dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali vengono messi in libertà dall'Ente presso il quale prestano servizio o, se non in servizio, ricevono la partecipazione del provvedimento. Qualora gli interessati ne facciano richiesta all'atto della comunicazione dell'ordine di movimento la licenza potrà essere fruita in epoca successiva, purché entro un triennio dalla data di decorrenza del trasferimento, e sarà concessa in tal caso dall'Ente di nuova assegnazione ai sottufficiali in attività di servizio, per il trasferimento delle mas-

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
					serie e del nucleo familiare alla nuova sede di servizio. Dopo la data di decorrenza del movimento non è consentito di fruire licenze diverse da quella di trasferimento e da quella straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi Può essere concessa per qualsiasi località desiderata dal personale trasferito Compete ogni qual volta il sottufficiale viene assegnato definitivamente ad altra sede

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
b) congedamento	Giorni 30 più il viaggio, per i sottufficiali da collocare in congedo direttamente dal S.P. o dal S.C.: — per età — a domanda	Giorni 30 più il viaggio solo per i sottufficiali da collocare in congedo direttamente dal S.P. o dal S.C.: — domanda — infermità — diniego di ulteriori vincoli di servizio	Giorni 30 più il viaggio per i sottufficiali provenienti dal S.P. Giorni 75, comprensivi della licenza ordinaria e del viaggio, per i sottufficiali provenienti dal CPL, dopo 2 anni di trattamento	Come per i sottufficiali che cessano dal SP ma dopo 6 mesi dal richiamo	È cumulabile con la licenza ordinaria: per i sottufficiali che cessano dal S.P. o S.C. o provenienti dal S.P. o S.C. e richiamati in servizio, senza soluzione di continuità, dalla data di cessazione dal S.P. Ai vicebrigadieri cui viene negata la rafferma o il passaggio in servizio continuativo deve in ogni caso essere concessa la licenza di congedamento, al termine della quale diverrà operante la determinazione di collocamento in congedo Deve in ogni caso essere fruita prima della decorrenza del provvedimento

Segue: ALLEGATO 2

Licenze dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
					mento di cessazione dal servizio Non è subordinata alle esigenze di servizio Gli interessati hanno piena facoltà di rinunciarvi Va computata in detrazione alla licenza ordinaria dell'anno in corso o, se questa è stata già fruita, viene considerata licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato, nel caso che il vicebrigadiere da collocare in congedo dalla F.V. o RAFF, in seguito a domanda, dopo aver iniziato a fruire la licenza speciale di congedamento, chieda ed ottenga la concessione di altro vincolo di servizio

Segue: ALLEGATO 2

License dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T)	Richiamati (R.)	
c) dopo lunga permanenza fuori del territorio nazionale	Per i sottufficiali che rientrano in Patria da territori extraeuropei a clima tropicale, equatoriale o polare: — dopo 1 anno di permanenza all'estero: giorni 60 — dopo 2 anni: giorni 75 — dopo 3 anni: giorni 90 — dopo 4 anni: giorni 105 — dopo 5 anni: giorni 120 Per i sottufficiali che rientrano in Patria da territori a clima temperato: — dopo 1 anno di permanenza all'estero:	—	Come contro	Come contro	—

Segue: ALLEGATO 2

License dei sottufficiali

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
	stero: la licenza ordinaria spettante annualmente — dopo 2 o più anni di permanenza all'estero: licenza ordinaria spettante per 2 anni				
d) per sottufficiali destinati all'estero presso Delegazioni e Rappresentanze militari, ovvero presso Enti, Comandi e organismi internazionali	Spettante per 2 anni Legge 8 luglio 1961, n. 642, art. 5 (G.U. n. 186 del 29 luglio 1961)	—	—	—	—
e) per altri motivi stabiliti di volta in volta dalla Direzione Generale I.P.P.	—	—	—	—	—

ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
Breve	Da 2 a 5 giorni più il viaggio, per un complesso, nell'anno di giorni 15 compresi i viaggi	Come contro	Come contro	Come contro	Ai graduati e militari di truppa che abbiano compiuto 6 anni di servizio continuativo può essere concessa nell'intera misura di giorni 15 — viaggio compreso — quando abbiano fruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate indilazionabili necessità
Ordinaria (annuale)	Appuntati e guardie in servizio continuativo: — come per i sottufficiali Guardie in ferma o ferma: — nei primi 24 mesi: giorni 15 più il viaggio (nel 1° e 2° anno di servizio) — dopo 24 mesi di servizio: da 2 a 6 anni di servizio: giorni 20 più il viaggio	Giorni 10 più il viaggio (nel 1° anno, dopo il 3° mese di servizio e comunque non prima del compimento dei prescritti tirocini professionali) Giorni 30 per il personale imbarcato, più il viaggio	Viene commisurata agli anni di servizio comunque prestatati, analogamente a quanto previsto per i parigrado a F.V. o in RAFF	Come contro	La licenza ordinaria di giorni 30 prevista a favore del personale imbarcato che abbia meno di 6 anni di servizio spetta se e in quanto gli interessati si trovino effettivamente imbarcati, qualunque sia il periodo di imbarco. Solo nel caso in cui tale licenza, regolarmente chiesta, non possa essere fruita per

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
Straordinaria a) eccezionali motivi di carattere privato b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi	oltre 6 anni di servizio: giorni 30 più il viaggio — giorni 30 per tutto il personale imbarcato con meno di 6 anni di servizio				esigenze di servizio, i militari continueranno ad averne titolo, nell'anno, anche se successivamente sbarcati
	Non oltre giorni 30	Come contro	Come contro	Come contro	Può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria
	Giorni 10 più il viaggio per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore; Giorni 7 più il viaggio per fratelli, sorelle e figli del tutore	Come contro	Come contro	Come contro	È cumulabile con la licenza ordinaria È concessa ogni volta che ne ricorrano i presupposti I patrigni e le matrine sono considerati alla stessa stregua dei genitori
c) matrimoniale	Giorni 20 compreso il viaggio	Come contro	—	—	È cumulabile con la licenza ordinaria
d) di convalescenza	Vds. art. 25	Come contro	Come contro	Come contro	—

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
e) per esami: — militari	Non oltre giorni 30	Come contro	Come contro	Come contro	È concessa per sostenere gli esami di concorso per l'ammissione agli istituti di reclutamento degli ufficiali in S.P. o altri esami di carattere militare per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza Può essere concessa in unica soluzione o frazionata in corrispondenza delle prove scritte od orali di esame, secondo la richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio Può essere cumulabile con la licenza ordinaria Va computata in detrazione dell'anno in corso o, se questa è già stata fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo, nel caso che il mi-

Segue: ALLEGATO 3

License degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
— di Stato	Non oltre giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	litare non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà
f) per cure balneo-termali, idropiche e salsodiche per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio	Giorni 18 (compreso il viaggio e il periodo di riposo dopo la cura)	—	Giorni 18 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura)	Come contro	Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli per le varie prove di esame; sono da considerare esami di Stato gli esami di licenza di scuola media, di maturità e di abilitazione
g) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	giorni 15	Come contro	Come contro	Come contro	Purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa delle indisponibilità di posti
					Viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno 6 mesi alle radiazioni ionizzanti. E

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
Speciale a) trasferimento	Giorni 20 agli appuntati e guardie ammogliati o celibi con famiglia a carico e a tutti indistintamente dal 25° anno di servizio Giorni 10 agli appuntati e guardie celibi con meno di 25 anni di servizio	—	Come per gli appuntati e guardie in S.C., F.V. e RAFF	Come contro	cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della dose di radiazione assorbita Viene concessa normalmente dal giorno successivo a quello in cui i militari di truppa vengono messi in libertà dall'Ente presso il quale prestano servizio o, se non in servizio, ricevono la partecipazione del provvedimento Qualora gli interessati ne facciano richiesta all'atto della comunicazione dell'ordine di movimento, la licenza potrà essere fruita in epoca successiva, purché entro un triennio dalla data di decorrenza del trasferimento, e sarà concessa in tal

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
					caso dall'Ente di nuova assegnazione ai militari in attività di servizio, per il trasferimento delle masserie e del nucleo familiare alla nuova sede di assegnazione Dopo la data di decorrenza del movimento non è consentito di fruire licenze diverse da quelle di trasferimento e da quella straordinaria di imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi Può essere concessa per qualsiasi località desiderata dal personale trasferito Compete ogni qual volta gli interessati vengono assegnati definitivamente ad altra sede

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
b) congedamento	Giorni 30 più il viaggio per i militari da collocare in congedo direttamente: — dal S.C.: per età a domanda — dalla F.V. o Raff.: a domanda per infermità per diniego di ulteriori vincoli di servizio	—	—	—	È cumulabile con la licenza ordinaria soltanto per i militari che cessano dal S.C.; ai militari cui viene negata la rafferma o il passaggio in servizio continuativo deve in ogni caso essere concessa la licenza di congedamento, al termine della quale diverrà operante la determinazione di collocamento in congedo Deve in ogni caso essere fruita prima della decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio Non è subordinata alle esigenze di servizio; gli interessati hanno piena facoltà di rinunciarvi Va computata in detrazione alla licenza ordinaria

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
c) dopo lunga permanenza fuori dal territorio nazionale	Per graduati e militari di truppa che rientrano in Patria da territori extra europei a	—	Come per gli appuntati e guardie in S.C., F.V. e RAFF	Come contro	dell'anno in corso o, se questa è già stata fruita, viene considerata licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato, nel caso che il militare dopo aver iniziato a fruire la licenza speciale di congedamento chieda ed ottenga la concessione di altro vincolo di servizio I militari di truppa, che chiedono ed ottengono il proscioglimento anticipato della ferma o dalla rafferma, hanno titolo alla concessione della licenza speciale di congedamento

Segue: ALLEGATO 3

Licenze degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Compimento, servizio prima nomina (CPL.)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
	clima tropicale, equatoriale o polare: — dopo 1 anno di permanenza all'estero: giorni 60 — dopo 2 anni: giorni 75 — dopo 3 anni: giorni 90 — dopo 4 anni: giorni 105 — dopo 5 anni: giorni 120 Per graduati e militari di truppa che rientrano in Patria da territori a clima temperato: — dopo 1 danno permanenza all'estero: la licenza				

Segue: ALLEGATO 3

License degli appuntati, guardie e guardie ausiliarie

Specie della licenza	Servizio permanente (S.P.)	Complemento, servizio prima nomina (CPL)	Congedo		Note
			Trattenuti in servizio (T.)	Richiamati (R.)	
d) per militari di truppa destinati all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari, ovvero presso Enti, Comandi o organizzazioni internazionali	ordinaria spettante annualmente — dopo 2 anni di permanenza all'estero: la licenza ordinaria spettante per due anni Legge 8 luglio 1961, n. 642, art. 5 (G.U. n. 186 del 29 luglio 1961)	—	—	—	—
e) per altri motivi stabiliti di volta in volta dalla Direzione Generale II.PP.		—	—	—	—

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 2785/5237 del 18 luglio 1981.

OGGETTO: Assegnazioni e trasferimenti di detenuti ed internati.

Inconvenienti di recente verificatisi nella comunicazione alle Direzioni destinatarie dei provvedimenti di assegnazione e di trasferimento di detenuti ed internati inducono ad adottare — anche per ovvie ragioni di sicurezza — le cautele che seguono.

I provvedimenti anzidetti, anche se a carattere provvisorio — saranno comunicati alle Direzioni interessate — con decorrenza immediata — esclusivamente per mezzo del terminale.

Quanto sopra comporta di norma il divieto per le Direzioni degli istituti penitenziari di dare esecuzione ai provvedimenti di assegnazione e di trasferimento che dovessero essere comunicati da questa Direzione Generale mediante l'utilizzazione di altre forme urgenti di trasmissione quali il telefono e il telegramma.

Nel caso che esigenze eccezionali dovessero indurre questa Direzione Generale a far uso per la comunicazione dei provvedimenti succitati del telefono e del telegramma, la Direzione destinataria — prima di dare esecuzione al provvedimento — dovrà in ogni caso richiedere all'Ufficio III conferma in merito al contenuto dell'atto.

I Sigg. Ispettori distrettuali sono pregati di adottare per la comunicazione dei provvedimenti urgenti di trasferimento di detenuti tra istituti dello stesso distretto cautele analoghe a quelle come sopra precisate, utilizzando all'uopo il terminale o, in mancanza, il telefono.

Nel caso di comunicazione del provvedimento di trasferimento per mezzo del telefono, la Direzione interessata dovrà dare esecuzione al provvedimento stesso solamente dopo aver richiesto e ricevuto conferma del contenuto dell'atto dall'Ispettorato che ha disposto il trasferimento.

È opportuno precisare infine che in ogni caso dell'avvenuta richiesta di conferma dovrà essere presa nota a margine o in calce del provvedimento, con l'indicazione nominativa dei funzionari o impiegati interessati e del giorno e dell'ora della richiesta stessa.

Si raccomanda l'esatto e scrupoloso adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE
(SALVATORE GIANGRECO)

CIRCOLARE n. 2795/5246 del 4 settembre 1981.

OGGETTO: Attribuzioni degli Ispettori distrettuali.

Allo scopo di consentire una più razionale utilizzazione del personale, questa Direzione Generale è venuta nella determinazione di snellire alcuni aspetti della procedura relativa all'espletamento dei servizi fuori sede.

Ciò premesso, ad integrazione delle circolari n. 1608/4067 del 30 settembre 1966 e n. 1647/4106 del 27 febbraio 1967, concernenti l'oggetto, si precisa che i Signori Ispettori distrettuali, nel disporre l'invio in temporanea missione del personale degli istituti e dei servizi penitenziari della loro circoscrizione, nei limiti dei fondi a tale scopo assegnati, possono d'ora innanzi autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, nei casi preveduti dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dall'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché con la osservanza di quanto al riguardo stabilito dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 70 del 21 agosto 1978, diramata agli istituti e servizi penitenziari con la circolare di questo Ministero n. 2548/5001 del 31 agosto 1978.

I Signori Ispettori distrettuali provvederanno anche a ratificare le missioni.

Le Direzioni degli istituti penitenziari, come per il passato, in occasione delle richieste dei fondi, preciseranno a questo Ministero l'ammontare della parte di essi necessaria per far fronte alle missioni disposte dai Signori Ispettori distrettuali.

p. IL DIRETTORE GENERALE
(SALVATORE GIANGRECO)

CIRCOLARE n. 2806/5256 del 28 ottobre 1981.

OGGETTO: Individuazione dei posti di servizio negli istituti di prevenzione e pena.

Questa Direzione Generale ritiene che — per la migliore e più efficace operatività dell'istituzione — debba procedersi — in campo nazionale — ad una più attuale individuazione dei posti di servizio demandati alla competenza del personale del Corpo degli Agenti di Custodia anche in funzione della eventuale necessità di revisione degli organici locali.

A tal fine verranno costituite Commissioni regionali composte dall'Ispettore distrettuale, dal Comandante regionale, dal Direttore dell'Istituto interessato, dal Sottufficiale titolare del servizio di custodia dell'Istituto interessato e da un rappresentante del Corpo indicato dal Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli Agenti di Custodia.

I Sigg. Ispettori distrettuali e i Sigg. Comandanti regionali, sentito il Comitato generale di rappresentanza del Corpo, sono pregati di provvedere alla costituzione di dette Commissioni entro e non oltre il 30 novembre 1981.

I lavori delle Commissioni dovranno aver termine improrogabilmente entro il 30 giugno 1982.

Per ogni istituto la Commissione dovrà redigere specifico e dettagliato verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2807/5257 del 28 ottobre 1981.

OGGETTO: Rapporti dei rappresentanti del Corpo degli agenti di custodia con il personale militare.

Questa Direzione Generale, per favorire una sempre più approfondita e proficua analisi della problematica penitenziaria — segnatamente quella riguardante il Corpo degli Agenti di Custodia — nonché per agevolare i contatti interpersonali tra gli appartenenti al Corpo, è pervenuta nella determinazione di autorizzare quanto segue.

1) Gli Ufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia componenti del Comitato generale di rappresentanza possono riunire i loro colleghi, una volta a semestre, presso le Scuole allievi di Cairo Montecotte, Parma e Portici.

2) I militari componenti del Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli Agenti di Custodia possono rappresentare direttamente o tramite i delegati di base ai Sigg. Direttori degli Istituti e ai sottufficiali titolari del servizio di custodia i problemi del personale militare in servizio nei singoli istituti.

3) I militari componenti del Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli Agenti di Custodia — singolarmente o unitamente ad altri componenti competenti per territorio — possono visitare gli istituti e possono promuovere riunioni con i delegati di base della Regione o del raggruppamento regionale di appartenenza nonché con il personale militare in servizio nei singoli istituti.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad agevolare dette iniziative che potranno aver luogo nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio.

Le visite agli istituti da parte dei componenti del Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli Agenti di Custodia avranno luogo in concomitanza con le riunioni del Comitato stesso e verranno preavvertite con anticipo di giorni 10 sul giorno stabilito.

Le visite stesse e le eventuali riunioni dovranno essere ricomprese entro i limiti di tempo strettamente necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2813/5263 del 14 novembre 1981.

OGGETTO: Accompagnatori dei visitatori degli istituti penitenziari previsti dal primo comma dell'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'art. 67 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75) e l'art. 105 del Regolamento di esecuzione del medesimo (D.P.R. n. 431/1976) disciplinano le visite agli istituti penitenziari. Le circolari n. 2429/4882 del 10 giugno 1977, n. 2498/4951 del 13 febbraio 1978 e n. 2570/5023 del 13 dicembre 1978 forniscono direttive su alcuni aspetti delle visite stesse.

Il secondo comma dell'art. 67, citato, ha creato qualche problema in ordine all'individuazione di « coloro che accompagnano », per ragioni del loro ufficio, le persone indicate nel primo comma dell'articolo stesso.

Le persone elencate in quel comma sono tutte titolari di un pubblico ufficio e sono ammesse a visitare gli istituti penitenziari, senza autorizzazione, in ragione dell'esercizio delle loro funzioni, nella specie quasi sempre di carattere ispettivo.

Ne consegue che « coloro che accompagnano » le suddette persone devono essere partecipi del pubblico ufficio da queste ricoperto ed elementi necessari del medesimo: la loro partecipazione all'atto posto in essere con la visita dalle persone autorizzate ai sensi del primo comma dell'art. 77 deve essere, cioè, costituita, dovuta e precostituita dall'ordinamento giuridico, nella specie dalle normative che disciplinano le funzioni di ognuna di esse, le quali consentano di stabilire in ciascun caso se esistano persone che debbano accompagnare i titolari degli uffici, e quali siano.

L'esempio più noto ed evidente è quello del cancelliere rispetto al magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ma possono farsi anche quelli degli analisti che accompagnino il medico titolare dell'esercizio delle funzioni previste dagli ultimi due commi dell'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario per effettuare, ove occorra, prelievi e rilievi tecnici; dell'ausiliare o anche del parroco del luogo che accompagni l'ordinario diocesano; del capo di gabinetto o del capo della segreteria rispettivamente di un ministro o di un sottosegretario di Stato.

Nel caso dei componenti del Parlamento, l'accompagnatore potrà essere un collaboratore permanente del parlamentare, il cui nominativo sia stato precedentemente comunicato alla Direzione Generale II.PP. con dichiarazione scritta, da cui risulti l'anzidetta qualifica di colui che accompagna il parlamentare.

IL MINISTRO
(CLELIO DARIDA)

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

1. - NOTA INTRODUTTIVA

L'AZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA NEL SETTORE CRIMINOLOGICO

a) *Premessa*

I problemi che il Consiglio d'Europa ha, sin dall'epoca della sua costituzione, iscritto nel programma concernente la prevenzione del delitto e il trattamento dei condannati — al fine precipuo di armonizzare le legislazioni nazionali, elaborare una strategia comune e realizzare un sistema efficace di cooperazione a livello internazionale — riguardano, essenzialmente, il diritto e la procedura penale, il diritto penitenziario con particolare riguardo al trattamento dei detenuti, il contributo che in materia possono apportare le cosiddette scienze ausiliarie.

Lo studio di questi problemi e la ricerca delle soluzioni più idonee sono stati affidati ad un apposito organismo, il Comitato europeo per i problemi criminali, creato nel 1957 e composto di uno o più esperti designati da ciascun governo degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa (1).

Il Comitato europeo per i problemi criminali è assistito da un organo consultivo, il Consiglio scientifico criminologico, e costituisce il centro motore di una serie di iniziative del Consiglio d'Europa che superano l'ambito strettamente europeo dell'organismo per contribuire alla ricerca, sul piano mondiale, delle soluzioni più idonee per fronteggiare le nuove e più pericolose manifestazioni di criminalità.

b) *Il Comitato europeo per i problemi criminali*

Il Comitato europeo per i problemi criminali (C.E.P.C.) fu istituito in conseguenza della Risoluzione (56) 13 sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti, adottata dal Comitato dei ministri

(1) Come è noto, fanno attualmente parte del Consiglio d'Europa ventuno nazioni a regime democratico — condizione, questa, essenziale per l'ammissione all'organismo internazionale — e, precisamente, l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Repubblica Federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Principato del Liechtenstein, Malta, la Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia.

il 10 giugno 1956. Esso iniziò i suoi lavori nella riunione del 30 giugno-3 luglio 1958 impostando, mediante la proposta di creazione di comitati ristretti di esperti, un vasto piano di attività. I comitati ristretti, composti di sei o sette componenti, sono designati, nel quadro di un'armonica ripartizione territoriale, dai governi degli Stati membri particolarmente interessati alla soluzione dei problemi di volta in volta trattati. L'attività dei comitati ristretti è coordinata da un apposito organismo, denominato *Bureau*, che si riunisce quattro volte l'anno ed imposta il programma di lavoro del C.E.P.C. I comitati ristretti, la cui durata è in genere di tre anni, riferiscono della loro attività al C.E.P.C., che si riunisce in seduta plenaria ogni anno, ed elaborano dei progetti di convenzione o di risoluzione o di rapporti che fanno il punto sugli studi condotti, sulle preoccupazioni emerse, sulle conclusioni eventualmente da adottare. I predetti progetti, se approvati dal Comitato europeo per i problemi criminali, vengono poi trasmessi al Comitato dei ministri in vista della loro formale adozione. Dalla sua creazione, il C.E.P.C. è stato presieduto da Sir LIONEL FOX, presidente delle commissioni centrali penitenziarie del Regno Unito d'Inghilterra, dal 1958 al 1960; da MARC ANCEL, consigliere alla corte di cassazione di Francia, dal 1960 al 1962; da PAUL CORNIL, segretario generale del ministero per la giustizia del Belgio, dal 1962 al 1965; da TORSTEN ERIKSSON, direttore generale dell'amministrazione penitenziaria svedese, dal 1966 al 1968; da LUNCH H.C. HULSMAN, professore di diritto penale all'Università di Totterdam (Olanda), dal 1969 al 1971; da ROBERT SCHMELCK, avvocato generale presso la corte di cassazione di Francia, dal 1972 al 1974; da PAUL-GUNTER POTZ, consigliere al ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, dal 1975 al 1978; da M. MORIARTY, dell'Home Office di Londra (Regno Unito) dal 1979 al 1980; da GIUSEPPE DI GENNARO, direttore generale degli affari penali del ministero per la giustizia d'Italia, dal 1980 ad oggi.

Fanno attualmente parte del *Bureau*, il francese J. BIGAY, l'olandese W. BREUKELAAR, il danese M. LUNN e lo svizzero P. BOLLE.

c) *Il Consiglio scientifico criminologico*

Il Consiglio scientifico criminologico, costituito nel 1962, è composto di sette esperti in materie criminologiche, ed ha per compito quello di raccogliere informazioni sullo stato della ricerca criminologica nel mondo, e di formulare proposte per l'impostazione del programma del C.E.P.C. Esso è stato presieduto dall'inglese prof. Sir LEON RADZINOWICZ, dal 1963 al 1969; dal prof. FRANCO FERRACUTI dal 1969 al 1970; dall'austriaco prof. KURT PAWLICK, dal 1971 al 1975; dall'inglese T. S. LODGE, dal 1975 al 1978; dal tedesco H. SCHULER-SPRINGORUM dal 1979 al 1980; dal francese PH. ROBERT dal 1981 ad oggi.

Fanno attualmente parte del Consiglio scientifico criminologico, il danese B. KUTCHINSKY, l'inglese I. J. CROFT, l'austriaco STEINERT, lo spagnolo BARBERO SANTOS e l'italiano G. CANEPA.

d) *Le Convenzione adottate*

L'attività del Comitato europeo per i problemi criminali è sfociata nella pubblicazione — autorizzata dal Comitato dei ministri — di numerosi rapporti di studio e soprattutto nell'adozione, da parte dello stesso Comitato dei ministri, di ben 43 Risoluzioni e delle seguenti Convenzioni:

— Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957, ad entrata in vigore (2), per gli Stati che l'hanno ratificata, il 18 aprile 1960 (3).

— Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore il 12 giugno 1962 (4).

(2) Le Convenzioni del Consiglio d'Europa entrano in vigore, nei confronti degli Stati che le hanno ratificate nel termine — variabile per ciascuna di esse, ma di solito fissato in tre o sei mesi — decorrente dal deposito, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, dell'ultimo degli strumenti di ratifica richiesti da ciascuna convenzione. Tutte le Convenzioni adottate in materia criminale richiedono — quale condizione per la loro entrata in vigore — il deposito da parte di almeno tre Stati del predetto strumento di ratifica. Per ciascuno Stato, poi, la Convenzione diventa esecutiva nel termine — variabile anch'esso secondo ciascuna convenzione, ma di solito fissato in tre mesi o 90 giorni — decorrente dal deposito, presso il predetto Segretariato del proprio strumento di ratifica a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il predetto numero minimo di deposito di ratifiche o che lo stesso sia raggiunto col deposito, appunto, di quello strumento di ratifica.

(3) La Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa ad eccezione del Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Islanda, Malta e Regno Unito. Questi ultimi tre Paesi non hanno neanche firmato la stessa. Hanno, invece, aderito alla Convenzione anche alcuni Paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa e, precisamente: Israele, la Finlandia ed il Liechtenstein. Il nostro Paese, come è noto, ha ratificato la Convenzione con legge 30 gennaio 1963, n. 300 ed ha depositato il relativo strumento di ratifica il 6 agosto 1963.

Un protocollo aggiuntivo alla Convenzione — che precisa che i crimini di guerra e quelli contro l'umanità sono esclusi dal novero delle « infrazioni politiche » per le quali la convenzione non consente l'estradizione — è stato aperto alla firma a Strasburgo il 15 ottobre 1975 ed è entrato in vigore il 20 agosto 1979, data in cui è stato raggiunto il deposito dei tre necessari strumenti di ratifica. Allo stato il protocollo è stato ratificato solo da Cipro, dalla Danimarca e dalla Svezia, ed è stato solo firmato dalla Grecia, dal Lussemburgo, dall'Olanda e dal Portogallo.

Un secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione — che include le infrazioni fiscali tra quelle per le quali è consentita l'estradizione — è stato aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 e non è ancora entrato in vigore non essendo stato raggiunto il deposito dei tre necessari strumenti di ratifica. Allo stato il protocollo è stato ratificato solo dalla Svezia, che ha depositato lo strumento di ratifica il 13 giugno 1979, ed è stato solo firmato dalla Grecia (il 18 giugno 1980), dall'Italia (il 23 maggio 1980), dall'Olanda (il 13 luglio 1979) e dal Portogallo (il 27 aprile 1978).

(4) La Convenzione è stata ratificata da tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ad eccezione di Cipro, Islanda, Irlanda, Malta e Regno Unito che non l'hanno neanche firmata. Il Portogallo e la Spagna hanno solo firmato la Convenzione. Hanno aderito alla Convenzione Israele ed il Liechtenstein. Il nostro Paese, come è noto, ha ratificato la Convenzione con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 13 aprile 1961) e la Convenzione è divenuta esecutiva in Italia essendo stato il relativo strumento di ratifica depositato il 23 agosto 1961. È opportuno ricordare che trattati bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale sono attualmente in vigore tra l'Italia e i seguenti Stati: Argentina, Cecoslovacchia, Costa Rica, Cuba,

— Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 ed entrata in vigore il 22 agosto 1975 (5).

— Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 ed entrata in vigore il 18 luglio 1972 (6).

— Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, aperta alla firma a L'Aya il 28 maggio 1970 ed entrata in vigore il 26 luglio 1974 (7).

— Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive, aperta alla firma a Strasburgo il 16 maggio 1972 ed entrata in vigore il 30 marzo 1978 (8).

— Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aya il 28 maggio 1970 ma non ancora entrata in vigore (9).

Giappone, Guatemala, Honduras, Jugoslavia, Libano, Messico, Monaco-Principato, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Romania, S. Marino, San Salvador, Spagna, Tunisia, Ungheria, Uruguay e Venezuela.

Un protocollo aggiuntivo alla Convenzione — avente lo scopo di facilitare l'applicazione della stessa nelle ipotesi di infrazioni fiscali — è stato aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 e non è ancora entrato in vigore non essendo stato raggiunto il deposito dei tre necessari strumenti di ratifica. Allo stato il protocollo è stato ratificato solo dalla Svezia, che ha depositato lo strumento di ratifica il 13 giugno 1979, ed è stato solo firmato dalla Grecia (il 18 giugno 1980), dall'Italia (il 30 ottobre 1980), dall'Olanda (il 13 luglio 1979) e dal Portogallo (il 12 agosto 1980).

(5) La Convenzione è stata ratificata solo dall'Austria, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svezia. Essa è stata solo firmata dalla Danimarca, Grecia, Repubblica federale di Germania, Olanda, Portogallo e Turchia. Il nostro Paese, come è noto, ha ratificato la Convenzione con legge 15 novembre 1973, n. 772 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 4 dicembre 1973) e la Convenzione è divenuta esecutiva in Italia essendo stato il relativo strumento di ratifica depositato il 21 maggio 1975. La Convenzione è entrata in vigore, proprio in conseguenza dell'avvenuto deposito da parte dell'Italia, il 22 agosto 1975, ossia, come prescrive il II comma dell'art. 34 della stessa, tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

(6) La Convenzione è stata ratificata solo da Cipro, Danimarca, Francia e Svezia e solo firmata dall'Austria, Belgio, Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Turchia. Il nostro Paese, che pure con legge 8 luglio 1977, n. 484 (in supplemento ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977) ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, non ha ancora provveduto al deposito dello strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

(7) La Convenzione è stata ratificata solo dall'Austria, Cipro, Danimarca, Norvegia, Svezia e Turchia e solo firmata dal Belgio, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda e Portogallo. Il nostro Paese, nonostante che con legge 16 maggio 1977, n. 305 (in supp. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1977) il Presidente della Repubblica sia stato autorizzato a ratificare la Convenzione, non ha ancora provveduto al prescritto deposito dello strumento di ratifica.

(8) La Convenzione è stata ratificata solo dall'Austria, dalla Turchia e dai Paesi nordici (Danimarca, Norvegia e Svezia) che avevano già nel 1970, unitamente alla Finlandia, stipulato un accordo di cooperazione relativo alla trasmissione dell'esercizio dell'azione penale al Paese dove risiede l'autore del delitto da parte delle autorità del Paese ove il delitto è stato commesso. Essa è stata solo firmata dal Belgio, Grecia, Lussemburgo, Olanda e Portogallo.

(9) La Convenzione è stata ratificata solo dalla Turchia e solo firmata dall'Austria, Belgio, Francia, Grecia, Repubblica federale di Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda.

— Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1974 ma non ancora entrata in vigore (10).

— Convenzione europea sugli effetti internazionali della perdita del diritto di guidare un veicolo a motore, aperta alla firma a Bruxelles il 3 giugno 1976 ma non ancora entrata in vigore (11).

— Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 ed entrata in vigore il 4 agosto 1978 (12).

— Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, aperta alla firma a Strasburgo il 28 giugno 1978 ma non ancora entrata in vigore (13).

Sono attualmente all'esame del Comitato europeo per i problemi criminali due progetti di Convenzioni concernenti, rispettivamente, il trasferimento all'estero delle persone condannate e la cooperazione nel settore dei beni culturali.

Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di estradizione, quella di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in poi definita convenzione di assistenza), quella per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale (convenzione di sorveglianza); quella per la repressione delle infrazioni stradali (convenzione stradale), e quella sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (convenzione sul giudicato penale). Di queste, però, sono esecutive in Italia solo le prime quattro in quanto per la Convenzione stradale e per quella sul giudicato penale il nostro Paese non ha ancora provveduto al deposito, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, dei relativi strumenti di ratifica (14). La situazione impone un chiarimento non più rinviabile, sul valore della legge con cui il Parlamento, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, autorizza la ratifica dei trattati internazionali e se, quindi, il deposito dello strumento costituisca o non per il Presidente della Repubblica e, per esso, per il Governo, un atto dovuto.

La prassi è che, in materia, il Governo è assolutamente libero: esistono ipotesi, infatti, di trattati mai più resi esecutivi nonostante l'esistenza della relativa legge di autorizzazione alla ratifica. Inoltre il Governo fa uso assolutamente discrezionale delle facoltà di effettuare riserve, anche non previste dalla legge di autorizzazione alla ratifica. L'ultimo esempio è costituito, appunto, dal Patto interna-

(10) La convenzione è stata firmata solo dalla Francia e dall'Olanda.

(11) La convenzione è stata ratificata solo dalla Svizzera ed è stata solo firmata da Cipro, Danimarca, Francia, Italia, Grecia, Lussemburgo, Norvegia e Portogallo,

(12) La convenzione è stata ratificata dall'Austria, Cipro, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito e firmata da tutti gli altri Paesi ad eccezione dell'Irlanda e di Malta.

(13) La convenzione è stata solo firmata da Cipro, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Turchia e Regno Unito.

(14) Cfr. le precedenti note 2, 3 e 4.

zionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966. Benché, infatti come si è già detto, la legge di autorizzazione alla ratifica prevedesse due sole riserve (quelle relative al par. 5 dell'art. 9 e al par. 1 dell'art. 15), all'atto del deposito sono state effettuate altre cinque riserve o dichiarazioni (quelle relative al par. 4 dell'art. 12; al par. 3 dell'art. 14, al par. 4 dell'art. 14, al par. 3 dell'art. 19, all'art. 41). Anche al Protocollo del predetto Patto è stata apposta una riserva non prevista dalla legge di ratifica (par. 2, art. 5).

Questa prassi riceve autorevoli consensi: premesso, infatti, che in senso tecnico col termine « autorizzazione » si designa ogni « atto col quale un organo esprime il suo apprezzamento su un atto da compiersi da un altro organo come condizione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, della sua competenza a compierlo », è stata l'ovvia conseguenza che spetta all'organo autorizzato, e pertanto, « spetta sempre all'esecutivo, e cioè al Governo, il potere di decidere se si deve o non procedere alla ratifica e, nell'ipotesi positiva, con quale modalità » (15).

Altri autori (16), però, partendo dalla premessa che l'art. 80 della Costituzione attribuisca al Parlamento il ruolo di « piena partecipazione » alla stipulazione del trattato giungono alla conclusione, anch'essa ovvia, che sia per il Governo che per il Presidente della Repubblica, quello di depositare lo strumento di ratifica sia un atto dovuto.

Questa soluzione oltre che più aderente alla lettera ed allo spirito degli artt. 80 e 87 della Costituzione (Il Presidente della Repubblica... ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere), mi sembra sul piano costituzionale più corretta, posto che, pur nell'ipotesi che sopraggiungano altri avvenimenti che rendano politicamente inopportuna l'esecuzione del trattato, questa soluzione consente, per il tramite dello strumento del messaggio presidenziale alle Camere, di rimettere — come è giusto che avvenga — la valutazione della nuova situazione al Parlamento.

È comunque auspicabile che della avvenuta formulazione delle riserve sia data conoscenza mediante l'ordinaria forma di pubblicità costituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Allo stato, infatti, non solo il contenuto delle riserve resta ufficialmente sconosciuto, ma anche la data di entrata in vigore del trattato nell'ordinamento interno (cfr. la nota 2 del par. prec. ove è chiarito che le Convenzioni del Consiglio d'Europa diventano esecutive — per lo Stato che le ha ratificate — nel termine previsto da ciascuna convenzione, decorrente dal deposito dello strumento di ratifica, a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il deposito, da parte di altri Stati, del prescritto numero minimo di strumenti di ratifica). Inoltre, attualmente è del tutto sconosciuta anche la data di entrata in vigore del trattato nell'ordinamento internazionale.

(15) Così, PERASSI, *Scritti giuridici*, I, pag. 422; MONACO, « I trattati internazionali e la Nuova Costituzione », in *Rass. dir. pubbl.*, 1949, I, pag. 203, nonché gli altri autori citati da CASSESE, *Il Presidente della Repubblica*, 1978, pag. 236.

(16) CASSESE, *op. cit.*, pag. 236; MORTATI, *Istituzioni*, II, pag. 669 e ss. e pag. 686 e ss.; QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, pag. 149.

Tornando all'esame delle Convenzioni, va precisato che delle tre rese esecutive in Italia, solo per quella di estradizione sono state formulate delle riserve (17).

Esaminate dal punto di vista della loro incidenza sulle singole fasi del procedimento penale, le Convenzioni possono così ripartirsi:

1. - Trasmissione dell'azione penale:

- a) Convenzione sulla trasmissione delle procedure;
- b) Convenzione stradale (18).

(17) L'Italia non accorda l'estradizione per le infrazioni punite con la pena capitale da parte dello Stato richiedente ed, in alcuni casi, per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Alla Convenzione di sorveglianza è aggiunta una dichiarazione con la quale l'Italia chiarisce quali sono le sue autorità giudiziarie e chiede che le richieste le siano trasmesse accompagnate da una traduzione in lingua francese o inglese. Le riserve, infine, che erano state formulate al momento della firma della Convenzione di sorveglianza non sono state riproposte al momento del deposito dello strumento di ratifica e devono ritenersi abbandonate.

(18) Si è già detto che nessuna iniziativa risulta presa dal nostro Paese per la ratifica del testo della Convenzione sulla trasmissione delle procedure repressive. La Convenzione ha infatti dato luogo a delle perplessità per quel che riguarda la violazione del principio costituzionale del giudice naturale. Essa è, invero, informata al criterio della « competenza universale », in virtù della quale il tribunale di uno Stato contraente è competente a giudicare una determinata persona indipendentemente dal luogo ove il fatto è stato commesso nonché dalla sua cittadinanza o residenza, purché il fatto del quale essa è imputata sia considerato reato sia dalla legge di detto Stato sia dalla legge dello Stato nel quale il procedimento ha avuto inizio e purché sussistano determinati criteri di collegamento espressamente elencati nell'art. 8 della Convenzione stessa.

Queste perplessità non hanno impedito, tuttavia, di superare l'analogo ostacolo che si frapponeva — sia pure con diversa intensità — alla ratifica della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (che, comunque, non è ancora esecutiva). Anche questa Convenzione prevede, infatti, la possibilità — che, nel nostro caso, come ora vedremo, è divenuto, a certe condizioni, l'obbligo — per lo Stato sul territorio del quale è stata commessa un'infrazione stradale di trasmettere l'esercizio dell'azione penale allo Stato di residenza abituale del contravventore (art. 1).

Le perplessità, manifestate dalla delegazione italiana nel corso dei lavori preparatori, sulla violazione del principio del giudice naturale, portarono alla formulazione della riserva che figura all'allegato II della Convenzione (per i riferimenti di carattere, oramai, storico, cfr. *Rapport explicatif sur la convention européenne pour la repression des infractions routières*, pag. 31).

Già al momento della firma della predetta Convenzione, avvenuta il 9 giugno 1965, il Governo italiano aveva formulato la seguente riserva: « Il Governo italiano, valendosi delle disposizioni previste dall'art. 32 e dal n. 2 dell'allegato II, dichiara che per ragioni di ordine costituzionale l'Italia si riserva di stabilire nella propria legislazione interna che saranno accolte soltanto richieste di procedimento il cui invio risulti obbligatoriamente disposto in base a criteri di qualsiasi specie, purché di natura obiettiva, predeterminati dalla legislazione interna dello Stato di infrazione. Il governo italiano fa presente, inoltre, che l'Italia si riserva di stabilire nella propria legislazione interna che anche l'invio di richieste di procedimento italiane ad altri Stati contraenti debba effettuarsi sulla base di criteri obiettivi, tassativamente previsti dalla legislazione stessa ».

In conseguenza di questa riserva, l'art. 3 della legge di ratifica 8 luglio 1977, n. 484, prescrive che lo Stato italiano non invierà agli Stati contraenti la richiesta di procedimento nelle ipotesi previste dallo stesso articolo (se la persona offesa, residente in Italia, si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata; se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'art. 45 cod. proc. pen. sempreché non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli impu-

2. - Esecuzione del giudicato reso all'estero:

- a) Convenzione sul giudicato penale;
- b) Convenzione stradale;
- c) Convenzione di sorveglianza;
- d) Convenzione sulla perdita del diritto di guidare un veicolo a motore (19).

3. - Cooperazione per lo svolgimento del processo:

A) Trasferimento forzato di una persona da uno Stato all'altro:

- a) Convenzione di estradizione;
- b) Convenzione sul rimpatrio dei minori;
- c) Convenzione sul terrorismo.

B) Altri atti di assistenza giudiziaria (commissioni rogatorie, trasmissioni di atti, trasferimento non forzato di persone implicate nella procedura):

— Convenzione di assistenza.

tati; se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano garanzia sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 189 cod. proc. pen.; se l'autorità giudiziaria competente abbia già adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio).

Fuori delle predette tassative ipotesi, l'Italia ha, quindi rinunciato praticamente a perseguire tutte le infrazioni, comprese nella « lista comune delle infrazioni stradali » che costituisce l'allegato I della Convenzione, commesse sul territorio italiano da cittadini che hanno la loro residenza abituale in un altro Stato aderente alla Convenzione.

Nella « lista comune delle infrazioni stradali », come è noto, sono ricompresi reati gravi, quali quelli di omicidio e lesioni colpose « causate nel settore della circolazione stradale » ed ipotesi oramai depenalizzate, o in via di depenalizzazione, che, però, rientrano anch'esse nel campo di applicazione della Convenzione. Per ulteriori, più dettagliate informazioni, cfr. *Le prospettive immediate dell'ordinamento italiano in tema di sanzioni per le infrazioni e la loro compatibilità con la linea di tendenza del diritto uniforme europeo*, di E. Lupo e dello scrivente, in Atti della XXXV conferenza del traffico e della circolazione, Stresa, 21-24 settembre 1978, pag. 143 e ss.

(19) Con l'espressione « perdita del diritto di guidare » la Convenzione designa « ogni misura definitiva che ha per scopo di restringere il diritto di guidare del conducente che ha commesso una infrazione stradale. Questa misura può consistere sia in una pena principale che in una pena accessoria o in una misura di sicurezza e può essere adottata sia da un'autorità giudiziaria che da un'autorità amministrativa » (art. 1 lett. a). Va, però, notato che la Convenzione mira solo ad imporre allo Stato che ha adottato un provvedimento definitivo di « *déchéance* » l'obbligo di informare, senza ritardo, lo Stato che ha rilasciato l'abilitazione nonché quello sul territorio del quale il soggetto interessato soggiorna abitualmente (art. 2). Nessun obbligo è imposto allo Stato avvisato. L'art. 3 della Convenzione è solo ispirato alla considerazione che può essere utile allo Stato più direttamente interessato di essere informato di ciò che per motivi di sicurezza stradale è stato adottato in un altro Stato. Il primo Stato è, quindi, libero di adottare il provvedimento che ritiene più opportuno (sempre che, naturalmente, ciò sia giuridicamente possibile alla stregua del suo diritto interno). L'importanza della norma risiede soprattutto nella circostanza che può essere di stimolo ai legislatori nazionali per introdurre quelle riforme che possano, poi, costituire il presupposto per l'adozione di quegli strumenti (unico documento di guida, centralizzazione del casellario giudiziale relativo alle infrazioni stradali, riconoscimento automatico della *déchéance*, ecc.) che in avvenire realizzeranno una effettiva sicurezza stradale europea.

Le altre due Convenzioni, quelle, cioè, sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (20) e quella sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (21), trattano, come appare evidente, argomenti particolari e non sono inquadrabili nello schema sopra indicato.

Per concludere questo lungo *excursus* va detto che le linee evolutive della legislazione penale italiana, caratterizzata da un ricorso sempre maggiore alla depenalizzazione di comportamenti ritenuti socialmente poco dannosi, non sono in piena armonia con quelle tracciate, a livello europeo, dal Consiglio d'Europa.

È dal 1952 che la legislazione della Repubblica federale di Germania ha introdotto la distinzione tra « infrazione » (*straftaten*) e violazione delle « prescrizioni d'ordine » (*ordnungswidrigkeit*). A differenza della prima, nessun giudizio di riprovazione morale o di stigmatizzazione sociale è ricollegato a quest'ultima che, regolata anch'essa dal principio di legalità, è passibile solo di una pena pecuniaria (*geldbussen*) inflitta dall'autorità amministrativa all'esito di una procedura semplice ed accelerata, suscettibile di ricorso dinanzi ai tribunali ordinari (*bussgeldverfahren*).

La distinzione, di origine germanica, tra questa procedura e quella di condanna penale senza dibattimento o, meglio, a dibattimento eventuale rinviato (*strafbefehlsverfahren*) si ritrova, con forme e designazioni diverse (22) in Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia, Turchia ed in alcuni Cantoni svizzeri di tradizione germanica.

Comunque, a livello europeo, sia le *strafbefehlsverfahren* che le *bussgeldverfahren* sono ricomprese tra le « ordonnances penales » di cui sia la Convenzione sulla validità internazionale dei giudizi repressivi che quella per la repressione delle infrazioni stradali consentono l'esecuzione all'estero.

Infine, la *ordnungswidrigkeit* rientra tra le infrazioni per le quali sia la Convenzione sulla trasmissione delle procedure repressive che

(20) La Convenzione mira a rendere inapplicabile la prescrizione, sia del reato che delle pene, in ordine ai crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, adottata dall'Assemblea delle Nazioni unite il 1° dicembre 1948, alle infrazioni previste da alcuni articoli delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e a tutte le violazioni analoghe delle leggi e delle consuetudini di guerra esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione ed, infine, a tutte le altre infrazioni alle leggi e consuetudini del diritto internazionale quale in avvenire si determinerà. A tal fine la Convenzione prevede che ogni Stato ad esso aderente potrà effettuare una dichiarazione nella quale dovrà indicare tutte quelle infrazioni alle leggi e consuetudini di diritto internazionale che esso considererà di natura analoga a quelle già esistenti.

(21) Questa Convenzione mira al controllo di quelle armi da fuoco che sono cedute a persone residenti in altro Paese o sono, comunque, trasferite all'estero. Essa prevede un sistema di « notificazione » applicabile in quei casi in cui non è possibile far ricorso al più efficace controllo costituito dal sistema della « doppia autorizzazione ». La Convenzione mira anche ad una armonizzazione delle legislazioni nazionali onde favorire, anche, l'attuazione del sistema della « doppia autorizzazione ».

(22) Una elencazione è contenuta nell'allegato III sia della convenzione sul giudicato penale che di quella sulla trasmissione delle procedure.

quella per la repressione delle infrazioni stradali, consentono la trasmissione ad altro Stato dell'esercizio dell'azione penale.

Orbene, se è innegabile che il modello seguito dal legislatore italiano è quello delle *ordnungswidrigkeiten*, è doveroso, però, sottolineare che la procedura di opposizione avverso le decisioni amministrative che abbiano inflitto sanzioni pecuniarie per le « violazioni delle prescrizioni d'ordine » si svolge, nella Germania federale, dinanzi a tribunali penali e non già, come da noi, davanti al giudice civile. Il sistema tedesco, cioè, pur nell'ambito della depenalizzazione, si muove in una visione « allargata » del sistema penale tradizionale e trova la sua logica, chiarita nelle relazioni ministeriali e nell'ampio dibattito dottrinario, nella circostanza che la *straftaten* e l'*ordnungswidrigkeit* presentano la caratteristica comune che un comportamento illecito è punito dallo Stato nell'interesse della difesa della legge, sì che entrambi ricadono sotto il diritto penale tradizionale. Esse, tuttavia, sono trattate separatamente per il fatto che sarebbe poco ragionevole reprimere allo stesso modo dei crimini o dei delitti un comportamento che non è moralmente riprovevole, ma la cui violazione si impone nell'interesse dell'ordine pubblico.

Questa visione penale « allargata » del sistema germanico è completamente sfuggita all'elaborazione — effettuata con la legge di riforma del sistema penale — della teoria generale del nostro sistema sanzionatorio delle pene amministrative, ma deve essere accuratamente valutata nel quadro dell'opportunità di rendere esecutive nel nostro Paese la Convenzione europea sulla repressione delle infrazioni stradali e quella sul valore del giudicato penale.

e) *Le Risoluzioni e le Raccomandazioni adottate*

L'attività di indirizzo e di uniformazione delle legislazioni nazionali è realizzata dal Consiglio d'Europa soprattutto per il tramite delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni rivolte ai Governi degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa.

Esse, predisposte da comitati internazionali di esperti designati dai singoli Governi, sono approvate dal Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della sua sessione plenaria che si svolge in primavera a Strasburgo e sono quindi adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

È questo l'organo intergovernativo — costituito dai Ministri degli esteri degli Stati membri — a carattere deliberante del Consiglio d'Europa e che, come espressamente chiarisce l'articolo 13 dello Statuto, lo rappresenta nei suoi rapporti esterni. Esso si riunisce due volte l'anno e, precisamente, in occasione della sessione primaverile dell'Assemblea consultiva — che è l'altro organo fondamentale del Consiglio d'Europa — ed in dicembre, ma la continuità dei lavori è assicurata dall'attività dei Delegati dei ministri, ambasciatori o alti funzionari nazionali, che sono rappresentanti permanenti dei loro Paesi in seno al Consiglio d'Europa e che si riuniscono periodicamente a la « Maison

de l'Europe », sede del Consiglio. La maggior parte delle deliberazioni del Comitato dei ministri sono adottate a maggioranza semplice (ogni Stato dispone di un voto) o a maggioranza qualificata (due terzi) secondo la natura delle questioni esaminate. L'unanimità è, però, richiesta per le questioni più importanti, tra le quali rientrano, appunto, l'adozione di Risoluzioni o di Raccomandazioni.

È interessante notare come gli esperti che compongono i comitati incaricati di esaminare i singoli problemi, proporre le misure comuni e predisporre il testo del provvedimento pur essendo designati dai Governi, siedono al Consiglio a titolo personale e le loro dichiarazioni o le proposte che essi formulano, non impegnano i rispettivi Paesi, neanche in sede di valutazione operata al livello del Comitato europeo per i problemi criminali.

Le decisioni adottate dal Comitato dei ministri — che sono state definite fino al 1978 Risoluzioni e successivamente Raccomandazioni — prendono la forma di provvedimenti aventi ad oggetto le misure comuni che sono raccomandate ai Governi degli Stati aderenti all'organismo. Per alcuni provvedimenti i Governi sono invitati a far conoscere al Segretariato generale del Consiglio d'Europa le misure concrete adottate. Le risposte fornite dai Governi sono, poi, esaminate e discusse in seno al Comitato europeo per i problemi criminali.

Le decisioni adottate dal Consiglio d'Europa nel settore criminologico sono le seguenti:

- Risoluzione (62) 2 relativa ai diritti sociali, civili ed elettorali dei detenuti;

- Risoluzione (65) 1 relativa alla sospensione condizionale della pena, all'affidamento in prova ed altre misure sostitutive delle pene privative di libertà;

- Risoluzione (65) 11 relativa alla detenzione preventiva;

- Risoluzione (66) 18 sulla collaborazione nel campo della ricerca criminologica;

- Risoluzione (66) 25 relativa al trattamento di corta durata dei giovani delinquenti, minori di 21 anni;

- Risoluzione (67) 5 relativa alle ricerche sul detenuto considerato sotto l'angolo individuale e sulla comunità penitenziaria;

- Risoluzione (67) 13 relativa alla stampa e la protezione dei giovani;

- Risoluzione (68) 24 relativa allo stato, selezione e formazione del personale direttivo degli istituti penitenziari;

- Risoluzione (68) 25 concernente l'istituzione di una procedura semplificata per le infrazioni stradali di minor gravità;

- Risoluzione (69) 6 relativa al cinema e la protezione dei giovani;

- Risoluzione (70) 1 relativa all'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, assistenza e aiuto-penitenziario per le persone condannate o liberate con la condizionale;

- Risoluzione (70) 13 relativa alla delinquenza occulta;

- Risoluzione (71) 28 relativa alla perdita del diritto di guidare un veicolo a motore;

- Risoluzione (73) 5 relativa all'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti;
- Risoluzione (73) 6 sugli aspetti penali dell'abuso di droghe;
- Risoluzione (73) 7 relativa alla repressione delle infrazioni stradali commesse conducendo un veicolo a motore sotto l'influenza dell'alcool;
- Risoluzione (73) 17 sul trattamento di corta durata dei delinquenti adulti;
- Risoluzione (73) 24 sul trattamento dei delinquenti in gruppo e in comunità;
- Risoluzione (73) 25 sui metodi degli studi sulla previsione della criminalità;
- Risoluzione (74) 3 sul terrorismo internazionale;
- Risoluzione (75) 3 sugli aspetti legali ed amministrativi della criminalità tra i lavoratori emigranti;
- Risoluzione (75) 11 sui criteri da seguire nei giudizi in contumacia;
- Risoluzione (75) 12 sull'applicazione pratica della convenzione europea di estradizione;
- Risoluzione (75) 24 sulla repressione dell'omicidio e delle lesioni colpose commessi in materia di circolazione stradale;
- Risoluzione (75) 25 sul lavoro penitenziario;
- Risoluzione (76) 2 sul trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata;
- Risoluzione (76) 10 su alcune misure penali sostitutive delle pene privative di libertà;
- Risoluzione (77) 28 sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente;
- Risoluzione (77) 29 sul delitto di fuga;
- Risoluzione (77) 36 relativa all'applicazione pratica della convenzione europea di assistenza giudiziaria penale;
- Risoluzione (78) 42 concernente la prevenzione dell'uso non autorizzato di un veicolo a motore;
- Risoluzione (78) 43 concernente le riserve formulate nei confronti di alcune disposizioni della Convenzione europea di estradizione;
- Risoluzione (78) 62 sulla delinquenza giovanile e la trasformazione sociale;
- Raccomandazione (79) 12 concernente l'applicazione della Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive;
- Raccomandazione (79) 13 concernente l'applicazione della Convenzione europea sul valore internazionale del giudicato penale;
- Raccomandazione (79) 14 concernente l'applicazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale;
- Raccomandazione (79) 15 concernente l'applicazione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali;
- Raccomandazione (80) 7 concernente l'applicazione pratica della Convenzione europea di estradizione;

- Raccomandazione (80) 8 concernente l'applicazione pratica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
- Raccomandazione (80) 9 concernente l'estradizione a Stati non aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- Raccomandazione (80) 10 concernente le misure contro il « riciclaggio » dei capitali d'origine criminale;
- Raccomandazione (80) 11 concernente la carcerazione preventiva;
- Raccomandazione (81) 12 concernente la criminalità degli affari.

Le Risoluzioni e le Raccomandazioni sono redatte in inglese e francese, lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

f) *Conferenze e rapporti di studio*

Si è già detto come il Comitato europeo per i problemi criminali costituisca il centro motore di una serie di iniziative del Consiglio d'Europa per esaminare la situazione degli studi e delle ricerche criminologiche in tutto il mondo e per impostare la strategia operativa tesa a fronteggiare le nuove e più pericolose manifestazioni di criminalità.

I momenti rilevanti di tale attività sono costituiti dall'organizzazione di conferenze, colloqui e seminari; dall'attiva partecipazione alle iniziative intraprese dagli altri organismi internazionali incaricati della prevenzione del delitto e del trattamento del condannato; dall'approfondimento dello studio concernente singoli settori.

Vanno, al proposito, ricordare:

i) Le conferenze — organizzate annualmente dal 1963 al 1972 e poi alternativamente con il colloquio criminologico — dei direttori di istituti di ricerche criminologiche. Alle conferenze partecipano i rappresentanti degli istituti di ricerca di tutto il mondo, i componenti il Bureau del CEPC ed il Comitato scientifico criminologico, gli osservatori di Stati non aderenti al Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali interessati al problema del crimine. Scopo della conferenza è quello di esaminare i risultati delle ricerche compiute o in via di espletamento su di un oggetto determinato; fornire nuovi temi di ricerca; raccogliere dati ed elementi utili per orientare le linee della politica criminale degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e le attività future del CEPC. I colloqui, hanno, rispetto alla conferenza, un ambito più ristretto. I principali temi delle conferenze sono stati: *L'amministrazione e l'organizzazione della ricerca criminologica* (1963); *La strategia della ricerca* (1964); *Ricerca sulle carceri* (1965); *Aspetti criminologici delle infrazioni stradali e la previsione della criminalità* (1966); *Tipologia della delinquenza e del trattamento* (1967); *Il numero oscuro della criminalità e Organizzazione di un sistema di repressione penale in uno Stato moderno* (1968); *Identificazione dei problemi fondamentali della ricerca criminologica* (1969); *L'applicazione dei risultati della ricerca criminologica alla politica criminale* (1970); *La percezione*

della devianza e della criminalità (1971); La violenza nella società (1972); L'importanza delle droghe in relazione alla criminalità (1974); Aspetti criminologici della delinquenza economica (1976); Pubblico e criminalità (1978); La prevenzione della delinquenza giovanile (1980). I temi dei colloqui sono stati: *Metodi di valutazione e pianificazione nel campo della criminalità (1973); Sistemi per ottenere una migliore informazione sulla criminalità (1975); La polizia e la prevenzione del crimine (1977); Aspetti criminologici del cattivo trattamento dei minori nella famiglia (1979).*

ii) Le conferenze — organizzate ogni due anni a partire dal 1972 — dei direttori delle amministrazioni penitenziarie degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. Queste conferenze consentono ai responsabili nazionali delle amministrazioni penitenziarie di verificare quei problemi di ordine giuridico, amministrativo, scientifico ed umano che sono comuni a ciascun Paese e di adottare una comune strategia di azione;

iii) Le conferenze, organizzate quasi annualmente dal 1961, dei Ministri per la giustizia degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. Queste conferenze riguardano anche temi di diritto civile o commerciale di interesse comune ma sono state sovente all'origine di studi compiuti dal CEPC in materia criminale (Linee di tendenza dei processi di decriminalizzazione o depenalizzazione, contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente, le nuove forme della criminalità economica o degli affari, etc.). Le conferenze si sono tenute: nel 1961 a Parigi, nel 1962 a Roma, nel 1964 a Dublino, nel 1966 a Berlino, nel 1968 a Londra, nel 1970 a L'Aya, nel 1973 a Stoccolma, nel 1974 a Vienna, nel 1975 a Obernai, nel 1976 a Bruxelles, nel 1978 a Copenaghen; nel 1980 al Lussemburgo.

iv) La collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in particolare con la Sezione di difesa sociale di New York e con l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) di Roma (con quest'ultimo istituto è stato compiuto, nel 1968, un accordo). I rappresentanti dei due organismi internazionali partecipano alle rispettive attività: in particolare il Consiglio d'Europa partecipa alle riunioni del Comitato consultivo di esperti delle Nazioni unite, ed i rappresentanti di quest'ultimo organismo partecipano alle riunioni plenarie del CEPC ed alle conferenze dei direttori di istituti di ricerche criminologiche; la collaborazione con altri organismi internazionali interessati a problemi di volta in volta trattati: i rappresentanti, infatti, dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (O.I.P.C.-Interpol), della conferenza permanente europea dei ministri dei trasporti, dell'Organizzazione mondiale del turismo e dell'automobile (O.T.A.), della Federazione internazionale dell'automobile (F.I.A.), della Prevenzione stradale internazionale (P.R.I.), etc. partecipano in qualità di osservatori alle riunioni di numerosi comitati ristretti del CEPC. Analoga collaborazione avviene con le quattro grandi associazioni internazionali di diritto penale - A.I.D.P.; Federa-

zione internazionale penale e penitenziaria - F.I.P.P.; Società internazionale di criminologia - S.I.C.; e Società internazionale per la difesa sociale - S.I.D.S.; che hanno tutte statuto consultivo del Consiglio d'Europa.

v) Per quel che attiene ai rapporti di studio, oltre alle pubblicazioni concernenti le Conferenze dei direttori di istituti di ricerche criminologiche ed ai Colloqui criminologici, contenenti rapporti, discussioni e conclusioni, vanno citati: *La delinquenza minorile nell'Europa del dopo guerra* (1960); *La pena di morte nei Paesi europei* (1962); *L'efficacia dei programmi in corso concernenti la prevenzione della delinquenza minorile* (1963); *Statuto, reclutamento e formazione del personale penitenziario* (1963); *Affidamento in prova ed assistenza post-carceraria in alcuni Paesi dell'Europa* (1964); *Sospensione condizionale della pena, affidamento in prova ed altre misure sostitutive delle pene privative della libertà* (1966); *Rapporto su di un seminario organizzato a Vienna sull'esecuzione delle sanzioni penali* (1966); *La stampa e la protezione dei giovani* (1967); *Metodi del trattamento di corta durata dei giovani delinquenti* (1967); *Statuto, selezione e formazione del personale subalterno di sorveglianza degli istituti penitenziari* (1967); *L'efficacia delle pene e di altre misure di trattamento* (1967); *Rapporto su di un seminario organizzato a Vaucresson sulle relazioni esistenti tra le strutture di un istituto di rieducazione e la natura, la portata ed il limite dell'azione rieducativa* (1967); *Il cinema e la protezione dei giovani* (1968); *Aspetti del valore internazionale del giudicato penale* (1968); *Statuto, selezione e formazione del personale direttivo degli istituti penitenziari* (1969); *Aspetti giuridici dell'estradizione* (1970); *Organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, assistenza e aiuto post-penitenziario delle persone condannate o liberate con la condizionale* (1970); *Problemi relativi all'applicazione pratica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale* (1971); *Il ruolo della scuola nella protezione della delinquenza minorile* (1972); *La comunità penitenziaria* (1973); *Le regole minime per il trattamento dei detenuti* (1973); *L'applicazione delle moderne tecniche di destinazione delle risorse nel campo dei problemi criminali* (1973); *Metodi degli studi sulla previsione della criminalità* (1974); *Gli aspetti penali dell'abuso delle droghe* (1974); *Trattamento di corta durata dei delinquenti adulti* (1974); *Le linee di tendenze per la rieducazione degli adolescenti e dei giovani adulti delinquenti* (1974); *Trattamento dei delinquenti in gruppo e in comunità* (1974); *Sentencing* (1974); *Aspetti della criminalità tra i lavoratori emigranti* (1975); *Conferenza sulla politica criminale* (1975); *Misure penali sostitutive delle pene privative di libertà* (1976); *Il lavoro penitenziario* (1976); *Trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata* (1977); *Il risarcimento delle vittime di reati* (1978); *Il contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente* (1978); *Trasformazione sociale e delinquenza minorile* (1979); *Linee direttrici concernenti le infrazioni in un codice europeo della strada* (1979); *Il Rapporto sulla decriminalizzazione* (1980).

A queste pubblicazioni vanno aggiunti i rapporti esplicativi delle Convenzioni europee di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia

penale, sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, per la repressione delle infrazioni stradali, sul valore internazionale dei giudizi repressivi, sul rimpatrio dei minori, sulla trasmissione delle procedure repressive e sugli effetti internazionali della perdita del diritto di guidare un veicolo a motore nonché i 19 bollettini relativi allo scambio internazionale di informazione sui progetti di ricerche criminologiche in corso nei Paesi membri (la pubblicazione compare annualmente dal 1966).

Tutte le predette pubblicazioni sono redatte in francese ed inglese, lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, e possono essere richieste in Italia presso la Libreria commissionaria Sansoni di Firenze.

2. - CONVENZIONI ED ACCORDI

2-1. Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe

A) CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

In data 29 gennaio 1981 la Finlandia — che, come è noto, non fa parte del Consiglio d'Europa — ha aderito alla Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale. Unitamente allo strumento di adesione sono state depositate, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, le riserve e le dichiarazioni del governo finlandese, che sono pubblicate nel « Bulletin d'information sur les activités juridiques » del Consiglio d'Europa n. 10 del novembre 1981.

B) CONVENZIONE EUROPEA SUGLI EFFETTI INTERNAZIONALI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI GUIDARE UN VEICOLO A MOTORE

In data 8 aprile 1981 il Governo della Grecia ha depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della Convenzione europea sugli effetti internazionali della perdita di guidare un veicolo a motore.

La Convenzione, che in precedenza era stata ratificata solo dalla Svizzera, non è ancora entrata in vigore.

C) CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO

In data 19 maggio 1981, il Governo della Turchia ha depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

La Convenzione, che è entrata in vigore il 4 agosto 1978, è esecutiva per la Turchia a partire dal 20 agosto 1981.

D) CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Il Governo del Regno Unito (per il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord) ha riconosciuto, a partire dal 14 gennaio 1981, per un nuovo periodo di cinque anni, la competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo ad essere adita da ricorsi individuali (art. 25 della Convenzione).

Il Governo della Svezia ha riconosciuto, a partire dal 13 maggio 1981, per un nuovo periodo di cinque anni, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 46 della Convenzione).

E) ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE ED ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

In data 6 gennaio 1981, il rappresentante permanente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa ha depositato presso il Segretariato generale dell'organismo internazionale, lo strumento di ratifica dell'Accordo sopra indicato, già entrato in vigore, per i Paesi che lo hanno ratificato, fin dal 17 aprile 1981. L'Accordo è esecutivo in Italia a partire dal 7 febbraio 1981.

Unitamente allo strumento di ratifica è stata depositata la dichiarazione secondo cui « la disposizione della linea a) del paragrafo 2 dell'articolo 4 non sarà applicata ai cittadini italiani ».

In data 14 gennaio 1981, lo stesso Accordo è stato firmato dal rappresentante del Governo austriaco.

3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI

3-1. - Documenti adottati

A) RACCOMANDAZIONE SULLA DETENZIONE PREVENTIVA

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il 27 giugno 1980, nel corso della 321ª riunione dei delegati dei Ministri, una Raccomandazione — indicata come N° R (80) 11 — sulla detenzione preventiva.

Il testo della Raccomandazione è pubblicato in *appendice* al presente notiziario, nelle sue due versioni ufficiali, in lingua inglese e francese.

B) RACCOMANDAZIONE SULLA CRIMINALITÀ DEGLI AFFARI

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il 25 giugno 1981, nel corso della 335ª riunione dei delegati dei Ministri, una Raccomandazione — indicata come N° R (81) 12 — sulla criminalità degli affari.

Il testo della Raccomandazione è pubblicato in *appendice* al presente notiziario, nelle sue due versioni ufficiali, in lingua inglese e francese.

3-2. - Attività terminate

A) RAPPORTO SULLA DECRIMINALIZZAZIONE

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha autorizzato il 27 marzo 1980, la pubblicazione del Rapporto sulla decriminalizzazione elaborato da un Comitato internazionale di esperti ed approvato dal Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della sua sessione plenaria del 1979.

Il Comitato internazionale di esperti sta ora esaminando la possibilità di proporre la decriminalizzazione dei reati sessuali non caratterizzati dalla violenza.

Per una sintesi del Rapporto sulla decriminalizzazione, v. la voce « Pubblicazione degli organismi internazionali », in questo notiziario.

B) VIOLENZA NELLA SOCIETÀ MODERNA

Il Comitato internazionale di esperti sulla violenza nella società moderna — che aveva già elaborato lo schema della Raccomandazione contro il « riciclaggio » del denaro proveniente da atti delinquenziali, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 27 giugno 1980 (cfr. questa *Rivista*, 1980, n. 3-4, pag. 720 e ss. e 746 e ss.) — ha espletato il suo secondo mandato predisponendo lo schema di un progetto di Raccomandazione concernente i sequestri di persona a scopo di estorsione.

Il progetto di Raccomandazione ed il rapporto esplicativo che lo accompagna, saranno esaminati dal Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della prossima sessione plenaria, in vista della loro eventuale approvazione e trasmissione al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

I punti significativi del progetto sono costituiti dalle misure concernenti la cooperazione ed il coordinamento, sia sul piano nazionale che internazionale, delle forze di polizia; la possibilità dello scambio di informazione tra le autorità giudiziarie competenti; la predisposizione di un piano di risposta agli atti di sequestro; la formazione adeguata del personale e la collaborazione con i mezzi di comunicazione di massa.

3-3. - Attività in corso

A) L'AZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI OMOSESSUALI

La Commissione per le questioni sociali e la sanità dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso di intraprendere una

vigorosa azione per eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti degli omosessuali.

In un progetto di raccomandazione adottato il 29 giugno 1981, i parlamentari europei hanno, infatti, condannato le pratiche attualmente esistenti in alcuni Paesi europei concernenti la schedatura degli omosessuali o la loro esclusione da alcuni impieghi o incarichi pubblici.

Ad avviso dei parlamentari europei, per eliminare la discriminazione è necessario:

a) effettuare le necessarie riforme legislative in quegli Stati in cui le relazioni omosessuali tra adulti consenzienti costituiscono ancora reato;

b) distrurre le schedature degli omosessuali;

c) garantire l'eguaglianza di trattamento degli omosessuali in materia di lavoro, retribuzione e sicurezza del lavoro;

d) vietare ogni trattamento medico mirante a modificare le inclinazioni sessuali degli adulti;

e) sopprimere l'omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie, adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Il rapporto adottato dall'Assemblea del Consiglio d'Europa sottolinea come la regolamentazione normativa sia molto differente nei 21 Paesi aderenti all'organismo internazionale. A Cipro, in Irlanda e nell'Ulster, tutti gli atti omosessuali sono severamente vietati dalla legge. In Austria, Belgio, Francia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Repubblica federale di Germania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito (ad esclusione dell'Ulster), l'età per prestare il consenso ad atti omosessuali è diversa da quella necessaria per atti eterosessuali. In Danimarca, Olanda, Italia, Norvegia e Turchia, l'omosessualità non è autonomamente presa in considerazione dalla legge.

Il relatore olandese JOOP VOOGD ha, tuttavia, posto in evidenza che anche in quei Paesi ove la legislazione appare più liberale, le apparenti forme di discriminazione della più diversa natura costituiscono solo la punta emergente dell'*iceberg* che pesa sulla vita di tutti i giorni degli omosessuali. In alcuni Paesi, per esempio, l'omosessualità è da sempre considerata come una forma di delinquenza, degli schedari speciali degli omosessuali figurano negli archivi della polizia, ecc. Ciò comporta un sistema di delazione che consente l'instaurarsi di una vera e propria « caccia all'omosessuale ».

Il rapporto ed il progetto di raccomandazione dovranno essere ora esaminati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in sessione plenaria.

È interessante notare che, nelle more, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sua decisione del 22 ottobre 1981, resa nel caso Dudgeon contro l'Irlanda del Nord, ha constatato che l'esistenza in quel Paese di una legge che criminalizza le relazioni sessuali tra adulti consenzienti, anche in privato, viola l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sul caso Dudgeon, v. la voce *Attività degli organi internazionali di giustizia, la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questo notiziario).

B) LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI CONTRO I BENI CULTURALI

Un Comitato internazionale di esperti sta elaborando un progetto di convenzione tesa a facilitare la cooperazione internazionale penale in tema di reati concernenti i beni culturali.

Il Comitato sottoporrà il progetto di Convenzione ed il rapporto esplicativo che lo accompagna, al Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della sessione primaverile del 1982.

C) ALTRE ATTIVITÀ IN CORSO

Formano oggetto di studio in seno al Comitato europeo per i problemi criminali questioni concernenti il casellario giudiziale e la riabilitazione delle persone condannate, la carcerazione di delinquenti pericolosi, il sistema dei permessi penitenziari, l'esame del funzionamento delle Convenzioni del Consiglio d'Europa nel settore criminologico, il trasferimento nei Paesi di origine dei detenuti stranieri, le nuove forme di atti di violenza organizzata, la protezione penale del consumatore, i legami tra il pubblico e la politica criminale, l'organizzazione della prevenzione del delitto.

3-4. - Attività future

LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE IN SENO ALLA FAMIGLIA

La recente emergenza, in tutta l'Europa, di movimenti di opinione in favore delle « *femmes battues* », ha indotto il Comitato europeo per i problemi criminali ad incaricare un Comitato internazionale di esperti ed esaminare i problemi del cattivo trattamento di cui le donne, all'interno della famiglia, sono le vittime (« *wife battery* »).

Il Comitato di esperti dovrà, in particolare, prendere in esame gli aspetti seguenti del fenomeno:

- a) le prove e le constatazioni medico-legali;
- b) la natura giuridica delle infrazioni;
- c) l'autorità competente;
- d) le possibilità ed i limiti dell'azione preventiva;
- e) il ruolo degli organi di polizia, di servizio sociale ed educativo.

Il Comitato, composto di esperti designati dai Governi della Francia, Italia, Repubblica federale di Germania, Norvegia, Portogallo, Svizzera, sarà assistito da due consulenti. La presidenza è stata assicurata all'Italia.

4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA

4-1. - La Commissione europea dei diritti dell'uomo

A) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE

Il danese CARL AAGE NØRGAAD è stato eletto Presidente della Commissione europea dei diritti dell'uomo in sostituzione dell'inglese J. E. S. FAWCETT, presidente fin dal 1972 e che non ha accettato di essere rieletto, mentre alla prima ed alla seconda vice-presidenza sono stati chiamati, rispettivamente, l'italiano GIUSEPPE SPERDUTI ed il tedesco JOCHEN A. FROWEIN.

Il prof. NØRGAAD, componente la Commissione fin dal 1973, svolgeva, dal 1975, le funzioni di secondo vice-presidente.

Il prof. SPERDUTI, componente la Commissione fin dal 1960, esercita le funzioni di primo vice-presidente dal 1973.

Il prof. FROWEIN è componente la Commissione dal 1973.

A norma del suo regolamento interno, la Commissione procede alla elezione del presidente e dei vice-presidenti dopo il rinnovo parziale della Commissione effettuato ogni tre anni dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

B) I RICORSI LUBERTI E KOFLER CONTRO L'ITALIA

Il 7 e l'8 luglio 1981, in conseguenza di udienze rese in contraddittorio, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti da Luciano Luberti e da Richard Kofler contro l'Italia.

Luberti, cittadino italiano, fu arrestato nel 1972 per aver ucciso, nel 1970, la donna con la quale conviveva.

Condannato dalla Corte di assise di Roma alla pena di 21 anni di reclusione, siccome colpevole del delitto di omicidio volontario, il Luberti fu poi prosciolto dalla Corte di assise di appello di Roma, che, con sentenza del 16 novembre 1979, accogliendo l'appello dallo stesso proposto, ritenne che l'imputato, al momento in cui commise il fatto, non fosse capace di intendere e di volere. Con la predetta decisione, però, il Luberti fu sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario per la durata di anni due.

Dal 19 novembre 1979 al 16 agosto 1980, il Luberti inoltrò a varie autorità giudiziarie istanze tese alla revoca della misura sotto il profilo che le sue condizioni mentali attuali non giustificavano il perdurare del ricovero in manicomio giudiziario.

In data 4 giugno 1981, il giudice di sorveglianza presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accolse la domanda del Luberti sulla base della « constatata cessazione di pericolosità sul piano psichiatrico e

criminologico, attentamente verificata anche attraverso il diretto esame del soggetto».

Dinanzi alla Commissione — assistito dall'avv. Nazareno di Mario — il ricorrente lamenta di essere stato ricoverato in manicomio giudiziario in violazione del par. 1 dell'articolo 5 della Convenzione, che, come è noto, concerne la privazione della libertà personale, fuori dei casi previsti dalla legge. A suo avviso, invero, il ricovero in manicomio giudiziario, adottato in violazione dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, non era giustificato né dal suo stato psichico né dalla sua ritenuta pericolosità sociale.

Luberti lamenta, altresì, la durata della procedura di revoca del provvedimento.

Kofler, cittadino italiano, è stato condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 12 febbraio 1976, passata in giudicato in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione del 16 dicembre 1977, alla pena di anni 23 e mesi sei di reclusione, siccome colpevole di strage, di detenzione di materiali esplodenti e di calunnia aggravata.

Kofler era stato arrestato nell'ottobre del 1966 insieme ad altre persone sospettate di azioni terroristiche ed in particolare di un attentato contro la caserma della guardia di finanza di Malga Sasso/Steinalm in conseguenza del quale persero la vita tre agenti ed altre tre persone rimasero gravemente ferite.

Con sentenza del 27 marzo 1969 della Corte di assise di Milano, Kofler fu dichiarato colpevole di cospirazione politica mediante associazione e condannato a due anni e quattro mesi di reclusione, ma fu assolto per insufficienza di prove dall'imputazione di strage e fu, pertanto, rimesso in libertà.

Prima del passaggio in giudicato della decisione Kofler ha lasciato l'Italia diretto in Austria.

La maggior parte delle doglianze prospettate da Kofler nel suo ricorso sono state dichiarate irricevibili dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo nella sua decisione dell'11 ottobre 1979.

L'unica doglianza che la Commissione deve ancora esaminare — e che all'udienza dell'8 luglio 1981 ha dichiarato ricevibile — concerne la durata della procedura protrattasi per dodici anni.

Ad avviso del ricorrente — assistito dall'avv. Gottfried Gluderer — le autorità giudiziarie non hanno dato prova di quella diligenza necessaria per concludere in lasso di tempo ragionevole il procedimento, sì che sussiste violazione del par. 1 dell'art. 6 della Convenzione.

4-2. - La Corte europea dei diritti dell'uomo

A) LA « CONDANNA » DEL REGNO UNITO NELL'AFFARE DUDGEON

Con sentenza pronunciata il 22 ottobre 1981, La Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato che l'esistenza in Irlanda del Nord di leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali tra adulti consen-

zienti viola l'articolo 8 della Convenzione, che, come è noto, tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

È opportuno premettere che in Irlanda del Nord, la legge del 1861 sui crimini e delitti contro le persone e quella del 1885 di modifica del diritto penale, puniscono gli atti di *buggery* (sodomia) e quelli di indecenza grave commessi in pubblico o in luoghi privati con pene, nel massimo, rispettivamente, all'ergastolo o a due anni di pena detentiva. Per contro, le relazioni sessuali tra donne, adulte e consenzienti, non integrano alcun reato.

Nel luglio del 1978, il Governo del Regno Unito presentò un disegno di legge per uniformare la legislazione dell'Irlanda del Nord con quella in materia vigente nell'Inghilterra e nei Paesi del Galles. In questi territori, infatti, salvo per quel che concerne i malati mentali, i componenti le forze armate ed il personale della marina mercantile, gli atti omosessuali commessi in privato tra adulti consenzienti maggiori degli anni 21, non costituiscono più reato dopo l'entrata in vigore della legge del 1967 sui delitti sessuali. La stessa regolamentazione è stata introdotta in Scozia con la legge del 1980 sulla giustizia penale. Il Governo britannico, tuttavia, nel luglio del 1979 annunciò di aver rinunciato al progetto, dopo che un sondaggio tra la popolazione dell'Irlanda del Nord aveva posto in evidenza l'esistenza di un « bisogno sociale imperioso » di mantenere inalterata la normativa in materia sessuale.

Dudgeon, cittadino britannico residente nell'Irlanda del Nord, faceva parte del movimento di opinione teso alla riforma normativa, quando, nel gennaio del 1976, fu interrogato su sue pretese attività omosessuali dalla polizia, che trasmise un rapporto al Director of Public Prosecutions.

Nel maggio del 1976, Dudgeon presentò ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo deducendo violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, sotto il profilo che la legislazione dell'Irlanda del Nord portava attentato al diritto al rispetto della sua vita privata e che sussisteva una ingiustificata disparità di trattamento con omosessuali di altre regioni del Regno Unito, così come con gli eterosessuali della stessa Irlanda del Nord.

Nel febbraio del 1977, il Director of Public Prosecutions, avvalendosi dei poteri discrezionali riconosciutigli in materia, decise di non esercitare l'azione penale contro Dudgeon.

Nel suo rapporto del 13 maggio 1980, la Commissione europea dei diritti dell'uomo esprime il parere che l'interdizione legale di atti sessuali, commessi di comune accordo ed in privato tra uomini di età maggiore degli anni 21, violava il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata (9 voti contro uno) e deferì l'affare alla cognizione della Corte europea dei diritti dell'uomo (18 luglio 1980).

Nella sua decisione, la Corte ha sottolineato che la sola esistenza della legislazione in questione viola il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata — che comprende anche la sua vita sessuale — garantito dal par. 1 dell'articolo 8 della Convenzione. D'altra parte,

l'inchiesta della polizia, condotta nel gennaio del 1976, ha dimostrato l'effettività del reale pericolo incombente su di lui.

La decisione è stata adottata con 5 voti contro 4. Sette giudici hanno, però, espresso motivazioni diverse, che si trovano allegate alla decisione.

B) I RICORSI FOTI ED ALTRI E CORIGLIANO

La Commissione ha deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo il caso Foti ed altri e quello Corigliano.

I ricorsi introdotti da Benito Foti, Felice Lentini, Demetrio Cenerini e Giovanni Gulli, imputati per delitti vari — blocco stradale e partecipazione a manifestazione sediziosa, resistenza ed oltraggio — concernenti fatti commessi durante le manifestazioni di protesta di Reggio Calabria, negli anni 1970-1973, concernono la lunghezza della procedura, conclusasi a Potenza tra il maggio del 1977 e l'ottobre del 1978.

Anche il ricorso introdotto da Clemente Corigliano concerne la lunghezza non ragionevole del procedimento penale instaurato contro di lui. Avvocato a Reggio Calabria, il Corigliano, imputato di calunnia nei confronti di un magistrato nel 1973, è stato assolto dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 19 febbraio 1980.

Già, però, nel luglio del 1978 Corigliano aveva proposto ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo.

6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO

A) 5ª CONFERENZA DEI DIRETTORI DELLE AMMINISTRAZIONI PENITENZIARIE

È sempre più frequente, negli istituti penitenziari di tutta l'Europa, accanto al tradizionale personale penitenziario, la presenza di specialisti, quali medici, specie psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori e sacerdoti. La presenza di questi tecnici risponde alle esigenze del duplice obiettivo cui tendono le pene privative della libertà, che devono non solo assicurare la difesa della società, ma anche contribuire al reinserimento sociale del condannato.

Le attività di questi specialisti hanno formato l'oggetto di una approfondita discussione, svoltasi a Strasburgo dal 18 al 20 maggio 1981, tra i direttori delle amministrazioni penitenziarie di tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ad eccezione del Liechtenstein, e della Finlandia e del Canada.

I partecipanti alla conferenza hanno giudicato indispensabile la presenza ed il ruolo svolto da questi specialisti nei moderni regimi penitenziari, che sono caratterizzati da una crescente differenziazione degli istituti. Al fine, invero, di garantire il miglior trattamento del condannato, si deve procedere ad una individualizzazione degli specialisti, in funzione del tipo di istituti — aperto o semi-aperto, chiuso,

prigioni di sicurezza, istituiti per infermi di mente — e della categoria dei detenuti, ossia, imputati o condannati, primari o recidivi, in esecuzione di pene brevi o di lunga durata, giovani o adulti.

Lo studio del ruolo degli specialisti ha naturalmente condotto i partecipanti alla conferenza ad esaminare quello del tradizionale personale penitenziario, ed in particolare quello del personale addetto alla sorveglianza, che è in permanente contatto con il detenuto, che lo conosce bene, che sostanzialmente con lui convive. È apparso evidente ai partecipanti alla conferenza che una migliore cooperazione tra le due categorie del personale, utilizzando le conoscenze tecniche dei primi e la concreta esperienza dei secondi, possa condurre a risultati più soddisfacenti in vista del reinserimento sociale del condannato.

È stato, inoltre, auspicato che gli specialisti non consacrino esclusivamente le loro attività ai detenuti, ma procedano egualmente ad uno scambio di punti di vista con il personale penitenziario. Quest'ultimo, a sua volta, dovrebbe vedersi affidate — grazie ad una formazione professionale continua — compiti che fino ad ora sono stati assegnati esclusivamente agli specialisti, quali quelli concernenti l'attività del tempo libero e l'esercizio sportivo, l'inquadramento professionale, la formazione ed il « group counselling ». Questa cooperazione dovrebbe evitare quelle difficoltà — da più parti sottolineate nel corso della conferenza — nelle quali si ritrova il personale penitenziario che sovente giudica l'approccio degli specialisti troppo liberale, se non fuori della realtà.

I partecipanti alla conferenza, concludendo i loro lavori, hanno con preoccupazione constatato il crescente aumento della popolazione penitenziaria in quasi tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Essi hanno, pertanto, chiesto che per le conseguenze che da ciò derivano e che rischiano di apportare un grave pregiudizio alle realizzazioni fino ad ora ottenute in tema di trattamento penitenziario, siano analizzate le cause del fenomeno e che siano intraprese tutte le iniziative idonee a rimediare a questa situazione nel più breve tempo possibile.

Va in questa sede sottolineato che il Comitato di cooperazione penitenziaria, di nuova istituzione, ha tenuto la sua prima riunione nei giorni precedenti la conferenza. Questo Comitato ha il compito di seguire l'evoluzione dei sistemi penitenziari in Europa, di valutare l'efficacia delle Regole minime per il trattamento dei detenuti e di formulare, anche in vista di una loro futura revisione, delle proposte dirette a migliorare la concreta applicazione in Europa delle stesse.

Il Comitato è composto di cinque membri, esperti del settore penitenziario, ed è presieduto dall'inglese K. J. NEALE.

B) 12ª CONFERENZA DEI MINISTRI EUROPEI PER LA GIUSTIZIA

Si è svolta a Lussemburgo, dal 20 al 21 maggio 1980, la 12ª conferenza dei ministri europei per la giustizia, sui temi concernenti le interdizioni come misure alternative alle pene privative di libertà e la pena di morte.

Altra riunione, di carattere informale, è stata tenuta dai ministri predetti, a Montreux, il 10 settembre 1981, per esaminare i problemi posti dalla durata del processo penale.

C) 5° COLLOQUIO CRIMINOLOGICO

Si è svolto a Strasburgo, dal 23 al 25 novembre 1981, il 5° colloquio criminologico consacrato all'esame delle « Linee di tendenza della criminalità: studi comparati e problemi tecnici ».

Le relazioni sono state svolte dal norvegese M. HAUGE, dal francese V. PEYRE e dal tedesco J. HAUSSLING, sotto la presidenza dell'inglese I. J. CROFT, componente del Consiglio scientifico criminologico.

7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA

RAPPORTO SULLA DECRIMINALIZZAZIONE E ATTI DELLA 14ª CONFERENZA DI RICERCA CRIMINOLOGICA SULLA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MINORILE

La Direction des Affaires Juridiques del Consiglio d'Europa ha pubblicato due fondamentali documenti di studio elaborati in seno al Comitato europeo per i problemi criminali.

a) Il Rapporto sulla decriminalizzazione (*Rapport sur la décriminalisation*, nel testo francese di pagine 294, e *Report on decriminalisation* in quello inglese di pagine 273, Strasbourg, 1980) è stato redatto da un comitato internazionale di esperti designati dai governi dell'Austria, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Olanda, Norvegia e Svezia, presieduto dall'olandese prof. L. H. C. Hulsman e che si è avvalso della collaborazione dei proff. Jacques Bernheim (Svizzera), Denis Chapman (Regno Unito) e Berl Kutchinsky (Danimarca). Il comitato, dopo di aver comparato preliminarmente la situazione normativa e le prassi vigenti in tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ha visitato quelle capitali europee in cui in questi ultimi anni sono stati sperimentati meccanismi idonei a sottrarre alla competenza penale la reazione dell'ordinamento a determinate forme di comportamento fino a quel momento represses. In questa fase del lavoro l'attenzione del Comitato si è accentrata in particolare sull'atteggiamento dei vari soggetti più direttamente interessati al fenomeno di volta in volta esaminato, cercando, soprattutto, di scoprire « l'altra faccia della medaglia », di cui generalmente non si è tenuto conto nell'opera costante e progressiva nel tempo di criminalizzazione dei singoli comportamenti.

L'importanza del Rapporto non risiede nell'esplicazione di una nuova « filosofia » del sistema penale, ma nella negazione, in alcuni settori, del suo ruolo attraverso la proposta di modelli pratici di decriminalizzazione da utilizzare in modo uniforme in tutti i Paesi d'Europa.

Innanzitutto, il Comitato, rivedendo in parte anche le definizioni fissate nel colloquio internazionale di Bellagio del maggio 1973, ha ritenuto che il concetto di « depenalizzazione » ricopre ogni forma di « désescalade » all'interno del sistema penale. Ciò si verifica ogni qual volta un comportamento vietato passa da una categoria superiore ad una inferiore (crimine a delitto, delitto a contravvenzione) o quando, comunque, la reazione dell'ordinamento si affievolisce (pene privative di libertà sostituite da altre sanzioni di carattere sempre penale, come è avvenuto nella legge di riforma del sistema penale, per quel che attiene alla semidetenzione, alla libertà controllata ed alle pene pecuniarie sostitutive; perseguibilità a querela, anziché di ufficio di determinati comportamenti, ecc.). Il concetto di « depenalizzazione » elaborato dalla nostra dottrina ed inteso come sostituzione della pena con sanzione extrapenale, non coincide, quindi, con quello proposto dal Comitato, che lo ha ritenuto, come ora si vedrà, una forma di « decriminalizzazione », riguardata, però, con estremo sospetto, dato che si tratta solo di un trasferimento di competenze all'interno del sistema repressivo di uno Stato.

Per quel che attiene alla « decriminalizzazione » intesa non già nel senso tradizionale in Italia di abolizione della pena non sostituita da altra sanzione, bensì quale eliminazione della competenza penale in ordine a determinati comportamenti, il Comitato ha effettuato la seguente distinzione:

a) casi in cui la decriminalizzazione, effettuata soprattutto per il tramite di strumenti normativi, ha per oggetto il pieno riconoscimento giuridico e sociale del comportamento fino a quel momento represso. Il riconoscimento di un diritto legittimo ad un modello di vita che era in precedenza contrario alla legge — come si è verificato in alcuni Paesi in ordine alle relazioni omosessuali tra adulti consenzienti ed in privato o in ordine ad alcuni aspetti della prostituzione — costituisce un esempio di questo tipo di decriminalizzazione;

b) casi in cui la decriminalizzazione deriva non dal desiderio di accordare un pieno riconoscimento giuridico e sociale a quel comportamento, ma dal cambiamento di opinione sul ruolo che lo Stato deve svolgere in quel settore. Una diversa concezione, infatti, del ruolo dello Stato, accompagnato allo sviluppo dei diritti umani, determina la neutralità dello Stato nei riguardi di certe forme di comportamento. Un esempio del genere si è verificato nella Repubblica federale di Germania nei confronti di alcune ipotesi di prossenetismo, in conseguenza di una diversa regolamentazione della prostituzione, il cui esercizio — in determinate forme accompagnate da regolare tassazione a fini fiscali — è stato riconosciuto pienamente lecito. Fuor dell'ipotesi di violenza o di versamento di somme superiori all'80% dei proventi (nel qual caso è stata ritenuta sussistere una presunzione di violenza),

si è, infatti, stimato opportuno, a Berlino, di non esercitare l'azione penale nei confronti di «sfruttatori», giudicati individui viventi ai margini della società ed adusi a vivere — in mancanza di proventi moralmente discutibili, ma provenienti da elargizioni spontanee di persona che esercita una attività penalmente indifferente — di altri reati contro il patrimonio;

c) casi in cui la decriminalizzazione non comporta necessariamente un cambiamento di opinione sull'inopportunità di certe forme di comportamento o sul ruolo che l'intervento statale deve svolgere nel settore. Talvolta, infatti, benché un comportamento continui ad essere considerato indesiderabile e benché, quindi, lo Stato continui a considerarsi competente al riguardo, si decide di decriminalizzare per le più diverse ragioni, ma che possono così sintetizzarsi:

i) in alcuni, isolati, casi la decriminalizzazione, raramente *de iure* ma spesso *de facto*, discende dal convincimento dei responsabili della prevenzione del delitto che i «costi» sociali della criminalizzazione superano i benefici che essa è in grado di apportare e che, comunque, non esistono altri sistemi pratici per far fronte al comportamento o alla situazione giudicata indesiderabile;

ii) in altri casi, che diventano sempre più frequenti, il ricorso alla decriminalizzazione è giustificato dalla considerazione che altri tipi di intervento pratico sono considerati più idonei ed appropriati e che, pertanto, è opportuno sviluppare altri tipi di controllo sociale sul comportamento indesiderabile e sul suo autore. Alcuni di questi sistemi sono pur sempre di natura giuridica, quale il sistema di diritto civile o di diritto amministrativo; altri sono di natura non strettamente e tradizionalmente giuridica, quali il sistema sanitario, quello di protezione sociale ed il sistema educativo. In questo quadro si inserisce la cosiddetta «depenalizzazione» attuata dal nostro legislatore, per la prima volta, con la legge n. 317 del 1967 ricollegandosi, in parte, al modello delle «*ordnungsstrigkeiten*», ossia a quello delle «violazioni delle prescrizioni d'ordine», conosciuto, specie in materia fiscale, sin dal 1952 dalla Repubblica federale di Germania. Con altri sistemi, inoltre, si preferisce intervenire non sull'autore del comportamento indesiderabile, ma sulla «situazione» che agevola o favorisce il comportamento indesiderabile. In ordine a quest'ultimo tipo di decriminalizzazione, il Comitato ha elaborato diverse soluzioni che consistono essenzialmente nel cambiamento dell'ambiente che favorisce la commissione del fatto, nel cambiamento delle forme di controllo sociale, nella prevenzione tecnica e nella riorganizzazione sociale. Non è possibile dilungarsi su ciascuno di questi fattori che sono ampiamente trattati nel Rapporto e che in alcuni punti si ricollegano all'insegnamento di Ferri che aveva già sottolineato come il cambiamento dell'ambiente fisico influenza, con modalità diverse, la sopravvenienza di comportamenti indesiderabili. A titolo di esempio va detto che l'individuazione e l'eliminazione dei «punti neri» della rete autostradale ha avuto per conseguenza, in molti Paesi europei, una sensibile riduzione dei reati di lesioni ed omicidi colposi. L'utilizzazione di dispo-

sitivi elettronici di controllo e di diverse modalità di vendita ha consigliato la decriminalizzazione dei furti nei grandi magazzini nella Repubblica federale di Germania. L'obbligo di portare il casco per condurre i motocicli ha avuto, quale inattesa conseguenza, lo spettacolare calo del 40% dei furti di tali tipi di veicoli in Olanda. Il riconoscimento dell'uguaglianza giuridica dei coniugi ha determinato quasi ovunque una diminuzione degli atti di violenza commessi all'interno della famiglia. La liberalizzazione e regolamentazione della pornografia ha determinato — e ciò è stato comprovato da una rigorosa dimostrazione statistica — una sensibile riduzione dei reati di violenza sessuale in Danimarca. Altro esempio di decriminalizzazione dello stesso genere è quello concernente la modifica del sistema di circolazione degli assegni bancari, solo parzialmente seguito dalla nostra legge di riforma del sistema penale;

d) i problemi legati alla prevenzione della delinquenza minorile sono stati discussi nel corso della XIV Conferenza di ricerca criminologica che si è tenuta a Strasburgo dal 24 al 26 novembre 1980. Gli atti sono ora pubblicati dal Consiglio d'Europa (*Prévention de la delinquance juvenile: le rôle des institutions de socialisation dans une société en évolution*, testo francese di pagine 176, e *Prevention on juvenile delinquency: the role of institutions of socialisation in a changing society*, testo inglese di pagine 175, Strasbourg, 1981). La Conferenza che ha riunito criminologi e funzionari responsabili del settore dei 21 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ha accentrato la sua attenzione sul ruolo delle istituzioni socializzanti nella prevenzione della delinquenza e, in particolare, sul ruolo della famiglia, della scuola, dell'occupazione e di altre istituzioni o fattori, quali i servizi sociali, la chiesa, le associazioni giovanili ed i mezzi di comunicazione di massa.

I partecipanti alla Conferenza hanno constatato — e ne hanno dato atto nelle conclusioni adottate — che nel mondo attuale si assiste ad un cambiamento importante nel rapporto tra i giovani e la società e che il ruolo svolto dalle istituzioni sociali nella prevenzione della delinquenza minorile forma oggi oggetto di dubbi e di critiche che meritano di essere meglio valutati. È stato, altresì, da più parti sottolineato che è necessario esaminare e confrontare le linee di tendenza e le nuove esperienze che possono essere rilevate nei differenti Paesi.

Si è, quindi, auspicato di effettuare ricerche in questi sensi ed è stata sollecitata l'iniziativa del Consiglio d'Europa per favorire il confronto, a livello europeo, delle predette linee di tendenza e delle esperienze nazionali maturate. È stato, in particolare, proposto al Consiglio d'Europa di porre allo studio gli aspetti seguenti della problematica:

- a) interazione tra i molteplici fattori idonei a provocare la delinquenza minorile;
- b) l'influenza sullo sviluppo del minore della trasformazione del ruolo dell'uomo e di quello della donna nella dinamica familiare;
- c) il livello di tolleranza, in una società determinata, delle diverse forme di delinquenza minorile;

d) il ruolo che deve giuocare la scuola nello sviluppo sociale del minore e la sua influenza quale luogo di rivelazione di ineguaglianze psichiche, sociali e culturali.

Le relazioni sono state svolte dal norvegese GROENSETH, dell'istituto di sociologia dell'università di Oslo, sul ruolo della famiglia nell'integrazione sociale dei giovani; dal belga WALGRAVE, della facoltà di criminologia di Leuven, sul ruolo della scuola in una società in evoluzione; dal francese ROUSSELET, del Centro studi sull'occupazione del Ministero del lavoro, sul ruolo del lavoro dei giovani nella prevenzione della delinquenza minorile; dal tedesco HOLLSTEIN, sugli altri fattori ed influenze di socializzazione dei giovani. Il rapporto generale di sintesi è stato svolto dal criminologo inglese FARRINGTON dell'Università di Cambridge. Di particolare interesse sono molti degli interventi svolti dai partecipanti alla Conferenza, mentre la pubblicazione va segnalata anche per la ricchissima bibliografia che accompagna i rapporti dei relatori.

9. - APPENDICE

CONSEIL DE L'EUROPE - RECOMMANDATION (R-80-11) CONCERNANT LA DETENTION PROVISOIRE

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe.

Compte tenu de la Résolution (65) 11 sur la détention préventive et eu égard à la Résolution (73) 5 sur l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus;

Considérant qu'il est souhaitable que les recommandations figurant dans ces résolutions soient adaptées à l'évolution actuelle dans les domaines de la politique criminelle et de la procédure pénale;

Considérant qu'il est souhaitable pour des raisons humanitaires et sociales de réduire l'application de la détention provisoire au minimum compatible avec les intérêts de la justice;

Considérant qu'il est souhaitable d'instituer au niveau européen certaines normes applicables aux personnes en instance de jugement;

Reconnaissant la nécessité de dégager les ressources nécessaires pour que tout prévenu soit jugé dans les meilleurs délais;

Eu égard aux dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme y relative;

Compte tenu de la Résolution n° 1 adoptée par la Conférence des ministres européens de la Justice à Vienne en mai 1974;

Recommande aux gouvernements des Etats membres de veiller à ce que leur législation et leur pratique en matière de détention provisoire soient inspirées des principes suivants.

I. *Principes généraux*

1. - Etant présumé innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été établie, aucun prévenu ne doit être placé en détention provisoire, à moins que les circonstances ne rendent cette détention strictement nécessaire. La détention provisoire doit ainsi être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne jamais être obligatoire ni utilisée à des fins punitives.

II. *Principes applicables aux décisions relatives au placement en détention provisoire*

2. - Tout prévenu privé de sa liberté doit être traduit aussitôt que possible devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (ci-après dénommé « l'autorité judiciaire »).

COUNCIL OF EUROPE - RECOMMENDATION (R-8-011) CONCERNING
CUSTODY PENDING TRIAL

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Having regard to Resolution (65) 11 on remand in custody and bearing in mind Resolution (73) 5 on the standard minimum rules for the treatment of prisoners;

Considering that it is desirable that the recommendations contained in these resolutions be adapted to current developments in the field of crime policy and criminal procedure;

Considering that it is desirable for humanitarian and social reasons to reduce the application of custody pending trial to the minimum compatible with the interests of justice;

Considering that it is desirable to establish, at European level, certain standards to be applied to persons awaiting trial;

Recognising the importance of providing the resources necessary to ensure that any person charged with an offence is brought to trial as expeditiously as possible;

Bearing in mind the relevant provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950, and the case-law of the European Commission and Court of Human Rights relating thereto;

Having regard to Resolution No. 1 adopted by the Conference of European Ministers of Justice in Vienna in May 1974;

Recommends the governments of member states to ensure that their law and practice in matters relating to custody pending trial be guided by the following principles.

I. General principles

1. - Being presumed innocent until proved guilty, no person charged with an offence shall be placed in custody pending trial unless the circumstances make it strictly necessary. Custody pending trial shall therefore be regarded as an exceptional measure and it shall never be compulsory nor be used for punitive reasons.

II. Principles applicable to decisions on custody pending trial

2. - A person charged with an offence and deprived of his liberty shall be brought promptly before a judge or other person authorised by law to exercise judicial power (hereinafter referred to as "the judicial authority").

When the person concerned is brought before the judicial authority, the decision concerning custody shall be taken without delay.

Lorsque le prévenu est traduit devant l'autorité judiciaire, la décision de placement en détention sera prise dans les plus courts délais.

3. - La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'intéressé est légitimement soupçonné d'avoir commis l'infraction alléguée et s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'un ou plusieurs des dangers suivants existent:

- danger de fuite,
- danger d'obstruction du cours de la justice,
- danger que la personne ne commette une infraction grave.

4. - Même si l'existence des dangers énoncés ci-dessus ne peut être établie, la détention provisoire peut néanmoins exceptionnellement se justifier dans certains cas d'infractions particulièrement graves.

5. - En recherchant si la détention devrait être ordonnée, l'autorité judiciaire tiendra compte des circonstances de l'espèce et, en particulier, des éléments suivants selon le cas:

- la nature et la gravité de l'infraction reprochée,
- l'importance des indices et la force des présomptions pesant contre la personne,
- la peine qui est susceptible d'être infligée en cas de condamnation,
- la personnalité, les antécédents judiciaires et la situation personnelle et sociale de la personne, et en particulier ses liens sociaux,
- le comportement de la personne, notamment son respect des obligations qui ont pu lui être imposées lors d'une précédente procédure pénale.

6. - Il conviendra de veiller au développement des services chargés de fournir à l'autorité judiciaire des renseignements sur la situation personnelle et sociale du prévenu, en vue d'une meilleure information de cette autorité.

7. - La détention provisoire ne doit pas être ordonnée si la privation de liberté est disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction alléguée et à la peine prévue pour cette infraction.

8. - Toute décision prescrivant la détention provisoire doit indiquer aussi précisément que possible l'objet de la prévention et être spécialement motivée. Elle doit être communiquée dans les plus courts délais à l'intéressé qui doit en recevoir une copie.

9. - Lorsque, au vu des principes énoncés ci-dessus, la détention provisoire paraît pouvoir être ordonnée, l'autorité judiciaire examinera si une des mesures alternatives telles que celles mentionnées au principe 15 ne peut pas être substituée à la détention.

11. - Any person against whom custody pending trial is ordered shall be entitled to appeal against the decision and apply for release.

12. - A person against whom custody pending trial is ordered shall be informed of his rights, in particular the right to be legally represented, the right to ask for legal aid, and the right to appeal and apply for release.

13. - Custody pending trial shall not be continued beyond what is required in the light of the objectives laid down in principle 3, nor shall it be continued if the period spent in custody awaiting trial would be disproportionate to the sentence likely to be served in the event of conviction.

14. - Custody pending trial shall be reviewed at reasonably short intervals which the law or the judicial authority shall fix. In such a review, account shall be taken of all the changes in circumstances which have occurred since the person concerned was placed in custody.

III. *Principles applicable to alternative measures*

15. - When examining whether custody pending trial can be avoided, the judicial authority shall consider all available alternative measures, which may include the following:

- a promise of the person concerned to appear before the judicial authority as and when required and not to interfere with the course of justice,
- a requirement to reside at a specified address (e.g. the home, a bail hostel, a specialised institution for young offenders, etc.) under conditions laid down by the judicial authority,
- a restriction on leaving or entering a specified place or district without authorisation,
- an order to report periodically to certain authorities (e.g. court, police, etc.),
- surrender of passport or other identification papers,
- provision of bail or other forms of security by the person concerned, having regard to his means,
- provision of surety,
- supervision and assistance by an agency nominated by the judicial authority.

Such measures shall be notified in writing and shall be clearly explained to the person concerned, who shall also be warned that he might be taken into custody if he fails to comply with them.

A person on whom any alternative measure is imposed shall, in so far as that measure requires, have the benefit of the same safeguards as are accorded under the present recommendation to a person placed in custody pending trial.

Ces mesures doivent être notifiées par écrit et clairement expliquées à l'intéressé qui est averti qu'il pourra être placé en détention s'il ne les respecte pas.

Toute personne qui a fait l'objet d'une mesure alternative bénéficiera, pour autant que cette mesure l'exige, des garanties qui sont accordées par la présente recommandation aux personnes placées en détention provisoire.

IV. Principes applicables à l'instruction et au jugement

16. - Lorsque la personne est placée en détention provisoire, l'instruction doit toujours être menée dans les meilleurs délais pour réduire au minimum la durée de la détention. Toutes les mesures possibles devraient être prises pour atteindre cet objectif.

Tant au cours de l'instruction que lors de l'audience les autorités concernées doivent accorder une priorité aux affaires dans lesquelles une personne est en détention provisoire.

17. - La période passée en détention provisoire doit être déduite de la durée de la peine.

18. - Il convient d'envisager l'établissement ou l'extension d'une procédure d'indemnisation des personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire et qui, par la suite, ne sont pas condamnées.

IV. Principles applicable to the investigation and the trial

16. - The investigation of the charges against persons kept in custody pending trial and the procedures up to trial shall always be conducted as expeditiously as possible so as to reduce to the minimum the period of custody. Every possible effort should be made to attain that aim.

In conducting the investigation and in bringing the person concerned to trial, the authorities involved shall give priority to cases where the person concerned is in custody.

17. - The period spent in custody pending trial shall be deducted from the length of the sentence.

18. - Consideration shall be given to the establishment or development of a scheme for compensating persons who have spent time in custody pending trial and are subsequently not convicted.

CONSEIL DE L'EUROPE - RECOMMANDATION (R-81-12) SUR LA
CRIMINALITÉ DES AFFAIRES

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que la croissance considérable de l'activité économique dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et le développement des relations économiques internationales donnent souvent lieu à la commission d'infractions pénales;

Considérant que la criminalité des affaires (1):

- lèse un grand nombre de personnes (associés, actionnaires, employés, concurrents, clients, créanciers), la communauté dans son ensemble, voire l'Etat qui doit supporter de lourdes charges ou souffrir d'importantes pertes de revenus;

- nuit à l'économie nationale et/ou internationale;

- cause une certaine perte de confiance dans le système économique lui-même;

Considérant les problèmes juridiques importants créés par cette criminalité aussi bien au niveau national qu'au niveau international;

Considérant l'opportunité de prévenir d'abord cette criminalité par des mesures de droit civil, commercial et administratif;

Considérant que le droit civil, commercial et administratif doit être — le cas échéant — renforcé ou complété par le droit pénal;

Considérant qu'une lutte efficace contre la criminalité des affaires redresse l'équilibre du système de justice pénale par rapport aux infractions traditionnelles, confortant ainsi la confiance du public dans le fonctionnement de la justice;

Convaincu que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont le plus grand intérêt à développer des lignes de politique criminelle communes contre ce fléau et à améliorer rapidement leur entraide dans ce domaine;

Vu les conclusions de la 8^e Conférence des ministres européens de la Justice, tenue à Stockholm en 1973;

Vu les travaux de la 12^e Conférence des directeurs d'instituts de recherches criminologiques, tenue à Strasbourg en 1976,

I) Recommande aux gouvernements des Etats membres de revoir leur législation relative à la vie des affaires en tenant compte de la nécessité de promouvoir, d'une part, un système de normes cohérent et complet, susceptible d'être facilement compris par tout intéressé et, d'autre part, un système juridique assez flexible pour faire face à la criminalité des affaires qui pourrait se manifester comme suite à l'évolution économique et technologique de l'avenir;

(1) Voir annexe: liste des infractions.

COUNCIL OF EUROPE - RECOMMENDATION (R-81-12)
ON ECONOMIC CRIME

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the considerable growth of economic activity in Council of Europe member states and the development of international economic relations often give rise to the commission of criminal offences;

Considering that economic crime: (1)

- causes loss to a large number of people (partners, shareholders, employees, competitors, customers, creditors), to the community as a whole and even to the state, which has to bear a heavy financial burden or suffers a considerable loss of revenue;
- harms the national and/or international economy;
- causes a certain loss of confidence in the economic system itself;

Considering the substantial legal problems caused by this form of crime at both national and international level;

Considering the desirability of, first of all, seeking to prevent such crime by means of civil, commercial and administrative law measures;

Considering that civil, commercial and administrative law should, wherever necessary, be strengthened or supplemented by the criminal law;

Considering that effective control of economic crime would redress the balance in the system of criminal justice in relation to conventional offences, thus increasing public confidence in the working of the system;

Convinced that it is in the best interest of Council of Europe member states to develop joint criminal-policy principles against this evil and to improve their mutual assistance in this field without delay;

Having regard to the conclusions of the 8th Conference of European Ministers of Justice, held in Stockholm in 1973;

Having regard to the proceedings of the 12th Conference of Directors of Criminological Research Institutes, held in Strasbourg in 1976,

I) Recommends that the governments of member states review their legislation on business activity in the light of the need to promote a coherent and comprehensive set of standards, easily understandable to all concerned, as well as a legal system flexible enough to cope with such economic crime as may occur as a result of future economic and technological development;

(1) See appendix: list of economic offences.

II) Recommande aux gouvernements des Etats membres, plus particulièrement:

1. - d'accorder une attention accrue à la prévention de la criminalité des affaires, notamment aux règles:

- concernant les fonds minima nécessaires à la création et/ou au fonctionnement d'une société commerciale,
- concernant les modalités et le contenu de l'inscription des sociétés commerciales dans des registres *ad hoc* tenus par l'Etat,
- concernant la comptabilité des sociétés commerciales et son contrôle par des organes compétents,
- concernant le contrôle périodique des sociétés par l'administration et les enquêtes administratives à mener sur des sociétés où de graves irrégularités sont suspectées;

2. - d'étudier la possibilité de confier à un *ombudsman* la protection du public, notamment des consommateurs, contre les abus et malversations perpétrés dans le monde des affaires;

3. - de renforcer la collaboration entre les autorités chargées de la lutte contre la criminalité des affaires;

4. - d'informer le public de ses droits et des voies qu'il peut emprunter pour se défendre contre la criminalité des affaires et de l'encourager à s'adresser aux autorités pour sa protection en facilitant son action;

5. - d'encourager les associations professionnelles et autres groupements du monde des affaires à élaborer des règles de déontologie;

III) Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. - de prendre toutes les mesures susceptibles de faciliter le dépistage des infractions d'affaires et l'ouverture de l'action pénale, notamment:

- en créant des unités de police spécialisées dans la lutte contre la criminalité des affaires,
- en créant des sections d'autorités de poursuite spécialisées dans la lutte contre la criminalité des affaires,
- en assurant la formation spécialisée des organes de police et d'instruction s'occupant de la criminalité des affaires, formation qui devrait, le cas échéant, être associée à des structures satisfaisantes de carrière,
- en autorisant les victimes de la criminalité des affaires à faire valoir elles-mêmes leurs droits dans le procès pénal ou ne leur facilitant la tâche si ce droit leur est déjà reconnu,
- en étudiant la possibilité d'autoriser certaines associations de victimes à intervenir dans le procès pénal;

II) Recommends, in particular, that the governments of member states:

1. - devote greater attention to preventing economic crime, with particular reference to statutory provisions concerning the following matters:

- the minimum funds necessary for setting up and/or running a commercial company,
- the conditions to be observed and particulars to be supplied for the entry of commercial companies in special registers kept by the state,
- the book-keeping of commercial companies and supervision thereof by appropriate bodies,
- the periodic inspection of companies by government departments and the conduct of administrative enquiries concerning companies where grave irregularities are suspected;

2. - examine the possibility of entrusting an ombudsman with the task of protecting the public, particularly consumers, from abuses and malpractices in the business world;

3. - improve co-operation between the authorities responsible for economic crime control;

4. - inform the public of its rights and of the remedies available to it against economic crime and, by facilitating access to the authorities, encourage the public to turn to them for protection;

5. - encourage trade associations and other groups in the business world to draw up codes of business ethics;

III) Recommends that the governments of member states:

1. - take steps to facilitate the detection of economic offences and the institution of criminal proceedings, in particular by:

- setting up police units specialising in economic crime control,
- setting up, under prosecuting authorities, sections specialising in economic cases,
- providing specialised training for police and other investigative bodies dealing with economic crime, such training being associated, where appropriate, with satisfactory career structures,
- giving victims of economic crime the right to enforce their claims personally in the criminal proceedings or, if they already enjoy this right, by making their task easier,
- examining the possibility of allowing certain victims' associations to be parties to criminal proceedings;

2. - de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une justice pénale rapide et efficace dans le domaine de la criminalité des affaires, notamment:

- en assurant la formation spécialisée des juges s'occupant de la criminalité des affaires,
- en révisant les règles concernant le secret qui doit être observé dans certaines professions (par exemple les banquiers),
- en permettant ou en encourageant la mise à la disposition des autorités pénales des informations nécessaires au procès pénal détenues par d'autres autorités publiques,
- en étudiant la possibilité d'instituer la responsabilité pénale des personnes morales ou créer au moins d'autres mesures applicables aux infractions d'affaires visant les mêmes buts,
- en encourageant les autorités responsables de la poursuite des infractions d'affaires à éviter des délais excessifs;

3. - de revoir leur législation relative aux sanctions pénales applicables aux délinquants d'affaires, en vue d'examiner la possibilité:

- de faire un usage approprié dans les cas graves des peines privatives de liberté à l'égard des délinquants d'affaires,
- de faire en sorte que les peines pécuniaires soient mieux adaptées à la situation financière des délinquants d'affaires et à la gravité des infractions commises et de rechercher les moyens législatifs ou autres d'éviter que la peine pécuniaire ne soit payée par un tiers, notamment celui au bénéfice duquel l'infraction a été commise,
- d'introduire des interdictions professionnelles au titre de peines principales et de prévoir le dédommagement de la victime en tant que sanction pénale dans des cas appropriés:

IV) Recommande aux gouvernements des Etats membres:

- de tenir des statistiques élaborées de la criminalité des affaires afin de faciliter les recherches criminologiques et de renforcer la prévention et la répression de cette forme de criminalité,
- d'encourager et de promouvoir des recherches sur les facteurs, les manifestations et les conséquences de la criminalité des affaires ainsi que sur l'efficacité des mesures préventives et répressives applicables dans ce domaine;

V) Recommande aux gouvernements des Etats membres d'intensifier leur collaboration sur le plan international, notamment:

- par la signature et la ratification des Conventions européennes d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition, de leurs protocoles additionnels et de tout autre instrument international facilitant les poursuites et la répression de la criminalité des affaires,
- par l'examen de l'opportunité de parvenir, au niveau du Conseil de l'Europe, à une harmonisation plus poussée des règles d'entraide

2. - take all steps required to ensure swift and efficient criminal justice in the field of economic crime, in particular by:

- providing specialised training for judges dealing with economic cases,
- revising the rules of secrecy for certain professions (e.g. banking),
- permitting or encouraging other public authorities to provide the criminal authorities with information needed for criminal proceedings,
- examining the possibility of adopting the concept of criminal liability of corporations or at least of introducing other arrangements serving the same purposes in respect of economic offences,
- encouraging authorities responsible for prosecuting economic offences to avoid excessive delays;

3. - review their legislation on criminal penalties for economic offences with a view to:

- appropriate use being made of custodial penalties in the case of serious offences,
- making fines correspond better to the financial situation of offenders and to the seriousness of the economic offences committed and seeking legislative or other means to prevent a fine from being paid by a third person, particularly the person for whose benefit the offence was committed,
- professional disqualifications being introduced as main penalties and compensation of victims being made a penalty in appropriate cases;

IV) Recommends that the governments of member states:

- keep detailed statistics on economic crime to facilitate criminological research and reinforce the prevention and punishment of such crime,
- encourage and promote research into the causes, manifestations and consequences of economic crime and into the efficacy of preventive and punitive measures in this field;

V) Recommends that the governments of member states intensify their co-operation at international level, in particular by:

- signing and ratifying the European Conventions on Mutual Assistance in Criminal Matters and on Extradition, the Protocols thereto and any other international instrument facilitating the prosecution and punishment of economic crime,
- examining the desirability of harmonising the rules of mutual assistance in criminal matters more closely in the Council of Europe and determining the field of application of member states' criminal law in the repression of economic crime in particular with a view to a revision of domestic laws restricting assistance;

internationale en matière pénale et déterminant le champ d'application des droits pénaux nationaux dans le domaine de la lutte contre la criminalité des affaires, notamment en vue de la révision des lois nationales limitant l'entraide;

VI) Recommande aux gouvernements des Etats membres d'assurer dans leurs services intéressés une large diffusion du rapport du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) sur la criminalité des affaires.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° R (81) 12

Liste des infractions d'affaires

Etant donné la difficulté généralement reconnue de parvenir à une définition formelle et précise de la criminalité des affaires, il a fallu se résoudre à délimiter le concept ainsi qu'il apparaît de la liste des infractions ci-dessous (référence à l'objet) et de la note de bas de page (référence au préjudice et à la qualité de l'auteur).

Les infractions auxquelles se réfère la recommandation sont les suivantes (1):

- 1) formation de cartels;
- 2) pratiques frauduleuses et abus de situation économique de la part des entreprises multinationales;
- 3) obtention frauduleuse ou détournement des fonds alloués par l'Etat ou des organisations internationales;
- 4) infractions dans le domaine de l'informatique (par exemple vol de données, violation de secrets, manipulation de données informatiques);
- 5) création de sociétés fictives;
- 6) falsification du bilan de l'entreprise et violation de l'obligation de tenir une comptabilité;
- 7) fraudes portant sur la situation commerciale et les capitaux des sociétés;
- 8) violation par l'entreprise des normes de sécurité et de santé pour les employés;
- 9) fraudes au préjudice des créanciers (par exemple banqueroute, violation des droits de propriété intellectuelle ou industrielle);

(1) Les infractions non spécifiques (3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 et 16) ne sont prises en considération que lorsqu'elles ont causé, ou risqué de causer, un préjudice important, requièrent de leur auteur des connaissances particulières dans le domaine des affaires et ont été perpétrées par des hommes d'affaires dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction.

VI) Recommends that the governments of member states widely circulate among the appropriate authorities the report of the European Committee on Crime Problems (CDPC) on economic crime.

APPENDIX TO RECOMMENDATION No. R (81) 12

List of economic offences

Owing to the generally recognised difficulty of giving an exact definition of economic crime, it was found necessary to delimit the concept by means of a list of offences (reference to the object) and a footnote (reference to the loss caused and description of the author).

The offences referred to in the recommendation are the following: (1)

- 1) cartel offences;
- 2) fraudulent practices and abuse of economic situation by multinational companies;
- 3) fraudulent procurement or abuse of state or international organisations' grants;
- 4) computer crime (e.g. theft of data, violation of secrets, manipulation of computerised data);
- 5) bogus firms;
- 6) faking of company balance sheets and book-keeping offences;
- 7) fraud concerning economic situation and corporate capital of companies;
- 8) violation by a company of standards of security and health concerning employees;
- 9) fraud to the detriment of creditors (e.g. bankruptcy, violation of intellectual and industrial property rights);
- 10) consumer fraud (in particular falsification of and misleading statements on goods, offences against public health, abuse of consumers' weakness or inexperience);
- 11) unfair competition (including bribery of an employee of a competing company) and misleading advertising;
- 12) fiscal offences and evasion of social costs by enterprises;
- 13) customs offences (e.g. evasion of customs duties, breach of quota restrictions);
- 14) offences concerning money and currency regulations;
- 15) stock exchange and bank offences (e.g. fraudulent stock exchange manipulation and abuse of the public's inexperience);
- 16) offences against the environment.

(1) Non-specific offences (i.e. Nos. 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, and 16) are to be taken into consideration only when they caused or risked causing substantial loss, presuppose special business knowledge on the part of the offenders, and were committed by businessmen in the exercise of their profession or functions.

10) infractions contre les consommateurs (notamment: falsification de marchandises et présentation mensongère, atteintes à la santé et l'hygiène publique, abus de la faiblesse et de l'inexpérience du consommateur);

11) concurrence déloyale (y compris la corruption d'un fonctionnaire de l'entreprise concurrente) et publicité mensongère;

12) infractions fiscales et élusion des prestations sociales par les entreprises;

13) infractions douanières (par exemple élusion des droits de douane, violation des contingents);

14) infractions en matière de monnaie et de change;

15) infractions boursières et bancaires (par exemple manipulation abusive des marchés boursiers et abus de l'inexpérience du public);

16) infractions contre l'environnement.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 del 16 febbraio 1979

Direttore Responsabile Dott. Ugo SISTI

(3219056) Roma, 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V.

